OSSERVAZIONI
SU LA
CARTA DI ROMA
COL TITOLO

Litteræ in forma Brevis, quibus abrogantur, & cassantur, ac nulla, & irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmensi & Placentino edita, Libertati, Immunitati, & Jurisdictioni Ecclesiasticæ præjudicialia. Romæ MDCCLXVIII. Ex typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

CON LA

Giunta delle Provvidenze pubblicate da molte Corti di Europa su tal Dipendenza.

NUOVA EDIZIONE VENETA.

VENEZIA, MDCCLXIX.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.
PER GIUSEPPE BETTINELLI

Inter libros P. D. Raphaelis a Magdalena
M.ris

LO STAMPATORE

A CHI LEGGERA'.

IL Breve Pontificio intorno agli Editti di Parma ha fatto del gran rumore in Europa. Al primo aſpetto potea riguardarſi come Obbietto indifferente per un Suddito di altra Potenza. Le maſſime però ſu le quali è fondato vanno direttamente a fe-

rire i Diritti di tutte le Sovranità. L' Autore di questa Scrittura si è creduto nell'obbligo di far palese quanto siano appoggiati a ragione i mentovati Editti, e quanto irregolare la di loro proscrizione, per impiegare in servizio del proprio Monarca le sue occupazioni. Egli è stato il primo ad entrare in questa lizza deducendo da principj certe conseguenze incontrastabili con esaminare punto per punto quel che nel Breve si assume per fondamento. Ben egli ha veduto, che volendosi profondare nella materia, potea sopra ciascuno distendere un grosso volume. Si è contentato nondimeno (anche per la brevità del tempo di soli 47. giorni impiegati in questo lavoro) di servire all'incarico, più tosto con la robustezza delle ragioni, e con porre in veduta le verità primitive, che con lo spaccio di affettata erudizione.

In tutte le controversie tra' Laici, e la Chierisia sembra che li Scrittori non abbiano avuto altro impegno, che di sopraffarsi l'un l'altro. Una parte ha cercato

di svegliare contro del Clero l'odio, e la glosia pubblica, o con l'esagerare la di lui rilassatezza, la corrotta disciplina, e l'avidità delle ricchezze, o con denegargli qualunque distinzione e privilegio nello Stato politico, pretendendo ridurlo alla primiera povertà Evangelica. L'altra per contrario in di lui difesa ha sbroccate delle massime del tutto opposte alla ragione, al costitutivo del Ministero Sacerdotale, ed all'Evangelo medesimo, con decantare la Chierisia indipendente in tutto dalla Potestà Civile.

Il nostro Autore senza adottare pregiudizj, senza investirsi di spirito di partito si è incamminato per via diritta, e sicura. Non uscendo da' confini delle due distinte Potestà ha preso per cinosura del suo viaggio l'antico Testamento, il Vangelo, li P. P., le Costituzioni Imperiali, e l'autorità de' Scrittori Cattolici. Con queste scorte ha dimostrato, che alla Chierisia sono ben dovute delle distinzioni, e privilegj per lo suo rispettabile Carattere, e per gli utili spirituali, che

ne riceve lo Stato; ma fondatamente e con robuſtezza ha ſoſtenuto, che ſtrana è la pretenſione della ſua *Indipendenza* dalla Legislativa Poteſtà Civile. Che ugualmente ſtrana è l'altra di volere far piombare ſovra de' ſoli Laici il peſo de' tributi, e de' dazj, che la giuſtizia, ed equità naturale eſigono di doverſi proporzionalmente compartire tra tutti coloro, che devono avere intereſſe per la conſervazione dello Stato, da cui ogni corpo, ed ogni particolare riceve degli utili. Ha dimoſtrato, che incompatibile nel Sacerdozio è l'unione Apoſtolica, per così dirla, delle due Poteſtà, che il Divino Legislatore volle diviſe e diſtinte: e che ſiccome la Secolare non ſi eſtende, che ſu le coſe temporali, così quella del Sacerdozio è limitata nelle ſole Spirituali, con perfetta indipendenza l'una dall'altra. Non venire ſoſtenuta nè dalla ragione, nè dall'autorità l'eſcogitata *Poteſtà Indiretta*, con la quale ſi è preteſo di dare alla Spirituale molte facce, per fare che ſempre, come figura cuba,

ba, posi in terra, quando riputar si dee un mero cilindro, che tende al Cielo. Doversi chiamare attentati le sorprese, che vicendevolmente queste due Potestà tra di loro hanno fatte, e non doversi recare in esempio. Non avere origine da Diritto Divino la *Immunità Ecclesiastica*, su del quale la ignoranza, o l'interesse ne'Secoli oscuri pretese di appoggiarla: Dipender questa dalle Concessioni de' Principi, che in molti rincontri la restrinsero, o rivocarono secondo che richiedea la necessità dello Stato. Non potersi contrastare a Sovrani l'ingerenza nell' *esterna Disciplina Ecclesiatica*, sì per lo Diritto di Protezione lor conceduto da' Canoni, sì per la reciproca connessione del Governo Ecclesiastico col Civile.

L'Ordine seguito in questa Scrittura è lo stesso, che de' punti, alla disamina de' quali è stato chiamato dall' Ordine tenuto nel Breve. Lo stile è semplice qual si conviene a' trattati Polemici.

Li motivi di questa terza Edizione sono li seguenti. La prima stampa in 4.

di

di ottima Carta essendosi ristretta a pochi esemplari non fu sufficiente alle incessanti richieste del Pubblico, che avidamente ne facea le premure. Perchè fu eseguita con tanta fretta, che furono, per così dire, strappati i borroni di mano dell' Autore, e mandati al torchio, vi corsero alcuni piccoli abbagli, come è quello nella *pag. XI.*, dove si cita *Clemente III.* quando l' Autore avea scritto *Celestino III.*. Così nella *pag. XLVIII.* essendosi citato S. Agostino si soggiunge, *Questo S. Vescovo di Cartagine parlando ec.*, quando l' Autore avea scritto *in Cartagine*. Nella seconda Edizione poi, procurata da un Curiale, non solamente vi corsero infiniti errori di Stampa, ma vi si fecero delle giunte ad altrui capriccio. Mandati alcuni Esemplari di queste due Edizioni da' diversi Rappresentanti nelle rispettive Corti, e da noi veduti ci siamo accorti della diversità. Abbiamo fatto delle premure per mezzo di Personaggio di conto, affinchè si avesse potuto dall' Autore avere l' Originale, co-

me

me ci è riuscito, e su di questo si è da noi fatta questa terza Edizione, in cui si è adoperata la più esatta diligenza, perchè la stampa riuscisse corretta, e meno disadorna.

Non vogliamo defraudare la curiosità del Pubblico di alcune notizie intorno all'accoglienza conseguita da questa Scrittura. Il primo rumore fu vantaggiosissimo all'Autore, le richieste furono infinite, e ne volarono in Italia, e fuori le copie. Poi coloro che aveano interesse, che non si fosse loro tocca la tigna, e l'invidia compagna indivisibile del merito cominciarono a sparlarne come di un Opera da fuggirsi.

„ *Improvisum aspris veluti qui sentibus anguem*
„ *Pressit*.

Volendosene fare una traduzione in Francese, ed una nuova ristampa, si adoprarono tutti i mezzi di soppiatto, perchè non seguissero. Ma gli stessi Ecclesiastici

i più

i più religiosi, e dotti, scevri di passione, confessarono di non trovarvisi proposizione o sentimento degno di censura. L' Autore ha dimostrato il più alto rispetto non che per la Suprema Gerarchia, ma per tutto l'Ordine Ecclesiastico. Se ha posti in veduta i diriti de'Sovrani, non ha contrastato al Sacerdozio i suoi, e le sue prerogative. Ha toccato gli abusi introdotti negli Ordini Regolari, e specialmente l'avidità degli acquisti, ma è stato preceduto da S. Girolamo, e da tanti altri in una materia, che oggidì vien da tutti conosciuta degna di salutare Riforma. Se questa Scrittura conseguirà risposta, l' Autore ne prevede di varie sorti. Se sarà di quelle alle quali l' ingiurie, o 'l fanatismo ne formeranno la base, egli si protesta di non darsene briga. Se poi per denigrarlo (come si suol fare da chi non ha per se la ragione) si andranno pescando di qua, e di là della sua Scrittura sensi equivoci, ed espressioni dubbie per cavarne un veleno, che non mai gli è penetrato nel

cuo-

cuore, e molto meno gli è ſcorſo nella penna; allora sì, che ſi crede nell'obbligo di paleſare l'altrui ſciocchezza o malignità. Vivi felice.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, & Approvazione del Pubblico Revisor *D. Natal dalle Laste* nel Libro intolato *Osservazioni sulla Carta di Roma col titolo Litteræ in forma Brevis ec.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, & buoni costumi concediamo Licenza a *Giuseppe Bettinelli* Stampator *di Venezia* che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, & presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, & di Padova.

Dat. li 15. Ottobre 1768.

(*Angelo Contarini Proc. Rif.*
(*Alvise Vallaresso Rif.*
(*Francesco Morosini Cav. Proc. Rif.*

Registrato in Libro a Carte 363. al N. 2588.
Davidde Marchesini Seg.

OS-

OSSERVAZIONI

SULA

CARTA DI ROMA

TOstochè si è veduta girare per le mani d' alcuni la Carta di Roma, che proscrive gli Editti di Parma, le persone intelligenti ne sono rimaste meravigliate. Dal solo titolo ognuno ha già scorto l'abusiva facoltà, che si arroga la Corte Romana. Il sapersi di essere già da qualche tempo il Vaticano persuaso, che i suoi fulmini, qualora non s'indrizzano ad atterrare

Enceladum, Cœumque, & dirum mente Typhoea, cioè gli errori contro la Fede, e la Religone, degenerano in fuochi fatui: e la circo-

costanza di trovarsi assiso nella Sede Apostolica un Pontefice di nobilissimo sangue, di santi costumi, d' animo pacatissimo, e figlio di una invitta Repubblica, reputata sempre la madre della prudenza, rendea quasi incredibile un passo cotanto avanzato. Molto più lo rendea tale il considerarsi, che codesta Carta di Roma era lesiva della Sovranità di un Principe della potentissima Real Casa di Borbone, Nipote del Monarca il più giusto, il più savio, e il più Religioso, che possa vantare la Terra, qual'è l'invittissimo Re Cattolico, e Nipote parimente del Re Cristianissimo, Cugino ancora del Re delle due Sicilie, e finalmente Cognato dell' Augusto Gioseppe II. d'Austria, Imperador de' Romani. Circostanze invero, quanto inefficaci a trattener lo zelo di un vigilante Pontefice per cose, che interessassero la Religione, e la Fede, poichè *nulla apud Deum est acceptio personarum*; altrettanto efficacissime a suggerire all' umana prudenza di non trascorrere, dove si è trascorso, per cose, che non v' erano relative in conto alcuno, e soltanto riguardavano o l' esercizio legittimo de' diritti del Principato, per utile de' proprj Sudditi, o l' esterior disciplina Ecclesiastica, della quale i Principi sono Custodi, e Moderatori in conformità degli antichi Canoni della Chiesa. Molto più, perchè le provvidenze de' mentovati Editti erano uscite da un Principe, che avendo sortita una felice edu-

educazione, corrispondente alla sua bella indole, facea correre prospera fama, non meno di un amor grande për la felicità de' suoi Sudditi, di una seria applicazione agli affari, e d' una grande illibatezza di costumi, che di una soprabbondante religiosa pietà, e divozione verso la Santa Sede. Onde avrebbe dovuto il S. Padre ricordarsi in questa occasione di quel, che scrisse Ivone Carnutense, (1) quando ponderatamente ammonì la Potestà spirituale, dicendo: *Dispensationes rerum temporalium Regibus attributæ sunt, & βασιλοὶ, idest, fundamentum populi & caput existunt, & si aliquando potestate sibi concessa abutantur*, (locchè non corre nel caso presente) *NON SUNT A NOBIS GRAVITER EXASPERANDI; sed ubi Sacerdotii admonitionibus non acquieverint, divino judicio sunt reservandi.*

Li più avveduti però, e quei che non si fermano nella corteccia;

Ma per entro i pensier miran col senno,

ben tosto hanno indovinato, che il passo fatto dare al Sommo Pontefice, sia stato un effetto della circonvenzione con lui usata, e con le solite arti proccurato da coloro, che *in ultima ruentis fortunæ libidine*, al dir di Tacito, ve-

B den-

(1) *Epist.* 17.

dendo per essi, *compositis in rebus nullam spem, & omne in turbido consilium*, hanno cercato con sì fatti mezzi involvere l' Europa Cattolica in gravissimi scompigli, tra' quali speravano qualche risorta; o perchè la loro caduta potesse nell' età future farsi credere non discompagnata da contrasti in materia di Religione. E già i loro Emissarj aveano fatto correr voce, che fra brieve nato sarebbe tal' Emergente, che non avrebbe fatto parlar sì frequentemente di loro.

E molto più ognuno vi si è confermato, quando a piè fermo, come suol dirsi, è andato a considerare il tenore della Carta di Roma, e l' hanno ritrovata concepita con le formole, non meno poco rispettose verso di un Sovrano, che lesive della di lui legittima Potestà; e che le cose, intorno alle quali si raggirano le querele del S. Padre, siccome dimostrano evidentemente la saviezza e la giustizia degli Editti, così danno a divedere l' irregolarità, e l'insussistenza dalla proscrizione di essi.

Noi, che abbiamo voluto durar la pena di fare alcune Osservazioni su di essa Carta, ne rapporteremo fedelmente le parole, e di parte in parte ne faremo conoscere il ruinoso fondamento, sù del quale è appoggiata. Non perchè i principj, e le massime non sieno a tutti ben note, ma perchè il discendere dagli universali a' particolari, giova ad insinuare con più agevolezza il vero.

CAR-

CARTA DI ROMA.

Alias ad Apostolatus Nostri notitiam, non sine gravi animi nostri molestia, pervenit, IN DUCATU NOSTRO PARMENSI, ET PLACENTINO &c.

OSSERVAZIONE I.

SEmbra, in sù la bella prima, assai sconvenevole alla modestia di chi suol intitolarsi *Servus Servorum Dei*, l'affettar Signorie terrene, e 'l chiamar suo uno Stato, che non è suo, per alcun diritto particolare, e nè tampoco è della S. Sede, dopochè per giuste cagioni ne fu dismembrato.

Il Parmeggiano, e'l Piacentino, come ognun sa, erano Feudi Imperiali annessi al Ducato di Milano. Se ne fece la concessione alla S. Sede a tempo del Pontificato di Giulio II. della Rovere, nè se ne prese possesso, se non sotto il Pontificato di Leone X. Stimò Paolo III. di dismembrarlo dal Patrimonio della Chiesa, ad oggetto di acquistarle, in vece di questo, lo Stato di Camerino, e di Nepi, spettante a sua Nipote. Il Cardinal Farnese, a nome del Papa, trattò questo cambio coll'Imperador Carlo V., perchè, come Padrone diretto di quei Feudi Imperiali, prestasse il suo assenso a questa

 per-

permuta. Le ragioni addotte dal Pontefice erano le seguenti (secondo la traduzione Francese, che abbiamo sotto gli occhi) (1) *Que cette donation ne seroit point une alienation du Patrimoine de l' Eglise; parce que cettes Places n' avoient etè reunies, que du tems de Jules II. e qu' on n' en etoit entrè en possession, que sous Leon X. Qu' au contraire, ce seroit l' interet de l' Eglise Romaine, parceque n'etant donnè, que en echange du Duchè de Camerino, en deduissant les depenses, qu' il falloit faire pour la garde de ces deux Villes, & 8000. ecus, que le noveau Duc devoit payer; Elle tireroit plus de revenu du Duchè de Camerino, que de Parme & Plaisance*. Cosicchè essendo da prima Feudi Imperiali, indi per poco tempo in dominio della S. Sede, e da questa poi, con util cambio, passati in piena Sovranità della Serenissima Casa Farnese, e da questa per successione, nella Real Famiglia di Borbone, non si sa vedere, come si possa dire *IN DUCATU NOSTRO PARMENSI, ET PLACENTINO*: tanto più, che un tal passaggio, e successione, sono stati avvalorati da' pubblici, e solenni Trattati; e fra gli altri da quel di Aquisgrana. Scipione Gentile, dottissimo Giureconsulto (2), chia-

(1) *Sarp. Histor. du Concil. liv. 2.*
(2) *De Principatu Romano n. 46. e 47.*

chiamò pazzia la ſentenza di quei Giuriſti, li quali ſoſtenevano, che l'Imperadore foſse il padrone, ed aveſse diritto ſopra tutti i Regni; anzi ſoggiugne: *Imo nec in ea quidem jus habet, quorum aliquando fuit Dominus, & poſtea amiſit, quoniam, quo jure quæſierat, eodem amiſit*. Fu da molti Scrittori riputata una inſoffribile Guaſconata la lettera ſcritta dall' Imperador Federico I. al Saladino, rapportata dagli Annali di Matteo Pariſienſe, nella quale con minacce lo eſortava a trattenerſi dalle ſue conquiſte, perchè la Siria, le due Etiopie, la Mauritania, la Parzia, la Caldea, l' Egitto, e l' Armenia, con tutti i Regni d'Oriente, erano di pertinenza dell' Impero Romano. Or quanto è più lontana dalla modeſtia l' eſpreſſione, *in Ducatu noſtro*, in bocca del S. Padre, a cui era noto, che non per uſurpazione, ma per cambio, e per ſolenni Trattati, un tal Ducato ſi trovava, e ſi trova in pieno Dominio e Sovranità altrui? Nè ſi può credere, che tal eſpreſſione foſse nata da' principj adottati da Gregorio VII., e ſoſtenuti da Bonifacio VIII., e da Innocenzo III., cioè, che i Pontefici Romani ſono i Padroni univerſali del mondo, e poſsono dare, e togliere i Regni a loro piacere, onde fu, che Aleſsandro VI. tirò la gran linea di diviſione del nuovo Continente tra' Portogheſi, e Spagnuoli, aſsegnando loro Paeſi, e Popoli egualmente ignoti al Concedente, che a'

Concessionarj ; poichè in molti altri Brevi antecedenti, relativi a Parma e Piacenza, una tal formola, *in Ducato nostro*, non si è usata.

CARTA DI ROMA.

A Saeculari illegitima Potestate.

OSSERVAZIONE II.

QUell' Aggettivo, *illegitima*, non sarebbe molto onore al Distenditore di questa Carta, che deesi credere uomo di buon senso se tosto non avesse soggiunta la causale, pe cui l' abbia chiamata *illegitima*, ed è la seguente.

CARTA DI ROMA.

Edicta quaedam, contra Ecclesiae Jura, & Libertatem, prodiisse.

OSSERVAZIONE III.

CErtamente potea chiamarsi tale, se in questi Editti si fosse veduto dalla Potestà Secolare fulminar censure, concedere altrui assoluzione da'peccati, deciso qualche dogma di Fede; o che S. A. R. il Duca di Parma, qual altro Ozia, fosse entrato nel tempio, *volens adolere*

lere incensum , cose tutte aliene dalla Potestà Secolare. Ma vediamo in che si raggirano questi Editti, ed in che sieno lesivi dell' Ecclesiastica Libertà, cosicchè possan dirsi emanati da Potestà *illegitima*.

CARTA DI ROMA.

In quorum altero edito Parmæ die 25. *Octobris anni* 1764. *sub gravibus pœnis prohibebatur, ne quis, cujuscumque status, gradus, & conditionis, aliquem fundum, seu loca Montium, bona tam immobilia, quam mobilia, pecuniam, jura & actiones in Ecclesias, Cœtus Ecclesiasticos, aliaque Pia loca, quæ* mani morte *nuncupantur, exceptis Xenodochiis & Brephotrophiis, atque etiam in singulares personas Ecclesiasticas, quocumque titulo, sive testamenti, sive successionis ab intestato, donationis inter vivos, tam quoad proprietatem, quam quoad usumfructum transferre, distrahere, atque alienare posset, præter vigesimam partem proprii cujusque Patrimonii, dummodo non excederet summam tercentum scutorum Parmensium, eamque solum in numerata pecunia: vetita semper quacumque in dictas Ecclesias, aliaque Pia Loca translatione, & respective acquisitione cujuscumque fundi, vel quorumlibet bonorum stabilium, etiam ex causa adjudicationis, per Judicis decretum,*

 aut

aut ad longum tempus locationis, *&* *devolutionis*, *aut cujuslibet alterius tituli*.

OSSERVAZIONE IV.

SOmmo Iddio della verità ! e come mai, pel contenuto in questo Editto, potea appellarsi *Illegitima* la Podestà, sotto il di cui sagro nome si è promulgato? Come potea dichiararsi contrario all'Immunità, Libertà, e Giurisdizione della Chiesa, il vietarsi a' Sudditi, che i beni non potessero lasciarsi a *Mani Morte*? Hanno forse i beni temporali qualche cosa di Sagro? Sono mai essi di pertinenza della Spiritual Podestà? L'Imperador Costantino permise, egli è vero, che ognuno potesse lasciare in testamento alle Chiese quel che volea (1). Ma da ciò non ne siegue, che venisse limitata a' Sovrani la libertà d'impedirlo, quando l'avessero conosciuto, o effetto di seduzione, e raggiri, o risultarne detrimento allo Stato. L'oggetto delle largizioni de' Principi, e de' privati verso le Chiese fu soltanto, per sovvenire gli Ecclesiastici del necessario loro sostentamento, e per sollievo de' poveri. *Et quoniam humanitatis nostræ est egenis prospicere* (dissero gl'Imperadori

(1) *Cod. Inst. tit.* 2. *L.* 1.

ri Valentiniano, e Marciano (1),) *ut pauperibus alimenta non desint:* e per questo fine si contentarono Teodosio, e Valentiniano (2), di privare il Fisco della successione de'Chierici defunti, senza legittimo erede, volendo, che tali beni s'aggiudicassero alle Chiese, ov'erano incardinati: nè ad altro oggetto l'Imperador Antemio (3) prescrisse, che il Legato *pro redemptione Captivorum*, ancorchè incerto, dovesse valere: dal che poi i Forensi ne deducessero le strane opinioni a favore de' legati *ad pias causas*.

Ove però a questo fine si vegga già soprabbondantemente provvedute, con l'erezione di tanti Luoghi di Pietà per gl'Infermi, per gli Orfani, per li Fanciulli esposti, per le Donzelle pericolanti, e per altri simili; e dall'eccessiva inconsiderata profusione verso delle Chiese, e del Clero, e specialmente verso de' Regolari, si vegga evidentemente nascerne il detrimento dello Stato, come mai potrà Uomo al Mondo persuadersi, che non possano i Principi rivocare, o moderare gli strabocchevoli acquisti fatti, o impedire la sedotta semplicità de' proprj Sudditi, a non profondere, ove più non regna l'indigenza, e'l bisogno?

Quali

(1) *Cod. de Sacr. Eccl. l. privilegia* 12.
(2) *Cod. de Ep. & Cler. L. si quis* 20.
(3) *Cod. de Episc. & Cler. L. Nulli* 28.

Quali effetti produsse la legge di Costantino a favor degli acquisti delle Chiese, lo rileviamo dalla testimonianza de'Padri, e degli Scrittori i più santi, e più Ortodossi. S. Girolamo (1), non si ritenne di dire, *ab Apostolis usque ad nostri temporis fæcem Ecclesia persecutionibus crevit, martyriis coronata est; at postquam ad Christianos Principes venit, potentia quidem, & divitiis major, sed virtutibus minor facta est.* E successivamente, perchè *ubi caro, ibi est corruptio*, scordatisi gli Ecclesiastici del precetto dell'Apostolo (2) quando disse: *habentes autem alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus; nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem*; ad altro non si rivolsero, se non ad inventar maniere da facilitare i desiderati acquisti. Onde l'istesso S. Girolamo (3), di lor parlando, dicea: *nummum addunt nummo, & marsupium suffocantes, matronarum opes insidiantur obsequiis*. Così anche altrove (4), scrivendo alla Figliuola di S.Paola, l'avvertisce, che molti del Clero metteano ogni loro cura nel vestire pulitamente, si frisavano i capelli, procuravano di sapere le donne di condizione, di

(1) *In vita Malch. Monac.*
(2) *Ad Timoth. 1. cap. 6.*
(3) *In Epitaph. Nepotiani.*
(4) *Ad Eustochium Epist. 22. cap. 1.*

di ſpiare le loro inclinazioni, e d' introdurſi fin dentro le ſtanze, dove dormivano. Ed inclinati al guadagno (1), *ſotto colore di dar la benedizione*, *ſtendeano la mano*, *per prender danajo*, e divenivano ſoggetti a quelle, che avrebbero dovuto iſtruire. Or il male andò tant' oltre, che Valentiniano I. vedendo le ſeduzioni, che ſi uſavano con le perſone di debole ſpirito, ſtimò con una legge (2) dichiarar nulli tutti i legati, donazioni, e teſtamenti delle donne a favore degli Eccleſiaſtici, con la pena di aggiudicarſi al Fiſco. E queſta è quella legge, di cui S. Girolamo n' approvò il rigore, benchè ſi doleſſe della ſtrabocchevole avarizia altrui, che ſe l' avea tirata addoſſo, e ben diſſe, *nec tamen refrænatur avaritia:* poichè, non oſtante la detta legge, gli acquiſti non s' impedirono, e ſi trovarono ſempre nuovi mezzi per eluderla. Uno di queſti fu il partecipare, a titolo d' elemoſina, parte dell' eredità di quei, che morivano *ab inteſtato*. Dice il Du Change nel ſuo Gloſſario, alla voce *Inteſtatio*, che una tal coſtumanza preſe tal piede, che ſi niegava l' aſſoluzione, e 'l Viatico a tutti coloro, che non ſi diſponeano, morendo, a far queſta elemoſina, e che doveſſero eſſere riputati, come

(1) *Ad Nepotian. Epiſt. 2. c. 7.*
(2) *Cod. Theodoſ. lib. 16. tit. 3. l. 1.*

me Suicidi. Nè contenti di forzar i vivi a lasciar loro de' beni, s'inoltrarono anche a voler fare il testamento a' defunti, che chiamarono *testamento dell'anima*, appropriandosi il terzo, ed anche talor la metà dell'eredità altrui. Con l'esempio di Samuele, consecrato dalla Madre a Dio, s'introdusse l'Obblazione de' fanciulli a' Monisterj, ma non senza che vi precedesse la donazione di qualche fondo, o altro. Il Mabillon (1) ce ne rende testimonianza: *Qui puerum deferebant nobiles, vel mediocres, aliquid ex rebus suis dare consueverunt*; e per maggior cautela: *idque in litteris promissionis passim exprimebant*. Nè questi poveri Obblati, dopochè venivano al retto uso di ragione, poteano valersi della natural libertà; e restavano privi per sempre di ritornare al Secolo. Ma perchè col tempo i Padri, e le Madri, o gli altri Congiunti presero ad offerire i fanciulli, di mente ottusa, lerci, gibbosi, deformi, incapaci di sollevar con la loro venustà quasi altrettanti Angioletti lo spirito melanconico de'Contemplativi, e non atti a ricevere il seme della dottrina, e santità Monastica; Guidone Generale de' Cartusiani fu il primo, che non ne volle più ricevere: *Quia per eos Monasteriis multa contigisse dolemus, & magna spiritualia, & temporalia*

(1) *Vetera Anal. de formula Oblat. pueror.*

ralia damna formidantes. E finalmente con decreto di Papa Celestino III. . (1) , e poi dal Concilio di Trento fu del tutto una tal costumanza abrogata. Non fu però abrogata quella sorte di Obblati, che diconsi Volontarj, o Donati, che si offeriscono alle Case Regolari con tutti, o con parte de' loro averi, ritenendo soltanto, lor vita durante, l'usufrutto, de'quali parla il IV. Concilio Lateranense (2) . *Hoc autem de illis confratribus intelligimus , qui vel adhuc in Sæculo alicui ordini sunt oblati , mutato habitu sæculari , vel qui inter vivos sua bona dederunt , retento sibi , quandiu vixerint , usufructu*.

Altra occasione d'acquisto presero dal fatto di Tobia e Sara. Incaricavano i Vescovi a'Novelli Conjugati di santificare il maritaggio, astenendosi per tre giorni dal congiungimento ; ma poi , condiscendendo al fervore della gioventù , accordavano la dispensa per determinata somma di danajo. Egli è vero, che un tal consiglio era stato anche inculcato dal IV. Concilio Cartaginese dell' anno 393. al Canone tredicesimo, ma quei PP. furono meno duri verso l'umana debolezza, non avendo richiesta una tal astinenza , che nel solo primo giorno dopo segui-

(1) *Decret. lib. 3. tit. 3. de Regular. Cap. cum simus* .
(2) *Cap. 57.*

seguiti gli sponsali. Come un tal divieto era facile ad eseguirsi, si prolungò a tre per darsi luogo alle lucrose dispense. Così anche alle vedove impedivano le seconde nozze, e toglievano l' impedimento per prezzo. Ma Innocenzo III. tolse l' uno, e l' altro abuso, come può osservarsi nelle sue lettere (1). Le sepulture sono state anche una delle sorgenti de' loro acquisti. Non pochi Fedeli, persuasi, che la lor sorte sarebbe stata migliore nell'altra vita, se venivano sovenuti dalle preci, specialmente de' Monaci, davano i loro beni in tutto, o in parte a' Monisterj, ed alle Chiese, ove si aveano eletta la sepultura, credendo, che nell'entrarvi, ed uscirne, gli Ecclesiastici si sarebbero ricordati d' implorare la divina misericordia per li loro benefattori. *Ex hoc fonte* (disse il Baluzio (2) *ut plurimum prodierunt possessiones, latifundia & agri, quibus ditata est Ecclesia.*

La festività della Commemorazione de' Morti, stabilita in prima da' Monaci di Clugnì, sulla relazione di un Eremita, secondochè narra Sigiberto (3), e poi adottata da tutta la Chiesa, ognun sa, quanto vantaggio abbia apportato, ed apporti agli Ecclesiastici, per gli Ono-

(1) *Epist. 85. lib. 10.*
(2) *In notis in Lupum Ferrarium pag. 79.*
(3) *In Chron. ad ann. 990.*

Onorarj, o ſian limoſine delle Meſſe, ch' erano ſtati ignoti, o non accettabili ſin all' XI. Secolo. Non ſi rinviene prima di queſto tempo, che Principi, o Privati, per celebrazione di Meſſe, aveſſero data, o legata coſa alcuna. La ſana e vera dottrina era, che i Sacerdoti, per obbligo indiſpenſabile del loro Miniſtero, quando celebravano l' incruento, propiziatorio Sagrifizio dell' Altare, lo celebravano per utilità di tutti i Fedeli, che aſſiſtendovi, ſono inſieme col Sacerdote Offertori, Partecipanti, e Comunicanti, almeno ſpiritualmente. L'applicazione del frutto della grande Offerta non dipende, nè dalla volontà del Celebrante, nè dall' *Onorario*, che ſi dà per la celebrazione, ma dipende aſſolutamente dalla volontà del Sommo Iddio: coſicchè la limoſina niente conduce a renderlo applicabile per queſto, o per quello. Quindi il Concilio Tridentino, (1) definì, che niuna Meſſa dovea dirſi Meſſa privata: *Siquidem illæ quoque* (nelle quali il ſolo Celebrante ſi comunica) *vere Communes cenſeri debent, partim quod in eis Populus ſpiritualiter communicet, partim vero, quod ab Eccleſiæ Miniſtro NON PRO SE, SED PRO OMNIBUS FIDELIBUS, QUI AD CORPUS CHRISTI PERTINENT, celebrentur*. Non ſi ha dalla Storia Eccle-

(1) *Seſſ. 22. c. 6. can. 8. de Sacrific. Miſſæ*.

Eccleſiaſtica, che alcun Santo Veſcovo aveſſe venduti gli ornamenti dell' Altare, ed anche i Vaſi Sagri per celebrazione di Meſſe: ma vediamo lodati tutti coloro, che in caſo di biſogno lo praticarono per ſollievo de' poveri. *In his operibus*, diſſe S. Ambrogio (1) *vaſa Eccleſiæ*, *ETIAM INITIATA*, *conflare & vendere licet*. Criſto N. S. in ogni ricontro del Vangelo c' incarica il ſoccorrere i Poveri vivi, e non fa parola de' Trapaſſati. Egli dice, che al ſuo ritorno nel final giudizio, non prenderà da noi conto ſe abbiamo fatte celebrar Meſſe, ma ci rinfaccerà quel *ſitivi & non dediſtis mihi bibere*; *eſurivi & non dediſtis mihi manducare &c.* Onde il ſovvenire a' Viventi è obbligo di precetto, il ſoccorſo de' Defunti è opera di Religioſa pietà: nè potrà mai giuſtificarſi avanti al di lui coſpetto chi diveniſſe crudele verſo de' biſognoſi viventi, per eſſer miſericordioſo verſo l' anime de' Trapaſſati; il ſollievo delle quali nell' altro Mondo è in mano di lui, che ben' sà a chi mai abbia da applicarſi il frutto della ſua prezioſa paſſione: tanto più, che (2) noi quaggiù, col merito della limoſina, poſſiamo giovare agli uni e agli altri.

Ceſſi

(1) *In lib. offic. 1. cap. 41.*
(2) *P. Pinamonti nel diſc. della Cauſa de' Ricchi*; *Murat. della Carità Criſtiana.*

Cessi Dio, che alcuno inferisca da ciò il perniciosо errore di credere inutile il provocare i vivi con le preci e co'Sagrifizj la misericordia di Dio verso de' morti. Santo Agostino (1) in un intero libro trattante la sollecitudine, che si dee avere per essi, dopo averla commendata moltissimo, come derivante dai doveri della società, che non cessano per morte tra gli uomini, la giustificò con l'uso antichissimo nella Chiesa Cristiana. S.Ambrogio, (2) nella morte sofferta violentemente da Valentiniano il Giovane, Cognato dell' Imperador Teodosio, fece un ragionamento assai tenero. In questo fra le altre cose, dette per consolare le di lui sorelle Giusta, Grata, e l' Imperatrice Galla, assume, che ben egli potea essere in luogo di salute, ancorchè senza battesimo, perchè l'avea desiderato e richiesto. Priega Dio, che codesto Giovane Principe non sia diviso da Valentiniano suo padre, e da Graziano suo fratello, ed in fine promette in tutte l'offerte dell'incruenta Vittima, ed in tutte le sue preghiere di ricordarsi di lui. Abbiamo adunque soltanto voluto far comprendere, che codesto gran Sagrifizio è d' infinito valore da per se stesso così per li vivi, che per li defunti, anche senza l' Onorario, che si dà al Sacerdote; il quale se

C poten-

(1) *Aug. de cura pro mortuis gerenda.*
(2) *Div. Ambr. de Obit. Valentin. n.54. & 55.*

potendo, e volendo celebrarlo, se n' astiene, sol perchè non riceve l'elemosina, va a manifestare un animo simoniaco: onde è che il darglisi o no, niente aggiunge, o toglie al frutto ed effetto del Sagrifizio.

Dall'ignoranza di queste verità, e dal non venire mai predicate, è derivato, che i Fedeli in pregiudizio de' proprj Congiunti poveri, si sono indotti, e s' inducono a fare tanti legati di Messe quotidiane, ed a fondar Padronati, destinandovi fondi fissi, che sono poi rimasti, e rimangono *ammortizzati*, specialmente presso de' Regolari; ne' Monisteri de' quali, non essendovi Sacerdoti in numero da celebrarle, si suole ricorrere all'abusivo espediente della riduzione, o transazione presso il Tribunale della Rev. Fabbrica in Roma, deludendosi le altrui disposizioni. Nè punto giova, che da' Savj Principi siasi provveduto di denegarsi l' *exequatur* a simili riduzioni, o transazioni; perchè gli Ecclesiastici, fuor del caso di un giudizio contenzioso, trascurano di ottenerlo, credendo in sicuro le loro coscienze, mercè degli ottenuti rescritti di Roma, nell'atto stesso, che controvengono alle leggi della legittima Potestà del proprio Principe. Di quanti abusi, ed inconvenienti sia cagione l' *Onorario* delle Messe, può osservarsi in Vanespen (1), il quale, dopo di avere

(1) *Part. 2. tit. 4. c. 5. & 6. per totum.*

avere in moltissimi §§. con saldissime ragioni ciò dimostrato, soggiugne (1): *Incommoda, quæ ex hac multiplicatione Missarum, & Fundationum nascuntur, facile quoque persuadent, Parochos, aliosque quibus incumbit procurare, quæ magis ad honorem Dei, & Ecclesiarum utilitatem spectant, non debere Fideles multum ad hujusmodi Missarum fundationes (quæ fere ad nihil serviunt, nisi ut mercenarios Sacerdotes nutriant) incitare*. Queste, ed altre sorgenti, donde derivarono infinite ricchezze agli Ecclesiastici, vengono accennate dal Muratori (2). Accorsero, egli è vero, i Principi ad impedire molti abusi, siccome vi accorsero anche i Pontefici, ma non giunsero a sbarbicarli; ed i fedeli sempre più da incauta pietà inclinati a spogliarsi de'beni, specialmente in morte, quando non hanno speranza di più goderli, e per contrario, quando si augurano di comperarsi con essi l'eterna felicità, furono profusi a dare alle Chiese; onde è, che oggi si trovano i Laici del tutto impoveriti, e quelle superfluamente arricchite, non senza grave danno dello Stato, perchè per molte Costituzioni di Principi, di Pontefici, e di Concilj essendone vietata qualunque distrazione, rimangono i beni

 da

(1) §. 19. *tit.* 5.
(2) *Antiquit. Italic. differt.* 77. & 78.

da loro posseduti fuor di commercio, e caduti in *mani morte*, e con esserne anche nata negli Ecclesiastici la rilassatezza della disciplina sacerdotale: onde Isidoro Pelusiota (1) di ciò dolevasi, dicendo: *recidisse jam Sacerdotii dignitatem ad regnandi cupiditatem adparet: ab humilitate ad superbiam, a jejuniis ad delicias prolapsam, a dispensatione ad Dominium venisse: non enim ut dispensatores administrare rem volunt, sed ut Domini sibi propria vindicant.*

Quindi con ragione i Principi sono accorsi al rimedio di questa perniciosa *ammortizzazione*. In Portogallo non è permesso a' Monisteri, e alle Chiese il comperar fondi stabili senza licenza del Re; e ricadendo loro per eredità, o per altro titolo, sono costretti a venderli fra lo spazio di un anno (2). Lo stesso Statuto ha vigore in Valenza (3). Eduardo III. Re d' Inghilterra, in tempo che non avea per anche abbracciata la Riforma, vietò a' Laici di lasciar fondi stabili agli Ecclesiastici, o che potesser questi acquistarne per mezzo di compra, di donazione, o d' altro titolo (4). In Francia non si può fare a prode' Mo-

(1) *Lib. 5. tit. 25.*
(2) *Molin. in tract. de just. & jur.*
(3) *Bellug. in spec. Princip. rubric. 14.*
(4) *Polid. Vigil. in Hist. Angl. Bodin. de Republ. lib. 5. cap. 6.*

Monaci alcun legato (1). L' Imperador Carlo V. espressamente vietò, che le Chiese potessero far più acquisti di beni stabili (2). In Germania vi è Statuto per la Sassonia, fin da' tempi di Carlo Magno, dell' istesso tenore, accennato da *Baldo* (3). La Costituzione dell' Imperador Federigo II. *de Rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis*, secondo la sua vera Rubrica, non fu una novità, come si pretese di accagionarnelo nel Concilio di Lione; ma una rinnovazione di legge antichissima del Regno di Sicilia, anzi di ogni Stato ben regolato, come a proposito allora dal dotto Taddeo di Sessa fu dimostrato: perchè dalla trascuraggine, ed inosservanza di questa legge, gli Ecclesiastici *modico tempore totum Siciliæ Regnum* (diceva allora l' Imperadore, e 'l Serenissimo Duca di Parma potrebbe dir ora, *totam Parmensem, & Placentinam ditionem*) *emerent, atque acquirerent.*

I Fondi stabili hanno determinata estensione, e non producono, come i Semoventi, il simile alla propria specie. Qualora una tale estensione è occupata da un sol Ordine di persone, non rimane agli altri che più posseder-

 ne.

(1) *Ann. Rober. rerum Judicat. lib. 4. cap. 3. Fevret de abus. cap. 7.*
(2) *Guicciard. in descript. Flandria.*
(3) *Cons. 174. tom. 5.*

ne. Qualunque somma di danaio in mano de' Laici possa per negoziazione, o per traffico ritrovarsi, non sarà mai per essi un fondo sicuro, se mancano gli stabili, dove impiegarlo. Pochi, e rari sono i sinistri, che a un fondo stabile possano nuocere; infiniti i colpi di fortuna, e i contrarj accidenti, che il danaio fanno mancare: onde i Laici saranno sempre in pericolo d'impoverire. Se un sinistro di tremuoto, o di alluvione avviene, che ne porti via i fondi di un Laico, non gli rimangono, che l'inutili querele, e l'altrui compatimento. Se avviene all' Ecclesiastico, e specialmente al Regolare; essi, con le loro declamazioni, dall' altrui credula pietà sono rifatti del doppio. In oltre i prodotti di prima necessità, nascenti da' fondi, col crescere di prezzo, faranno passare in mano de' possessori Ecclesiastici, quanto da' Laici in contante si possiede. Il danaio Pupillare, che per disposizione di legge deve indispensabilmente in fondi fissi impiegarsi, per mancanza di questi, rimarrà per molto tempo ozioso in danno de' Pupilli, e mancherà parimente dove ipotecar le Doti, che di rado, senza tal sicurezza, si danno, e ricevono. Se alcun Laico esporrà in vendita qualche casa, o podere, non ancor pervenuto in *manimorte*, ecco in campo gli Ecclesiastici, che, offerendo prezzo maggiore al venditore, l'acquistano, ed il concorrente Laico, non trovandoci il proprio

con-

convenevole vantaggio, ne rimane escluso: e tali beni per effetto della perniciosissima *Ammortizzazione*, rimanendo fuori di commercio, non si avrà più speranza, che vi rientrino.

Or se alla Sovrana autorità de' Regnanti ha Iddio commessa la cura de' Popoli, perchè proveggano alla loro civile felicità, certamente non potrà denegarsi a' Principi la potestà di far leggi, e di dar provvidenze, che temporalità, e non già cose spirituali risguardano. Il Principe è quello, che, Ministro del sommo Impero di Dio, siccome è in obbligo di vegliare, perchè a questo Ente supremo l' onor dovuto si renda, vietando con la spada vendicatrice della giustizia la trasgressione delle di lui sante leggi; così anche dee provvedere, che i suoi Sudditi da falsa larva di religione, e di pietà non vengano ingannati, e non s' involga lo Stato in miseria, e in disordini, con restare i Laici del tutto spogliati de' beni temporali, sopra de' quali tutta l'assoluta Podestà, ed Impero risiede nel Principato. *Res subditorum* (disse Grozio (1) *sub eminenti dominio esse Civitatis; ita ut qui Civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam PERDERE ET ALIENARE possit; non tantum EX SUMMA NECESSITATE, quæ privatis quoque jus in alie-*

(1) *De J. B. & P. l. 1. cap. 3.*

na concedit, *SED OB PUBLICAM UTILITATEM*. Se non piace l' autorità di Scrittor profano, addurremo quella di Ugone da S. Vittore, il quale disse (1): *terrena potestas habet Regem*, *spiritualis Summum Pontificem*. *Ad potestatem Regis pertinent*, *quæ terrena sunt*; *& omnia terrena sunt*; *quæ ad terrenam vitam facta*. Or non vi sarà certamente chi possa dire, che i beni, il danaio, ed i fondi siano cose spirituali: non essendo di questa natura, non si fa vedere, come questi non debbano in tutto dipendere dalle leggi, e regolamenti della Potestà dominante Secolare.

Nella primitiva Chiesa si suppliva alle necessità de' Ministri del Santuario con le volontarie obblazioni, e con le limosine de' Fedeli. Passò quella a stato più placido sotto de' Principi Cristiani, e cresciuto il numero del Clero, per l'incertezza di tali obblazioni, e limosine, le fu conceduto da Costantino il potere acquistare beni così mobili, che stabili, per sostentarsi. Ma niuna ragion volea, che dallo stato di comodità avesse dovuto far passaggio a quello di superfluità, e di lusso, nel quale si trova; con rimanere i Secolari impoveriti; e lo Stato in miseria. Dio buono! come egli va, che per gli Ecclesiastici la povertà deve inten-

(1) *De Sacr. Fid. l. 7. p. 3. c. 4.*

intenderfi *povertà di ſpirito* ; ſenza che ſia diſtrutta dall' acquiſto delle ricchezze? Per li Laici in contrario deve intenderſi *povertà reale* , ſenza di cui non può lo ſpirito divenire ricco di alcuna virtù ? Queſto bel giuoco è durato troppo, e ſi è fatto uſo di falſi dadi . Il Perdente ormai ſe n' è accorto , e non ſolamente non vuole farſi torre il reſto ; ma crede di aver diritto da ripetere quel , che gli è ſtato involato. Non è più il tempo, che i Certaldeſi ritornino a caſa crocefegnati . Nò , non è dovere , come diſse l' Imperador Teodoſio il Giovine (1) : *Rempublicam ABUSIONE ECCLESIASTICI NOMINIS eſſe lædendam* . Il porſi freno a queſto diſordine è dell' aſsoluta iſpezione de'Sovrani, nè da qualunque loro provvidenza, che ciò riguardi, viene a lederſi la libertà Eccleſiaſtica, che in ogni rincontro ſi affaccia. Se voglia attenderſi la definizione della libertà civile , noi non ne ritroveremo altra , ſe non ſe quella di *naturalis libertas ejus* , *quod cuique facere libet*, *niſi quid vi*, *aut jure prohibeatur* ; e ſtante ciò, non poſsono gli Eccleſiaſtici dolerſi di una legge , che moderi l' eccefſo degli acquiſti fatti , o che loro impediſca i futuri . Non ſono eglino della natura de' Silfi, de'Gnomi, e delle Salamandre, fantaſtica-

(1) *Cod. Theod. de Ann. & Tribut. L.* 33.

sticati da Francesco Michele Borri nella *Chiave del gabinetto*, indi dall'Abate di Villars nel suo *Conte di Cabalì*, ed introdotti poi con gentilezza dal Signor Pope nel Poema del *Riccio Rapito*; ma sono Uomini, e Membri rispettabili dello Stato in cui vivono. Se Uomini sono, non possono dolersi di una legge, che il bene, e l'utile dello Stato ha per oggetto. *Pro Republica plerumque templa nudantur, & in usum stipendiorum dona conflamus*, disse Seneca nelle Controversie. In questo Tutto ogni parte ritrova così l'utile, che il danno. *Jure prohibetur*, è non che civile, ma naturale, che una parte dello Stato ingrassi, e l'altra intisichisca, ed il Principe deve darvi provvedimento. Qual mai adunque è la lesione dell'Ecclesiastica libertà? Il non potersi fare alcuna cosa, perchè *jure prohibetur*, niente scema della libertà civile. Siccome siamo padroni delle nostre robe, secondo la legge; così anche liberi rimanemo sotto la legge. Questa mette freno alla licenza irragionevole, destruttiva della Società, non toglie la libertà. Papiniano disse (1): *quæ facta lædunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, & ut generaliter dixerim contra bonos mores fiunt*, NEC FACERE NOS POSSE CREDENDUM EST. Deve forse

(1) *L. filius* 15. *D. de condit. instit.*

forse per Libertà Ecclesiastica intendersi una libertà capricciosa in danno altrui, e senza freno? Aver deve ella vigore da sottrarre i Membri della Società dalla stessa Società, turbandone l' Ordine, e la Disciplina, e con partecipare solo degli utili, senza soffrirne alcun peso?

Ma attendendosi la più congruente definizione, che si dà alla Libertà Ecclesiastica, certamente ella in altro non consiste, secondochè dichiarò il Pontefice Felice III., se non se, *ut Ecclesia sinatur uti legibus suis in causis Dei*. Così Egli scrisse all' Imperador Zenone, allora quando Pietro Vescovo di Alessandria, per esser caduto nell' Eresia Eutichiana, Acacio Patriarca di Costantinopoli, in disprezzo del Papa, che l' avea scomunicato, volle riammetterlo alla comunione, come osservò il de Marca (1). E secondo questa definizione non s' impedisce alla Chiesa il far uso delle proprie leggi, quando il Principe ne forma alcune obbliganti li proprj sudditi, per bene universale della Repubblica. Non ci è causa di Dio *in causis Dei*, quando con le leggi civili non si entra a diciferare quistioni di fede, o a prescrivere nuovi riti, e liturgie, come arditamente fecero l' Imperador Costante, ed altri. Si

(1) *Conc. Sac. & Imp. lib.* 2.

Si oppongono l'antiche leggi favorevoli agli acquisti degli Ecclesiastici; ma ognuno sa, che le leggi sono fatte per la Civile felicità, e prendono forza, o scemano di vigore, e rimangono anche talora abolite, secondo le circostanze. Non sempre il dare inconsideratamente, è lodevole, nè il ritogliere il già dato è censurabile. E così si spiegò Scipione Gentile (1): *Donationes, aliaque beneficia a superioribus concessa Principibus, si modum excesserint, aut in indignos collata fuerint, MERITISSIME REVOCANTUR.* Quando furono emanate le leggi a pro degli acquisti degli Ecclesiastici, vi concorsero i motivi o di necessità, o dell'esempio, per animare i Fedeli a beneficar le Chiese. Ora la pietà de'Cristiani non solamente in mille modi si è manifestata, ma è trascorsa all'eccesso. La necessità non più si ravvisa, ed in conseguenza le antiche leggi non si sperimentano utili, anzi dannose allo Stato, onde il riformarle, o l'abolirle, non da altri, che dalla Sovrana Potestà secolare dipende.

Che se gli stessi stabilimenti, non che de' Pontefici, ma de' Concilj, anche Generali, in materia di disciplina, o di riti, secondo le circostanze de' luoghi, e del tempo, per testimonian-

(1) *De Principat. Roman. num. 46. & 47.*

nianza di S.Agostino (1), sogliono, e devono mutarsi, *ipsa plenaria Concilia* (son sue parole) *solent sæpe priora posterioribus emendari*, *cum aliquo experimento aperitur*, *quod clausum erat*, *& cognoscitur*, *quod latebat*; come potrà dirsi, che quando al Principe *experimento aperitur*, *quod clausum erat*, non debba, nè possa egli correggere, ed emendare le leggi antecedenti con altre nuove leggi? Che se la Potestà Ecclesiastica, al dir dell'Apostolo (2), fu data *in ædificationem*, *non autem in destructionem*: e se al dir di S. Gio: Crisostomo (3), *hæc est Christianismi regula*, *hæc illius exacta definitio*, *hic est vertex supra omnia eminens*, *PUBLICÆ UTILITATI CONSULERE*, non potranno mai gli Ecclesiastici dolersi di quelle leggi, che *publicæ utilitati consulunt*. Non debbono perciò valere nè Ostensione di titolo, per giustificar gli acquisti, nè Usucapioni, e Prescrizioni, per legittimarne il possesso. Queste legali disposizioni furono inventate per togliere dalla continua incertezza il possesso de' beni, e de'diritti de'Privati, ma non hanno luogo, quando su la bilancia si contrappongono l' utile di un sol Ordine, e l' utile dell'intero Stato. Onde

(1) *Confess. l. 3. cap. 7.*, *& in lib. 2. de Bapt. c. 3.*
(2) *Ad Corinth. 2. cap. 3.*
(3) *Homil. 25.*

de saggiamente Giustiniano (1): *Oportet enim, quæ* COMMUNITER, ET GENERALITER IN OMNIUM UTILITATEM *sanciuntur, potius valere, quam ea, quæ circa aliquos studentur agi, ad* CORRUPTIONEM OMNIUM LEGUM.

Si facciano Giudici da per se stessi gli Ecclesiastici, e decidano pure, senza però dar luogo ad animosità, se sia da permettersi, che ricchi essi oramai di spaziose tenute, di poderi, di palagi, e di feudi, coll' avanzo delle loro rendite facciano continue compre di altri fondi, che poi rimangono in mano loro *ammortizzati*; e che essi, per quelli, un tempo occulti, ora a tutti ben palesi mezzi, inducano l' altrui credula pietà a profondere verso di loro in pregiudizio de' proprj Congiunti, e dello Stato. E quì cade anche a proposito la riflessione, che fece il Vanespen (2) dicendo, *si enim bonum in usum bona Ecclesiæ impendi Principes viderent, haud dubie, non secus ac majores ipsorum ad bona illa, integra Ecclesiis servanda, invitarentur. Ubi e contra in profanos usus, contra fundatorum, & offerentium intentionem insumi inspiciunt, parum existimant piaculi, dum ea in Reipublicæ commoda convertunt*. Or quanto più divien giusto l'impedire gli acquisti futuri,

(1) *Nov.* 120. *cap.* 9.
(2) *De Jur. Eccl. part.* 2. *tit.* 35. §. 53.

turi, quando non possono gli Ecclesiastici affacciar più indigenza, e bisogno? Si rinviene nell' Esodo (1), che il Popolo d'Isdraello, offerendo più di quel che era necessario alla costruzione del Tabernacolo, Moisè con una sua legge pubblicata a suono di tromba, ordinò, che nulla più si offerisse: *Plus offert populus, quam necessarium: jussit ergo Moyses praeconis voce cantari, nec vir, nec foemina quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii: sicque cessatum a muneribus offerendis, eo quod oblata sufficerent & superabundarent*. Su questo passo della divina Scrittura più cose al nostro proposito possono riflettersi. L' una, che si vietò il superfluo dell'offerte, ancorchè fossero dirette immediatamente al culto di Dio, per ornamento del Tabernacolo; e quindi è giusto, che s'impediscano i nuovi acquisti agli Ecclesiastici: l' altra che la legge del divieto non fu fatta da Aronne sommo Sacerdote, ma dal Supremo Direttore, e Legislatore Mosè; nè Aronne se ne dolse, perchè ben egli sapea, che a Mosè, non a lui, era stata da Dio commessa la cura di quel Popolo; siccome da Dio alla Potestà secolare de' Sovrani è stata commessa la cura de' proprj Stati, e non al Sacerdozio. L'ultima riflessione da farsi è su la pronta ubbidienza di

(1) *Cap.* 36.

di quel Popolo al divieto, *ſicque ceſſatum eſt a muneribus offerendis*, non oſtantechè appariſſe deſtruttivo della libertà, e della pietà di chi volontariamente offeriva.

Verità omai cotanto eſaminata, e fatta paleſe, che non laſcia più luogo ad eſitazione: onde il dottiſſimo Canoniſta dell' Univerſità di Lovanio (1) appellò temerità sfacciata quella di coloro, che aveano oſato di ſcrivere, che i Principi Secolari, promulgando ſomiglianti leggi, eccedeſſero i limiti di loro Poteſtà, o che violaſſero l'Immunità Eccleſiaſtica. *Non deſunt* (ſon ſue parole) *qui temerario auſu ſcribere, & docere tentarunt, Principes ſæculares ſimilem legem ferendo, ſuam excedere poteſtatem, eamque legem, tanquam Immunitati, & Libertati Eccleſiæ contrariam, omnino eſſe reprobandam.* E dopo di aver rapportato in brieve, quanto in giuſtificazione di una tal legge ſi ſcriſſe in occaſione del famoſo Interdetto di Paolo V. contra la Repubblica Veneziana, che con invitta coſtanza ſoſtenne i ſuoi diritti, nè volle acconſentire a verun progetto, o tentativo di Roma ſu l'aſſunto, ſoggiunge nel luogo citato: *quapropter, ſicuti privatus quiſque poteſt præcavere, ne ſua bona ad Eccleſiam, citra violationem Eccleſiæ libertatis, perveniant: haud dubium*

(1) *Part. 1. tit. 19.*

bium quin idem liceat Principi, si ex ea translatione sua jura inverti prævideat.

Di questa legittima Potestà ha fatto uso l' A. R. del Serenissimo Duca di Parma, e'l Saggio Ministro che l'assiste. Ha impedito a' Sudditi le distrazioni de' beni di qualunque sorte, a favor di quelle, che diconsi *Manimorte*, perchè avea conosciuto, che quanto già possedevano, *sufficiebat*, *&* *superabundabat*; e perchè non facendosi un tal divieto, non solamente *sua jura inverti prævidebat*, ma ne proveniva la rovina de' suoi amatissimi Sudditi. Ma è pur da notarsi la somma pietà dell'istesso Principe. Egli dalla utilissima sua legge ha voluto eccettuare gli Ospedali degli Infermi, e de'Fanciulli: *Exceptis Xenodochiis*, *&* *Brephotrophiis*, come luoghi degni di considerazione, per lo sollievo, che recano all'umana indigenza, ed allo Stato. Di più egli, come ben poteva, non ha vietato a'Sudditi il poter lasciare alle Chiese, ed alle Comunità Religiose cosa alcuna, ma soltanto fondi stabili, o mobili di gran valore, affinchè quelli non rimanessero per falsa pietà impoveriti. Ha nondimeno permesso di potersi dare, o lasciare per testamento, o per legato agli Ecclesiastici la vigesima dell'eredità di ciascuno in contante, purchè non eccedesse il valore di trecento scudi della moneta, che corre in quello Stato. Or di che mai dunque si possono querelare gli Ecclesiastici senza nota di

una deteſtabile avarizia ? Non baſta lor queſto, perchè vorrebbero ingojar tutto, come finora con felice riuſcita hanno proccurato di fare. Ma queſto è quello, che *jure prohibetur*, e che i Principi non debbono in conto alcuno permettere.

Onde la Corte di Vienna per lo Stato di Milano, il Duca di Modena, la Repubblica di Venezia, e fin anche quella di Lucca per li loro Stati di ſomigliante legge hanno ſtimato far uſo, ſenzachè ſiaſi acceſo il zelo del S. Padre a crederla, e molto meno a dichiararla contraria alla Libertà ed Immunità Eccleſiaſtica.

CARTA DI ROMA.

Præterea in eodem Edicto præcipiebatur, quod omnes, qui in aliquo Regulari Ordine, Conventu, Monaſterio, aut Congregatione Religioſam profeſſionem emittere voluiſſent, omnium bonorum ſuorum, ac jurium ABDICATIVAM, atque EXTINCTIVAM renunciationem facere tenerentur, vel ſi, non facta ejuſmodi renunciatione, præfatam Profeſſionem emiſiſſent, perinde cenſerentur, ac ſi in humanis nunquam extitiſſent: quemadmodum hæc omnia ſub quibuſdam conditionibus, & pœnis conſtituta in eodem Edicto, aliiſque ſucceſſivis declarationibus, & Ordinationibus fuſius continentur.

OSSER-

OSSERVAZIONE V.

NOn sappiamo rinvenire il motivo, che ha dato occasione alle querele del S. P. in questa parte del suo Breve. Si duole, che a' Frati, a' Monaci, o ad altri Regolari s' ingiunga l' obbligo di fare rinuncia *Abdicativa*, ed *Estintiva*, nell' atto di professare l' istituto abbracciato, di ogni successione di beni, che per qualunque titolo potea loro appartenere, qualora fossero rimasti nel Secolo: e che anche non facendo tale rinunzia, s' intendesse come fatta, e come se mai essi tra' vivi stati non fossero. Or tutta questa provvidenza altro oggetto non ha, se non se quell' istesso, di non far passare i beni de' Laici nelle *Manimorte* de' Conventi, e de' Monisteri. Con questo di più, che quanto quì si prescrive, è tutto a tenore della vera Disciplina Monastica, e dello spirito della Chiesa.

La vita Ascetica, o sia il vivere in solitudine, ed anche in comune, ma separatamente dal consorzio degli altri Uomini, fu abbracciata non che da' Cristiani, ma da' Giudei, e da' Gentili medesimi, per meglio attendere alle contemplazioni astratte, o per esercitare gli atti d' umanità tra loro. Narra Cesare, (1) che i Drui-

(1) *Lib. 6. de Bell. Gall.*

i Druidi abitavano nella ſolitudine, ma in una volta dell'anno convenivano inſieme. I Pitagorici nel promontorio Lacinio, ov'era il famoſo tempio di Diana, abitavano. Ne' primi cinque anni di loro Noviziato, per chiamarlo così, ſerbavano un eſatto ſilenzio, ed erano intenti ad aſcoltare il loro Maeſtro, ed alle meditazioni: e ſe taluno di loro ſe ne tediava, e dipartivaſi, li compagni celebravangli l'eſequie, come non aveſſe a riputarſi più tra' vivi, ſecondochè ne fa fede il Des Landes (1). Anaſſagora menò vita ſolitaria, e Democrito, per divenire più ſolitario, ed attendere alla contemplazione, diede nella frenesia di cavarſi gli occhi.

Da ſimile inclinazione alla ſolitudine furon anche tirati li *Recabiti* tra' Giudei, che abitando ſotto le tende, non poſſedevano, nè coltivavano poderi, e ſi aſtenevano dal vino. Ma eſempio (2) più vivo ne diedero gli *Eſſeni*, e li *Terapeuti*. I primi veſtivano abito bianco, abitavano in comune, ed in comune diſpenſavano i proprj averi, ed avean un loro Superiore. Non diceano menzogne, non giuravano, ſi aſteneano dal conſorzio delle loro mo-

gli,

(1) *Hiſtoire Critique de la Philoſophie lib. 3. cap. 14. num. 2.*

(2) *Filon. in Euſeb. de Prepar. Evan. Loyſeau des Ordres.*

gli, ed eran soltanto intenti all'adorazione del vero Dio, e all'esercizio delle virtù. Non ammettevano alla loro società altri, se non dopo il noviziato di tre anni, e dopo che avessero replicato il giuramento di vivere secondo quell' Istituto. Li secondi, cioè i Terapeuti, viveano ciascuno nella solitudine in celle separate, e quasi fossero morti al Mondo rinunziavano al godimento di tutti i beni. Prendeano cibo dopo il tramontar del Sole, ed in ogni settimo giorno, uscendo dalle solitarie stanze, si univano in una, dove ascoltavano il sermone di un loro Prevosto, o Seniore, ed indi mangiavano insieme, e la loro più lauta cena era quella, in cui i cibi erano conditi col sale, e coll' isopo, come può leggersi in Giovan le Clerch ne' suoi Prolegomeni all' Istoria Ecclesiastica, (1) ed in Filone, e Giuseppe Ebreo.

Il dotto Claudio Delly, (2) ad imitazione di costoro vuole, che tra' Cristiani fosse sorto il Monachismo, e dell' istesso sentimento è stato anche Boemero. (3) Ma con la testimonianza del Sozomeno, e con maggior verosimiglianza ha creduto Giuseppe Binghamo, (4) che del Monachismo tra' Cristiani fosse stata ca-

 gio-

(1) *Sect. 1. cap. 4.*
(2) *Histoire de l'Etat Monastique.*
(3) *Lib. 3. Jur. Ecclesiast. tit. 21.*
(4) *Lib. 7. Originum Ecclesiastic.*

gione la persecuzione di Decio Imperadore, verso la metà del terzo Secolo, e che i Fedeli, seguendo il precetto Evangelico di dovere fuggire nelle persecuzioni, secondochè insegnò l'Apostolo delle Genti, (1) *quibus dignus non erat Mundus in solitudinibus errantes, in montibus, & speluncis, & cavernis Terræ*, si ritirarono nelle solitudini: ove poi avendo fatto sperienza del piacere, che reca la vita solitaria, e contemplativa, vi si trattennero anche dopo terminata la persecuzione. Paolo, Pacomio, ed Antonio, primi Istitutori di questa vita Eremitica, fecero correre di se, e di molti loro seguaci fama prospera e vantaggiosa di santità, perchè vivendo dell'opere di loro mani, e 'l rimanente del tempo in contemplazione di cose celesti impiegando, si dimostrarono del tutto alieni dalle cose temporali. Credono i Bollandisti, Compilatori degli Atti de' Santi, che prima d'ogni altro, S. Pacomio fosse l'Istitutore della Vita Ascetica regolare, e ne rapportano in pruova la vita di questo Santo, scritta da un Monaco di quell'età, dove s'introduce Antonio, primo Eremita, a dir le seguenti parole a Saccheo, Discepolo di Pacomio. *Quo ego primum tempore Monachum cœpi agere, nullum uspiam extabat Cœnobium, in* quo

(1) *Epist. ad Hebræos cap. 5.*

quo de aliorum salute cura, aut metus cuiquam erat, sed quisque antiquorum Monachorum, persecutione jam finita, privatim in vita sese monastica exercebat: postea vero pater vester Pachomius tantum bonum, Deo adjuvante, effecit (1). Quindi la distinzione di *Monaci*, e di *Cenobiti*, perchè i primi vivean separatamente in particolari abituri nelle solitudini, e i *Cenobiti* in comune, sotto di certe regole, e sotto certo Direttore. Nella Nitria, nella Tebaide, ed in Egitto la di costoro vita era il compendio di ogni virtù, e poteano dirsi vere immagini di Gesù Cristo. Scevri di ogni umana passione, badavano all' esercizio della penitenza, e ad immergersi nella contemplazione delle cose divine; onde è che si trassero dietro la meraviglia de' Popoli più remoti, che si portavano a visitargli, e ad apprenderne massime di vita eterna. Grande anche era il rispetto de' Principi verso di loro, cosicchè sovvente alle preghiere ed intercessioni di essi rilasciavano i Rei di gravi delitti. Eglino abbandonavano le cose del Mondo, nè sostenevano, che le loro rinunzie non fussero *Abdicative*, o che a' loro beni succedessero i Monisteri; cosicchè S. Arsenio, un tempo Ajo di Arcadio e di Onorio, e poi eremita, essendo andato un Ministro Imperiale

(1) *In actis Pachomii cap. 7. die 14. Maii.*

a recargli il testamento di un Senatore suo parente, che gli avea lasciata ricchissima eredità, se ne sdegnò, e disse, che tutto era inopportuno, perchè egli (1) era morto prima di quello.

Ma crescendo in numero quasi infinito codesti seguaci della vita solitaria, e trapassando anche da Oriente in Occidente, non andò guari, che molti di costoro si dimostraron così colmi di vizj, che venivano verso il quarto Secolo comunemente detestati; tanto che i Romani li voleano eliminati da tutto il loro distretto, come ce ne fa fede S. Girolamo: (2) *quousque genus detestabile Monachorum Urbe non pellitur?* E il Concilio Calcedonense (3) prescrisse di doversi costoro espellere dalle Città, e dalle Ville popolate, con rimandarli nelle solitudini: al che forse avea dato spinta quella sorte di Monaci, che appellavansi *Sarabaidi*, e *Girovagi*, o sieno *Circumcellioni*. Li primi abitando due, e tre per cella dentro le Città, senza però verun Direttore, si proccuravano il vitto col lavoro delle lor mani, che poi andavano a vendere in Città: e di costoro parlando S. Girolamo, (4) dice: *apud hos affectata sunt*

(1) *Metaphrast. apud Surium cap.* 9.
(2) *Epist.* 24. *ad Paulam*.
(3) *Can.* 23.
(4) *Epist.* 22. *ad Eustochiam cap.* 5.

ſunt omnia: laxæ manicæ, caligæ follicantes, veſtis craſſa, crebra ſuſpiria, viſitatio Virginum, detractio Clericorum, & ſi quando dies feſtus advenerit, ſaturantur uſque ad vomitum. Li *Girovagi*, o ſian Circumcellioni, non reſtando mai fiſſi in alcun luogo, andavano ſempre vagando, alcuni vendendo reliquie, che aſſerivano de' Martiri, altri diſſeminando per prezzo alcuni brevetti, e divozioncelle; locchè diede occaſione al maledico Marcantonio de Dominis, Veſcovo di Spalatro di dire, (1) che gli odierni Religioſi Mendicanti non ſieno diverſi. In tempi aſſai poſteriori ſurſe anche in Coſtantinopoli l' Iſtituto di quei Contemplativi, che appellavano *Iſicaſti*, o ſieno *Quieſcenti*. Le ſtranezze di coſtoro ſi veggono deſcritte da Leone Allacci, (2) e da Errico Warton nelle ſue giunte al Cave, (3) quando parla di Barlaam da Seminara dotto Monaco Baſiliano. Codeſti *Iſicaſti* ſtavano nelle loro celle rinchiuſi, o per tre giorni, ſenza cibo, ſedendo in terra, inchinavano il mento ſul petto, chiudevano gli occhi, proccuravano il meno che foſſe poſſibile di reſpirare: ed in tale poſitura credeano di rinvenire la ſede dell'anima, affermando, che

(1) *De Repub. Eccl. lib. 2. cap. 12.*
(2) *In oper. de Concord. Eccleſ. Orient. & Occident.*
(3) *De Script. Eccleſiaſt.*

che nel primo giorno non incontravano altro, che tenebre; nel secondo un lume crepuscolare, nel terzo vedeano il vero lume del Paradiso, la Sede dell'anima, e l'Essenza Divina. Barlaam da Seminara, addimesticandosi con essi, scoperse non meno gli errori, che i vizj, ne' quali stavano ingolfati codesti Fanatici.

Da' deserti e dalla solitudine, ove anche si erano eretti Monisteri di Donne, fecero passaggio nelle Città. Ma sempre in quei primi tempi, come Laici, e fuori dell'Ordine Ecclesiastico vennero riputati. Anzi, perchè moltissimi, per isfuggire i pubblici pesi, e gli uffizj della Curia, facilmente a somigliante genere di vita oziosa si davano, stimò l'Imperadore Valente con una sua legge, che rinveniamo nel Codice Giustinianeo, (1) ordinare, che costoro, estratti da' loro nascondigli, fossero rimenati in Città: *Quidam ignaviae Sectatores, desertis Civitatis muneribus, captant solitudines, ac secreta, & sub specie religionis cum coetibus Monazonton congregantur: hos igitur &c.* E tali furon riputati fin a tempo de' Pontefici Siricio, e Zosimo, per quanto ne attesta Graziano (2). Or benchè i primi Istitutori de' Solitarj, Anacoreti, Monaci, Monazonti, Cenobiti, e simili non altro avessero inculcato con la

(1) *Lib.* 10. *tit.* 33. *de Decurion. l.* 26.
(2) *Caus.* 16. *quaest.* 1.

la voce, e coll'esempio, che la rinunzia a tutte le temporali cose, e 'l distaccamento da ogni ricchezza; pur tuttavia, ecco quel che de' loro costumi scrisse S. Girolamo, che visse a tempo di questi, per così dirli, primi Insurgenti: *Quosdam, postquam renunciavere sæculo, vestimentis dumtaxat, & vocis professione, nihil de pristina conversatione mutasse* (1). E Carlo Magno ne' suoi Capitolari dell' 813. parimente ce li dipinse nella seguente maniera: *Utrumne ille sæculum dimissum habeat, qui quotidie possessiones augere, quomodolibet, quavis arte, non cessat? suadendo de cœlestis vitæ beatitudine, comminando de æterno supplicio inferni; & sub nomine Dei, aut cujuslibet Sancti, tam divitem, quam pauperem (qui simpliciores naturæ sunt, & minus docti, atque incauti) efficiunt, ut se quisque rebus suis expoliet.*

Se quanto lasciarono scritto S. Girolamo, e l'Imperador Carlo Magno del Monachismo de' tempi loro, possa dirsi un semplice abbozzo del ritratto Originale de' tempi nostri, ne rimanga all'altrui giudizio la decisione. Egli è però indubitabile, che dopo avere S. Benedetto nel sesto Secolo rimessa in piedi in Occidente la perfetta Disciplina Monastica, e specialmente nella Campagna Felice, ov'eresse la famosa Ba-

(1) *Epist. ad Rustic.*

Badia di Montecasino; fiorendovi sempre più la Santità, e 'l disinteresse, corsero i Fedeli a profondere le loro sostanze in alimento, e sostegno de' Monaci, ed i Principi a permettere la erezione di diverse Badie, e Monisteri, con provvederli soprabbondantemente di tenute, e d'averi, per sostentarsi. Ciascun Monistero avea le sue regole particolari, e mutabili, secondo le circostanze, come ce lo dimostrano il dotto Luca Holstenio, e 'l Papebrochio (1). Ma il gran Padre de' Monaci di Occidente S. Benedetto stimò di formare una Regola fissa da doversi professare, e impreteribilmente osservare. Questa, come continente precetti di Filosofia Cristiana i più conformi a' Sagri Canoni, venne lodata, ed approvata dalla Sede Apostolica, come può vedersi nel Mabillon (2). Finchè tra questi Regolari regnò lo Spirito d'Umiltà, della Carità, e del disprezzo delle ricchezze, ogni virtù vi si vide parimente risplendere; ma dopochè cominciarono a possedere oltre al bisogno, dice Arnoldo Abate di Lubecca (3), che i Monaci, *dum cœperunt carnaliter vivere, cœperunt etiam carnaliter sapere:*

(1) *In præfat. Cod. Regul. 1. cap. 11. In vita S. Alberti de die 8. Aprilis.*

(2) *In præfat. ad prim. part. Seculi IV. Benedict. num. 53.*

(3) *In supplem. Helmodii lib. 3.*

re; *refrixit caritas*, *ſubintravit mundialitas*. Stimò perciò Carlo Magno, e l'Imperador Ludovico ſuo figlio di convocar de' Concilj, e di formar leggi per la reſtituzione della Diſciplina Monaſtica, fin anche inviando quei, che allora ſi appellavano *Miſſi Dominici*, cioè Legati del Principe, a viſitar li Moniſteri per riformarli, ed obbligarli all'oſſervanza regolare. Con tutte queſte provvidenze nondimeno la diſciplina regolare era quaſi eſtinta in Occidente. Guglielmo Duca di Aquitania nel 910. volle fondare il Moniſtero di Clugnì, di cui fu il primo Abate un tale Bernone. Per un ſecolo intero vi ſi mantenne la virtù; ma dopo cominciarono quei Monaci a menare una vita del tutto ſecolareſca, laute cene, veſti di ſeta di gran prezzo: li loro Abati marciavano col treno di molti cavalli di maneggio, e di numeroſo equipaggio, ed i loro Moniſteri erano magnifici, e ricchi di mobili, come ce ne rende teſtimonianza (1) S. Bernardo.

Non andò tuttavia eſente dall'iſteſſo male anche l'Iſtituto di queſto Santo; e 'l più chiaro documento del pernicioſo effetto delle ricchezze in qualunque Ordine Regolare ſi ricava dalle querele, non di un Privato, ma di un Pontefice, qual fu Innocenzo III. Egli dun-

(1) *D. Bern. in Opuſc.* 5.

dunque vedendo per quelle nell'ordine Cisterciense rilasciata la disciplina, così scrisse (1): *Hi enim*, cioè gl' Istitutori degli Ordini Regolari, *Monasticæ frugalitatis contentissimi*, *OPTIMUM PONENTES IN PAUPERTATE PRINCIPIUM*, *totius sufficientiæ assecuti sunt complementum: Ecclesiæ chari, Episcopis & Prælatis accepti*, *ATQUE IN CONSPECTU REGUM AC PRINCIPUM, FAMA, ET MERITO GLORIOSI. NUNC AUTEM*, *quod dolentes dicimus*, *ET SI NON AB OMNIBUS, A PLERISQUE TAMEN, ET IN PLURIBUS ab illa Sancta institutione dicitur declinatum IN TANTUM, UT ALIQUI EX VOBIS, PRIMÆ INSTITUTIONIS PENITUS OBLITI, VEL IGNORANTES, CONTRA ORDINIS VESTRI REGULAM, VILLAS, MOLENDINA, ECCLESIAS, ALTARIA POSSIDENT, FIDELITATES, ET DOMINIA SUSCIPIUNT, JUSTITIARIOS, ET TRIBUTARIOS TENENT, ET OMNE STUDIUM ADHIBENT, UT TERMINI EORUM DILATENTUR IN TERRIS, QUORUM CONVERSATIO DEBET ESSE IN COELIS*, con quel che siegue. In queste parole ognun vede, qual esser dee lo Spirito di coloro, che alla Vita Monastica, e Regolare si danno. Gli effetti del diritto, che pendono dall'

ani-

(1) *Decr. cap. 3. de Statu Monachor.*

animo, non hanno vigore, se l'atto dell'animo non si manifesta con alcuni segni: *quia*, dice Grozio, (1) *nudis animi actibus efficientiam juris tribuere, non fuerat congruum humanæ naturæ, quæ, nisi ex signis, animi actus cognoscere non potest.*

Il Religioso coll'atto esterno abbracciando l'Istituto Regolare, viene apertamente a manifestare una *abdicativa* rinunzia a tutte le temporalità. Il Giureconsulto Paolo *& ideo, si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inter nos convenisse, ne peterem; profuturamque ei conventionis exceptionem placuit*. Or se un Debitore, con essergli restituito dal Creditore il chirografo del debito, si presume, che fosse tra loro convenuto il non più dimandarlo, perchè ciò si deduce da quell'atto esterno di restituzione, ed una tal eccezione giova al Debitore; con quanta maggior forza di ragioni i Congiunti del Religioso possono a lui opporre, di non avere, che più pretendere per titolo di successione, quando coll'atto esterno ha dimostrato di avervi rinunziato? Nè si risponda, che ben può stare povertà Religiosa in ciascun particolare Individuo, e ricchezza in tutto il Corpo, onde si compone; poichè questo sarebbe un bel giuoco di parole, ed una precisio-

(1) *Lib. 2. de Jur. B. & P. cap. 4. §§. 3. & 4.*

cisione mentale illusoria, perchè le ricchezze non si acquistano al corpo inanimato, o sia alla materialità de' Monisteri, ma al Corpo Morale di quegli Enti Fisici animati, onde vengono collettivamente ad assere denominati. Non si risponda, che siccome il servo tra gli antichi non potea acquistar per se, ma bensì al proprio Padrone, così possa il Religioso, senza offesa del voto della povertà, acquistare non a se, ma al proprio Monistero; perchè il paragone (del quale per altro moltissimi Difensori degli acquisti de' Regolari si sono serviti) non corre, per due ragioni: l'una si è, che il servo incapace di acquistar per se, acquista al suo Padrone, che è un Ente Fisico Morale animato, dove il Religioso si vuole, che acquisti per un Ente materiale inanimato, qual'è il Monistero; quando si abbia per vero, che gl'Individui, che lo compongono, senza offesa del voto di povertà, non possano acquistare: l' altra, perchè il Religioso serve, egli è vero, al Monistero: ma non può dirsi servo del Monistero, *aliud est servum esse*, *aliud servire*, disse Quintiliano (1). Potrebbero essi anche addurre a loro favore il sentimento del Giureconsulto: (2) *si quid Universitati debetur*, *singulis non debetur*: *nec quod debet Univer-*

(1) *Institut. Orat.* 5. *cap.* 10.
(2) *Dig. l.* 7. *lib.* 3. *tit.* 4. §. 1.

versitas, *singuli debent*, e trarne argomento, che siccome quel, che si deve ad una Comunità, non si deve a ciascun Individuo, che la compone; e siccome quel, che da una Comunità si deve, non è debito di ciascuno Individuo; così li Monisteri possano acquistare, ancorchè ognuno degl' Individui rimanga povero. Il falso di questa conseguenza consiste nel contrapporre Comunità Religiose, ed Università laiche. Quelle avendo per essenziale costitutivo la povertà, che non ha luogo per queste, ognuno ravvisa, quanto sia poco adattabile il disposto di detta legge. E tutto ciò evidentemente si scorge dalla riferita autorità d' Innocenzo III., il quale non indrizzò la sua lettera a' Corpi inanimati de' Monisteri Cisterciensi, ma alla collezione degl' Individui, che li formavano; e non a' particolari Monaci, ma all' interi loro Conventi. Non i particolari Monaci possedevano *ville*, molini, e Vassalli, e destinavano Giustizieri, per l' amministrazione della giustizia nelle Terre da loro possedute, ma i Monisteri loro. Rinunciandosi adunque da un Novizio nell' atto, o poco prima della sua Professione, a qualunque temporalità, per effetto del voto di povertà, che da ogni Istituto Regolare viene ingiunto; qual ragion vuole, che costui sia capace di acquistar beni per testamento, per successione intestata, per legato, o per qualunque altro titolo? Ciò, per-

mettendosi, si eluderebbe il voto di povertà e ne avverrebbe, che i Regolari, i quali sempre vegliano al proprio profitto, proccurarebbero di trarre al loro Istituto i più Doviziosi, e così farebbero piombare tutte le robe de' Laici, per qualunque de' divisati titoli, a' loro Monisteri. Se i loro Istitutori, come disse il mentovato Pontefice, *optimum ponentes in paupertate principium*, dalla pietà de' Fedeli ottennero quanto a' Monisteri era necessario, e sufficiente, *totius sufficientiæ assequuti sunt complementum;* perchè mai volerli far divenire straricchi, e con mezzi cotanto opposti al loro Istituto, ed alle regole de' Fondatori? Regola primaria, ed essenziale del Monachismo fu sempre quella, che rapporta il Mabillon: (1) *PRIMARIA VITÆ MONASTICÆ REGULA ERAT, ABDICATIO RERUM OMNIUM, QUALIS IN EVANGELIO PRÆSCRIBITUR*. Cassiano, che scrisse le sue Istituzioni Monastiche nel 420. espressamente dice, (2) che non si soffriva che il Novizio dasse i suoi beni al Monistero. E questa appunto ha voluto mettere in piedi il Serenissimo Duca di Parma nel suo Editto, prescrivendo, che le Rinunzie de' Novizj, li quali intendono professare, fossero *Abdicative*, ed *Estintive*. Conseguenza legittima del

(1) *In præfat. ad prim. part. sæculi IV. Benedict.*
(2) *Institut. lib.* 4.

del voto di loro professione appunto si è, che essi abbiano a riputarsi privi, non che delle cose *corporali*, ma anche delle *incorporali*, o sien de' diritti ed azioni. Se non debbono nulla possedere, perchè ritenere i diritti trasferibili ne' loro Monisteri? E se vien proibito a' Monisteri, non che il ricevere per prezzo, o mercede alcun Novizio, ma nè pur a titolo della sostentazione di esso, dopochè ha professato, come cosa evidentemente simoniaca; perchè mai pretendere, che il Novizio, anche dopo di aver professato, ritenga il possesso delle cose *incorporali*, o sia de' diritti trasferibili al suo Monistero? E se per qualunque esazione nè pur può affacciarsi il pretesto della povertà del Monistero, certamente che la Ricezione deve esser pura, semplice, e lontana di ogni speranza di acquisto futuro, per qualunque Titolo.

Molto più, quando vi concorrano circostanze, dalle quali ne risulta l' evidente danno dello Stato. Gli ordini Regolari da prima eran pochi, e con piccola diversità ne' loro Istituti, professando quasi tutti la Regola Benedettina. Nel Secolo undecimo sursero i Certosini, Camaldolesi, e Cisterciensi, che adottarono diversa sorte di Abito, di Costituzioni, e di Riti; indi si moltiplicarono in così gran numero, che dalla loro moltitudine, e diversità, si temè di poterne devenire confusione, scisma, superstizione, ed eresia nella Chiesa, specialmen-

te quando si videro sorgere gli *Umiliati*, o sieno i *Poveri di Lione*, che furono da Lucio III. anatematizzati e proscritti. Così che nel Secolo tredicesimo dal Concilio Lateranense, e da Innocenzo III. si stimò di proibire qualunque nuovo Istituto, e si prescrisse, che se taluno voleva abbracciare il Monachismo, dovesse entrare in una delle Comunità Religiose di già approvate. Osserva però il Cardinal Bellarmino, (1) che prima dell'anzidetta disposizione Conciliare non ci era bisogno di approvazione, o confermazione della S. Sede, e che S. Domenico e S. Francesco furono i primi a fare tal dimanda, affinchè dall'approvazione Apostolica si argomentasse, che il nuovo Istituto non contenesse cosa contraria alla dottrina del Vangelo, e della Chiesa.

Ma conosciutosi poi, che dal moltiplicarsi cotali nuovi Regolari Istituti, moltissimo temporal profitto alla Romana Curia ne proveniva; il timore di averne a succedere confusione, scisma, ed eccesso nella Chiesa, si andò ben tosto a dileguare. Onde si condiscese volentieri, non solamente ad approvarne qualunque di nuovo se ne formasse, ma ad arricchirli di privilegj, di esenzioni, e di grazie particolari, anche in derogazione delle Regole fondamentali.

(1) *De Monachis lib. 7.*

tali. Anzi, come se per 13. Secoli non avesse mai avuto la Chiesa competente numero di Operarj nella Vigna del Signore, furono considerati come necessarj Coadjutori de' Parrochi, e come sostegni saldissimi della Sede Apostolica. Quindi è, che oggi se ne veggan tanti e tanti, che si distinguono con Cappe, mezze Cappe, e Cappe lunghe: Maniche, Manichette, e Maniconi: Scarpe, Pianelle, e Zoccoli, Cocolle larghe, e Cocolle strette: Capucci aguzzi, e Capucci ottusi: Correggie di cuojo, e Fasce di seta: Cordoni di filo, e Cordoni di canape: Colori bianchi, Colori neri, e Colori bianchi e neri: Grigi, e Cannellone: Barbe, Barbette, e Barboni: Preti Regolari, e Regolari non Preti: Mendicanti per istituto, e Mendicanti per privilegio, ancorchè Possessori di fondi, e straricchi: i quali tutti, benchè tra loro distinti in varie foggie, e divise; benchè opposti tra loro in dottrina scolastica, sono concordemente convenuti nella massima, che quanto si toglie a' Laici, si toglie a' figli di Belial ed al Demonio, perchè l' impiegano in vizj e peccati; e quanto da' Regolari si acquista, si acquista a' figli di Set, e a Dio, perchè l' impiegano in sollievo de' Poveri, ed in opere di pietà.

Sparsisi adunque su la superficie dell' Orbe Cattolico, e l' anzidetta massima ponendo in uso, n' è avvenuto, che sovente i legittimi E-

redi sono rimasti in tutto, o in parte privi del Patrimonio, al quale dalla natura, o dalla legge venivano chiamati, e le Case de' Laici impoverite. Nel tempo stesso che i Generali di codesti Istituti, facendo per lo più residenza in Roma, oltre al far ivi piovere gran parte del danaio dell' Europa Cattolica, sono efficacissimi strumenti da potere quella Corte penetrare ciocchè non giungono a sapere i suoi Nunzj, e con tal notizia muovere quegli argani, e quelle suste, che a' suoi disegni crede più adatti. Ond'è che *serram reciprocando* i Pontefici circonvenuti, ed i Capi d'Ordine molto scaltri, sono quelli stati inclinatissimi a concedere agl' Istituti loro tante esenzioni in pregiudizio dell'autorità Episcopale: e questi in sostegno delle trascendenti grazie ottenute si sono trasportati con la voce, e con le scritture ad innalzare quasi al pari di quella del Sommo Iddio la potestà del Concedente. Quando però qualche Pontefice avveduto e zelante siasi opposto a' loro Privilegj, o abbia per utile della Cristianità tutta pensato di abolirne qualcuno, allora sì, che non si sono astenuti di porre in dubbio la di lui autorità, e di niegare, che potesse farlo.

Or questi Regolari in qual dovizia si trovino, non ci è bisogno di dimostrarlo. Sono dimostrazioni parlanti, non che le loro spaziose tenute, e li fondi immensi; ma ben anche i

Feu-

Feudi, resi compatibili con gli Eremiti divenuti Baroni, li loro superbi Edifizj, che ingombrano gl'intieri Rioni delle Città con triplicati Chiostri, con Logge vistose, e con deliziosi giardini, emulando le Reggie de' Sovrani, non che i palagi de' Privati: le loro Chiese adorne di scelti e preziosi marmi, e rilucenti d'oro e d'argento; due, o tre delle quali unite, supererebbero l'unico Tempio de' Giudei, fondato da Salomone, che mai sempre affacciano in difesa del loro lusso. Quindi è nata la strana difformità, che dove le Parrocchie si osservano anguste, squallide, e deserte; le Chiese de' Regolari vaste, spaziose, e frequentate si veggano: quandochè i Fedeli dalle Parrocchie ricevono col Santo Battesimo l'ingresso alla Fede, e per tante disposizioni Conciliari, nelle Parrocchie, non già nelle Chiese de' Regolari, sono obbligati a soddisfare i doveri di un Credente. Dalle Parrocchie vengono assistiti con la S. Eucaristia per lo viaggio da questa all'altra vita, e coll'ultima unzione nell'estremo passaggio. E pur oggi avviene, che i Parrochi appena sanno, e conoscono i loro Figliani, per aversi il Monachismo, e li Regolari usurpata gran parte de' loro diritti, come bene avvertì il dotto Carlo Feuret, (1)

E 4 e co-

(1) *De Abus. lib. 2. cap. 1. §. 10.*

e come poi compianse il gran Canonista Vanespen (1) con le seguenti parole: *Quantum Parochialibus Ecclesiis, quæ olim maxime floruerunt, & in quibus extruendis, ac dotandis Fidelium avita pietas eluxit, Fratrum Mendicantium, aliorumque Religiosorum multiplicatio detraxerit, Parochiæ ubique pene dejectæ, ac collapsæ, sat superque testantur.*

Sono senz' alcun dubbio gli Ecclesiastici, tanto Secolari, quanto Regolari, un Ordine di persone nello Stato, che per la santità del loro Ministero meritano particolare distinzione, e rispetto: che per gli utili spirituali de' loro sagrifizj, delle preci, ed orazioni, e dell'amministrazione de' Sagramenti, debbono da' Laici avere onesto, e comodo sostentamento. Ma questo ha da regolarsi a proporzione de' pesi e del bisogno. I Leviti nell'antica Legge aveano il peso di alimentare se stessi, e le proprie mogli, di educare e nodrire i figli, di servire al Pubblico negli affari di Pace e di Guerra: in quella, con far da Giudici, dirimendo le controversie ed i litigj: in questa, marciando alla testa degli Eserciti. I nostri Ecclesiastici hanno convenevolmente il titolo di Padri, ma non gli obblighi di Mariti; non hanno carattere di Giudici, nè di Guerrieri, e la tranquil-

(1) *Part.* 1. *tit.* 24. *cap.* 3. §. 10.

quillità e riposo è tutto per essi, specialmente quando sieno Regolari. A' Leviti il mantenimento una volta assegnato non veniva nè accresciuto, nè diminuito; onde niuna dell'altre Tribù d'Isdraello mai perdeva quel, che avea una volta acquistato; anzi perchè si evitasse la povertà, e la ricchezza, troppo diuturne, vi era la legge del Giubbileo, (1) che rivocava, dopo scorsi 50. anni, qualunque alienazione fatta, e vietava l'esazione de' debiti in tutti gli anni Sabatici (2).

Gli Ecclesiastici nostri in contrario, quantunque da prima fosser contenti delle volontarie quotidiane obblazioni de' Fedeli, e non possedessero cosa alcuna, o molto poco; poi tratto tratto si sono avanzati ad ingojar tutto, con fare maravigliosi progressi su le rovine de' Laici, a' quali, tolte di mano una volta le possessioni, non vi è più speranza, che vi ritornino, per effetto del Giubbileo, o degli anni Sabatici, così che *Seri Nepotes* almeno potessero ricuperare quei beni, che gli Avoli, e Congiunti, non prevedendo la miseria dei loro Discendenti, si mossero sconsigliatamente a vendere, o a donare agli Ecclesiastici. Non si niega, che sieno essi altrettanti Moisè sul Monte nel

(1) *Levit. cap.* 25. *num.* 10. *& sequent.*
(2) *Deuter. cap.* 15. *num.* 1. *& c.*

nel deserto, che con le loro orazioni giovino allo Stato più che cento armate unite; ma debbono ricordarsi, che (1) *cum levaret Moyses manus, vincebat Israel: sin paululum remisisset, superabat Amalec*. Quando alzano le mani al Cielo, e distaccano i loro desiderj dalle cose terrene, recano gran profitto al Governo civile: quando però le abbassano a chiappar tutto, gli riescono di grandissimo detrimento.

Ma (si potrà dire) che costoro, e specialmente i Regolari, niuno altro uso ne fanno, se non se in ergere magnifici Tempj al Sommo Iddio, o in erogazioni continue per sollievo de' Poveri. Tutto vero, in quanto alla magnificenza delle loro Chiese. Ma si avrebbero a ricordare di quanto disse de' buoni Ecclesiastici l'erudito Elmenhorst nelle Note al Dialogo intitolato *Octavius* di Minuzio Felice; il quale, avendo posto in bocca di Cecilio Idolatra varj dispregj contro de' Fedeli, e specialmente quello di non aver essi nè Tempj, nè Altari, nè simulacri, come parimenti la risposta adatta in bocca di Ottavio; il citato Elmenhorst in tal luogo riflette, che i Cristiani *habuerunt Basilicas & Templa, sed non more Etnico, sublimibus elata fastigiis: non enim solliciti erant de pulchro Ædificio, cum re vera sciebant universum*

(1) *Exod. cap.* 17.

ſum Mundum eſſe Dei Templum, &c. E che S. Girolamo lodò Nepoziano, (1) perchè *erat ſollicitus, ſi niteret Altare, ſi parietes abſque fuligine, ſi pavimenta terſa, ſi vela ſemper in Oſtiis, ſi ſacrarium mundum, ſi vaſa luculenta . . . qui Baſilicas Eccleſiæ frondibus adumbravit*. I Sagri Luoghi con lo ſplendor dell' oro e dell'argento, con le dipinture de'pennelli più eſperti, e co'marmi più rari deſtano la maraviglia, e la curioſità de'Concorrenti; ma la mondezza, e ſemplicità move la divozione de' veri Fedeli. In quanto poi alle limoſine, che i Regolari diſpenſano, non può negarſi, che molte e molte ne fanno; ma S. Girolamo, (2) con l'eſempio del Filoſofo Gentile Crate (che pensò di non poterſi poſſedere ad un tempo virtù, e ricchezze) diſſe: *nos ſuffarcinati auro, & ſub PRÆTEXTU ELEEMOSYNÆ priſtinis opibus incubantes, quomodo poſſumus aliena fideliter diſtribuere, qui noſtra timide reſervamus? plenus venter facile de jejunis diſputat*. E ſempre più ſi verifica il ponderato ſentimento di codeſto gran Santo, dal vederſi, che i Regolari, ancorchè ſieno diſtributori di elemoſine, non laſciano però, col cumulo delle loro rendite, di fare di tempo in tempo nuo-

ve

(1) S. Girol. *in Epitaph. Nepotiani Epiſt.* 2.
(2) *De Inſtitut. Monach.*

ve compre ed acquisti. Questo avanzo onde nasce? Non altronde certamente, se non se dal soverchio, che al frugale necessario, e comodo loro sostentamento sovrabbonda, e che avrebbero dovuto in sollievo dell' umana indigenza erogare. Or questo avanzo è quello, che deve loro impedirsi. Tanto più, che il vero fine di chi si distacca dal Mondo, ed abbraccia l'istituto Regolare, non deve esser quello di farsi Proccuratori, ed Amministratori de' Poveri, ma il badare alla propria salvezza, con sottrarsi a tutto ciò, che la può mettere a pericolo. Onde il citato S. Girolamo (1) lasciò scritto: *Monachus non Doctoris, sed plangentis, & orantis habet officium, qui vel se, vel Mundum lugeat, vel pro se & pro Mundo oret, & domini præstoletur adventum: qui sciens imbecillitatem suam, & vas fragile quod portat, timet offendere, ne impingat, corruat, atque frangatur: unde & mulierum, maxime adolescentularum vitat adspectum, & in tantum castigator sui est, ut etiam, quæ tuta sunt, pertimescat*. L' esser Dispensieri delle limosine è incarico de' Vescovi e de' Parrochi, che sanno i bisogni de'loro Diocesani, e Figliani. Il Regolare, professando povertà, e riconoscendosi nel numero de' Poveri, deve lasciare ad altri la cura di soc-

cor-

(1) *In lib. advers. Vigilantium.*

correr lui, e non divenire egli Amministratore delle limosine da farsi altrui. Questo peso lo distrae dalla sua professione: questo nol fa riflettere al *Vas fragile quod portat*, nè gli fa temere *ne impingat*, *corruat*, *atque frangatur*: questo non gli rende agevole, *ut mulierum*, *maxime adolescentularum*, *vitet adspectum*. Or perchè tanto brigarsi di acquistare, per essere Proccuratori, ed Amministratori de' Poveri? Quando si spoglino di questo incarico, certamente cesserà in loro la premura degli acquisti, e che non facciano i loro Novizj Rinunzie *Abdicative* ed *Estintive*, per non impedirsi a'Conventi, e Monisteri le successioni Eventuali, sieno testamentarie, sieno *ab intestato*. Ma perchè ciò non è da sperarsi, poichè la pietà de' Regolari vuol ad ogni conto essere Amministratrice de' Poveri, ben è ragione, che i Principi, prevedendo il danno dello Stato, impediscano un tal disordine con le leggi, che stimano più opportune. Ed in fatti il gran Sovrano di Savoja Filiberto Emanuele escluse con suo Editto da qualunque successione i Regolari, come ne fa testimonianza Antonio Fabbro (1) in occasione, che insorse il dubbio su l' interpretazione del medesimo per le parole *sans pre-*

(1) *In commen. ad Codit. Definit.* 44. *tit. de Sacros. Eccl.*

prejudice toufois des dispositions testamentaires, & des contracts des predecesseurs des dites Religieux, ou autres des quels aurojent droit: Il Senato di Savoja stimò di esporre al Principe il suo sentimento, che doveano intendersi, *ut non minus ex testamento, quam ab intestato succedere Monachi prohiberentur*, per la ragione della Pubblica Utilità, ed affinchè i beni de' Sudditi, e specialmente de' Nobili, non si riducessero inabili a sovvenire alle pubbliche necessità; e le Famiglie Illustri non decadessero dal decoro, che vien sostenuto dall' opulenza del Patrimonio, la conservazione del quale è dell' interesse del Principe. Soggiungendo lo stesso Autore: *Nihil enim prohibet, quominus Monasteria acquisitionis capacia, fiant* EX EDICTO *PRINCIPIS INCAPACIA, QUOAD BONA PERTINENT, QUÆ IN PRINCIPIS TERRITORIO POSITA SUNT, ET QUIBUS PRO ARBITRIO POTEST PRINCEPS LEGEM DICERE.*

Così scrisse codesto gran Presidente del Supremo Senato di Savoja[1], intelligentissimo dell' uno, e dell'altro Diritto, e zelantissimo Cattolico. Qual dunque è l'abuso di Podestà del Governo di Parma, in prescrivere, che le rinunzie de' Novizj dovessero essere *Abdicative* ed *Estintive*, e che anche non fatte, dovessero aversi come fatte?

Non si lascerà di affacciare, che per dispo-

fizio-

sizione del diritto comune i Monaci, ed i Monisteri posſano ſuccedere così *ex teſtamento*, che *ab inteſtato*. Si opporrà il diſpoſto da Giuſtiniano, (1) il quale volle, *ut ſi quis in parentum poteſtate conſtitutus, vel conſtituta, vel forſan hujuſmodi jure abſolutus, vel abſoluta elegerit ſe Monaſterio, vel Clero ſociare, & reliquum vitæ ſuæ tempus ſanctimonialiter degere voluerit, non liceat parentibus eoſdem, vel eaſdem quocumque modo abſtrahere, vel propter hanc tantummodo cauſam, quaſi ingratum, vel ingratam a ſua hæreditate, vel ſucceſſione repellere; ſed neceſſe ſit eis omnimodo cum ultimam voluntatem ſuam, ſive per ſcripturam, ſive alio legitimo modo perficiunt, quartam quidem portionem, ſecundum leges noſtras, eis relinquere; ſin autem & amplius eis voluerint largiri, hoc eorum voluntati concedimus. Sin vero ultimam voluntatem parentum, neque teſtamento, neque alio ultimo elogio declaraſſe monſtrati fuerint, OMNEM PARENTUM SUBSTANTIAM HÆREDES, QUIBUS AB INTESTATO COMPETIT, SECUNDUM LEGES NOSTRAS, SIBI DEFENDANT; nullo eis impedimento ex Sanctimoniali converſatione generando, ſive ſoli, ſive cum aliis ad ſucceſſionem vocentur &c.*

Tut-

(1) *Cod. de Epiſc. & Cler. l. 7. Deo nobis auxiliante* §. 1.

Tutto vero: ma oltre alla varia fortuna sofferta dalle leggi Giustinianeé, e specialmente dalle Novelle in diversi Regni di Europa, come ognun sa; egli è certo, che per quanto riguarda l' assunto, questa legge non è stata mai nella maggior parte di quelli osservata, ma per contrarj Statuti, o per consuetudine, del tutto abrogata. Per la Francia ne fa fede Guglielmo da Benedetto (1) con le seguenti parole: *Quoniam hæc omnia juris communis statuta in Regno Franciæ non servantur quoad Religiosos. In quo Regno etiam Monasteria NUMQUAM SUCCESSERUNT, NEC SUCCEDUNT NEC VISUM FUIT UMQUAM MONASTERIA SUCCEDERE, NEC SUCCESSIONES PETERE EX PERSONIS PROFESSORUM VIVENTIUM AUT MORTUORUM*. Conferma ciò anche Rebuffo, (2) dicendo: *Ratio hujus consuetudinis esse potest, quia RELIGIOSI PRO MORTUIS HABENTUR. Ideo non tenetur pater in hoc Regno DE CONSUETUDINE OBSERVATA, filium suum Religiosum hæredem instituere, vel aliquam ei, FICTO MORTUO, legitimam relinquere.*

Per le Fiandre lo attestano Pietro Gudelino nel

(1) *Ad cap. Raynutius Decr. de Testam. cap.* 220. & *seq.*

(2) *In Proœmio ad Constit. Reg. Glos.* 5. *n.* 22. & 24.

nel suo Trattato *de jure novissimo*, (1) e Francesco Zipeo: (2) anzi fu confermato dalla legge di Carlo V. nel 1538. Così anche l'afferma il Molina per lo Portogallo, e 'l Belluga pel Regno d' Aragona. E soprattutto vien comprovata tal Consuetudine (in contrario del disposto da Giustiniano) dall' istessi Pontefici. Imperciocchè Innocenzo IV. allora quando nel 1249. volle concedere tal Privilegio di capacità di succedere a' Cisterciensi, disse, secondochè rapporta il Rainaldi: (3) *Devotionis vestræ precibus inclinati auctoritate vobis præsentium indulgemus, ut possessiones & alia bona mobilia, & immobilia, (exceptis feudalibus) quæ personis Fratrum ad Monasteria vestra a Sæculo fugientium, & professionem facientium, in eisdem, si remansissent in Sæculo, RATIONE SUCCESSIONIS, vel quocumque alio titulo contingissent, petere ac retinere valeatis, CONTRARIA CONSUETUDINE NON OBSTANTE*. E con li termini stessi parlò anche Clemente IV. nel 1265., quando con altro suo Breve fece la stessa grazia a' Domenicani. Cosicchè da tutto ciò va chiaramente a rilevarsi, che fin al tempo de' mentovati Pontefici la

F Con-

(1) *Lib. 6. cap. 10.*
(2) *Nobil. Jurisf. Belg. Tit. de Episc. & Cleric. n. 10.*
(3) *Raynal. Chron. ann. 1280. n. 27.*

Consuetudine era contraria alla Succeffione de' Regolari, e per l' intermezza loro perfona a' refpettivi Monifteri.

Or fe i Pontefici poteano far leggi; che riguardafsero il temporale, e fe co' loro Brevi, e Refcritti poteano in danno de' Laici derogare ad una Confuetudine univerfalmente abbracciata ed offervata, non ha bifogno di molta indagine per rifolverfi. Ognuno, che la difcorra sù li veri principj del Diritto Pubblico, e fa le ftrane confeguenze, che feco porta il concederfi a' Pontefici una tal incompatibile Autorità, rimarrà perfuafo, che affatto codefte loro Coftituzioni, mal fondate, non debbano attenderfi. Si vedrebbero, come fi fon vedute, le Famiglie de' Laici impoverite, e fempre più crefcere, come fono ftrabocchevolmente crefciuti, gli acquifti de' Regolari, con infinito pregiudizio dello Stato. E quefto appunto, e non altro, fi è andato a prevenire dal Saviffimo Governo di Parma, che ha fatto ufo di fua legittima Autorità, in prefcrivere, che le Rinunzie di coloro, che intendeano profefsare alcun Regolare Iftituto, foffero ABDICATIVE ed ESTINTIVE, effendo dell' infito diritto de' Principi, il rendere o *capaci*, o *incapaci* di fuccedere, non meno le Perfone, che i Corpi, de' quali lo Stato fi compone, come faggiamente fcriffe il poc' anzi citato Antonio Fabbro.

Una tal provvidenza fi è ftimata neceffaria

alla

alla Pubblica Utilità, ed alla conservazione delle famiglie Nobili, ed Illustri, che sono il sostegno, e 'l decoro dello Stato. Non riguarda che mere temporalità e beni, *quæ in Principis Territorio posita sunt, & quibus pro arbitrio potest Princeps legem dicere*. Va diretta ad obbligare i Novizj, che prima di professare, sono riputati Laici, secondo il vero loro stato, ancorchè da alcuni siasi preteso il contrario. Ella è conforme allo spirito dell' Istituto Monastico, che richiede il totale distaccamento dal possesso delle cose temporali. Ella impedisce le palliate Simonie delle Ricezioni ne' Monisteri, che debbono a tenore de' Canoni esser pure, e sgombre da qualunque oggetto di profitto. E finalmente ella assicura nelle Famiglie de' Laici quelle successioni, alle quali chi professa Regolare Istituto con voto di povertà, non dee aver diritto, quando non potendo egli goderne a titolo di dominio, come cosa repugnantissima in un Regolare, non dee nè tampoco aver ragione da trasferirne il diritto nel suo Monistero.

CARTA DI ROMA.

In altero autem Edicto de die 13. Januarii anni 1765. Parmæ similiter promulgato, jubebatur, ut omnia bona, quæ in postremis Generalibus Catastis Parmæ & Placentiæ, vel Guastallæ exaratis, sub Laicorum nomine de-

 scri-

avanzate, e la debolezza del fondamento, dov' erano state appoggiate.

Uno studio più serio sù la Scrittura, sù la Tradizione; e sù la Storia Ecclesiastica; ha forzato li medesimi a concorrere nel sentimento della loro dipendenza dallo Stato, e Governo Politico, e della loro soggezione alla suprema indipendente Potestà de' Sovrani: Han conosciuto parimente; che se essi godono qualche Privilegio, non debbono riconoscerlo, che da questa, o dal consentimento dello Stato. Vegniamo adunque alla disamina di questa verità.

L' Esenzione da loro pretesa non può certamente loro appartenere, se non se, o perchè ella fu loro accordata dal sommo Legislatore Gesù Cristo; o perchè ella è una conseguenza necessaria della loro ascrizione al Sagro Ministero, o finalmente perchè ella è un effetto della consecrazione delle loro persone, e de' loro beni a Dio.

Se questi mezzi si troveranno insufficienti a fondare la pretesa Immunità, dovranno ricorrere ad una concessione posteriore alla fondazione della Chiesa, ed in questo caso non potranno dispensarsi di addurne il Titolo Primordiale, o almeno un Possesso immemorabile, non interrotto, che ne faccia presumere il Titolo.

Ma anche quando si additi il Privilegio, o si provi il Possesso, resterà loro il peso di far

F 3 vede-

vedere, che il Privilegio sia di sua natura irrevocabile, o almeno che la causa, per cui fu conceduto, fu legittima; e di più, che sussistendo oggidì la stessa causa, non possa, nè debba essere rivocato.

L'esame di queste differenti quistioni è l'unico mezzo da decidersi sù della pretesa generale Immunità degli Ecclesiastici. Andiamo adunque a scrutinarne ciascun punto.

La Chiesa è una Società, di cui fu Gesù Cristo l'Istitutore. Questa non può avere per diritti proprj ed essenziali, se non se quelli, de' quali egli godè nel Mondo, e che ad essa trasmise. Il fine della missione di Cristo Salvator nostro fu di stabilire la legge di Dio nel cuore degli Uomini, con l'esercizio delle virtù, e con l'opere buone. Li Ministri da lui prescelti a tal disegno furono da esso mandati coll'istesso potere, col quale il Divin Padre avea mandato lui: *Sicut misit me Pater, ita ego mitto vos*. Tutto il potere dal Divin Padre conceduto all'umanità di suo Figliuolo, fu tutto spirituale, e relativo alla santificazione dell'anime. Il Verbo Umanato questo potere istesso comunicò a' suoi Apostoli: *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti: docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis*. (1) Ecco l'incarico d'insegnare, e di dar

(1) S. *Matth.* 28. 18.

dar l'ingresso alla Fede col battesimo: *Accipite Spiritum Sanctum : quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt*. Ecco la facoltà di rimettere, o di non rimettere i peccati, conceduta al Ministero Sacerdotale. Questo potere adunque non riguardò, che le cose meramente spirituali; nè mai concedette agli Apostoli diritto alcuno sopra le cose temporali, come diritto inerente al Ministero. Nato egli l'amabilissimo Signor Nostro nella povertà, egli questa innalzò e consacrò, per così dire, con le sue istruzioni e con l'esempio, e non insegnò, che il distaccamento e disprezzo delle ricchezze: *Vulpes foveas habent, & volucres Cœli nidos; filius autem hominis non habet, ubi reclinet caput*; (1) e perciò dicea loro presso lo stesso Vangelista: *Nolite thesaurizare vobis thesauros in Terra, ubi ærugo, & tinea demolitur, & fures effodiunt & furantur*: e quando gl' inviava alla predicazione di sua parola, *nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris*; ma che soltanto dovessero esser contenti di quel che loro veniva gratuitamente offerto, e che non sarebbe mai loro mancato; *dignus est enim operarius mercede sua*. In somma la Chiesa di Gesù Cristo, benchè in que-

(1) S. *Matth*. 18, 20.

nistero. La diminuzione de' loro beni temporali è cosa del tutto indifferente per la Religione, quando si abbia riguardo all'utile, e bene dello Stato, perchè tali beni non sono il vero Patrimonio della Chiesa, e debbono riputarsi per cose meramente accidentali.

Oltracciò la Chiesa stabilita da Gesù Cristo, essendo tutta spirituale, tanto se si riguarda il fine, quanto se si riguardano i mezzi, niente ha potuto detrarre alla Società Civile. Onde S. Agostino (1) disse, come per bocca di Gesù Cristo, per confondere li Detrattori della nuova Religione: *Audi Circumcisio, audi Præputium, audite omnia Regna terrena, NON IMPEDIO DOMINATIONEM VESTRAM IN MUNDO, REGNUM MEUM NON EST DE HOC MUNDO. Udite Ebrei circoncisi, udite Gentili incirconcisi, udite voi Regni tutti della Terra, io non impedisco in veruna maniera il vostro dominio su questo Mondo, perchè il mio Regno non è di questo Mondo.* Or potea dirsi più chiaramente, che egli il Salvator nostro non volle in cosa alcuna derogare a' diritti de' Sovrani, e della Potestà civile?

Anzi l'Evangelio, in vece d'indebolire questa subordinazione del Sacerdozio alla Civil Potestà, l'ha piuttosto confermata, e rinforzata

ce-

(1) *In Tract. 115. in Joann.*

co' suoi precetti. Gesù Cristo, prescrivendo di rendersi a Dio quel che era di Dio, prescrisse nel tempo stesso, di rendersi a' Principi quel, che era de' Principi. Volendo I GIUDEI porlo a cimento, (1) egli tantosto li fe rimaner delusi, con dire: *Cujus est imago hæc, & superinscriptio? dicunt ei Cæsaris: tunc ait illis: reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo*. Anzi affinchè restassero persuasi tutti di questa obbligazione, volle egli stesso dar esempio della sua soggezione alla Potestà Temporale, facendo pagar per se, e per S. Pietro il tributo, che si esigea dagl' Imperadori Romani sovra tutti gli Abitatori della Giudea. E perchè non avea nè l'un, nè l' altro danaio, soggiugne l'Evangelista, che Gesù Cristo disse a S. Pietro: *Vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, & aperto ore ejus, invenies staterem, illum sumens, da eis* (cioè agli Esattori del tributo) *pro me & pro te*. Il tributo era un didracma del valore di mezzo siclo, o sia un *becha*, moneta degli Ebrei: onde lo *statere* quì accennato, perchè servì per pagare il tributo così per Gesù Cristo, che per S. Pietro, dovea esser del valore di un siclo intero. E da questo luogo del Vangelo evidentemente si deduce,

(1) *S. Matth. cap.* 22. *v.* 20.

duce, che avendo voluto il Salvator nostro pagare per se, e per S. Pietro, che dovea esser la Pietra fondamentale della sua Chiesa, *& super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*; diede a divedere, che soggetta al tributo volle anche la sua Chiesa in appresso. Ma lasciando queste congetture, ognun sa, che da questa subordinazione al Principato, e da questa obbligazione di pagar il tributo, tanto è lontano, che ne sia, o debba essere immune il Clero per Diritto Divino, o per Diritto essenziale inerente al Carattere, che anzi tutto il contrario è stato dalla predicazione degli Apostoli inculcato. Sono ben note le parole di S. Paolo (1), il quale, dopo aver detto, *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit &c.* perchè queste sono da Dio istituite sopra la Terra, soggiunse: *Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram*; cioè, non per timore della forza, e dell' altrui sdegno; *SED ETIAM PROPTER CONSCIENTIAM*: cioè, perchè così detta la vera legge, e la coscienza: *Ideo enim, ET TRIBUTA PRÆSTATIS, ministri enim Dei sunt in hoc servientes. Reddite ergo omnibus debita; CUI TRIBUTUM, TRIBUTUM; cui VECTIGAL, VECTIGAL; CUI HONOREM, HONOREM*

E scri-

(1) *Ad Roman. 13. cap. 1.*

VEANO L'IMPOSTE, L'OSSEQUIO A CHI SI DOVEA L'OSSEQUIO, ſiccome avea praticato Gesù Salvator noſtro. Or queſto Santo Dottore non fa veruna diſtinzione tra'Laici, e Chierici; egli eſtende a tutti la legge del Vangelo. Ma S. Gio: Criſoſtomo con più preciſione ſi ſpiegò (1). Queſto gran Padre oſſerva, che l'Apoſtolo, incaricando a tutti l'obbligo di ſtar ſottopoſti alla Poteſtà Civile, e di pagar i tributi e l'impoſte a quei, che ſi doveano, lo fece, per dimoſtrare, che Gesù Criſto non venne a ſtabilire la ſua legge con detrimento della Società Civile, ma per migliorarla; e che la ſuggezione a' Principi, ed a' Magiſtrati Secolari non era per li ſoli Laici, ma per li Preti, Monaci, e per tutti, ancorchè foſsero Apoſtoli, Vangeliſti, e Profeti: *Oſtendens, quod iſta imperentur omnibus & Sacerdotibus & Monachis, non ſolum ſæcularibus: id quod ſtatim in ipſo exordio declarat, cum dicit: Omnis anima Poteſtatibus ſupereminentibus ſubdita ſit; ideo etiamſi Apoſtolus ſis, ſi Evangeliſta, ſive Propheta, ſive quiſquis fueris ſubditus eris*, ſoggiugnendo: *non enim pietatem ſubvertit iſta ſubjectio. Noli itaque talem ſubjectionem turpem tibi putare: Deus enim iſtud conſtituit, qui & vehe-*

(1) *Homil.* 23. *cap.* 13. *in Ep. Pauli Apoſt. ad Roman.*

vehemens, *ista contemnentium*, *ultor est*. E così parimente il Pontefice S. Gregorio: (1) *Scimus Imperatorem a Deo concessum non solum Militibus*, *sed etiam Sacerdotibus dominari*.

Ecco dunque con la Scrittura Santa, con l' esempio del Sommo Legislatore, con l'Autorità de' Vescovi, e Gran Dottori, e con le parole di un S. Pontefice dimostrato, che Gesù Cristo non venne a disturbare il Regolamento Civile di qualunque Stato; e che a tutti, così Laici, che Ecclesiastici fece un obbligo indispensabile della dovuta suggezione a' Sovrani, e del pagamento de' tributi. Onde affatto non può dirsi, che la pretesa *Immunità sia di Diritto Divino*, *o delle Genti*.

NUlla spaventati gli Ecclesiastici dalla forza delle divisate ragioni ed autorità, ricorrono a sottigliezze, ed a fatti del tutto alieni dall'assunto. Dicono essi, che l' *Immunità* sia di Diritto Divino, e col solo lume di ragione conosciuta anche tale dagl'Idolatri. In quanto all'esempio di Gesù Cristo, argomentano così. Se Cristo Signor nostro avesse stimato dovere indispensabile il pagar il tributo, come questo non era, che un mezzo siclo per Testa, del valore di pochi bajochi di oggidì, egli

e S.

(1) *Epist.* 59.

e S. Pietro non erano così sprovveduti, che non avessero potuto pagarlo; ma egli volle far più tosto un miracolo, *ne scandalizemus eos*, e far rinvenire in bocca del pesce la moneta *Statere*, che soddisfarlo del proprio, perchè la sua borsa era riserbata a' bisogni de' Poveri, e de' suoi Discepoli. Una tal sottigliezza fu escogitata in prima da S. Agobardo Arcivescovo di Lione, per quanto accenna il Vanespen, (1) soggiugnendo: *Quasi dicerent, Christum noluisse ex denariis discipulorum & pauperum usibus deputatis, vectigal petitum solvere, ut facto ostenderet, bona illa non esse impendenda in vectigalia, & tributa, aliasque publicas Exactiones, sed Clericorum, & pauperum usibus servanda*. Ma chi non vede, quanto una tal sottigliezza sia grossolana, ed offensiva della Somma Verità, qual è il Verbo Incarnato, a cui si vogliono attribuire simulazioni, e raggiri, quand'egli, per non mancare a quel, che riputava un dovere, volle far un miracolo. Urbano II. in una sua lettera rapportata dal Pitheano, o sia Monsieur de Pithou, (2) non pose in dubbio il debito del tributo, ma fu soltanto contento d'interpretar il detto luogo del Vangelo in favore dell'autorità Pontificia, dicen-

(1) *Part.* 11. *tit.* 35. §. 52. *de Immunit.*
(2) *Anno* 1090. *circa ad Calcem Cod. Canon.*

anche lo pagasse; il fatto e l' esempio dimostrano, ch' era dovuto. Or che siesi pagato a forza di un miracolo, e non col danaio riserbato ad uso de' Poveri, e de' di lui Discepoli; diranno sempre i Sovrani, che gli Ecclesiastici adempiscano a quest' obbligo, e trovino pure il danaio in bocca dell' Orche, delle Pistri, e delle Balene. Ma non sappiamo, se non potendo ora essi dire, *aurum & argentum non est mihi*, possano far de' miracoli, e dire al Zoppo, *Surge, & ambula*.

SOggiungono gli Ecclesiastici, essere il loro diritto d' Immunità, conosciuto essenziale al loro carattere anche da' Gentili. N' adducono in prova il fatto di Faraone verso de' suoi Sacerdoti di Egitto, le terre de' quali non furono sottoposte al pagamento del quinto, come le altre.

Questo esempio non potrà mai essere concludente, se non se quando si dimostrasse, che la Scrittura medesima c' insegni, che la condotta tenuta da Faraone verso i suoi Sacerdoti dovesse esser il modello della condotta da tenersi da' Principi Cristiani co' Sacerdoti del vero Iddio. L' Evanglio, come abbiamo ravvisato, c' insegna il contrario; e 'l gran Dottore Origene, dianzi citato, si vale appunto di questo esempio de' Sacerdoti Idolatri, per additarne la differenza: *Vis scire, quid intersit*

G *inter*

inter Sacerdotes Dei, & Sacerdotes Pharaonis? Pharao concedit terras Sacerdotibus suis; Dominus autem partem non concedit in Terra, sed dicit eis, EGO SUM PARS VESTRA. Ma senza queste riflessioni, il fatto stesso, rapportato dalla Sacra Scrittura, non conchiude a favore degli Ecclesiastici. In quella famosa Carestia, tutti quei sudditi, che furono nella necessità di essere alimentati a spese de'granaj del Principe, furono anche obbligati a vendergli le loro terre, per poi riaverle con l' annuo pagamento del quinto de' frutti. Li Sacerdoti di Egitto, che per legge dello Stato, andavano a carico del Regio Erario per la loro sussistenza, non furono in obbligo di vendere le loro terre, ed in conseguenza nè tampoco a pagare il quinto de' frutti, dopo cessata la Carestia. Qual dunque è la congruenza di questo fatto con la pretesa Immunità de' nostri Ecclesiastici? Se essi vivessero delle primizie, e delle decime, potrebbero essere esenti dalle contribuzioni *reali*; ma possedendo fondi, non debbono esserlo. Questo fu il sentimento di Giovanni Ugo Seleltad, Autore per essi in tutto favorevole. Ecco le sue parole (1): *Si vivunt de primitiis & decimis*, come i Leviti, e come i Sacerdoti Cristiani de' primi Secoli, *utique*

(1) Nel Trattato de'Trattati *tom.* 13.

que a terrenis exactionibus liberi sunt . . . Si vero ; non contenti decimis , & primitiis , prædia , Villas , & Castella , & Civitates possident , CÆSARI DEBENT TRIBUTA ; nisi Imperiali benignitate , immunitatem hujusmodi promeruerint .

E nel fatto de' Sacerdoti di Egitto potrebbe anche sospettarsi ; che quella Immunità del quinto delle terre ; da lor possedute ; fu una connivenza di Giuseppe ; il quale avea per moglie la figlia di Putifarre ; Sacerdote Idolatra di Eliopoli ; dandoci luogo di credere ; che prima di ciò non la godessero ; il leggere nel. Genesi : (1) *Ex eo tempore usque in præsentem diem in universa terra Egypti Regibus quinta pars solvitur , & factum est ; quasi in legem ABSQUE TERRA SACERDOTALI ; QUÆ LIBERA AB HAC CONDITIONE FUIT.*

Insistono gli Ecclesiastici sull'esempio di Dario , o d' Artaserse Re di Persia . Dicon essi : questo Principe , ancorchè Gentile ; ispirato da Dio ; esentò da qualunque tributo i Sacerdoti Ebrei , allorchè li rimandò a riedificare Gerusalemme : tanto egli è vero , che l' esenzione da' tributi è un Diritto inerente al Sacerdozio . Nò , nò , il fatto è diverso ; e ci si vogliono scambiar le carte in mano . Codesto Principe

G 2 non

(1) *Cap. 47.*

non esentò li soli Sacerdoti, ma tutti coloro, che liberati da lui dalla Schiavitù, vollero ritornare in Palestina. Si leggano per intiero li due Libri di Esdra, e si vedrà evidente tal verità. Anzi Egli non solamente li rese immuni da qualunque dazio ed imposta; ma comandò agli Amministratori della Cassa Pubblica, che dovessero dar loro certa determinata quantità di danaio, di frumento, d'olio, e di vino, e del sale quanto mai se ne cercasse (1), *usque ad argenti talenta centum, & usque ad frumenti coros centum, & usque ad vini batos centum, & usque ad batos olei centum; sal vero absque mensura*. A codesto Principe l'Umanità allora suggerì un atto sì generoso. Quei meschini, che uscivano dalla schiavitù per tornare ad abitare un Paese desolato, dove avean da riedificare il Tempio, la Città, e le Case, non erano certamente a stato da pagare qualunque leggiero tributo. Ma i nostri Ecclesiastici non solamente non escono da veruna schiavitù, non solamente sono straricchi, ma fra poco tempo obbligheranno i Laici a vendersi in galea, per potere pagare gl' indispensabili pesi dello Stato; onde un tal esempio niente conchiude.

Così anche niente concludente è l'altro de' *Druidi*, Sacerdoti delle Gallie, li quali al riferire

(1) *Esdr. lib. 1. cap. 7.*

rire di Cesare ne'suoi Commentarj (1), si vuole, che *Druides a bello abesse consueverunt, neque tributa una cum reliquis pendunt: militiæ vacationem, omniumque rerum habent immunitatem*: ecco, dicono gli Ecclesiastici, che fino i Gentili conobbero dovuta al Sacerdozio l'Immunità Personale, *militiæ vacationem*, e la Immunità Reale, *omniumque rerum habent immunitatem*. Si potrebbe rispondere con le dianzi trascritte parole di Origene, che non dee correre alcuna parità tra' Sacerdoti Idolatri, e li Sacerdoti del vero Dio; ma vi è di più. Il nobilissimo Scrittore de' suoi Commentarj, non mentovando, se i Druidi godevano fondi e poderi, l'esempio addotto potrebbe solamente stiracchiarsi all' Immunità Personale. Ma dicendoci egli, che questi Druidi erano i Maestri della gioventù, ed erano gli amichevoli Compositori di tutti i piati cittadineschi, la detta Immunità, si vede, che stava in luogo di quel salario, che lo Stato avrebbe dovuto contribuir loro per li divisati utili, e servigi, che ne ritraeva. Oltre di che, dovendo essere una tal Immunità effetto di sovrana Concessione, qual argomento ne nasce per prova del Diritto Divino, o di quello delle Genti?

Ma appunto da questi esempli, che si vanno

(1) *De Bel. Gall. lib.* 6.

no a pescare nel vecchio Testamento, e nelle pratiche de' Gentili, per mancanza di pruova, che nasca dalla legge Evangelica, si deduce la debolezza del fondamento, su del quale si appoggia la pretesa Immunità, come di Diritto Divino e Naturale, quando gli antichi Padri non riputarono esenti da un tal obbligo di soggezione allo Stato Politico, e del pagamento de' tributi nè Preti, nè Monaci, nè Apostoli, nè Vangelisti, nè qualunque altro dell' Ecclesiastica Gerarchia. Bisogna adunque confessare, che l' adempimento di questo dovere nientè interessi, non che non pregiudichi la Religione, e nulla deroghi al Carattere, e Dignità del Sacerdozio: altrimenti sarebbe uopo di dire, che Gesù Cristo avesse distrutto con una mano, ciocchè volea edificare con l' altra, e che egli avesse ignorati i mezzi da perpetuare tra gli Uomini la Società Ministeriale: o che; mentre la Chiesa non ha goduto della pretesa Immunità, fosse nello stato d'imperfezione, per mancamento di cosa essenziale. La prima riflessione volendosi sostenere, sarebbe una bestemmia; e la seconda verrebbe smentita dalla storia de' primi Secoli della Chiesa, la quale allora si fece conoscere più bella, più luminosa, e più santa.

Non

NOn trovando gli Ecclesiastici nella legge di Gesù Cristo, e nè tampoco nel Costitutivo della Chiesa la bramata esenzione, ricorrono alla Consecrazione de'beni da lor posseduti. Dicon essi, che questi, venendo dati alle Chiese, o per altra via da esse acquistandosi, rimangono fuori di commercio, nè possono esser gravati da'pesi, e nè tampoco esser impiegati ad altr'uso, senza una sacrilega profanazione, perchè son dedicati a Dio: *tamquam vota fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum*. Ma dicano essi di grazia, le persone Ecclesiastiche sono, o nò consecrate a Dio? Certamente che sì, anzi la lor Consecrazione è più Reale, e più Santa di quella de' beni. Or se ciò non ostante dal Vangelo, e da'Santi Padri abbiamo, che le loro persone rimangono sottoposte alla legittima Potestà de'Sovrani, nello Stato de'quali esercitano le loro funzioni, per la ragione, che, prima di divenire Ecclesiastici, nacquero Cittadini; come mai pretendere, che i loro beni non sieno alla stessa legge sottoposti? I legami di quest'obbligo primario indispensabile non vengono rotti dal Sagro Crisma della loro Ordinazione: li doveri, co' quali nacquero, sussistono sempre ed intieramente. Siccome lo Stato Politico non manca verso di loro ne' doveri di protezione, e di difesa, così la lor dipendenza dalle leggi, e dall' autorità dello Stato non può cessare.

Questa medesima ragione è applicabile con più forza a' beni da lor posseduti.

Non si nasce Cristiano, ma si nasce Membro di una Società Civile. Il diritto, che questo nascimento dà al vantaggio di tal Società, rende nel tempo istesso chi vi nasce ad essa soggetto. Obbligati tutti a concorrere alla conservazione, e vantaggio di quella, vi rimangono affette ugualmente le nostre persone, che i nostri averi, e non è lecito di disporne in detrimento di essa. La destinazione, che qualunque Cittadino faccia de' proprj beni, non può cambiarne la natura, e molto meno li rileva dal peso de' diritti, che prima di tutti vi ha acquistati lo Stato. Con le donazioni non si trasmette se non il diritto, che si ha su la cosa donata, nè giammai una donazione ha potuto estinguere le obbligazioni anteriori legittimamente contratte. Questa è una massima innegabile, e dedotta da' lumi della ragione. Se dunque gli Ecclesiastici non possono pretendere, che i loro acquisti per donazione, o per compra di fondi non rimangano obnoxj a' pesi, censi, e livelli, dovuti precedentemente a qualunque Particolare, perchè *unaquæque res transit cum onere suo*; come mai pretendere, che lo Stato, assai più privilegiato de' Particolari, debba vedere esentati tai fondi dall' obbligo intrinseco, ed anteriore di soggiacere a' Tributi?

Ma

Ma qual è mai nel ſenſo proprio, e naturale la figurata Conſecrazione? Il termine di conſecrazione ci dinota una Cerimonia Religioſa, per la quale una tal coſa, o perſona, in una maniera particolare vien deſtinata al ſervizio di Dio. Queſta Cerimonia noi non la troviamo uſata, fuorchè per li mobili, che ſono direttamente impiegati al ſervizio dell'Altare. Nè in verun Rituale ſi troverà alcuna formola di Conſecrazione, di Benedizione, o di Preghiera per li Campi, Terre, Caſe, o altri Fondi, che paſsano in mano degli Eccleſiaſtici. Dunque tali beni non ſono propriamente, e direttamente conſecrati a Dio. Il chiamarſi *vota fidelium*, *pretia peccatorum*, *& patrimonia pauperum*, non partoriſce l'effetto dell'eſenzione da'tributi, che è un obbligo inerente a'fondi, ed anteriore a qualunque altro. Oltrechè ſe ſi voleſse rintracciare il principio di tali aſserti *vota Fidelium*, *& pretia peccatorum*, o di qual diverſa natura ſi rinverrebbero! Il voto preſuppone uno ſpirito riſchiarato, un'animo non prevenuto, ed una volontà libera, operanti per maſſime niente oppoſte al Vangelo. Dove per lo più nelle donazioni fatte alle Chieſe ſi anderebbe a conoſcere, che elle ſono derivate o da ſpirito di collera contro de'proprj Congiunti, giuſtificata con l'apparente preteſto, che de' proprj acquiſti ognuno può diſporre a ſuo talento; o promoſse da ſeducente ſuperſtizione,

col

col fomento di una credula speranza di evitare per tal mezzo un male, o di acquistare un Bene ugualmente eterno. Ma sieno tali voti affatto sceveri da'vizj accennati, non avviene che debbano rimanere in tutto segregati dal pubblico Commercio ed *Intangibili*, come li chiamò un dottissimo Scrittore de' tempi nostri (1). Dal Levitico abbiamo, (2) che dandosi in voto a Dio la casa, o il podere da taluno; se mai poi volea riaverli, non era obbligato ad altro, che a pagare il quinto di più del valore di quelli.

Se dunque la legge di Gesù Cristo sottopone al dovere di pagare i Tributi, e l' Imposte egualmente i Laici, che gli Ecclesiastici: se la costituzione della Chiesa, così riguardo al fine, che riguardo a'mezzi, non esige questa esenzione: se la figurata Consecrazione non cambia la natura de' beni, e li lascia suggetti al peso, a cui erano antecedentemente affetti; la pretesa *Immunità* non potrebbe da altro derivare, se non se dalla concessione de' Principi, e dal consenso dello Stato.

La Chiesa adunque non possiede i beni, che per lo Diritto istesso, che è il fondamento del pos-

(1) *Il Sig. Abb. Genovesi nelle Lez. dell' Econ. Civil. Part. 2. cap. 8. §. 12.*

(2) *Levit. cap. 27. num. 14. & seqq.*

possesso de' Privati, cioè a dire, in virtù delle Leggi Civili.

Essendo ciò, debbono ugualmente i beni posseduti dagli Ecclesiastici, che da' Laici, rimanere sotto la direzione della Potestà Secolare, che ha l' autorità di disporne, secondochè l' Utilità Pubblica richiede. Quindi è, che S. Ambrogio saggiamente disse, che il solo pretendere esenzione da' tributi su de' beni acquistati dalla Chierisia era lo stesso che una rinunzia dichiarata. Ecco le sue parole (1): *Si tu vis obnoxius non esse Cæsari, noli habere, quæ Mundi sunt; sed si habes divitias, obnoxius es Cæsari. Si vis nihil Regi debere terreno, relinque omnia, & sequere Christum.* S. Agostino (2) parlando anche de' beni posseduti dalla Chiesa, contesta con S. Ambrogio, che ella non li possiede per verun Diritto Divino, ma unicamente in virtù della liberalità de' Principi. *Unde quisque possidet, quod possidet; nonne jure humano? Sed quid mihi est Imperator? Secundum jus ipsius possides terras; aut tolle Imperatorum jura, & quis audet dicere, mea est Villa, aut domus hæc mea est. Dixisti, quid mihi, & Regi? Noli dicere possessiones tuas, QUIA AD IPSA JURA HUMANA RENUNCIAS-*

(1) *Lib.* 1. *c.* 20. *in* S. *Luc.*
(2) *Tract.* 6. *cap.* 1. *in Joan.*

CIASTI , PER QUÆ POSSIDENTUR POSSESSIONES.

Questi due gran Vescovi, gran Santi, e gran Dottori non poteano parlar più chiaro. Dipendendo dunque gli acquisti delle Chiese dalla disposizione del Diritto Umano, rimangono sempre alla disposizione delle Leggi Civili soggetti, e non possono vantare veruna Esenzione, ed Immunità, se non se in virtù di qualche Privilegio, conceduto dall' autorità di chi può far legge. Se dunque si ricorre a' Privilegj, si dee confessare, che prima li beni di loro natura erano suggetti a' Tributi, ed agli altri pesi dello Stato. Di più: un Privilegio di tal sorte, che è un'esenzione, di diritto, e di un dovere comune ad ogni Cittadino, non si dee presumere, ma bisogna giustificarne il Titolo Primordiale, o additare un Possesso antichissimo, non interrotto, che abbia forza da farlo presumere. Giustificato anche il Titolo, e dimostrato il Possesso, bisogna provare, come abbiam detto, che sussista la Causa, per cui fu il Privilegio accordato, e che perciò sia giusta la manutenzione di quello.

Distinguiamo i tempi, (per maggiore chiarezza di ciò che andiamo a diciferare) da' tre primi Secoli sino a quei di Costantino; dal tempo di costui sino a quei della traslazione dell' Impero di Occidente di Carlo Magno; e da tal tempo fino al nostro. Ne' primi tre Secoli noi

non

non incontriamo verun Privilegio d'Immunità. Gl' Imperadori Gentili, opposti al progresso della Religion Cristiana, impiegarono tutta la loro autorità e forza, per impedirla e distruggerla. I Ministri del Santuario non viveano, che delle volontarie Obblazioni de' Fedeli, e questo era l' unico fondo loro assegnato da Gesù Cristo. Perchè dalla predicazione Evangelica aveano i primi Cristiani concepito uno spirito di totale disinteresse, queste obblazioni, per sussistenza degli Ecclesiastici, erano così abbondanti, che le Chiese più provvedute ne rifondeano l'avanzo a quelle, che n'avean di bisogno. Ed a tempo del Pontefice S. Cornelio nel 250. ritroviamo, che con esse egli alimentava 1500. Poveri giornalmente, e tutto il suo numeroso Clero di Roma (1). Nè le Chiese erano così sfornite di suppellettili, quanto alcuni le figurano; poichè nel 303. in tempo della persecuzione di Diocleziano, il Vescovo di Cirta in Africa, per nome Paolo, costretto da' Ministri Imperiali ad esibire le carte, ed averi della sua Chiesa, nell' Inventario, che se ne fece, si trovano notati 2. candelieri grandi, e sette piccioli di rame con le loro lucerne sopra: 11. lampadi pur di rame con le catene per sospenderle: sei caraffine, e un cal-

(1) *Euseb. Caesar. Histor. lib. 6. cap. 43.*

calderino d' argento : 7. lampadi ; e 6. calici dell' istesso metallo, e fin anche due calici d' oro: e quel che merita riflessione, 82. toniche, e 38. vesti da donna: 16. toniche da uomo, con 13. paja di calze ; e 57. altre per donna: cose tutte destinate per sollievo della nudità de' Poveri (1).

Avean, egli è vero, le Chiese, dopo il primo Secolo, alcuni fondi in case, o giardini ; ma di poco momento, come si raccoglie dall' Istoria di Eusebio Cesariense, (2) poichè leggiamo, che Paolo Samosatense, deposto dalla sua Sede di Antiochia, non volendo cedere a Domno stato eletto in suo luogo la casa di quella Chiesa, l'Imperadore Aureliano, a cui li Fedeli s' indrizzarono, ordinò, che la detta casa si fosse data a quello de' due Contendenti, col quale avessero comunicati i Vescovi d' Italia. Abbiamo anche dall' Istorico stesso, che l' Imperador Massimino rivocando l' Editto di persecuzione, permise a' Cristiani, non solamente il rifare le loro Chiese demolite ; ma che fossero ad essi restituite le case, e gli averi confiscati, o de' quali si erano impadronite le Università de' luoghi. Ed altro consimile Editto

(1) *Balut. in Miscellan. tom. 2. pag. 91.*
(2) *Lib. 7. c. 7.*

to pubblicò poi Costantino, per testimonianza del citato Scrittore. (1) E finora non si rinviene parola d'*Immunità* da' tributi. La Chierisia li pagava ugualmente, che i Laici. Ella faceasi gloria di sua fedeltà, e dell' adempimento di un tal dovere. S. Giustino Martire (2) apertamente disse: *illud etiam studio nobis est, ut VECTIGALIA, AUT CENSUS, iis quibus commisistis, primi omnium pendamus, quemadmodum ab eo* (Christo) *instituti sumus*.. Con la stessa energia scrisse Origene: (3) *Ordinat quidem Paulus, Ecclesiam Dei, ut nihil adversi Principibus, & Potestatibus saeculi gerens, per quietem, & tranquillitatem vitae, opus justitiae, & pietatis exerceat.... Exigunt merito a nobis tributa terrae nostrae, & quid dico de nobis? Exolvit tributum etiam Dominus noster J. Christus in carne positus... QUANTO MAGIS NECESSE EST, NOS ISTA TRIBUTA CARNIS PENDERE*. Il gran Padre S. Agostino (4) spiegando quel passo *Principes persecuti sunt me gratis*, pur dicea: In che mai i Cristiani han fatto torto a' Regni della Terra; benchè Cristo Signor nostro abbia loro promesso

(1) *Hist. lib.* 2. *c.* 39.
(2) *In Apolog.* 1. *num.* 17.
(3) *Lib.* 9. *ad Rom.* 13.
(4) *In Concion.* 31. *Psalm.* 118.

messo il Regno del Cielo, qual danno ha cagionato a' Regni del Mondo? Quando i Giudei voleano renderlo odioso per tal sospetto, non fu egli il Beato Cristo, che disse, *reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo?* Non pagò egli stesso il tributo? Il di lui Precursore a' soldati, che gli dimandavano i mezzi per l'eterna salvezza, disse forse: *abbandonate il servizio, deponete le armi, lasciate il vostro Principe per servire a Dio?* Oibò, ma soltanto disse loro, *non usate violenze, non adoprate frodi, e restate contenti del vostro soldo*. Il di lui caro Apostolo non fu egli, che disse: *omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit?* E poco appresso: *reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal &c.* In che mai dunque hanno i Cristiani mancato a' Re della Terra? conchiudendo: *in quo Christiani non sunt Regibus terrenis obsecuti?*

Risponderanno gli Ecclesiastici, che de' primi tempi non può aversi conto, a cagione della persecuzione; ma i Padri, de' quali abbiam rapportata la testimonianza, per la prestazione de' tributi, non l'attribuiscono alla necessità di quei tempi, nè si lagnano d' infrazione di diritto d' Immunità; anzi per contrario dichiarano espressamente, che una tal soggezione era uniforme a' precetti di Gesù Cristo, che col suo esempio avea fissata una legge da non dispen-

ſpenſarſene . No no , dicea Tertulliano , (1) non per timore, o per mancanza di forze, Noi non facciamo contraſto a' noſtri Perſecutori ; ma perchè la legge Evangelica ci comanda di ſtar ſoggetti interamente alla Poteſtà de' Sovrani : *Si enim hoſtes & apertos, non tantum vindices occultos* (diceva egli) *agere vellemus, deeſſet nobis Vis numerorum & copiarum. Plures nimirum Mauri, Marcomanni, ipſique Parthi, vel quantæcumque unius loci & ſuorum finium Gentes , quam totius Orbis ? Externi ſumus, & veſtra omnia implevimus, Urbes , Inſulas, Caſtella, Municipia, Conciliabula, Caſtra ipſa, Tribus , Decurias , Palatium, Senatum , Forum. Sola vobis reliquimus templa. Cur bello non idonei, non prompti fuiſſemus , quamvis copiis impares , qui tam libenter trucidamur ; SI NON AD ISTAM DISCIPLINAM MAGIS OCCIDI , QUAM OCCIDERE LICERET ?* Codeſti PP. non diſtinſero ſtato della Chieſa ſotto a' Principi Perſecutori , e ſtato della Chieſa ſotto a' Principi Criſtiani : concordemente eſſi affermano la preſtazion de' tributi eſſenzialmente eſser dovuta da' Laici, da' Chierici , da' Monaci, da' Profeti, dagli Apoſtoli, da' Vangeliſti, e da tutti a' Principi della Terra . Non oppoſero

H Di-

(*a*) *Apologet. cap. 7.*

Diritto Divino, non oppofero Privilegj, non affacciarono verun Poſseſso.

INnalzato Coſtantino all'Impero, e divenuto il Criſtianeſimo da lui abbracciato la Religione del Principe, divenne in conſeguenza anche la Religion Dominante, e dello Stato. Non è però, che in un tratto acquiſtaſse tal prerogativa, ma vi giunſe a poco a poco. Sotto li Ceſari predeceſsori ſi ſarebbero i Criſtiani creduti fortunati, ſe lo Stato aveſse tollerati i loro Riti: tanto è vero che eſſi dolevanſi, che dove in tutta l'eſtenſione del vaſto Impero Romano era permeſſo a tutte le Nazioni di ſeguire la Religione, che voleano, il ſolo Criſtianeſimo foſſe abborrito e deteſtato da tutti. Non deſideravano i Criſtiani, ſe non ſe di eſſere loro permeſſo di adorare Dio con quel culto, che dettava il vero lume di ragione, e la propria coſcienza. Coſtantino accordò loro tal grazia, come riferiſce Euſebio Ceſarienſe, (1) con pubblicare un Editto, in cui ſi contenea: *Quod temporum noſtrorum tranquillitati convenire perſpicuum eſt, ut unicuique liberum ſit, quamcumque voluerit colendi numinis rationem eligere atque obſervare, &c.* E così cominciato il Criſtianeſimo ad eſſere tollerato, eſcluſe poco appreſ-

(1) *Hiſt: Eccleſ. lib.* 10. *cap.* 5.

appresso ogni altra Religione, e divenne egli la Dominante, poichè Costanzo, figliuolo di Costantino, fu colui, che fece chiudere i tempj degli Idolatri, e vietò sotto gravi pene le superstizioni del Paganesimo: onde nel Codice Teodosiano si legge: (1) *Placuit omnibus locis, atque Urbibus universis claudi protinus templa.* Surte nondimeno nel Cristianesimo diverse Sette, che vicendevolmente si malmenavano, come Eretiche, e si anatematizzavano vicendevolmente, stimarono Valentiniano, e Teodosio di proscriverle, e con un Editto del 380. ordinare, che in tutto il loro Dominio dovessero i Popoli seguire soltanto la Religione, che professava Damaso Pontefice Romano, e Pietro Vescovo di Alessandria. (2) *Quamque* (RELIGIONEM) *Pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandriæ Episcopum.* Ed ecco stabilito il Cristianesimo, e la vera Religion Cattolica, che divenuta perciò Religion Dominante, i Ministri di essa ne divennero anche Membri necessarj, e lo Stato, per gli utili spirituali che ne ritraeva, si trovò nella necessità, non solamente di pensare alla di loro sussistenza, ma di conciliare anche verso di essi la venerazione, e rispetto de' Popoli, con accordar

H 2 loro

(1) *Lib.* 16. *tit.* 10. *L.* 4.
(2) *Cod. Theodos. lib.* 16. *tit.* 1. *L.* 12.

loro alcune particolari diftinzioni, ed efenzioni, o fiano Immunità Perfonali.

IN quanto alla fuffiftenza, abbiamo da' Eufebio Cefarienfe, (1) che Coftantino ordinò, che a tutte le Chiefe fi fomminiftraffe frumento a fpefe de' Pubblici granaj, ed una tal diftribuzione durò fino al tempo dell'Imperatore Giuliano il Filofofo, il quale, per la oftinata avverfione al Criftianefimo, la foppreffe ed impedì; ma fu rimeffa in piedi dall' Imperador Gioviano di lui fucceffore. (2) Diede anche Coftantino alle Chiefe i beni de' Martiri, e Confeffori, ch' erano ftati confifcati a tempo della perfecuzione, purchè non vi foffero ftati legittimi Eredi. (3) L'Imperador Coftanzo diede ancora *omnia loca, quæ Sacris error veterum deputavit*, (4) cioè tutti i Tempj degli Idolatri, ch' egli avea prefcritto, che fi chiudeffero. Onorio parimente diede alla Chiefa nel 412. tutti i luoghi appartenenti agli Eretici, (5) Fu anche conceduto alle Chiefe il diritto di fuccedere a' Chierici morti *ab inteftato*, fen-

za

(1) *Hift. lib.* 10. *c.* 6.
(2) *Theodor. Hift. Eccl. lib.* 15. *c.* 11, *Sozom. Hift. Eccleſ. lib.* 5. *cap.* 6.
(3) *Eufeb. Cef. Hift. lib.* 2. *c.* 36.
(4) *Cod. Theodof. lib.* 16. *tit.* 10. *L.* 20.
(5) *Eod. Cod. L.* 52.

za lasciar Eredi. (1) E tutto ciò avvenne per effetto della famosa legge di Costantino, il quale permise a tutti i Sudditi il lasciare, in morendo, quel che ognuno volea, alle Chiese: (2) *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo Catholico, venerabilique Concilio decedens, bonorum quod optaverit, relinquere.* E li Fedeli v'inclinarono profusamente, perchè quelle loro liberalità non riguardavano la sola sussistenza del Clero, ma di tutti i Poveri, a pro de' quali tutto il di più ridondava, ed il buon uso, che allora il Clero Amministratore ne facea, animava la Confidenza Pubblica. Onde S. Ambrogio (3) ebbe ragion di dire: *Scio plerosque Sacerdotes, quo plus contulerunt, plus abundasse; quoniam quicumque bonum Operarium videt, ipsi confert, quod ille arbitrio suo dispenset, securus quod ad pauperem sua perveniat misericordia: nemo enim vult, nisi pauperi suam proficere collationem.* E così parimenti a tal fine erano dirette le liberalità de'Principi: onde gl'Imperadori Valentiniano, e Marciano dissero: *Et quoniam humanitatis nostræ est, egenis prospicere, ac dare operam, ut pauperibus alimenta non desint, salaria etiam, quæ sacrosanctis Ecclesiis in*

 diver-

(1) *Cod. Giust. lib.* 1. *tit.* 3. *l.* 20.
(2) *Cod. Giust. lib.* 1. *tit.* 1. *L.* 1.
(3) *De Offic. lib.* 2. *c.* 16.

diversis speciebus de publico hactenus ministrata sunt , jubemus , nunc quoque inconcussa , & a nullo prorsus imminuta præstari (1).

IN quanto alle Decorazioni , ed Esenzioni Personali , abbiamo dal Codice Giustinianeo , che furono i Vescovi da prima esentati dal comparire avanti a' Giudici Secolari per far testimonianza : e quando la loro deposizione fosse stata necessaria , era in obbligo il Giudice di mandare a casa del Prelato qualche suo Subalterno a riceverla senza prestar giuramento , ma soltanto col Vangelo aperto avanti . (2) Furono esentati i Preti dall'ingiuria della tortura : (3) *Presbyteri citra injuriam quæstionis testimonium dicant , ita tamen , ut falsa non simulent* . Per li semplici Chierici però non si estese tal privilegio : *Cæteri vero Clerici , qui eorum gradum* (cioè de' Preti) *vel ordinem subsequuntur , si ad testimonium dicendum arcessiti fuerint , prout leges præcipiunt , audiantur* . Fu anche esentato tutto il Clero in generale dalla Giurisdizione Secolare nelle cause , ove fosse interessata la Fede , la Disciplina , e 'l Rito Ecclesiastico , concedendone il conoscimento

(1) *Cod. Just. lib.* 1. *tit.* 2. *l.* 12.
(2) *Novel.* 123. *c.* 17. *Nulli Judicum licebit* ,
(3) *Cod. Theod. lib.* 11. *tit.* 39. *L.* 10.

to a' Vescovi, ed al Concillo: ma per le cause, che interessavano lo Stato, e la pubblica Vendetta, rimase soggetto alla Potestà Pubblica, come gli altri Laici: (1) *Qui mos est causarum civilium, iidem in negotiis Ecclesiasticis obtinendi sunt: ut si qua sunt ex quibusdam dissentionibus, levibusque delictis, ad OBSERVANTIAM RELIGIONIS pertinentia, locis suis, a suæ Diœceseos Synodis audiantur: EXCEPTIS, quæ actio criminalis ab ordinariis, extraordinariisque Judicibus audienda constituit*; e sotto lo stesso titolo soggiunse. (2) *Quoties de Religione agitur, Episcopos convenit judicare, CÆTERAS VERO CAUSAS, quæ ad Ordinarios Cognitores, vel AD USUM JURIS PUBLICI pertinent, legibus oportet audiri.*

Per li Vescovi però vi fu un Privilegio particolare, perchè l'Imperador Costanzo nel 355. proibì, che potessero essere accusati ne' Giudizj Pubblici, ordinando, che le querele si proponessero avanti di altri Vescovi, o de' Sinodi Provinciali, e Generali: (3) *Mansuetudinis nostræ legibus prohibemus in judiciis Episcopos accusari. Si quid est igitur querelarum, quod quispiam deferet, apud alios, potissimum Episcopos-*

(1) *Cod. Theod. lib.* 16. *tit.* 2. *l.* 23.
(2) *Lib.* 16. *tit.* 1.
(3) *Cod. Theod. lib.* 16. *tit.* 2. *l.* 12.

convenit explorari, &c. Distinzione però molto più rilevante era stata quella, che al Clero accordata avea Costantino, in esentarlo da tutte le funzioni Civili, e Personali, con la legge indirizzata ad Anulino per le Chiese d' Africa: (1) *Qui Divino cultui Ministeria Religionis impendunt, ab omnibus oneribus omnino excusentur*, per la ragione addotta da Eusebio Cesariense, (2) che di tal lege fa parola: *Ne a cultu summæ Divinitati debito abstrahantur, & potius absque ulla inquietudine propriæ legi deserviant*. Su la qual legge riflette il dotto Canonista Vanespen: (3) *Hic notent Clerici, non alia de causa a muneribus publicis sibi immunitatem concessam, nisi ut Divinis Officiis sine impedimento vacare queant . . . . & ex allegata ratione recte colligit citatus Gothofredus, IMMUNITATEM MUNERUM PERSONALIUM hic intelligi, non vero MUNERUM PATRIMONIALIUM.*

Ma perchè non v' ha Privilegio di sua natura irrevocabile, anzi debbono rivocarsi, quando riescono pregiudiziali al Ben Comune, che è l' oggetto necessario da non perdersi mai di veduta dalla Pubblica Potestà, noi vediamo queste

(1) *Cod. Theod. lib.* 16. *tit.* 2. *L.* 2.
(2) *Hist. Eccl. lib.* 10. *c.* 1.
(3) *Part.* 11. *tit.* 35. *de Immunit.*

queste grazie de'Principi ora ampliate, ora moderate, ora del tutto abolite. Il Clero, allorchè da Costantino tal Privilegio ottenne, era poco numeroso: avean bisogno le Chiese di minor numero di Ministri; onde il Privilegio si rendea meno gravoso alle Città. Dopochè fu accordato, moltissimi, per sottrarsi al peso delle Cariche pubbliche, si ascriveano al Clero, che venne a crescere notabilmente; onde Costantino istesso fu nella necessità di restringere il Privilegio. Egli adunque vietò, che i Vescovi si arrogassero la libertà di ammettere agli Ordini chiunque lor piacea, ma soltanto l'esercitassero, per rimpiazzare quei, che venivano a morire; nè che si ricevessero al Sagro Ministero quei, che per natali, o per facoltà poteano, e doveano esercitare le pubbliche Cariche. Comandò, che in occasione di controversia tra il Clero, e gli Amministratori delle Università, li Chierici, che si costasse, di essere per natali, o per facoltà soggetti da prima al disimpegno delle pubbliche Funzioni, dovessero abbandonare il Chiericato, e ritornare allo stato di Laici, o pure dovessero vendere i loro beni patrimoniali alle proprie Decurie. Questa legge, della quale abbiamo rapportato il contenuto, senza trascriverla, perchè molto lunga, può riscontrarsi nel Codice Teodosiano (1). Costanzo succeduto nell' Impero

(1) *Lib.* 16. *tit.* 2. *l.* 6.

pero a suo Padre stimò di permettere a' soli Vescovi il ritenere i beni patrimoniali, senza cederli alle Decurie della propria Patria: (1) *Solum Episcopum facultates suas Curiæ, sicut antea fuerat constitutum, nullus adigat mancipare:* e così anche estese tal concessione a tutto il Clero, qualora vi fosse concorso il consentimento degli Amministratori delle proprie Università in presenza di Giudice. Non piacque a Valentiniano I. la legge di Costanzo per le collusioni, che vi poteano intervenire a danno del Pubblico. Onde nel 364. ordinò, che tutti coloro che si consecravano a' servigj della Chiesa, senza distinguere nè Vescovi, nè Preti, nè altro, e senza attendersi il consenso prestato, o nò, dalle Decurie, fossero obbligati di abbandonare i loro beni a' Congiunti, che doveano venire sostituiti al disimpegno delle Cariche Municipali, o pure rinunciarli a beneficio dell' istesse Decurie: (2) *Qui partes eligit Ecclesiæ, aut in propinquum bona propria conferendo, eum faciat Curialem, aut facultates Curiæ cedat, quam relinquit.* Ma perchè le Università volean dare a questa legge un effetto *retroattivo* a quel, che si era fatto prima della promulgazione di essa, egli nel 371.

di-

(1) *Cod. Theod. lib.* 12. *tit.* 12. *l.* 44.
(2) *Cod. Theod. l.* 12. *tit.* 1. *l.* 69.

dichiarò, che il vigore di detta sua legge dovesse soltanto estendersi per coloro, che si erano ascritti al Chiericato dopo la promulgazione della medesima, e non prima.

In tutto quel, che finora abbiamo rapportato, non si vede accordata veruna *Immunità Reale*, e molto meno da' *Tributi*. Il tuto si raggira in Esenzione Personale, e questa allargata, o diminuita, secondochè la necessità dello Stato richiedea; anzi abbiam veduto, che senza veruna lagnanza de' Vescovi si restringea la loro facoltà dell'arbitrarie Ordinazioni, e si facean divenir Laici quei, che prima eran Chierici.

L'Autore delle Costituzioni Apostoliche (ancorchè antico, ma non tanto, quanto comunemente si crede) parlando de' *Tributi*, e dell'*Imposte*, non dice, esserne esenti i Ministri della Religione, o i loro beni. Li Canoni attribuiti agli Apostoli (benchè da'Dotti sian ragionevolmente riputati posteriori) nè pure fecero parola di tal pretesa *Immunità*. Nel Concilio Anciranó in Galazia tenuto nel 314. non se ne parla, ancorchè vi si fosse parlato dell' amministrazione de'beni delle Chiese. Il quarto Concilio Cartaginese del 398. raccomandò il doversi riguardare li beni delle Chiese, come un deposito, di cui nulla potea il Vescovo, o il Clero appropriarsi; ma non fece

moto

moto di esenzione da' *Tributi*. Nel quinto Concilio pur di Cartagine del 401. al Canone 4. si veggono date varie provvidenze intorno a' beni suddetti, e che non potessero alienarsi, senza una precisa estrema necessità, da esaminarsi dal Primate della Provincia, e si passa in silenzio profondo la pretesa *Immunità*. Per contrario in tutti i Concilj dal decimo Secolo in avanti non si trova altro inculcato, che questa: anzi sotto pena d' Anatema vien proibito il pagar qualunque imposta. Una tal differenza tra' PP. tra' Pontefici, e tra' Concilj de' Secoli più puri della Religione, e tra' Dottori, Pontefici, e Concilj de' Secoli posteriori, a che mai dee attribuirsi? Non ad altro certamente, se non se al motivo, che la pretesa *Immunità*, cotanto inculcata da' Secoli posteriori, per privato interesse, totalmente opposto allo Spirito della Religione, e del Ministero del Santuario, era ignota a' Padri, a' Pontefici, ed a' Concilj dell' antichità, che conservavano, come più prossimi, i veri dettami del Vangelo, puri, ed intatti.

Senza di che, per le tante Costituzioni Imperiali, che s' incontrano ne' due Codici, Teodosiano, e Giustinianeo, non solamente non si vede verun Privilegio d' *Immunità Generale* conceduto agli Ecclesiastici, ma per contrario inculcata sempre più la soddisfazione de' Tributi, e dell' Imposte.

In

In un luogo del Codice Giustinianeo (1) leggiamo le seguenti parole : *Si vero contingeret aliquam venerabilium domorum*, NOMINE FISCALIUM TRIBUTORUM , *aut alterius cujuslibet supervenientis necessitatis* , *venerabili domui pecuniis egere*, &c. Ecco apertamente quì dichiarato, che le Chiese erano soggette a'Tributi, come ad un obbligo preciso e necessario; giacchè si soggiugne , *supervenientis necessitatis*. Così anche (2) nell' istessa Novella : *Si quædam ex eis*, *sive* PRO PUBLICIS COLLATIONIBUS , *sive pro alia necessaria causa* , *ejusdem domus debitis obnoxiæ*.

Nel Codice Teodosiano (3) ritroviamo, che essendosi trattato nel Concilio di Rimini de' privilegj delle Chiese, e de' Chierici , si soggiunge: *De his sane Clericis*, *qui* PRÆDIA POSSIDENT , *sublimis auctoritas tua*, *non solum eos aliena juga nequaquam statuet excusare*, *sed etiam his*, *quæ ipsi possident*, *eosdem* AD PENSITANDA FISCALIA *perurgeri*. *Universos namque Clericos*, *possessores dumtaxat*, PROVINCIALES PENSITATIONES FISCALIUM *recognoscere jubemus* : anche perchè tale era stato il sentimento de' Vescovi d'Italia, di Africa, e di Spagna: *Maxime*

(1) *Novell*. 120. *cap*. 3.
(2) *Cap*. 6.
(3) *Lib*. 16. *tit*. 2. *l*. 15.

me cum in comitatu tranquillitatis nostræ alii Episcopi qui de Italiæ partibus venerunt, & illi quoque, qui ex Hispania, atque Africa commearunt, probaverint, ID MAXIME JUSTE CONVENIRE, ut præter ea Juga, & possessiones, quæ ad Ecclesiam pertinent, AD UNIVERSA MUNIA SUSTINENDA, TANSLATIONESQUE FACIENDAS, OMNES CLERICI DEBEANT ATTINERI.

Vi era anche un' altra sorte d'imposta, che non si pagava al Principe, ma alla Decuria della propria Università, cioè a coloro, che a causa de' beni che possedevano, erano Membri del Consiglio di ciascun luogo, ed erano in obbligo di riempierne le cariche. Avveniva talora, che qualche Decurione lasciava i suoi beni a Persona, non del numero de' Decurioni. Affinchè un tal acquisto, fatto da un Estraneo, non divenisse oneroso agli Ascritti alla Decuria, l'Acquirente de' beni era obbligato di pagare a quella una determinata somma, appellata dalle leggi, *Descriptio lucrativorum*. (1) Era regolata la quantità del pagamento, secondo la quantità delle terre acquistate: si pagava un danaio, o sia un' oncia di argento, per quanto terreno poteva lavorarsi con un pajo

(1) *Cod. Theodos. lib.* 12. *tit.* 1. *L.* 107.

jo di buoi in un anno. Abbiamo, (1) che da Teodosio il Giovine, e da Valentiniano un tal tributo fu raddoppiato, come pure si raccoglie lo stesso nelle quì trascritte parole: (2) *Hi qui ex causa lucrativa possessiones detinent, quæ aliquando Curialium fuerint, pro singulis earum jugis & capitibus quaternas siliquas* (dove prima eran due) *annuæ Ordinibus nomine descriptionis exolvant*. Le leggi, che prescrissero tal pagamento, furono generali, e le Chiese, che acquistavano fondi per titolo lucrativo, vi rimaneano soggette: poi a tempo di Giustiniano ne furono esentate, (3) come anche li Spedali, gli Alberghi de' Poveri, ed altri luoghi di pietà in detta legge mentovati, *a lucrativorum inscriptionibus liberas immunesque esse*.

Si affaccia dagli Ecclesiastici in contrario una legge assai oscura, donde essi credono di esser loro stata conceduta una *Generale Immunità*. Questa legge è nel Codice Teodosiano: (4) *Præter privatas res nostras, & Ecclesias Catholicas*. Ma il dottissimo Gotofredo, su la stessa facendo le sue riflessioni, dubita assai della veri-

(1) *In L.* 120. *eod. tit.*
(2) L. *unica tit.* 4. *eod. lib.* 12.
(3) *Cod. Justin. lib.* 1. *tit.* 2. 22. *Sancimus res ad Venerabiles Ecclesias*.
(4) *Lib.* 11. *tit.* 1. *L.* 1,

verità della medesima per le seguenti ragioni. Sì perchè la data del quarto Consolato di Costantino, e Licinio, che cade nell' anno 315. non si può accordare con quella apposta nel Testo, cioè d' essere stata emanata da Costantinopoli, qual Città non ancora esisteva, poichè Costantino ne fece cominciare la costruzione nel 326. sì perchè li nomi di Eusebio, e di Daziano, mentovati in detta legge, pajono più tosto convenire col tempo di Costanzo, che di Costantino; poichè Eusebio, e Daziano furono Consoli, e non Colleghi, sotto l' Impero di Costanzo nel 347. 358. e 359.; ed Arsace Re di Armenia, pur in essa mentovato, regnava in tempo di Costanzo, e non di Costantino: e questo appunto è quell' Arsace, a cui Giuliano, pervenuto all' Impero, scrisse delle lettere piene di bestemmie contro al Cristianesimo, ch' egli professava. Ed in fine il citato Gotofredo conchiude, *Quod quidem religiosum hujus Principis institutum fuit; postea enim cum satis divitiarum in Ecclesiam congestum secuti Principes credidere; Ecclesiæ quoque TRIBUTIS OBNOXIÆ FACTÆ SUNT*. Tanto vero, che della mentovata legge, *præter privatas res nostras, & Ecclesias Catholicas*, da Giustiniano nel suo secondo Codice, che appellasi, *Repetitæ Prælectionis*, e che ora soltanto fa autorità, fu rigettata tutta la prima parte, ove si parla di Eusebio, di Daziano,

no, e del Re Arsace, e ne venne trascritta l' ultima sola da quelle parole: *Omnes pensitare debebunt, quæ manus nostræ delegationibus adscribuntur, nihil amplius exigendi, vel remittendi potestatem esse: nam si quis Vicarius, aut Rector Provinciæ aliquid utique crediderit remittendum, quod alii remiserit, de propriis dare facultatibus compellatur* (1). Qual seconda parte, che è la sola, che Giustiniano stimò esser vera, e non interpolata, come la prima, e che egli volle autorizzare nel nuovo suo Codice, è sì poco favorevole alla pretesa Esenzione delle Chiese, che egli in contrario proibisce a' Vicarj de' Prefetti del Pretorio, ed a' Governadori delle Provincie, il discaricare chicchessia dalle imposizioni, sotto pena di pagar del proprio quel, che avessero altrui discaricato.

Tutte queste leggi poi degl' Imperadori Arcadio ed Onorio, di Teodosio e di Valentiniano, e di altri, con le quali o si confermano alle Chiese i Privilegj ottenuti, o si concede al Clero qualche Immunità Personale dagli uffizj sordidi, o Immunità Reale per qualche ristretta mercatura, che esercitasse, o per altro; o pure si vieta a chicchessia di molestare

 gli

(1) *Lib. 10. 16. de Indictionibus*

gli Ecclesiastici, e di attentare su de' loro beni; quantunque riguardino ogni Particolare di qualunque dignità ed autorità vestito, non però legarono, nè poterono mai legare le mani de' Sovrani, che Padroni delle loro grazie, potevano rivocarle, e diminuirle, sempre che il motivo, che gli avea spinti a concederle, non sussistesse più, o quando quelle divenute fossero onerose al Pubblico. La variazione, che noi abbiamo osservata nelle Esenzioni e Privilegj accordati alle Chiese, è una pruova evidente del diritto de'Principi, e dell'esercizio di esso. Questi privilegj, benchè accordati da' Sovrani, erano al tempo stesso così revocabili di lor natura, che avean bisogno di essere confermati dall' autorità de' Principi successori: e questa è la ragione, per cui noi incontriamo nell' uno, e nell' altro Codice tante leggi di rinnovate conferme di Privilegj alle Chiese conceduti, e tante leggi di restrizioni ed abolizioni de' medesimi, perchè i Principi attenti all' utile dello Stato ne riparavano l' abuso, e 'l danno. Costantino nel fervore della sua passione per la nuova Città, da lui eretta su le rovine di Bizanzio, e per la Religione Cristiana di fresco da lui abbracciata, avea dato alla Chiesa Maggiore di Costantinopoli un certo numero di botteghe, franche da ogni imposizione, a condizione però, che una tal franchigia dovesse essere in luogo di qualunque diritto

ritto funerario per li Poveri. (1) Vi furon molti, che per tal buona opera diedero altre botteghe alla stessa Chiesa, che n'acquistò tante, e tante, che l'Imperador Onorio si vide nell'obbligo di arrestare e frenare la liberalità de' suoi Sudditi; di fissare il numero di dette botteghe a 950., e di proibire, che alcuno potesse darne in appresso. (2) Il Clero però di Costantinopoli, nulla curando le leggi, fece nuovi acquisti di botteghe franche, e l'Imperador Anastasio, vietando nuovamente tali donazioni, fermò il numero di quelle sino a 1100. Ciò non ostante l'altre Chiese, gli Ospedali, e Monisteri divennero proprietarj anche di molte botteghe, che di giorno in giorno venivano dalla credula pietà de' Fedeli lor date. Onde fu nella necessità Giustiniano di darvi riparo con le provvidenze, che leggiamo nella citata *Novella*, ove conchiude: *cæteræ vero omnes hujus almæ Urbis quatuordecim regionum Officinæ, sive sacrosanctæ alicujus sint Ecclesiæ, sive Hospitalium, sive Monasteriorum . . . hæ, inquam, omnes PUBLICA IPSIS IMPOSITA PRÆSTENT VECTIGALIA*. Così anche vediamo somiglianti Leggi ora ampliate, ora ristrette,

I 2 ora

(1) *Ad calcem Codic. Justin. Nov. 12.*
(2) *Cod. Giustinian. lib. 1. tit. 2. L. 4. & in Novell. 43.*

ora annullate, secondochè a'Principi parve espediente. L'Imperadore Costanzo nel 343. accordò al Clero l'Esenzione per la tenue mercatura, ch'esercitava per vivere: (1) *& si qui de vobis alimenti causa negotiationem exercere volunt, &c.* Nel 364. la distese per tutto il Clero senza tal clausola: (2) *Negotiatorum dispendiis minime obligentur*, per la riflessione, *cum certum sit, quæstus, quos ex tabernaculis atque ergastèriis colligunt, pauperibus profuturos*: poi lo stesso Imperadore nel 464. vedendo, che molti si arrolavano al Chiericato, per godere l'Esenzione su la mercatura, vi appose nuova restrizione: (3) *Negotiatorum munia, & pensitationes agnoscant, quippe postmodum Clericorum se cætibus adgregarunt.*

L'istesso Imperador Costanzo esentò gli Ecclesiastici dalle nuove sovrimposte future: (4) *Juxta sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, vos & mancipia vestra nullis novis collationibus obligari, sed vacatione gaudebitis.* Venne loro anche ciò confermato da Onorio nel 412. volendo, che gli Ecclesiastici non pagassero, se non i Tributi ordinarj, e fossero esen-

(1) *Cod. Teod. lib.* 16. *tit.* 2. 1. 8.
(2) *Ibid. l.* 10.
(3) *Ibid. l.* 6.
(4) *Ibid. l.* 8.

esenti dalle Sovrimposte: (1) *Nihil extraordinarium abhinc super indictumque flagitetur* (2). Veggiamo parimenti gli Ecclesiastici, proprietarj di fondi, essere stati soggettati a contribuire per la milizia, e per li cavalli dell'armata degl' Imperadori. Era un obbligo generale di ciascun Suddito il dazio dell'*aurum tytonicum*, che serviva per li soldati; dell'*aurum stratonitum*, per servizio dell' armate, e dell'*equorum Canonicorum adæratio*; ch'era la somministrazione de' cavalli. La Chiesa vi contribuiva, come ogni altro Suddito. Teodosio nel 428. ne concedè l' Esenzione alle Chiese della Provincia Proconsolare di Africa, le quali la goderono fin all' invasione de' Vandali; ma non vedendosi la detta legge di Teodosio inserita nel Codice di Giustiniano, ci fa presumere, che fosse stata rivocata, allorchè quella Provincia rientrò ad esser parte dell' Impero Romano. A riguardo delle vetture per lo trasporto degli effetti del Principe, o dell' armate, vi furono soggetti gli Ecclesiastici fino al Regno di Costanzo, che nel 343. ne li esentò; poi nel 360. rivocò la grazia, e nel 373. glie la riconcedette. Ma finalmente nel 400. fu abolita, fuorchè in quanto al dovere gli

(1) *Ibid. l. 40.*
(2) *Cod. Justin. lib. 1. l. 5.*

Ecclesiastici somministrare al Principe vetture, e cavalli, quando era in marcia in occasion di guerra. L'Esenzione della contribuzione per le strade, e ponti, conceduta loro da Onorio, e Teodosio nel 412. fu abolita da una legge del 423., come il tutto può osservarsi in esso Codice Teodosiano.

Così parimenti vediamo gli Ecclesiastici, a tempo dell' Imperador Carlo Magno, obbligati a servire personalmente nell' armate, e poi avere per grazia ottenuto, che in vece del personale servizio, contribuito avessero uomini ed armi, come può leggersi ne' Capitolari dell' 813. e seguenti, e come ne fanno fede il de Marca, (1) il Tomasini, (2) e 'l Fleury nella sua storia, e ne'discorsi su la medesima. Carlo Martello precedentemente avea anche introdotto il costume di togliere agli Abati, ed a' Monisteri gran parte de' ricchi loro fondi, concedendoli a' suoi Comandanti, ed agli Uffiziali più distinti a vita, ed anche con tratto successivo. Gli Ecclesiastici, che non avean potuto, lui vivente, opporsegli, se ne vendicarono dopo morte, con pubblicare una visione di S. Eucherio, a cui un Angelo avea rivelato, che quel Principe per tal cagione era nell' In-

(1) *De concord. Sacer. & Imper.*
(2) *De discipl. Eccl.*

Inferno in corpo e in anima. Che S. Eucherio, per accertarsi della visione, la comunicò a S. Bonifacio, e ad un tal Fulrado, Abate di S. Dionigi, e Cappellano del Re Pipino, e che unitamente portatisi al monumento di quel grande Eroe, non vi trovarono il corpo, ma uscì un gran serpente dalla Sepoltura, divenuta nera più d'un carbone. Così rapporta Hincmaro Vescovo di Rems. (1) Ma il solo silenzio di S. Bonifacio, che si vuol testimonio oculare, basta a smentire un tal racconto. Questo Santo in dare un dettaglio con sue lettere al Papa dello stato delle Chiese di Francia, dell' usurpazione de' loro beni, e de' rimedj, ch'egli stimava opportuni, non fece parola di un avvenimento così portentoso, onde ci dà argomento di credere, che fosse una favola inventata con quella stessa facilità, con la quale si spediscono delle verbali patenti di Miscredente, o di Ateo a chiunque si opponga, non già alla vera credenza, ma agli acquisti ed alla giurisdizione incompetenti. E non è senza merito di riflessione, che laddove il Clero Francese detestava il nome del mentovato Principe, ancorchè con tante vittorie, e specialmente con la disfatta de' Saraceni nelle Campagne di Turone avesse innalzata

I 4 alle

(1) *Tom. 2. in Admonit. Episcop. ad Ludovicum.*

alle ſtelle la gloria della ſua Nazione, li Pontefici Romani Gregorio II. e III. lo chiamavano il gran Difenſore e Protettore della Chieſa, perchè li ſoccorſe contro de' Greci Iconoclaſti, e de' Longobardi. Non oſtante però la diffamazione della memoria di Carlo Martello, il diviſato diſmembramento de' Beni Eccleſiaſtici, che ſi concedeano a' Secolari, ſi vede anche praticato in appreſso, ſotto l'Impero di Carlo Magno, e d'altri di lui Succeſsori, come può oſservarſi ne' Capitolari dell' 836. Preſſo il Baluzio (1) ritroviamo una diſpoſizione di Carlo il Calvo, ſucceſsore di Lodovico il Dabbene, nelle ſeguenti parole: *De cella quoque S. Judoci, quam B. Memoriæ pater noſter Ludovicus Sereniſſimus Auguſtus contulit præfato Monaſterio, & Nos quadam neceſſitate Odulpho Comiti dedimus, ſancimus, ut cum aliud beneficium eidem Comiti dederimus, aut cum ipſe obierit, mox ad poteſtatem Ferrarenſis Monaſterii revertatur*. Ed ecco come ſi davano li beni de' Monaſteri a' Secolari, e come per grazia ſi prometteva agli Eccleſiaſtici di reſtituirli loro, dopochè o il Poſseſsore aveſſe dal Principe ottenuto altra equivalente mercede, o dopochè foſse morto. Il maggior peſo, che venne impoſto da' Principi a' Laici, che

(1) *In Append. ad Lupum Ferrarium pag. 507.*

che aveano ottenuto Beneficj Ecclesiastici, fu quello di esser tenuti a restaurare le Chiese, ed a contribuire la nona, e la decima, per sostentamento del Clero, o de' Monaci che le servivano. Ne' Capitolari dell' 847. (1) *Quicumque beneficium Ecclesiasticum habent, ad tecta Ecclesiæ restauranda, vel ipsas Ecclesias emendandas omnino adjuvent, & nonam, & decimam reddent*. Così anche veggiamo passar li stessi beni ne' Laici, a titolo di precario, con determinata annua corrisponsione a beneficio delle Chiese.

In somma di queste, e d'altre provvidenze, per sussidj straordinarj ne' bisogni dello Stato, noi troviamo di aver sempre fatto uso Monarchi, e Principi Religiosissimi, benemeriti della Chiesa, fra' quali l'istesso piissimo Imperador Carlo Magno, che in alcuni Martirologj Francesi viene annoverato tra' Santi.

Or quali erano i sentimenti degli Ecclesiastici di quel tempo? si possono osservare nella lettera 25. di Alcuino, pubblicata dal Mabillon. (2) In questa lettera, che ha per titolo, *solatur Episcopum, a quo Regii Ministri servitia exigebant*, dopo aver esortato quel Vescovo alla tolleranza, gli soggiugne: *dum Beatus*

(1) *Lib. 5. cap. 91.*
(2) *Analecta Vetera.*

tus Apostolus Paulus dilectum filium suum DE SINGULIS ECCLESIASTICÆ DIGNITATIS OFFICIIS INSTRUIT, ait, admone illos: Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire: admone ad omne opus bonum paratos esse. Et Beatus Petrus consentanea, ut pote eodem spiritu, scripsit, dicens: Dominis Carnalibus obedite, non tantum bonis, & modestis, sed etiam discolis. Si dixit etiam discolis, quanto magis sapientissimo Principi, & religione Sancta devotissimo, debemus prompta voluntate obedire?

Questo era il linguaggio de' buoni Ecclesiastici di quel tempo. Essi non affacciavano in detrimento dello Stato veruna Esenzione per diritto Divino, non per alcuna qualità indivisibile dal carattere del Sacerdozio, non per disposizione di alcuna Legge Civile, non per Possesso continuato, e non mai interrotto. Tutti si faceano gloria di concorrere all' utile, e bisogno dello Stato, del quale erano membri, e da cui ricevevano il beneficio di protezione e di difesa. Sapeano bene, che (1) *non distincta est privata utilitas a Publica, imo in bono communi singulare etiam continetur, & ut in animalibus cæteraque natura, ita in Civitatibus, IN TOTIUS SALUTE, SALUS EST PARTIUM.*

Di-

(1) *Jamblicus apud Stobaeum ferm.* 46.

Diſtingueano ben eſſi *Temporalità* da *Spiritualità* : ſapeano , che i beni e gli averi niente conteneano di queſta, ed erano in tutto dipen denti eſſenzialmente da quella : non velavano col titolo di Conſecrazione a Dio coſe, che dovean reſtare ſoggette a' tributi, all' impoſte , a' dazj , e a tutto ciò , che riguarda il bene dello Stato , per eſpreſſa diſpoſizione del Vangelo, e per l' opinione uniforme de' più gran Padri, e Dottori, e Pontefici della Chieſa .

Conoſceano ben eſſi lo Stato eſſer un Tutto, del quale ognuno è parte, Che è delitto ad uno, che vive in Società il conſiderar ſe ſteſſo ſeparato da quella : che utile , o danno dee ſol riputare ciocchè ad eſſa giova, o nuoce, a cui è debitore di tutto: quando egli tutto ſagrifichi in di lei ſervizio , niente dà del ſuo, ma rende ciocchè n' ebbe. La Società lo produſſe, lo nudrì, l' educò ; ella con le leggi lo difende dall' interna violenza, e dall' eſterna coll'armi; da eſſa riceve gradi , fama , onoranza, ottiene premj , e vendetta dell' offeſe . E' vero , che tali utili portano con ſe il loro peſo ; ma chi ne ricuſa il peſo, dee rinunciare alli beneficj , e vivere come fiera nella ſolitudine , non nella Società . Il Diritto , che alcuni Romani Pontefici ne' Secoli ſuſſeguenti vollero attribuirſi ſu le coſe , ancorchè temporali , cambiarono pian piano le idee degli Eccleſiaſtici: tanto più facilmente , perchè

vi

vi conobbero unito il proprio interesse; e credendosi più liberi, con dipendere dal Papa, il quale pretendea di avere ricevuta da Dio così la spada Spirituale, che la Temporale, e che abusando di qualche stiracchiato Testo di Scrittura, volea essere riputato il Padrone di tutti i Regni del Mondo, fecero essi tutti li maggiori sforzi per rilevarsi dal giogo de' Principi, e de' Magistrati, sotto il quale viveano; e cercarono di esentare non meno le loro persone dalla Giurisdizione Secolare, che li loro beni dalle contribuzioni dovute allo Stato. Urbano II. nel Concilio tenuto a Melfi Città della Puglia nel 1089. fece decidere rotondamente, che li Laici non aveano alcun diritto su gli Ecclesiastici, e che da questi nulla poteano esigere, nè per benefizj posseduti, nè tampoco per li beni loro patrimoniali: (1) *Ne gravamen aliquod sancta patiatur Ecclesia, nullum jus Laicis in Clericos esse volumus, & censemus... neque liceat Laicis exactionem aliquam pro Ecclesiæ beneficiis, aut paternis, maternisque facultatibus quærere*. Di questo Sinodal Decreto non si vede addotto verun motivo, nè di Consuetudine, nè di Diritto. Esso fu emanato per effetto di quella famosa formola, *ex Plenitudine Potestatis*. Altra ragione egli non adduce, se

(1) *Concil. Melph. Can. 1.*

ſe non ſe quella: affinchè la Chieſa non ſoffriſſe verun gravame; come ſe gli Eccleſiaſtici, Miniſtri della Chieſa, e che per tal qualità non hanno che ſoli Diritti ſpirituali, ſoffriſſero qualche danno reale, contribuendo a' peſi di una Società, della quale non poſſono dimoſtrare di non eſſer Membri, e per la conſervazione della quale debbono eſſi avere uguale intereſſe, che i Laici. Non oſtante però un tal Canone del Concilio Melfitano, i Principi continuarono ad eſercitare i loro Diritti ſul Clero. Si vede eſpreſſamente per le querele di Aleſſandro III. fatte nel ſecondo Concilio Lateranenſe, tenuto l' anno 1179. (1) *In diverſis Mundi partibus Rectores, & Conſules Civitatum, nec non & alii, qui poteſtatem habere videntur, tot Eccleſiis frequenter onera imponunt, &c.* Si duole egli, che in differenti parti del Mondo gli Amminiſtratori delle Città (ſi guardò di nominare li Sovrani, ma li deſignò con quel, *& alii qui poteſtatem habere videntur*) imponevano alle Chieſe de' peſi sì frequenti, e le caricavano di tante eſazioni gravoſe, che ſotto la loro Amminiſtrazione il Sacerdozio era di peggior condizione, che il Sacerdozio di Faraone, il quale non conoſceva Dio: *ut deterioris conditionis factum ſub*

(1) *Concil. Lateran. Can. 19.*

ſub eis Sacerdotium videatur ; quam ſub Pharaone fuerit, qui divinæ legis notitiam non habebat. Perciò ſotto pena d'Anatema vietava di più metterſi in opera tali violenze, ſe non quando i Veſcovi, e 'l Clero aveſſero conoſciuto evidente, e grave la neceſſità, o utilità dello Stato. Che la Chieſa doveſſe dar de' ſuſſidj, ſenza eſser con la forza coſtretta, ed allora quando le facoltà de' Laici non foſsero ſufficienti a tollerar li pubblici peſi. Che gli Amminiſtratori anzidetti, (neppur nomina quì i Sovrani, ma aggiunge ſolamente *& alii*) i quali commetteſsero ſimili violenze ed eceſſi, ſe non ſe ne foſsero dopo le dovute ammonizioni aſtenuti (e vi ſoggiunge obbliquamente *TAM IPSI, QUAM EORUM FAUTORES*) ſarebbero ſtati ſcomunicati, nè mai ſarebbero ſtati aſsoluti, che a prezzo di una competente ſoddisfazione.

Queſto decreto, ancorchè più moderato dell' altro del Concilio di Melfi, contiene il grave aſſurdo del difetto di autorità in colui, che l' ha emanato. Il Papa che lo fece, egualmente che i Veſcovi, che l' approvarono, non avendo aſcuna autorità ſu de' beni temporali, non potevano ſentenziare legittimamente ſopra una materia, che non era di Religione, e che intereſsava l'Ordine della Società Civile. Qual legge ha mai conceduto a' ſoli Eccleſiaſtici il dar giudizio della neceſſità dello Stato? Per-

met-

mettendosi in questo Canone di accordarsi i sussidj, allora che i Vescovi e 'l Clero conoscessero, che le facoltà de'Laici non fossero sufficienti a soffrire i pesi dello Stato, gli Ecclesiastici vengono ad esser Giudici in causa propria, e si lascia loro la libertà di non contribuirvi, giacchè si dice, *absque ulla coactione*. Egli è certo, che agli Ecclesiastici parranno sempre le facoltà de' Laici una fontana indeficiente, per supplire a' bisogni pubblici. E quando anche la giudicassero insufficiente, e si disponesssero a qualche sussidio, essi non lo pagherebbero, che nel tempo, nella rata, e nella maniera che vorrebbero. L'Interesse, sempre ingegnoso a trovar pretesti, che fossero favorevoli, non mancherà di somministrarne loro, per renderne l' apparente Concessione inutile. Riputando essi la Concessione come volontaria, stimeranno, che anche l' effetto del pagamento debba esser volontario; e lo Stato non avrà alcun mezzo da costringerli, *absque ulla coactione*. La sottigliezza, e 'l falso di questo Decreto Conciliare si manifesta evidentemente per l'estensione, che dà alla pretesa Immunità Ecclesiastica. Non solamente li Beni appartenenti alla Chiesa, ma anche li Beni patrimoniali de' Chierici sono esentati da ogni imposizione. Non bastava, che l' Immunità si accordasse a' beni; bisognava, che ne godessero anche le Persone, con renderle esenti

ſenti dalla forza coattiva, e dalla giuriſdizion Secolare, con farne un Corpo indipendente, ſu del quale non poteſse eſercitar verun diritto lo Stato.

La deciſione di queſto Concilio, (a cui gli Eccleſiaſtici diedero il titolo riſpettabile di Ecumenico) fece ſempre più creſcere la fama della decantata Libertà Eccleſiaſtica, e non ſi videro, che Scritti ſu tal aſsunto, li quali confondendo queſta figurata libertà della Chieſa con la vera, che Criſto Signor noſtro avea acquiſtata collo ſpargimento del ſuo Sangue a tutti i ſuoi Fedeli, la fecero conſiſtere nell' Eſenzione da' tributi, e da' ſuſſidj neceſsarj alla Repubblica. Ma non oſtanti li decreti di Urbano II. di Aleſsandro III. ed' Innocenzo III., e non oſtanti gli Scritti anzidetti, li Principi, e Magiſtrati continuarono a far uſo de' loro diritti, obbligando il Clero alle debite preſtazioni, e contribuzioni, così che gli Eccleſiaſtici, vedendo, che niuna impreſſione avean fatto, ſpinſero Bonifacio VIII. Pontefice, come cel Deſcrive la Storia, di gran coraggio, e di ſpiriti elevati, a dar fuori la famoſa Bolla, o ſia Decretale, *Clericis Laicos*, e l' altra, *Unam Sanctam*, con cui dichiarò del tutto eſenti dalla Giuriſdizione Secolare non meno le perſone, che i beni degli Eccleſiaſtici. Vietò al Clero, a' Prelati, e Religioſi di pagar alla Poteſtà Laica in ogni tempo, e per qualun-

lunque motivo si fosse cosa alcuna. Aggiunse, che chiunque ciò facesse senza l' espressa permissione della S. Sede, sarebbe incorso nelle censure, e fosse di qualunque Sovrana, Reale, ed Imperiale Dignità vestito, come anche tutti i di loro Ministri, che vi avessero avuto parte. In una parola, egli trattò d' illecito, e di orribile abuso il Potere, che i Principi Secolari si attribuivano su le Persone, e beni degli Ecclesiastici. (1) Ma essendosi opposto alla pubblicazione di questa Bolla in Francia il Re Filippo il Bello, fu nella necessità Bonifacio VIII. di rivocarla con altra opposta Bolla, in cui dichiarò, che ne' bisogni pubblici, li Sovrani non aveano meno diritto su de'beni degli Ecclesiastici, che de' Laici. E che perciò detto Principe potea imporre tasse di sussidj non solamente col consenso loro, ma anche senza che vi acconsentissero. E così continuò a praticarsi, non ostanti le nuove discordie tra il Papa e quel Monarca.

Ma nel 1415. essendosi aperto il Concilio nella Città di Costanza, pensarono gli Ecclesiastici di profittarne; perchè sebbene questo non si fosse adunato, se non se per porre fine allo scisma, che per molto tempo avea tenuto in disordine la Chiesa Romana, essi non-

K di-

(1) *Rainald in Annal. an. 1296. n. 22.*

dimeno ſtimarono opportuno il tempo di aſſicurare la preteſa Immunità, facendo vietare agl' Imperadori, Re, e Sovrani di attentare contro di eſsa. Nel detto Concilio adunque (1) affacciarono il decreto mentovato del Concilio Lateranenſe, e fecero confermare la Coſtituzione, che Papa Onorio III. avea ottenuta dall' Imperador Federigo II., con la quale ſi davano per caſſe, irrite, e nulle tutte le diſpoſizioni, ed ordinanze dell' Univerſità, o d' altre Perſone, che uſaſsero tal autorità, in pregiudizio della Libertà della Chieſa, e del Clero. Li Laici, ſi dice da detto Concilio (2), profittano in molte occaſioni della Libertà, che il Concilio Lateranenſe ha data a' Veſcovi, e al Clero di accordare li ſuſſidj, allorchè lo giudicano neceſsario per ſollievo delle neceſſità pubbliche, e quando le facoltà de' Secolari non ſono ſufficienti. Da ciò n'avviene, che gli Eccleſiaſtici per vie delle minaccie, del timore, e d' altro, obbligati ad acconſentire all' impoſizioni di Taglie, Collette, Suſſidj, ed altri carichi, permettono a' Secolari di eſigerle, in maniera che li regolamenti fatti dal Concilio Lateranenſe per rianimare la pietà de' Lai-

(1) *Seſſ.* 19.
(2) *In conſtitutione confirmationis conſtitutionis Friderici & Caroli.*

Laici, torna in danno, e pregiudizio degli Ecclesiastici. Quindi è, che questo Sagrosanto Concilio proibisce a qualunque Persona Secolare di qualsiasi condizione, Imperadori, Re, e costituiti in ogni altra Dignità, d' imporre sul Clero (col pretesto del consentimento de' Vescovi) delle tasse, sussidj, o altre imposte, senza prima farne inteso il Papa; sotto le pene e censure contenute nelle costituzioni di Federigo II. e di Carlo IV. e nella Bolla di Onorio III. Proibisce l'ingresso nelle Chiese a' Vescovi, che in tal caso vi avessero dato il loro consenso, fin a che non avessero data una piena soddisfazione alla Chiesa, e al Clero; e perchè qualche Papa, per tirarsi la benevolenza di qualche Re, Signore, Conte, o simili, o per altro motivo ha loro permesso d'imporre su le Chiese, e su gli Ecclesiastici delle Taglie, Collette, e Sussidj, perciò tali concessioni e licenze, ancorchè *ex plenitudine potestatis Romanorum Pontificum, aut Apostolicæ Sedis*, ed in qualunque tenore concepite, questo Sagrosanto Sinodo le rivoca, le cassa, ed annulla, anzi comanda a'detti Signori, a'Conti, ed alle Persone anzidette, in virtù di santa ubbidienza, sotto le medesime pene, e della restituzione del triplo, a non far uso di tali Bolle e Concessioni, volendo, che restino del tutto soppresse.

Questi Anatemi non partorirono diverso ef-

 fet-

fetto di quello, che avean partorito tutte l' altre Pontificie e Conciliari Disposizioni dianzi accennate. Li Sovrani, e gli Stati conoscendoli non fondati a ragione, e non autorizzati da legittima Potestà, conservarono sempre i loro diritti. Leon X. ne fulminò de' nuovi, sostenendo, che secondo il Diritto Divino ed Umano li Laici non avean veruna potestà su gli Ecclesiastici: (1) *Cum tam jure Divino, quam humano Laicis potestas nulla in personas Ecclesiasticas attributa sit*. Perciò egli rinnovava le Costituzioni de' suoi Predecessori, e specialmente quelle di Papa Bonifacio VIII., e tutte l' altre in favore della Libertà Ecclesiastica, come pure tutte le Disposizioni Conciliari precedenti, con stabilire ed ordinare: *ut de cætero talia præsumentes, etiamsi, ut præfatur, qualificati sint*, (cioè fossero Re, Principi, Duchi, Conti, Baroni, Repubbliche, ed altri Potentati) *ultra supradictas pœnas, quas, controveniendo, eo ipso incurrere volumus, innovamus, quod ad omnes actus legitimos inhabiles, & intestabiles habeantur*.

Il contenuto di questa Conciliare Determinazione del 1515., come tutte le antecedenti è appoggiata ad un principio falso, e contraddetto dalla bocca istessa del Verbo Incarnato, il

(1) *Concil. Lat. V. Sess. 9.*

il quale riconobbe in Pilato la Potestà, che esercitava sopra di lui, come proveniente da Dio: *non haberes adversum me potestatem ullam, nisi tibi datum esset desuper.* Perchè, come dice S. Agostino, (1) *talem quippe Deus dederat illi potestatem, ut esset etiam ipse subditus Cæsari*: e di più vien contraddetto anche l'istesso falso principio da tutta l'antichità, nella quale gli Apostoli, i Vescovi, e li Papi medesimi sempre convennero della loro dipendenza dall' autorità temporale. Contengono ancora le accennate Disposizioni Conciliari, e Bolle Pontificie un manifesto abuso del Ministero Ecclesiastico, di cui tutte le funzioni sono circoscritte e ristrette alle sole cose Spirituali, nè si possono estendere su li beni della Terra, e molto meno in pronunciar sentenza sopra di quegli atti, che sono effetto della Società Civile, per rapporto alla quale, la capacità, o incapacità delle persone non può essere regolata che dalle leggi de' Principi Secolari, e de' Magistrati Politici, e dal consentimento de' Cittadini; onde non si sa con qual facoltà si dice, *quod ad omnes actus legitimos inhabiles, & intestabiles habeantur.*

Quindi è, che l' osservanza data a questa Disposizione fu la stessa, che fu data alle precedenti

(1) *Div. August. in Johan. cap. 7.*

cedenti, con vedersi sempre gli Ecclesiastici obbligati a concorrere a' pagamenti e sussidj richiesti da' Principi nelle necessità dello Stato. Essi però conservarono sempre nel pagare le imposizioni, il disegno di esentarsene, aspettando favorevole l' occasione, nè questa mancò. Destatasi la discordia di Religione nel Settentrione per la pretesa Riforma predicata da Lutero, avendo costui tra molte sue proposizioni avanzata anche questa; *Si Imperator, vel Principes revocent libertatem datam personis, & rebus Ecclesiasticorum, non potest eis resisti sine peccato & impietate:* subito fu qualificata per falsa, empia, scismatica, e destruttiva della Libertà della Chiesa, e diretta ad eccitare, e a fomentar l' empietà de' Tiranni. Veggasi la Collezione Giudiziale (1), e vi si troverà apposta l' Epigrafe: *Hæc propositio est falsa, impia, schismatica, libertatis Ecclesiæ enervativa, ac impietatis tyrannicæ excitativa, & nutritiva.*

Adunatosi dopo molte opposizioni il Concilio in Trento per decidersi su de' nuovi errori, e prendersi espediente su la Riforma del Clero, non si trascurò dagli Ecclesiastici di assodare la tanto bramata Libertà ed Immunità. Il Concilio, senza urtare a visiera bassa, come

(1) *De novis erroribus tom. 1. pag. 373. Propos. 16.*

me ſuol dirſi, la da lui conoſciuta legittima Poteſtà de' Sovrani, ſi valſe di vie oblique. (1) Non poſe in dubbio la facoltà de' Principi, non fulminò cenſure, ed Anatemi, ma ſi valſe delle ſeguenti inſinuazioni più toſto, che precetti, non laſciando però di comprendervi quel che ſi deſiderava. Ecco le parole: *Cupiens Sancta Synodus Eccleſiaſticam diſciplinam in Chriſtiano populo non ſolum reſtitui, ſed etiam ſartam a quibuſdam impedimentis conſervari, præter ea, quæ de Eccleſiaſticis perſonis conſtituit, Sæculares quoque Principes officii ſui ADMONENDOS eſſe cenſuit; confidens eos, ut Catholicos, quos Deus ſanctæ fidei, Eccleſiæque Protectores eſſe voluit, non tantum eſſe conceſſuros, ſed etiam ſubditos ſuos omnes ad debitam erga Clerum, Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocaturos, nec permiſſuros, ut Officiales, aut inferiores Magiſtratus, Eccleſiæ & perſonarum Eccleſiaſticarum immunitatem, Dei Ordinatione* (abbiamo provato il contrario) *& Canonicis Conſtitutionibus conſtitutam, aliquo cupiditatis ſtudio, ſeu inconſideratione violent; ſed una cum ipſis Principibus debitam Sacris Summorum Pontificum, & Conciliorum Conſtitutionibus obſervantiam præſtent*

K 4 De-

(1) *Seſſ. 25. de Reform. c. 20.*

Decerint itaque, & *præcipit*, (ora si tocca il gran punto) *Sacros Canones*, & *Concilia Generalia OMNIA*, *nec non alias Apostolicas Sanctiones IN FAVOREM ECCLESIASTICARUM PERSONARUM*, *libertatis Ecclesiasticæ*, & *CONTRA EJUS VIOLATORES editas*, *quæ omnia præsenti decreto innovat*, *exacte ab omnibus observari*; con quel che siegue, e che lasciamo di trascrivere. Ognuno scorgerà dalle parole riferite, e da quelle, che in appresso si leggono (1), che questo Sinodo, non avendo creduto opportuno di spiegarsi apertamente, proccurò di farlo in una maniera meno diretta, ma che tendeva allo stesso fine. Ordinando egli l'osservanza de' Sagri Canoni, di tutti i Concilj Generali, e di tutte le Costituzioni Apostoliche in favore della pretesa Libertà Ecclesiastica, veniva implicitamente a confermare i decreti del Concilio di Melfi sotto Urbano II., quelli di Alessandro III. nel terzo Concilio Lateranense, del quarto Concilio anche tenuto in Laterano da Innocenzo III., le Bolle di Bonifacio VIII. *Clericis Laicos*, & *unam Sanctam*, ancorchè da lui stesso la prima rivocata e moderata, e quelli del Concilio di Costanza, e dell' altro Lateranense sotto Leon X., che si sono ritrovati, per le osservazioni ante-

(1) *Dict. Sess.* 25.

antecedenti , abusivi , eccedenti , e sforniti di legittima Autorità.

Ma questa istessa moltitudine di decreti, sieno Pontificj, siano Conciliari , tanto è lontano, che stabiliscano la pretesa Immunità, che più tosto la distruggono per li falsi principj , su la quale l'appoggiano. Anzi fanno pruova di più, che non mai gli Ecclesiastici ne sono stati in possesso. Poichè se essi avesser goduto placidamente, e senza contraddizione il Privilegio di non soggiacere a' pesi dello Stato , se non volontariamente , e ne' casi di sola estrema necessità, e secondo la rata, che fosse loro piaciuta ; perchè mai tante amare e reiterate lagnanze contro a' Principi, e a'Magistrati , che violavano la loro Immunità ? Le lagnanze sogliono esser il linguaggio di quei , che credono di soffrire qualche vessazione ingiusta : nè scappano lagnanze a chi gode de' proprj beni, e de' proprj diritti tranquillamente . A che mai tanta moltitudine di rinnovati decreti per assicurarsi della desiderata Esenzione ? Perchè tante pene , tante scomuniche contro alli Violatori dell' Immunità , se questa da loro si godeva, n'erano in pacifico possesso, e non veniva contraddetta ? Una legge generalmente seguita, e inviolabilmente osservata, non ha bisogno di essere frequentemente rinnovata, e pubblicata: e niuna cosa fa conoscere l' inosservanza di quella , quanto la ripe-

ripetuta rinnovazione, e pubblicazione di esa.

Oltre di ciò, egli è ben noto, che nè i Pontefici, nè li Concilj hanno veruna autorità sul Temporale. Tutta la loro somma rispettabile Potestà, alla quale sono sottoposti anche i Sovrani, e Monarchi, riguarda lo Spirituale. E se Valentiniano III. in una sua Novella ordinò, *ut pro lege sit*, *quidquid sanxit*, *vel sanxerit Apostolicæ Sedis auctoritas*; egli certamente non intese altro, se non se che le Bolle e Decretali de' Pontefici Romani dovessero aver forza di Canoni in materie Ecclesiastiche, e Spirituali. Altrimenti il detto Principe avrebbe promulgata una legge destruttiva della indipendente legittima autorità de' Sovrani costituiti da Dio su la Terra. Se la Potestà Spirituale, residente nel Sacerdozio, avesse diritto con una Decretale *ex plenitudine potestatis*, o con un Canone Conciliare di *visum est Spiritui Sancto & nobis*, di confondere gli Stati temporali, d' intromettersi nella Polizia Civile, di prender conto dell' azioni de' Re, di sottrarre alla ubbidienza loro dovuta i Sudditi, di formar leggi da regolar gli altrui Stati, e di rendersi Padroni indirettamente degli altrui averi, con totale sconvoglimento della Civile Società; una certamente, e non due sarebbero le Potestà in questo mondo.

Per dettar leggi non basta la dottrina o la santità, ma principalmente dee, chi le fa, esser

ser fornito dell' Autorità necessaria, e competente. Quindi è, che anche dopo la pubblicazione delle mentovate Costituzioni Apostoliche, e Conciliari, i più dotti Giureconsulti, anche di quelli troppo parziali agli Ecclesiastici, hanno sostenuto, che il pagamento de' *Tributi* era un obbligo indispensabile di tutti. Egidio Thomat, che scrisse verso il principio del sesto Secolo, (1) disse: *Nec prodest Ecclesiæ, quod dedicatum Deo non debet ad usus prophanos detrahi; quia istud non obtinet in præjudicium tertii, auferendo, eo invito, debitum æris alieni*; soggiugnendo: *habent enim uniformiter omnia prædia tacite hypothecata pro collectis*, *UBI STATIM FUERUNT IN RERUM NATURA PRODUCTA*, *& talis tacita hypotheca oritur ratione jurisdictionis, & administrationis; nec talis obligatio tollitur, aut mutatur auctoritate Ecclesiastica, seu Religiosa*: siegue a dire: *Cum jus collectandi sit jus publicum contractum inter prædium, & Superiorem, & dicatur jus proprium Cæsaris, mutato dominio prædii de Laico ad Ecclesiam, esset ablatum, & extinctum jus publicum, quod facere non possunt partes ex eorum expresso pacto, Ideo nec Laicus, nec Ecclesia, alienando prædium, poterit extra consensum Communitatis, & Cæsaris, auferre jus ipsi acqui-*

(1) *Tract. tom.* 12.

acquisitum per tacitam hypothecam . . . . Deus enim non acquirit prædium , nec alienam rem cum jactura Cæsaris .

E Giulio Ferret di Ravenna , che fiorì verso la metà del Secolo istesso , nella stessa Raccolta di Trattati , e nello stesso Volume : (1) *Si res tributoria transfertur in Ecclesiam , TENEBITUR ECCLESIA AD ONUS SOLVENDI TRIBUTUM pro re prædicta solita tributari , seu solvere tributum , & similiter tenebitur Ecclesia solvere Dominis temporalibus PRO REBUS OBNOXIIS AD ONERA CIVITATIS , ET AD SOLITAS COLLECTAS , cùm transeant in quemcumque cum onere suo rerum hujusmodi ossibus infixo , quas onus prædictum sequitur , prout lepra leprosum .*

Possiamo adunque ragionevolmente conchiudere , che quanto finora si è rapportato , dimostra la debolezza del fondamento degli Ecclesiastici Possessori di fondi , per la pretesa Esenzione da' Tributi e Pesi dello Stato , così in riguardo al Diritto , che al Possesso. Il Diritto naturale , ben lungi da stabilire detta Esenzione , dimostra il contrario , perchè la giustizia , e l'equità vuole , che chiunque è Membro di una Società , come ne trae profitto , così debba star soggetto a' pesi . Il Diritto Divino positi-

(1) *Num.* 250.

ſitivo non è a loro favore. Il Vangelo, gli Apoſtoli, i Padri vogliono ſoggetti gli Eccleſiaſtici alle Impoſizioni, ed a' Tributi. Li Preti non ſono mai diſtinti dagli altri Fedeli Laici, per quel che riguarda il renderſi a Ceſare quel che è di Ceſare, ed all' obbligo de' Tributi. Il precetto di *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, comprende in generale tutti i Credenti, ſenza diſtinzione di Veſcovi e Preti da' Laici. Li Padri, che furono i fedeli Interpreti de' ſanti Libri, non vi hanno trovato veruna Eſenzione generale, e lungi dal riconoſcerſi indipendenti dall' autorità ſovrana per rapporto a' beni, ci hanno traſmeſſe delle maſſime e ſentimenti del tutto oppoſti alle pretenſioni moderne della Chieriſia, e ci han laſciato nella loro condotta degli eſempj, che diſtruggono la preteſa Eſenzione. Li Concilj de' primi Secolij della Chieſa o non parlano de' beni, o parlandone, danno ſolo de' regolamenti, che tendono ad impedire a' Veſcovi, ed al rimanente Clero il diſtraerli, ed alienarli; ſenza punto far moto dell' autorità de' Sovrani, e ſenza inſinuar nulla, donde poſſa arguirſi, che ſieno indipendenti dalla ſomma Legislativa Poteſtà de' Principi, o che ſieno eſenti dal peſo delle pubbliche impoſte. Li Concilj poſteriori non pronunciarono i loro Anatemi, ſe non ſe contro a' particolari Signori, che ſi uſurpavano i beni Eccleſiaſtici ſenza titolo, e ſenza

auto-

autorità: ma i loro Canoni affatto non toccano i Diritti legittimi de' Sovrani, di far servire alla conservazione dello Stato, ed alla Pubblica Difesa tutt'i fondi, che lo Stato possiede, e sieno in mano di chicchessia. Le decisioni posteriori, che trascorsero troppo avanti, devono riguardarsi, come sorprese della Potestà Spirituale su la Temporale, e che, pronunciate da' Giudici incompetenti, non possono formar verun titolo a favore di coloro, che non avendo ricevuto alcun potere sul Temporale, non hanno in conseguenza diritto da pronunciar sentenze su tal Soggetto. La *Consecrazione* de' beni dati alle Chiese, che è un termine nuovo, sconosciuto ne' primi Secoli, non li rende esenti dalle pubbliche gravezze, perchè tutti li beni nella loro origine stanno affetti alla conservazione e difesa dello Stato. La volontà del Particolare, che li ha fatti passare in mano degli Ecclesiastici, non li rende liberi dagli obblighi anteriori, insiti, e primordiali. I primi Imperadori Cristiani non ebbero veruna cognizione della Pretesa *Immunità Generale* de' beni Ecclesiastici. Se essi concedettero qualche Privilegio ed Esenzione, non si troverà, che l' avessero accordata da tutte le imposte, e di qualunque natura, nè mai pensarono, che avessero bisogno del consenso della Chierisia per ritrarne degli utili, allorchè la necessità dello Stato così richiedeva. Perchè tal Pri-

Privilegj di Esenzioni procedevano dalla loro legittima indipendente autorità, essi ne disposero in tutte le occasioni con un Diritto Sovrano, rivocandoli, scemandoli, limitandoli, ampliandoli, secondochè giudicavano a proposito, e secondo le differenti vedute, che l' Utilità Pubblica loro metteva in prospetto. Non sono mai stati gli Ecclesiastici in possesso della pretesa Esenzione in qualunque tempo, avendoli noi, così per li beni, che per le persone, rinvenuti sempre soggetti non meno al pagamento de' sussidj, de' tributi, e dell' imposte, che al servizio personale nell' armate, anche sotto a' Principi Religiosissimi, e benemeriti della Chiesa.

Premesse adunque tali nozioni, che ci vengono somministrate dalla Storia Ecclesiastica e Profana, dalle leggi dell' uno e dell' altro Codice, da' Concilj, dal Testo Canonico, e da' libri de' Padri, non si sà capire, come si possa dire lesione della *Libertà*, ed *Immunità* Ecclesiastica, il voler soggetti i proprj Sudditi, ancorchè Ecclesiastici, al pagamento delle Collette universali per li fondi, che nello Stato posseggono, quando oramai è palese a tutto il Mondo, che in diverse parti dell' Orbe Cristiano, delle tre parti di fondi stabili, e d' altri averi di equivalente natura, come sono i luoghi di Monti ed altro, ben due ne sono in mano degli Ecclesiastici. Così, che facendosi

lor

lor godere un' ingiusta Esenzione, il peso delle pubbliche Imposte andrebbe a cadere tutto sul collo de'poveri Laici, o pure a poco a poco i Principi verrebbero a fare all' Uman Genere il beneficio, che intendea fargli la pazzia di Nerone, con abolire tutti i Dazj, senza de' quali lo Stato non può conservarsi, come a proposito ne fu quegli avvertito. Se in altra maniera gli Ecclesiastici potessero mantenere i Magistrati, la Milizia, e 'l conveniente splendore di un Sovrano, potrebbe forse venir loro accordata una tal grazia; ma essendoci bisogno del danaio, e questo non riscuotendosi, che da' legittimi dazj, e tributi sopra de' fondi, fa d'uopo che essi, che li possiedono soprabbondantemente, e che ricevono tanti vantaggi dalla conservazione dello Stato, lo dian fuori per obbligo indispensabile ad ognuno, che vive in una Società.

Ora S. A. R. il Duca di Parma, nel suo Editto de' 20. Febbrajo 1765. avendo ordinato, che tutti i beni descritti in testa de' Laici ne' Catasti Generali del 1561. sino al 1569. dovessero contribuire alle pubbliche gravezze, come quelli di ogni altro Laico, ancorchè si trovassero aver fatto passaggio nelle Chiese, e Case Religiose; egli certamente dee essere lodato di eccessiva moderazione: poichè qualora avesse conosciuto di così richiedere l' utile e la necessità del suo Stato, ben avrebbe potuto

sovra-

ſovranamente ordinare, che tutti i beni degli Eccleſiaſtici, ſenza l' addotta reſtrizione, doveſſero eſſervi ſoggetti.

CARTA DI ROMA.

Ut autem hujuſmodi Edicta, & omnia quæ in eis diſpoſita erant, promptius & celerius executioni demandarentur per quamdam notificationem editam, die 8. Februarii anni ejuſdem 1765. ſtatutum eſt, ut ASSERTUS QUIDAM MAGISTRATUS SUPER CONSERVATIONE REGIÆ, UTI VOCANT, JURISDICTIONIS, per quoddam aliud decretum NULLITER ET ILLEGITIME CONSTITUTUS, diligenter cognoſceret, ac definiret omnes, & quaſcumque controverſias ſuper præfatis duobus Edictis ortas, vel orituras, cum ampliſſima facultate ea etiam Edicta interpretandi, & quæ ad illorum executionem ſpectaſſent, exequendi, & abſque ulla forma, & figura Judicii.

OSSERVAZIONE VII.

DAlle antecedenti Oſſervazioni ſi è andato a rilevare, di non avere il Santo Padre potuto devenire a proſcrivere il contenuto degli Editti, ſenza che foſse ſtato circonvenuto ed ingannato. La Giuſtizia, il Ben Pubblico, la

L Ne-

Necessità di far argine alla rovina de' Sudditi, che sono stati la cagione impellente ad emanarli, hanno fatto ragionevolmente presumere l'anzidetta Circonvenzione. Ora evidentemente la dimostrano le temerarie, ingiuste, ed insultanti espressioni dalla Cancellaria Romana in questo luogo avanzate: *Assertus quidam Magistratus .... Regiæ uti vocant Jurisdictionis .... Nulliter & illegitime constitutus*. Non vi ha chi, leggendole, non ne provi nausea ed irritamento. Si vuol dunque distruggere in tutto la indipendente autorità de' Sovrani, negandosi loro e giurisdizione, e facoltà di crear Magistrati, ne' quali è tutto appoggiato il Governo Temporale. Questa è un' arroganza, dove non trascorse mai la presunzione nè di Gregorio VI., nè di Bonifacio VIII., nè d'Innocenzo III., e non fu mai da verun Concilio sognata.

Pontefici, e Concilj conobbero e confessarono le due distinte Potestà: Gerarchica nel Sacerdozio, e Politica ne' Sovrani, ambedue provenienti da divina istituzione: *Maxima quidem*, disse Giustiniano, (1) *in hominibus sunt dona Dei a Superna collata Clementia, Sacerdotium, & Imperium, & illud quidem divinis mini-*

(1) *In præfat. Novell. 6.*

ministrans , *hoc autem humanis præsidens* , *ac diligentiam exhibens* , *ex uno eodemque principio utraque procedentia*, *humanam exornant vitam*. S. Pier Damiano anche offervò, (1) *inter Regnum & Sacerdotium propria cujusque distinguuntur officia*, *ut Rex armis utatur sæculi*, *& Sacerdos accingatur gladio spiritus*, *qui est verbum Dei*. E quando nel nono fecolo l'Imperador d'Oriente Michele, cognominato il Buffone, volle riaffumere il titolo di Pontefice Maffimo, ed offrire anche de' Sacrifizj, Niccolò I. gravemente l'ammonì, *ne Pontificis titulo & potestate intra Ecclesiam* (perchè i Principi Pagani aveano anticamente a loro tratta l'una e l'altra Caratteriftica) *abuteretur*, *in qua Christus Cæsaream potestatem a Pontificia palam discrevit*. Veggafi Graziano. (2) S. Tommafo parimente: (3) *Potestas Spiritualis*, *& Sæcularis utraque deducitur a Potestate Divina*, *& ideo in tantum Sæcularis potestas est sub spirituali*, *in quantum est ei a Deo supposita*, *SCILICET IN IIS*, *QUÆ AD SALUTEM ANIMÆ PERTINENT*, *& ideo magis est obediendum Potestati Spirituali*, *quam Sæculi*: *IN IIS*

L 2 AU-

(1) *In Epist. ad Oldericum Episcopum Firmamum*.
(2) *In Can. quoniam* 8. *distinct.* 10. *& in can. cum ad verum* 6. *Dist.* 96.
(3) *In secund. sententiar. distinct.* 44. *quæst.* 2. *artic.* 4.

AUTEM, QUÆ AD BONUM CIVILE PERTINENT, EST MAGIS OBEDIENDUM POTESTATI SÆCULARI, QUAM SPIRITUALI. Innocenzo III. (1) fu questo assunto, o perchè volesse seguire le stranezze di scrivere del suo Secolo, o perchè, come crede il De Marca, (2) gli piacesse il capricciofo pensiere, venuto in capo all' Abate Berengosio, (3) e volesse adottarlo, simboleggiò le due Potestà sotto la figura del Sole, e della Luna, paragonando la Potestà Spirituale al primo, e la Temporale alla seconda. Il de Marca nondimeno nel luogo citato ben avvertì: *Nec est quod aliquis, genio indulgens, existimet eo modo, quo Luna alieno lumine, idest a Sole accepto, fulget, Regiam Potestatem suæ auctoritatis lucem ab Ecclesiastica mutuari.* Verità risultante dal costitutivo di queste due Potestà, e dalla confessione di Gelasio Pontefice, che disse; (4) *Si enim, quantum ad ordinem publicæ disciplinæ COGNOSCENTES IMPERIUM TIBI COLLATUM, legibus tuis ipsi quoque parent RELIGIONIS ANTISTITES; quo, rogo te, decet* *affe-*

(1) *In cap. solita de Majorit. & obed.*
(2) *De Cons. S. & Imp. lib. 2. cap. 1. n. 8.*
(3) *In Sermone de Mysterio ligni Domini, qui legitur in Biblioth. Patrum.*
(4) *In epist. 8. ad Anstas. Imperat. Concil. tom. 4. collect. 1182.*

affectu eis obedire , qui propagandis venerabilibus sunt attributi mysteriis . Il Pontefice Gregorio II. per gli affari degli Iconoclasti , scrivendo all' Imperadore Leone Isaurico , disse : (1) *Alia est Ecclesiasticarum rerum constitutio, & alius sensus saecularium . Nam quemadmodum PONTIFEX INTROSPICIENDI IN PALATIUM POTESTATEM NON HABET , AC DIGNITATES DEFERENDI ; sic neque Imperator in Ecclesias introspiciendi , & electiones Sacras in Clero peragendi .* La Potestà della Chiesa, ognuno sa , che per istituzione di Gesù Cristo fu soltanto ristretta alle cose spirituali, perciò che riguardava la grazia, la santificazione dell' anime , la vita eterna. Per ottenersi tal fine, le fu conceduta la predicazione della divina parola, e la correzione de' costumi. Gli Istrumenti furono la creazione de' Ministri del Santuario , cioè i Vescovi, i Preti, i Diaconi ed altri inferiori . I mezzi , la penitenza per li Caduti, e le censure per gli Ostinati.

L' altra parte della sua giurisdizione essenziale fu quella , di far de' regolamenti , per conservazione dell' interior Disciplina, li quali perciò si appellano con Greca voce *Canoni*, cioè *regole*, e non già *Leggi* ; mentre nella Potestà spi-

(1) *Epist.* 20.

spirituale non risiedeva la facoltà coattiva. Come uno de' doveri de' Vescovi era quello di conservar l' unione, e la carità fra' Fedeli, prendeano essi pensiero di esortare alla concordia, di prevenire, o di terminare le differenze del Clero, perchè non andassero a piatire avanti de' Giudici Secolari. Gli affari più importanti si decidevano ne' Concilj Provinciali, che regolarmente solevano convocarsi due volte l' anno, quando la persecuzione degl' Infedeli non l' avesse frastornati. Questa era, ed esser dee la Giurisdizione essenziale della Chiesa, come la ricevè da Gesù Cristo, e senza nulla intraprendere su la Potestà Secolare. Il sostegno n'era l'esemplarità de' Vescovi, e del Clero, e la fiducia de' Fedeli. I Prelati si conciliavano il rispetto con la dottrina, e con la santità, e li Popoli riputavano il più gran male di questa vita l'essere dichiarati Membri scissi della Chiesa, e privati della Comunione de' Santi. Con questa autorità veramente spirituale la Chiesa represse l' eresia de' Nicolaiti, de' diversi Gnostici, degli Ebioniti, de' Valentiniani, e Marcioniti. Non s'impiegò contra di costoro se non se l'istruzione, la predicazione, l' amichevoli conferenze, e finalmente una costanza invincibile a non aver alcun commercio con gl' Incorrigibili ed Ostinati. Nel Principato per contrario risiedeva, e risiede la Potestà coattiva del Sommo Impe-

ro,

ro, per l'esercizio della quale vengono creati i Magistrati. Le Leggi della Potestà Secolare non si fondano nelle persuasive, ma nell' Autorità di farle; onde Tacito dicea: *Si ubi jubeantur, quærere singulis liceat, etiam Imperium intercidere*. Conobbe la Chiesa in molti rincontri di aver bisogno di questa facoltà coattiva, residente nel Principato, per l'esecuzione de' suoi giudizj, o de' suoi Canoni, ed a' Principi ebbe ricorso: anzi riputossi cotanto sfornita di ogni giurisdizione temporale, che per pubblicarsi le sue leggi, riguardanti cose meramente spirituali, stimava necessario dover implorare l' assenso de' Sovrani. Sozomeno (1) ci fa sapere, che avendo Teodosio il Grande fatto unire il Concilio contra Macedonio, quei PP. dopo averlo condannato, scrissero all'Imperadore: *Rogamus itaque clementiam tuam, ut per literas quoque tuæ pietatis confirmetur Concilii decretum, ut sicuti literis, quibus nos convocas, Ecclesiam honore prosecutus es, ita etiam finem eorum, quæ secuta sunt, obsignes*. (2) Socrate ci ricorda, che Teodosio il Giovane, avendo convocato il terzo Concilio Ecumenico in Efeso contra di Nestorio, quei PP. lo richiesero: *jubeatis, ut ea, quæ constituta sunt*

 ab

(1) *Hist. lib.* 4. *cap.* 6.
(2) *Hist. lib.* 7.

ab OEcumenica & ſancta Synodo ad pietatis confirmationem contra Neſtorium, & ejus impium dogma, SUUM ROBUR OBTINEANT, ASSENSU VESTRÆ PIETATIS STABILITA. Il Concilio di Cartagine deputò due Veſcovi all'Imperador Onorio, per domandargli le leggi ſopra più capi della Diſciplina Eccleſiaſtica Eſterna, come rapporta ne' ſuoi Annali il Baronio. (1) Perchè l' Apoſtolo delle Genti (2) dimoſtrò rincreſcimento, che i nuovi Fedeli s'impicciaſſero in litigj innanzi a' Tribunali Pagani, e deſiderò, che da qualche Savio tra' Criſtiani, a modo d' arbitramento, ogni queſtione ſi decideſſe, e niuno parea più a propoſito per ſomiglianti deciſioni, che il giudizio de' Veſcovi, ne' quali i Fedeli, per l'eſemplarità, e ſaviezza molto confidavano; per molto tempo coſtoro amichevolmente ogni litigio ſolean comporre e terminare. Quindi fu, che gl' Imperadori Criſtiani, per la ſteſsa fiducia, vollero a' Veſcovi concedere tal parte di giuriſdizione. L'Imperador Onorio con una ſua legge, (3) come altrove abbiamo accennato, dichiarò, che a coloro, li quali acconſentivano a litigare avanti

(1) *Anno* 411. *cap.* 3. Concil. Carthagin. *III. differt* 5. *canon. Ecclef. Aphr. apud Juſt. pag.* 358.
(2) *Ad Corinthios.*
(3) *Cod. Theod. lib.* 16. *de Epiſcopali Audientia.*

vanti de' Vescovi, non fosse impedito, purchè i giudizj fossero come di Arbitrio volontario, ed in materia soltanto Civile. E con un' altra legge del 408. (1) ordinò, che la sentenza arbitrale, proferita da Vescovi, sarebbe eseguita senz' appello, come se fosse sentenza del Prefetto Pretorio. L' Imperador Marciano nel 456. (2) prescrisse, che colui, che agiva contro di un Chierico di Costantinopoli, e che non volesse stare al giudizio di quell' Arcivescovo, non potesse convenirlo, se non se avanti al Prefetto Pretorio. Essendo nella metà del quinto Secolo nati de' rumori, perchè i Vescovi voleano estendere la loro Giurisdizione, fu nell' obbligo Valentiniano III. di far una legge, trovandosi in Roma nel 462. con la quale dichiarò, che li Vescovi non aveano facoltà di proferire sentenze, nè pure contra de' Chierici, se non se col consenso di costoro, ed in virtù di compromesso, ciocchè anche s' intendesse per li Laici; ma senza tal compromesso espressamente lo vietò, aggiugnendovi la ragione: *quoniam constat Episcopos & Presbyteros FORUM LEGIBUS NON HABERE, nec de aliis causis, secundum Arcadii & Honorii diva-*

(1) *Eod. Cod. lib.* 16.
(2) *Ejusd. Cod. lib.* 16. *de Episcop. Audientia in l. secernimus* 15. *& in l. omnes* 33.

divalia constituta ; quæ Theodosianum corpus ostendit, PRÆTER RELIGIONEM *posse cognoscere*. Una delle Glose, poi fatte a questa Novella di Valentiniano nell' appendice al detto Codice Teodosiano, afferma, di avere Majoriano tolta la necessità del Compromesso, ed aver voluto, che i Vescovi, senza di quello, potessero giudicare nelle cause, anche civili de' Chierici; nella qual Glosa si arrampicò il Baronio, sostenendo lo stesso ne' suoi Annali. (1) L'Imperador Giustiniano raccolse e confermò nel suo Codice una gran parte di queste leggi, e ve n'aggiunse anche dell' altre, dalle quali si vede, che gl' Imperadori Cristiani concedettero a' Vescovi qualche ispezione su gli affari temporali, per la venerazione, e per la confidenza, che aveano in essi; ed i Vescovi dall'altro canto con la predicazione e col proprio esempio ispiravano al Popolo la sommissione, e l'ubbidienza dovuta a' Sovrani per principj di coscienza, e come cosa essenziale della Religione.

La caduta dell' Impero di Occidente, con la morte di Augustolo, e l'irruzione de' Barbari cominciò ad alterare questa armonia. Li Romani non avean che dell' avversione e del disprezzo verso de' nuovi Conquistatori, in gran parte

(1) *Annal. Ecclesiast. lib. 40. n. 29. Disc. 7.*

parte Eretici, o Pagani. Per contrario il rispetto e la confidenza del Popolo verso de' Vescovi, per lo più Nazionali, sempre si accrebbe. Ma divenuti i Barbari coll'andar del tempo Cristiani, abbracciarono molti di essi anche il Chiericato, e v' introdussero la ferocia de' loro costumi in maniera, che leggiamo in quei tempi molti Chierici, Preti, e Vescovi quasi di professione Cacciatori, e Guerrieri. Così parimente divenendo Membri essenziali dello Stato, intervenivano nelle Pubbliche Assemblee, e ne' Concilj Nazionali. Gli Ecclesiastici sempre intenti al loro vantaggio quella sottilissima accia della modica Giurisdizione, conceduta loro da' Principi, pensarono a poco a poco farla divenire fortissima gomena da fermar Navi, con troppo scandalose intraprese sù la Potestà Temporale. Il primo esempio, che ne diedero, fu nel Concilio di Toledo dell' anno 681., con la deposizione del Re Vampa di Spagna, e con l' inalzamento di Ervige, in suo luogo. Il Fleury (1) non solamente dice; *Nous en voyons un terrible exemple des la fin du septieme siecle au douzieme Concile de Tolede, qui declara le Roi Vampa dèchu de sa couronne, & ses sujets dechargez de leur serment*; ma soggiunge, che una tal opinione di

(1) *Disc. 7. sur l' Hist. Ecclesiast.*

di poter i Vescovi deporre i Re : *Fit tant de progrès pendant les Deux Siecles suivans , que les Roix euxmemes en convenoient* . Il dotto Ludovico Ellies Dupin però nella sua eruditissima opera (1) rapporta il fatto altrimenti, e su l' autorità di Luca Tudense nella vita di Giuliano da Toledo , e di alcuni Atti di quel Sinodo dice: che essendo stato Ervige allevato nella Corte di Vampa Re di Spagna , e riputato come figlio , concepì delle speranze al Trono. Onde avendo dato un farmaco potentissimo al suo Re per toglierlo di vita , questo gli cagionò solamente fatuità , e perdita della memoria. Che i Vescovi del Regno vedendo il Re in tale stato, gli diedero l' Eucaristia, e l'Olio Santo; dopo di che, rinvenuto dal suo accidente, stimò bene di rinunziare il Regno ad Ervige, e chiudersi in un Monistero , ordinando a Giuliano, Vescovo di Toledo, di ungerlo Re. E da ciò va a conchiudere il Dupin, che il Concilio altro non fece, che eseguire quanto il Re Vampa avea prescritto.

Ma checchessia di questo , e degli altri esempj , che il Bellarmino ed altri adducono in pruova dell'autorità temporale della Chiesa, e che vengono confutati ad evidenza dal dottissimo

(1) *Preuves des Propositions de la Declaration du Clerge de 1682. Artiel. 3. Exempl. 4.*

ſimo citato Dupin, egli non è da vederſi *quid facti*, ma *quid juris*. Non perchè l'ignoranza del Secolo, o la debolezza de' Principi, o le circoſtanze di una guerra fra loro, hanno dato luogo all'eſtenſione della Giuriſdizione Temporale degli Eccleſiaſtici, ſe ne ha da dedurre, che queſta ſia lor competente per Diritto Divino, e non già per Conceſſione de' Principi ſteſſi, contro a' quali ha poi fatte delle ſorpreſe.

Biſogna ricorrere a' veri principj del Iſtituzione Eccleſiaſtica, al Potere da Gesù Criſto conceduto alla ſua Chieſa, ed a' precetti del Vangelo. Molte ſorpreſe, egli è vero, ha pur anche fatto la Poteſtà Secolare ſu la Spirituale, come ſi può oſſervare nell'Iſtoria Eccleſiaſtica e Profana: onde è, che il volere da queſte trarre ragioni di Diritto, ſarebbe un confondere l' una e l' altra Poteſtà, che ugualmente riconoſcendo un iſteſſo principio, che è il Sommo Iddio, dall'iſteſſo vennero tra loro diſtinte e ſeparate. Nè fuor di ragione è ſtato da taluni cenſurato il per altro dottiſſimo Ugon Grozio pel ſuo Trattato, *de Imperio Summarum Poteſtatum circa ſacra*, e'l ſuo ſeguace Blondello, perchè ſu gli eſempj di quanto ſi rapporta dalla Divina Scrittura nel libro de' Re, ed altrove, volle eſtendere ſoverchio l'ingerenza de' Principi negli affari più Sagri del Sacerdozio.

Quel

Quel che è di Dio, dee esser sempre di Dio, e quel che è di Cesare, di Cesare. Non perchè la debolezza di alcuni Patriarchi Greci tollerò, permise, e tal volta anche proccurò, che i Principi s' intromettessero in molte cose di mera cognizione della Spiritual Potestà, si dee argomentare, che ciò fosse Diritto de'Principi; nè perchè molti Principi, per le circostanze nelle quali si trovarono, o per massime travolte de' Secoli oscuri ed ignoranti, avessero permesso, o voluto, che gli Ecclesiastici esercitassero giurisdizione in materie puramente temporali, si ha da credere, che ciò fosse Diritto alla Chiesa spettante.

No no: Non è legittima, e ben tirata una tal conseguenza. Non può mai ne' l'una, nè l' altra Potestà rimanere pregiudicata da tali atti, contrarj al proprio costitutivo. Anzi nè pure i Principi con qualunque loro Concessione hanno potuto legittimamente pregiudicare a' Diritti della Maestà, inerente al loro Carattere, che aver dee soltanto per oggetto il Ben Pubblico dello Stato, da cui è sostenuta. E quando le loro Concessioni, o quelle de' loro Antecessori si sperimentano allo Stato nocevoli, possono e debbono rivocarsi.

Il dotto Francesco Ottomano (1) si scagliò

(1) *Quest. Illust.* 1.

gliò contra della distinzione, fatta da taluni, de' Regni *Patrimoniali*, e non *Patrimoniali*. Hugone Grozio (1) l'intese diversamente, e la sostenne. Ma Errico Coccejo, ne' suoi Commentarj a quest'Autore, si uniformò a' sentimenti dell'Ottomanno, e nelle sue Addizioni al citato luogo di Grozio dice: che i termini di Patrimonio, e di usufrutto, e simili, non sono adattabili a' Monarchi, e a' Sovrani, ma soltanto a' Privati; perche quelle cose, che si affermano esser nel Patrimonio di taluno, *Unius sunt, & ad ejus solius utilitatem, & comodum spectant*. Ed indi soggiunge: *His omnibus vero quid commune est cum Sancta illa Regia Potestate? Quid horum omnium cum ea non adversa fronte pugnat? Quippe, quæ ad Salutem Civium, ad justitiam exercendam, ad summum illud bonum Civile Populorum procurandum, unice a Deo constituta, Divinæque Majestatis suffraganea, & suo solo nomine inviolabilis, & Sancta Potestas est.*

Ora tra gli essenziali Diritti della Sovranità si riconosce quello di far Leggi, e di crear Magistrati. L'uno, e l'altro è effetto della Giurisdizione inerente nel Principato, per l'esecuzione de' comandi di chi presiede. Non ci travaglieremo nella definizione, e distin-

(1) *Lib. 1. cap. 3. §. 12.*

ſtinzione della voce, ſu della quale hanno tanto quiſtionato i Giureconſulti, come diſteſamente rapporta Scipione Gentile; (1) ma n' andremo accennando la ſoſtanza. La Giuriſdizione adunque altro non è, che la Facoltà coattiva, e 'l *Jus gladii*, che chiamano *Mero Imperio*, per diſtinguerlo dal Miſto, che ſi agira nelle azioni Civili, e nella modica coercizione. Ulpiano la definì: (2) *Merum imperium eſt, habere gladii poteſtatem ad animadvertendum in facinoroſos homines, quod etiam Poteſtas adpellatur*. Queſta Giuriſdizione, o ſia Facoltà coattiva, è anneſſa indiviſibilmente al Territorio, ſu del quale ha il Principe l' Impero, e fuori del quale egli non ha diritto di eſercitarla. Onde il Giureconſulto Pomponio (3) diſſe: *Territorium eſt Univerſitas Agrorum intra fines cujuſcumque Civitatis, quod ab eo dictum quidam ajunt, QUOD MAGISTRATUS EJUS LOCI, intra eos fines, TERRENDI, ideſt, ſubmovendi jus habet*. Onde Errico Coccejo: (4) *Hoc præmiſſo, certum eſt ei poteſtati ſubeſſe omnes, qui fixam in territorio Sedem, aut Domicilium conſtituerunt, vel etiam ſi ſint commorantes advenæ, vel per tranſitum...*

E po-

(1) *De Juriſd. lib. 1. cap. 1.*
(2) *L. Imperium 3. Dig. de Juriſdict.*
(3) *Digeſt. de verb. ſignif.*
(4) *Ad Grot. de J. B. & P, lib. 1. c. 3. §. 3.*

E poco appresso: *Deinde eadem ratione certum est sub illa quoque potestate esse OMNIA BONA MOBILIA, ET IMMOBILIA IN TERRITORIO EJUS COMPREHENSA.*

Da ciò ne nasce, che non avendo i Vescovi, nè la Chiesa Territorio, ma soltanto Diocesi, non hanno Giurisdizione Temporale; onde ben disse l'Imperador Valentiniano III. nella dianzi citata legge: *quoniam constat Episcopos, & Presbyteros Forum legibus non habere, nec de aliis causis . . . præter Religionem posse cognoscere.* Le Concessioni de' Principi furon quelle, che poi hanno dato appiccaglio a' nostri Ecclesiastici con mille interpretazioni di estenderla nelle cause temporali, e su le persone anche de' Laici. Bonifacio VIII. perchè ogni contratto suole stipularsi col precedente giuramento, decise, (1) che le quistioni di tali contratti per effetto del giuramento erano dell'ispezione del Giudice Ecclesiastico. Così anche i Testamenti ed altri Atti, che fossero stati legalizzati da Notajo Appostolico. Gli Amministratori e Rettori delle Chiese credettero poter convenire nello stesso Foro Ecclesiastico i Laici, che avessero usurpati i loro beni, o pure offesa la loro persona, col pretesto, che tal delitto dovea riputarsi sacrilegio.

M Ed

(1) *De Foro compet. c. 3. in 6.*

Ed in somma in ogni cosa, dov'era peccato, credeano, che loro il giudizio se ne appartenesse. Ma per qual fine erano cotanto gelosi di questa Giurisdizione temporale, ce lo addita il dottissimo Fleury, (1) e le sue parole sono le seguenti. *C'est ainsi que les Ecclesiastiques s' eloignerent insensiblement de l' esprit de leur profession. Ils oublierent le precepte de l' Apotre, que celui qui est enrollè au service de Dieu, ne doit point s' embarasser d' affaires temporelles: non seulement ils s' en embarasserent, mais ils s'en accablerent, & s' y abimerent. Loin de s'appercevoir de leur egarement; ils en faisoient gloire: ils etoient plus jaloux de cette jurisdiction outrée, que des veritables droits de l'Eglise, & crioient, QU' ON VOULOIT LA REDUIRE EN SERVIUDE DES qu' on s'efforcoit de mettre des bornes à leurs entraprises. C'est la MATEIRE LA PLUS ORDINAIRE DES CONCILES du 13. e 14. siecle. On y voit aussì jusq' a quel exces on avoit POUSSE' LA CHICHANE, par les abus, qui y sont condamnez: entr' autres D' EMPECHER LES PARTIES DE S' ACCOMMODER: pour ne pas manquer de pratique: au lieu que dans les premiers siecles les Evêques ne travailloient, qu' a empecher les fideles de plaider. Il sembloit que*

(1) *Disc. 7. sur l' Histoire Ecclesiastique.*

que la jurisdiction fût tournée en trafic, que la Religion autorisat l'interet le plus sordide, & que J. C. fût venu enseigner aux hommes de nouveaux moyens de gagner; & de s'enrichir, Lui, qui a tant recommandè l'amour de la pauvretè par ses discours, & par son exemple.

Mancata per tanto ne'Fedeli la fiducia, che aveano su la bontà degli Ecclesiastici, e conosciutosi da'Principi, che l'avidità, e la corruzione erano entrate nel Santuario; con quella stessa autorità, con la quale avean loro comunicata in parte la Giurisdizione Temporale, con la medesima loro la tolsero. Anzi in Francia, dove più che in ogni altra Regione Cristiana era quella andata a terra, più vivamente risorse. Ne'Tribunali Laici furono astretti gli Ecclesiastici a comparire per tutte le causè di *Azioni Reali*, e per l'altre ancora miste di *Realità* e *Personalità*. Onde il Vanéspen (1) rotondamente disse: *In Regiis Parlamentis receptum ET PROBATUM EST, nimirum bona temporalia esse omnino de jurisdictione Sæculari, ipsosque Judices Ecclesiasticos ESSE INCAPACES cognoscendi, aut statuendi de REALITATE bonorum, adeo ut abstinère debeant ab omni causa, cui REALITAS aliqua immixta sit.* Così anche per l'*azioni personali*,

M 2

(1) *Part. 3. tit. 1. de Jurisdict. n. 12.*

li, in virtù di contratti stipulati da' Notai Regj, avanti al Giudice Secolare si obbligavano a comparire; ed andò in disuso il disposto di non potere il Chierico rinunciare al Privilegio del Foro, con soggettarsi alla Giurisdizione Laicale; volendo la comune de' Dottori, che ciò solamente potea aver luogo nelle Cause Criminali, non già nelle Civili. Si ridusse parimente alla cognizione de' Giudici Secolari la decisione, se i Chierici dovessero o nò godere del Privilegio del Foro, e rimettersi al Giudice Ecclesiastico, ancorchè il contrario fosse stato antecedentemente praticato (1). Su di che nel Regno di Napoli aspramente si contese, e sempre si è sostenuto il noto Rito della G. C. della Vicaria, perchè in tal controversia non si tratta *quid juris*, ma *quid facti*: ed il fatto non ha veruno attacco con la Spiritualità. Non si tralasciò parimenti di convenire gli Ecclesiastici presso de' Regj Magistrati, qualora quelli si mescolavano ne' negozj, ed amministrazione di cose temporali, come a dire nelle Tutele, Curatele, Depositi di danaio, o nella vendita di qualche proprio fondo a persona Laica, che agisca in virtù di censi, di evizione, o d' ipoteca, come può osservarsi pres-

(1) *Cap.* 12. *de sententia excommunicationis in* 6.

presso di Carlo Fevret (1). E tutto ciò per la ragione, della quale si fece carico il gran Canonista di Lovanio (2): *nempe omnem jurisdictionem contentiosam* PRIMARIO ET ORIGINALITER *residere, & esse penes Principem, nec nisi ab illo ad inferiores sive Laicos, sive* ECCLESIASTICOS, *præsertim quoad negotia civilia, dimanare; atque hinc concludi*, OMNES *coram Principe, ejusque Magistratu* CONVENIENDOS, *quousque ostensum sit, ipsos aliquo speciali titulo alteri jurisdictioni esse subjectos*. Bisognerebbe sopprabbondare di ozio per distenderci anche ad accennare la Giurisdizione Criminale dalla Potestà Secolare esercitata su gli Ecclesiastici. Per quel che ne riguarda il fondamento, basterebbero le leggi, che s' incontrano nell' uno, e nell' altro Codice: per la necessità di doverla esercitare, basterebbe l' addurre infiniti esempj della soverchia indulgenza de' Tribunali Ecclesiastici in lasciare impuniti, o almeno senza la meritata pena i delitti più atroci della Chierisia, onde nasceva il disordine, e turbamento della Pubblica Tranquilità. Ma perchè tutto ciò non è relativo a queste nostre Osservazioni, ci fermeremo soltanto a far conoscere dalle precedenti

(1) *Lib.* 4. *c.* 2. *de abus.*
(2) *Loc. cit. n.* 4.

ti nozioni, quanto improprie, e mal fondate sieno state le espressioni: *assertus quidam Magistratus, Regiæ, uti vocant, jurisdictionis, nulliter, & illegitime constitutus.*

Se tra le Regalie de' Sovrani vi è quella della creazione de' Magistrati, non s' indovina il perchè si avesse potuto avanzare quel *nulliter & illegitime constitutus*: mentre anche dato, e non conceduto, che per li Stati di Parma, e Piacenza si fosse prestato giuramento di fedeltà, e di ubbidienza al Pontefice, non ne sorge, che colui il quale esercita in essi la suprema indipendente autorità, non possa usare delle Regalie annesse alla Sovranità, fra le quali è quella di crear Magistrati. Il dottissimo Scipione Gentile (1) fondatamente l'afferma con le seguenti parole: *Ejusmodi enim sunt hæc jura, ut ad omnes Principes superiores ex æquo pertineant, vel ad Respublicas neminem superiorem, præter Deum, agnoscentes, qualis est Veneta. Quod autem Reges, Principesque alii summi, vel Respublicæ* ROMANUM PONTIFICEM *superiorem agnoscunt, eique* FIDELITATEM ET OBEDIENTIAM JURANT, *id & de rebus spiritualibus intelligi debet, & parum, vel nihil ad nostram rem quod attinet,* EO-

(1) *In disput. ad Constitutionem Imperat. Friderici I de Regalibus c.* X. *&* XI.

EORUM JURI SUPREMO DEROGAT. Ed Errico Coccejo ne' ſuoi Commentarj (1) a Grozio, ben avvertì, che il legame della feudalità è un obbligo perſonale, che nulla toglie al diritto di Sovranità: *Nec Regi, aut populo jus detrahit Summi Imperii, quia Rex ille fidelitatem præſtat, NON VI SUBJECTIONIS, ſed ex CONSENSU*.

Se poi ha dato agli occhi della Corte di Roma quel *Regiæ* (ch' ella deride col ſoggiugnere, *uti vocant Juriſdictionis*) ben ſe gli può dimoſtrare l' abbaglio preſo. Non ſono le voci e le parole, che coſtituiſcono l' eſſenza delle coſe, ma ſoltanto la vanno a dinotare. Il dirſi Regia Giuriſdizione, o Sovrana Giuriſdizione è lo ſteſſo, quando va a ſignificare il predicato (per uſare i termini delle Scuole) di un iſteſso ſoggetto. Non perchè Giulio, Ottaviano, Tiberio, ed altri Imperadori aveſſero sfuggito il titolo di Re, per l'abborrimento, che dopo l' eſpulſione de' Tarquinj ne concepirono i Romani, non erano in ſoſtanza tali per tutti i Supremi Diritti, che n' eſercitavano, come ben oſſervò Dione Caſſio, dicendo: *re tamen ipſa & poteſtate Reges erant*. Per poterſi fondatamente uſare il termine di *Regia* Giuriſdizione, baſta l' indipendenza di colui,

(1) *Lib.* 3. §. 23. e 24. *De Jur. B. & P.*

lui, nel quale risiede la Sovranità; ma di più nel Principe Duca di Parma concorre la caratteristica del suo Reale Augusto Sangue, che dovea essere di ritegno a non insultarne l'autorità con temerarie espressioni.

Ma forse quel che più scotta la Corte di Roma, e per cui ella ha detto *nulliter & illegitime constitutus*, si è, che a codesto Magistrato, Conservatore della Real Giurisdizione in quegli Stati, si è conceduta amplissima facoltà di conoscere, e decidere tutte e qualsivogliano Controversie surte, o che in avvenire sorgessero intorno alli due mentovati Editti, e di farli esattamente osservare ed eseguire. Qualora a questo particolare siesi avuto riguardo, anche non giuste sono le querele. Il contenuto degli Editti non riflette ad altro, se non se a cose meramente temporali, ed a mere realità: come sono il vietarsi a' Sudditi di quello Stato, che potessero dare, o lasciare in testamento alle Chiese beni di sorte alcuna, fuorchè la vigesima dell' eredità e patrimonio di ciascuno, purchè non eccedesse la somma di 300. scudi di Parma, e ciò soltanto in danaio, e non già in beni stabili: e l' aver voluto soggetti a' pesi catastali così ordinarj, che straordinarj tutti quei beni, che si trovavano descritti in testa di Laici, benchè o fossero già passati, o in avvenire passassero in mano di Ecclesiastici. Essendo ciò, a chi, se non a' Magistra-

gistrati Laici dovea commetterfene l' osservanza, e l'esecuzione? quando, come dianzi abbiamo accennato, al dir del Van-Espen: *Receptum & probatum est, nimirum bona temporalia esse omnino de jurisdictione sæculari, ipsosque Judices Ecclesiasticos esse incapaces cognoscendi, aut statuendi de* REALITATE BONORUM; *adeo ut* ABSTINERE DEBEANT *ab omni causa cui* REALITAS ALIQUA IMMIXTA SIT. Se *legis virtus hæc est, imperare, vetare, permittere, punire* (1); come potea il Sovrano far detta legge, così potea e dovea a' suoi Magistrati commetterne l' osservanza. Ma passiamo avanti.

CARTA DI ROMA.

Tandem alio quodam evulgato Decreto sub die 20. Februarii ejusdem anni, juxta præscriptum præfati secundi Edicti diei 13. Januarii, sancitum est, ut sublatis quibuscumque privilegiis, & immunitatibus, omnia bona in Parmensi Ducatu existentia, quæ in Catastro incœpto anno 1561. & absoluto anno 1568. descripta fuissent, collectis pendendis essent obstricta, quamvis ab Ecclesiis, Locis Piis, aut Personis Ecclesiasticis in præsens possiderentren-

(1) *Digest. de Legibus l. 7.*

rentur: ipsis quoque injuncto onere nunciandi Laicis Ministris quid, quantum, & a quo tempore quis possideret; sub nonnullis pœnis, & conditionibus ibidem expressis.

OSSERVAZIONE VIII.

POco, o nulla abbiamo quì ad osservare. Quanto si dice, è una seguela dell' antecedente Editto. Il decreto, di cui si fa parola, è una conseguenza necessaria per l' esecuzione di quanto fu ragionevolmente prescritto. Se ragionevolmente debbono star soggetti i beni degli Ecclesiastici a' pesi Catastali così ordinarj, che straordinarj, la saviezza del Principe Duca di Parma ha fondatamente pensato di abolire qualunque Privilegio in contrario: *Sublatis quibuscumque privilegiis & immunitatibus*. Perchè ben egli ha preveduto l' inutilità della sua provvida legge, se a quelli davasi luogo. Non sarebbe certamente mancata una frotta di Sudditi così Laici, che Ecclesiastici Secolari e Regolari, li quali, affacciando Esenzioni ed Immunità, avrebbero involti in continui litigj le Corti di Giustizia di quello Stato. Sarebbero state ben tosto esibite Bolle, Brevi, Costituzioni, e Diplomi per sostegno della pretesa Esenzione. La conferma, o rivocazione de' Privilegj dall' arbitrio del Principe dipende, essendo quelle altrettante leggi pri-

private, e sovente in pregiudizio altrui. Posto dunque in bilancia l' utile dell' intero Stato, e l' utile de' particolari Ceti, che lo compongono, ogni retto uso di ragione suggerisce, che il Particolare all' Universale debba cedere.

L'essersi poi prescritto col mentovato decreto, che gli Ecclesiastici avessero dovuto denunciare a' Ministri Laici *quid*, *quantum*, & *a quo tempore quis possideret*, è anche una necessaria conseguenza dell' Editto. In questo stava ordinato, che tutti li beni dello Stato di Parma, li quali si trovano descritti in testa de' Laici nel general Catasto, cominciato il 1561. e terminato nel 1568. fossero soggetti a' pesi Catastali, ancorchè avessero fatto passaggio in *mani morte:* per vedersi adunque, se i beni da costoro posseduti dovessero contribuire o no, facea ben di mestieri, che essi denunziassero la qualità, e quantità de' loro beni, e da qual tempo li possedevano. Il che era motivo per essi più tosto di compiacersene, che di dolersene. Circa poi alle parole, *sub nonnullis pœnis*, & *conditionibus ibidem expressis*, non additandoci di che qualità sieno le pene comminate, e le condizioni appostevi, non abbiamo che dire. Certo è però, che sarebbe una temerità degli Ecclesiastici l' asserire, che i Principi contra de' Refrattarj e Contumaci non abbiano i mezzi da farsi ubbidire con gli

espe-

espedienti della Facoltà Economica in alcuni casi, ed in altri di maggior importanza, con le pene, che può irrogare il rigor delle leggi, e la Potestà del sommo Impero.

CARTA DI ROMA.

Habita igitur per Nos horum Edictorum notitia, & quod praeterea varii, gravesque alii abusus, in praejudicium Ecclesiasticae Immunitatis & Jurisdictionis per dictam saeculi Potestatem inducebantur; priusquam ad ea remedia intenderemus animum, quae Pastoralis officii nostri ratio postularet, & quae curandis vulneribus, injuriisque repellendis, quibus Ecclesiae auctoritas & Libertas impetebatur, aptiora & efficaciora videbantur; ad ea potius, quae pacis sunt, cogitationes, & consilia nostra convertimus: atque propterea integro fere biennio non praetermisimus, omnibus, quibus potuimus, officiis, & oblatis etiam ad sublevandas Populorum necessitates aequitatis ac longanimitatis nostrae argumentis suadere & deprecari, ut, quae publicata fuerant, Edicta revocarentur; Ecclesiae dignitas, & laesa jura restituerentur; omnia demum, quae injuste & illegitime acta fuissent, tollerentur, & corrigerentur.

O S-

OSSERVAZIONE IX.

QUì si mettono in bocca del S. Padre i sentimenti di pace, che gli suggeriva la sua moderazione, prima di avere a far uso di quei rimedj, che *aptiora & efficaciora videbantur*.

Codesti rimedj non erano certamente quelli, che vollero usare Innocenzo IV. e Giulio II. che in vece di tiara, di stola, e di dalmatica, cingendo spada, e vestendo armi, alla testa di Eserciti si portarono ad invadere, l' uno il Regno di Napoli, e l' altro la Mirandola.

Non hoc ista sibi tempus spectacla petebat. Ma verisimilmente ha da presumersi, che dovessero intendersi le Censure, e gl' Interdetti. Or se tali rimedj erano *aptiora & efficaciora*, ne rimanga altrui la decisione. Si soggiunge, che non si era cessato di *suadere & deprecari*. Ed in vero, che questi erano i mezzi adatti, e da praticarsi da un Pastore Universale, e da un Pontefice; ed ha da credersi per indubitato, che il Principe Duca di Parma, perchè savissimo, clementissimo, e religiosissimo, qualora la richiesta non fosse stata destruttiva della Polizia, e della necessaria Conservazione de' suoi Stati, vi avrebbe con filiale ubbidienza aderito. Ma avendolo il Sommo Iddio costituito

to Padre e Sovrano de' Popoli alla sua cura commessi, non ha potuto condiscendere, *ut quæ publicata fuerant, edicta revocarentur*, perchè questi erano diretti al Bene, ed Utile di quelli.

CARTA DI ROMA.

Dum vero monitionibus, & cohortationibus nostris plene quidem Nos profecisse in Domino gratulabamur, res quippe eo devenerat, ut exhibita Nobis fuerint novorum Edictorum exempla, quibus vetita illa supra memorata, tum etiam ea, quæ contra Jura, & rationes Ecclesiastici Ordinis indebite & attentate per sæcularem Potestatem gesta fuerant, revocabantur, atque retractabantur: dumque Nos ipsi parati eramus Communitates, atque homines Ducatuum Parmæ, & Placentiæ, & Guastallæ peculiaribus favoribus, & gratiis prosequi; repente, præter omnem expectationem, irrita facta sunt vota, & consilia nostra, & quæ Ecclesiæ libertati ac juribus inflicta pridem fuere vulnera, non modo iis, quæ promissa fuerant, sanata non sunt medicamentis, sed superimposita sunt nova & graviora.

O S-

OSSERVAZIONE X.

SI aggiunge quì un altro bel tratto di pennello per darsi qualche colore da giustificare l' emanazione della Carta di Roma. Si accagiona di mala fede il Governo di Parma, e si asserisce, che mosso dalle esortazioni del Pontefice, avendo mandati in Roma gli Esemplari di altri Editti, co' quali i primi, e quanto in essi, contra le ragioni dell' Ordine Ecclesiastico, si contenea, venivano rivocati; repentinamente poi si era a ciò contravvenuto. Tutti quei, che hanno avuto parte in quest' affare, sanno benissimo, come sia andata la faccenda, che quì si colora altrimenti. Il Principe Duca di Parma per quei veri sentimenti di rispetto e di amore verso la S. Sede moderò l' Editto de' 25. Ottobre 1764. in grazia del Pontefice. Ma quei che soffiavano in questo fuoco, non lasciarono di avvalersi di cavillose interpretazioni per allontanare la buona armonia tra l' una, e l' altra Corte.

Da questo, e da altri innumerabili esempj dovrebbero i Principi rendersi accorti, quanto sia loro pregiudiziale il porre in trattato con quella di Roma gli affari de' loro Stati. Sa ben essa come profittarne: le dilazioni, che frappone alle risoluzioni, gli argani delle macchine, che sa far muovere, gli avvenimenti,

che

che aſpetta, o prevede per mezzo de'ſuoi Nunzj, e de' Capi degli Ordini Regolari, ſono armi pur troppo valevoli a fare ſvanire qualunque diſegno, che creda oppoſto alle ſue mire: o alla peggio, quando ſi abbia a venire alle ſtrette, fa terminar la faccenda in guiſa, che le rimanga ſempre aperta una ſtrada da richiamarſene. Li Concordati tra le Corti Secolari, e quella di Roma ſono altrettante catene per eſse, e di niun vigore per Lei. Li Curiali Romani riſolutamente ſoſtengono, che il Papa in virtù della decantata formola *ex plenitudine Poteſtatis*, vi può contravvenire, perchè non mai abdica da ſe tanto della Pontificia Onnipotenza (che aſseriſcono conferita da Dio a' Succeſsori di S. Pietro) ſicchè ſempre non ne ritenga gran parte. Dicono eſſi, che in qualunque maniera un Papa patteggi, perchè tutti a lui ſono Sudditi, ſempre vi ſi ſottintende la clauſola, *niſi occurrat gravis cauſa, ob quam aliud poſtulet commune Bonum Eccleſiæ*. Or della cognizione di queſta neceſſità della Chieſa, avendoſene la Poteſtà Spirituale fatto un diritto Privativo, n' avviene, che l' oſservanza de' Concordati dipenda intieramente dall'arbitrio del Papa: onde è, che Caliſto III. in una (1) ſua lettera a Federigo III. Imperadore, non ſi aſten-

(1) *Inter Epiſtol. Æneæ Sylvii Piccolominei.*

astenne di dirgli : *liberrimam esse Apostolicæ Sedis auctoritatem, nullisque pactionum vinculis coerceri*. Per contrario, se i Principi li trasgrediscono, le querele di Roma vanno al Cielo, come di una violazione esecranda, e per li Sovrani non ha vigore la clausola, *nisi occurrat gravis causa, ob quam aliud postulet commune Bonum Reipublicæ*. Da ciò nacquero, come è ben noto, le doglianze, e li *Cento gravami* della Nazione Germanica. Or se *explorati juris est*, (1) che non persistendo ne' patti uno de' Contraenti, rimane sciolta ogni obbligazione in guisa, che neppure volendosi il Contravventore pentire, può forzar l'altro all' adempimento de' patti, qual' utile ha da sperarsi da tali Concordati, che per le massime adottate in Roma non sono vicendevolmente obbligatorj? La sperienza in oltre ha fatto conoscere, che l' avvedutezza di quella Corte sempre ne ricava profitto, poichè o concede quel, che non può niegare, o acquista autorità di Concedente in quello, che sarebbe di diritto altrui. La regola adunque de' Principi negli affari con la Chierisia è unicamente quella di esaminar bene e precedentemente il diritto col consiglio di persone dotte, amanti della gloria di Dio, e del Ben Pubblico, speri-

 men-

(1) *Puffend. de Jur. Nat. & Gent. lib. V. cap. II.*

mentate, e non prevenute da pregiudizj, o da animosità: e dopo seria discussione dell'affare, del tempo, e dell'altre considerabili circostanze, devenire al fatto senza mai più rimuoversi.

In quanto poi al dirsi, che in vista di tal ubbidienza si era il S. Padre disposto *Communitates atque Homines Ducatuum Parmæ, & Placentiæ, & Guastallæ PECULIARIBUS FAVORIBUS ET GRATIIS prosequi*; rispondono i Sudditi di codesti tre Stati, che se mai s'intese, che tali favori e grazie fossero Indulgenze per giorni, per mesi, per anni, *in articulo mortis*, e plenarie, se gli confessano assai tenuti, e l'avrebbero accolte con allegrezza e profitto dell'anime loro; siccome con pari giubilo avrebbero accolto il favore di qualche rilascio di annate, mezze annate, spedizioni di Bolle, dispense di matrimonj, e d'altro simile. Ma in quanto a grazie temporali, onori, e dignità laiche (come pare che si voglia obbliquamente inferire) rispondono, che queste non l'attendono, nè le sperano, se non se dalla Clemenza dell'Indipendente loro Sovrano.

CARTA DI ROMA.

Nam, sicuti accepimus, eadem sæcularis Potestas, novo primum Edicto sub die 12. Janua-

nuarii præteriti anni, *priora illa*, *pro quibus suspendendis fides data fuerat*, *renovavit*, *confirmavit*, *atque exequi jussit*.

OSSERVAZIONE XI.

MAncò di memoria lo Scrittore del Breve, e se ciò fosse avvenuto per natural difetto di questa potenza dell' anima, gli si potrebbe condonare; ma trattandosi di cosa cotanto seria e grave, non è da presumerlo: dee bensì credersi, che fu un effetto della verità, la quale, quando si cerca di inorpellare, scappa, e si manifesta da se stessa. Antecedentemente si è asserito, che la Corte di Parma avea promesso di *rivocare*, e ritrattare gli Editti con nuovi Editti, de' quali si erano mandati gli Esemplari in Roma. Qui si dice *pro quibus suspendendis data fides fuerat*. Questo contiene un' aperta implicanza: altro è il rivocare, altro il sospendere. Se li primi Editti restavano sospesi, dunque non furono rivocati. Se erano stati rivocati, non bisognava mandar in Roma esemplari di nuovi Editti. Nè è da credersi una tanta dejezione nella Sovrana Corte di Parma, che di qualunque suo Editto, Ordine, o Legge, dovesse attenderne l' approvazione di Roma. La Cabala presso un Santo, ma circonvenuto Pontefice, è stata la motrice di questa discordia, non il zelo della Religione.

CARTA DI ROMA.

Nisi quod facultatem, quam in Edicto diei 25. Octobris 1764. nulliter, atque indebite in totum ademerat, in hoc altero recentiori Edicto restituit quidem Ecclesiasticis personis acquirendi bona stabilia, & mobilia, quæ ipsis obventura forent, vel hæreditario jure suorum Ascendentium, & Collateralium, vel alio emptionis, ac permutationis titulo.

OSSERVAZIONE XII.

O Quanto più utilmente avrebbe operato la Corte di Parma, se avesse lasciato in piedi quell' *in totum ademerat*, e non vi avesse apposta la modificazione quì mentovata. Sperimenterà col tempo, qual seminario di litigj aprirassi in sostegno degli Ecclesiastici, qualora siasi ad essi permesso di ereditar beni de' loro Ascendenti, e Collaterali, o di acquistarne per compera, o permuta. Ma checchessia di ciò, egli apertamente se ne deduce la condescendenza di quella Corte Sovrana verso il rispettabile Ordine addetto al sagro Ministero,

CAR.

CARTA DI ROMA.

Sed adjectis, contra Ecclesiæ leges ac instituta, durissimis conditionibus, quod scilicet earundem Ecclesiasticarum Personarum successio in hæreditate Ascendentium, & Collateralium, non ultra quartum gradum, protenderetur: quod insuper sese obligarent, eorumque obligatio in actis alligaretur, pro hujusmodi bonis, recenter acquisitis, omnia onera vel imposita, vel deinceps imponenda subeundi, Laicum Forum non declinandi, eademque bona Ecclesiis, seu, uti vocant MANIBUS MORTUIS, nullo modo transmittendi.

OSSERVAZIONE XIII.

Quali sono queste durissime condizioni contra le leggi della Chiesa? Il regolarsi le successioni de' proprj Sudditi, e l' obbligarli, per li beni che possiedono, alla proporzionata contribuzione de' pubblici pesi, e a non mai disporne in beneficio di quelle, che diconsi *Manimorte*. Le Leggi dunque della Chierisià sono destruttive della Potestà de' Principi, della Carità Cristiana, degli Obblighi Naturali di chiunque vive in Società, e del buon ordine di qualunque Stato. Se (come altrove più distesamente si è accennato) i beni tutti de' Sudditi sono

 pri-

primariamente affetti a' pesi della Civile Società, e passano *cum onere suo*; qual è mai la ragione, per la quale a titolo Ereditario di Ascendenti, o di Collaterali, passando questi in persona Ecclesiastica, non debbano rimaner soggetti agli stessi pesi, a'quali per intrinseca loro natura erano da prima affetti? Il volere esentarneli, è lo stesso, che farli addossare a quei, che non li possiedono, così che costoro, che non ne ricevono verun utile, ne soffrano incomodo. O pure mettere i Principi nella necessità di soprimporre su gl' impoveriti Sudditi nuovi dazj, cosa stimata ingiustissima dall' Imperador Giustiniano, che disse: (1) *Neque enim sustinemus aliorum onus ad alios deferri, aut tam immitem proponere formulam, ut quotidie vectigalia augeantur*; soggiungendo poco appresso: *cum nihil tam magno studio, tamque serio affectemus, quam ne novo quisquam vectigali oneretur*. Ma qualora il Principe Duca di Parma si avesse voluto appigliare a così duro partito, non si sarebbe mancato coll' esempio de' Capitoli di Onorio IV. pel Regno di Napoli, e del contenuto nella Bolla *in Cœna*, &c. di affacciare la pretensione, che non si può senza il consenso della S. Sede imporre nuovi Dazj, e fuori delle cau-

se,

(1) *Nov.* 43.

se, e delle quantità in quei Capitoli, e in detta Bolla divisate.

Senza di che dee riputarsi una Presunzione insostenibile, che una Straniera Potenza, qual è la Corte di Roma, voglia entrare a disaminare quel, che faccia un Sovrano indipendente nel proprio Dominio intorno al regolamento degli Atti Civili. Si dirà forse, che restringendosi i gradi dell'anzidette successioni, ne proviene in certa maniera, che si frappongano impedimenti all' Elezione dello Stato Clericale, perchè taluni per godere, come tutti gli altri Laici, la libera successione in conformità delle Leggi Civili, si sarebbero astenuti di abbracciarlo. Rispondiamo in prima, che il tirare queste conseguenze remote, porterebbe all' infinito, per escludere qualunque legge, e non se ne fissarebbe mai alcuna. Nella collisione de' doveri dobbiamo adempire quello, che più si fonda nel Giusto. Stante ciò, la necessità d'impedirsi gli acquisti alle *Manimorte* è di maggior peso, che la remota considerazione di un possibile intoppo all' elezione dello stato Clericale. La famosa Novella dell'Imperador Majoriano, *Susceptis regendi Imperii gubernaculis*, con la quale fissò l' età di anni 40. per le donne, che volean far voto di perpetua virginità a Dio, anche parea destruttiva della natural libertà, ed in cosa, ch' era del servizio divino; e pure il

Cardinal Baronio (1) la ſtimò cotanto giuſta, che egli afferma di eſſerſi moſſo quel Principe ad emanarla per eſortazione del Pontefice S. Leone. Ognun vede il fine, perchè il Baronio di ſua teſta figurò queſta eſortazione, della quale non ſi trova veſtigio in veruno Scrittore: cioè, per dare ad intendere, che ſu di tali materie, che intereſſavano la coſcienza, i Principi non faceano leggi ſenza l' intelligenza del Papa. Ma egli ſi dà la zappa ſu de' piedi; poichè da ciò ſi deduce, che ſe mai S. Leone invitò Majoriano a far detta legge, venne nel tempo ſteſſo a conoſcere, e a dichiarare, che il farla, dipendea dalla Poteſtà Laica; perchè altrimenti avrebbe egli dovuto mandar fuori una Decretale ſu tale aſſunto, e al più eſortare quel Principe a farla eſeguire. Or il ſaviſſimo Governo di Parma eſſendo ben perſuaſo dalla ſperienza non ſolo di quegli Stati, ma di tutto il Cattoliciſmo, che la Chieriſia con varie arti in progreſſo di tempo ſuole far paſſare da natura Laica a natura Eccleſiaſtica i beni da lei poſſeduti, ha ſtimata più che neceſſaria la mentovata ſalutare provvidenza della reſtrizione delle ſucceſſioni in perſona degli Eccleſiaſtici; eſſendo infiniti gli eſempj

(1) *Annal. Tom. 6. ad an. 458. n. 4.*

ſempj di fondazione Laiche, fatte poi credere Eccleſiaſtiche, o con ſimulati contratti l' aver fatto comparire i Beni Ereditarj, come Beni provenienti dalla Chieſa.

CARTA DI ROMA.

Mox vero alia ſub die 26. Martii ejuſdem præteriti anni edita notificatione, eadem ſæcularis Poteſtas quemdam aſſertum Præfectum, nuncupatum Superintendentem Regium, deſignavit, qui facultate, ſibi nulliter attributa, præeſſet bonorum ad Eccleſias, & Eccleſiaſticos Cœtus Regulares, ac Sæculares ſpectantium adminiſtrationi, erogationi redituum, obſervantiæ etiam Inſtitutorum, & præcipuarum Legum cujuſcumque Ordinis Regularis, CIRCA EA QUÆ AD EXTERNUM EORUNDEM ORDINUM DECUS, RELIGIONIS CULTUM, ET POPULORUM EXEMPLUM CONSERVANDUM, ET AMPLIFICANDUM SPECTASSENT. Ad hæc inſuper alia quoque promulgata fuit, atque etiam typis edita INSTRUCTIO, in qua, quænam eſſent eidem Regio PRÆFECTO COMMISSA MUNIA CIRCA PERSONAS, BONA, REDITUS, IMPENSAS SINGULORUM CONVENTUUM, MONASTERIORUM, COLLEGIORUM, CONGREGATIONUM, CONFRATERNITATUM RECENSENTUR, quidam alii ſecundarii Miniſtri, appellati REGII CONSERVATORES, ET

COM-

COMMISSARII, *deputantur*, *ut in exequendis mandatis a supradicto incompetenti MAGISTRATU REGIÆ*, *ut appellant*, *JURISDICTIONIS*, *quandocumque dandis*, *suam operam præstent*; *plurima alia demum eidem Præfecto*, & *supradictis Ministris suis adjutoribus curanda*, & *reformanda demandantur*, *tam quoad NUMERUM REGULARIUM utriusque sexus*; *tam quoad MONIALIUM DOTES*, *SUMPTUSQUE FACIENDOS IN INGRESSU AD RELIGIONEM*, *tam denique QUOAD ECCLESIARUM SOLEMNITATES ET FESTA*, *PAROCHORUM CONGRUAM*, *compluraque alia*, *quæ nullo modo*, *UTI EXPLORATUM EST*, *A SÆCULARI POTESTATE*, *propria authoritate* & *arbitrio*, *statui*, & *decerni possunt*, *sed AD ECCLESIASTICAM POTESTATEM omnino spectant*, & *pertinent*.

OSSERVAZIONE XIV.

Questa Determinazione, che in altri tempi avrebbe conseguite le benedizioni de' Pontefici quì in Terra, siccome l' ha certamente meritate dal Cielo, si vede attaccata d' irregolare, e di abuso di Potestà. Non altro quì si prescrive, se non che un Regio Ministro soprantenda alla retta amministrazione de' beni delle Chiese, e de' Regolari; che invigli sopra gli esiti, che si fanno delle loro rendi-

te,

te, e sù l' osservanza delle Regole; e delle Costituzioni di ciascun Ordine, *Circa ea, quæ ad externum eorumdem Ordinum decus, Religionis cultum, & Populorum exemplum conservandum, & amplificandum spectassent* (sono parole dell' istessa Carta di Roma). Or non v' è, chi ignori, che tutto ciò, e quanto in appresso si soggiugne, circa il doversi sapere dal Principe il numero de' Regolari, la quantità de' loro beni, le rendite, e le spese di ciaschedun Monistero, Convento, Collegio, Congregazione, e Confratellanze sia dell' Ispezione de' Sovrani. Egli è vero, che l' interno Regolamento della Chiesa, in quanto al Dogma e alla Morale, sia fuori de' diritti della Maestà, onde intorno a ciò, sovra di che è costituita la Chiesa da Gesù Cristo, i Principi non debbono emanar leggi. Ad essi nondimeno spetta *Jure Tuitionis*, o sia per la difesa della Chiesa, l' invigilare, e'l fare anche leggi, perchè l' Esterna Disciplina sia osservata, ciocchè non altrimenti si ottiene, che con la Delegazione de' Magistrati particolari, per impedirne la controvenzione, e con l' esazione delle pene temporali da' Contumaci.

Il primo Imperador Cristiano Costantino, al riferire di Eusebio Cesariense, (1) solea dire: che

(1) *Euseb. in Vit. Costant. lib. 4. Cap. 24.*

che anch' egli era Vescovo. Ecco le parole dello Storico, che ne fu testimonio presente: *Quare* NON ABSURDE, *cum Episcopos aliquando convivio exciperet*, SE QUOQUE EPISCOPUM *esse dixit*, *his fere verbis usus* NOBIS PRÆSENTIBUS: *Vos quidem*, *inquit*, *in iis quæ* INTRA ECCLESIAM *Episcopi estis* (ecco la disciplina interna): *Ego vero in iis*, *quæ* EXTRA GERUNTUR (ecco la disciplina esterna) EPISCOPUS A DEO SUM CONSTITUTUS. Sappiamo, che taluni danno una interpretazione diversa alle parole greche di questo Istorico, e credono poco adatto questo passo a stabilire l'ingerenza de' Principi nell' esterna Disciplina. Voglion essi, che il vero senso nel Greco sia relativo alle persone, e non alle cose; cioè, che siccome li Vescovi dovean aver cura di quei, che si erano ascritti al Cristianesimo, e ne professavano la Religione; così l'Imperadore avea da prender pensiero de' Gentili, ch' erano fuori della Chiesa, e proccurare la lor salute, con impedire i sagrifizj profani, e ridurli al culto del vero Dio. Ma codesti interpreti vanno assai lontani dal vero: poichè è ben noto, per l' autorità dello stesso Storico, in quante maniere s' ingerisse Costantino nell' esterna Disciplina, ora intervenendo a' Concilj da lui convocati, ora prendendo parte nelle determinazioni conciliari. Così anche abbiamo dal Concilio Calcedonense,

nense, (1) che all' Imperador Marciano venne da' PP. di quel Sinodo applaudito con la intitolazione di τῷ ἱερεῖ τῷ Βασιλεῖ *Sacerdoti & Imperatori*. Ma più chiaramente si deduce tal verità dalle parole di Socrate (2), il quale disse: *Sed & ipsos subinde Imperatores in hoc opere perpetuo includimus, propterea quod EX QUO ILLI CHRISTIANI ESSE COEPERUNT, ex illis PEPENDERUNT RES ECCLESIASTICÆ, & maxima quaeque Concilia, EORUM ARBITRIO tum facta sunt antea, tum hodieque fiunt*. Il Codice Giustinianeo è pieno di leggi relative a tal' assunto. Basta il ricordarsi delle *Novelle*, (3) per rimanere persuaso dell' ingerenza de' Principi nella esterior Disciplina della Chierisia, e del Monachismo: riputando essi un tal carico, come ossequio alla legge di Dio, e di doverne aver merito presso di lui.

Perciò (4) si legge: *Unde & priscis Imperatoribus id studii fuit, & a nobis non pauca sancita sunt*. Come anche: (5) *Nos igitur maximam habemus sollicitudinem circa vera Dei dogmata, & circa Sacerdotum honestatem, quam illis*

(1) *Concil. Chalced. Act.* 6.
(2) *Socrat. in proœmio lib.* 5. *Histor.*
(3) *Novell.* 5. 6. 123. 131., & 132.
(4) *In proœm. Novell.* 23.
(5) *In proœm. Novell.* 6.

illis obtinentibus, credimus; quia per eam maxima nobis dona dabuntur a Deo. Nè dee concorrersi nel sentimento di Niccolò Alemanno; e di altri, che dicono; di essere uscito codesto Imperadore da' limiti di sua Potestà con somiglianti leggi, per la troppa connivenza de' Patriarchi, e Vescovi Greci; li quali a fine di espiscarne Privilegj di utilità; e di onorificenze; nulla curavano, ch' egli s' intromettesse nelle cose sagre; e che perciò da Procopio (1) ragionevolmente venisse censurato: onde non fossero state le di lui Costituzioni Ecclesiastiche ricevute nelle Chiese d' Occidente. Noi abbiamo, che furono da' Romani Pontefici lodate, ed approvate; come a proposito notò il grande Arcivescovo di Parigi: (2) perchè appunto dirette all' osservanza de' Canoni, alla custodia de' quali, dice il citato Autore: (3) *duobus modis prospiciebant Principes, TUM DELEGATIONE MAGISTRATUUM qui vetarent, ne quid contra Canones tentaretur: tum EXACTIS POENIS a contumacibus, si quid perperam gestum esset, & aliquando rescissis iis, quæ contra Canones acta erant.*

L' Im-

(1) *In Anecdotis.*
(2) *De Marca de* Concord. S. & *Imp.* 4. *t.* 1. *nu.* 5.
(3) *Num.* 4.

L' Imperador Carlo Magno (1) ordinò , *Similiter quoque supradicti Missi* (cioè lo stesso, che Regj Commissarj, e Ministri) *& cum iis Episcopi per diversa provideant, si apta sint ædificia Monasteriorum, & congruenter Sanctæ Professioni composita; vel si Claustrum firmum habeant*. Lo stesso raccogliesi dal secondo Concilio di Aquisgrana (2). Ma più chiaramente fa conoscere l' ingerenza de' Principi nella esteriore Disciplina Ecclesiastica il Flodoardo (3), ove parlando d' Incmaro Vescovo di Rems, dice : che questo Prelato ammonì il Monaco Anselmo, che prima della venuta de' *Missi Dominici*, Regi Visitatori, *describeret omnia, quæ in Monasterio suo, ante ipsius Præsulis ordinationem facta, & collata fuissent, & quæve postea: NUMERUM QUOQUE FRATRUM, ET FAMULORUM IIS SERVIENTIUM, ET SI QUA EXINDE SUO TEMPORE DISPENSATA FUISSENT, ET IN QUOS USUS, VEL PER QUAS PERSONAS, ET ITA VERACITER omnia describantur, ut MISSI DOMINICI nihil ibi falsum possint invenire*. Ecco qu l' ispezione de' Regj Visitatori sul numero de' Sacerdoti, e de' Laici, su le suppellettili, su le

(1) *In Concilii Moguntini*, *Can.* 20.
(2) *In Can.* 15.
(3) *Histor. lib.* 3. *c.* 28.

le rendite, e su gli esiti, per qual uso, per quali persone. Non si può desiderare cosa più chiara.

E tale è stata, ed è fino a' tempi nostri la costumanza degli Stati ben regolati, non che del Cristianesimo in generale, ma anche di quei, che professano esattamente la Romana credenza. Si vegga l' *Appendix Monumentorum* del Van-Espen, e vi si troveranno i *Regolamenti* dati dal Consiglio Sovrano del Brabante sopra l'amministrazione de' Beni di Chiesa, di diverse Parrocchie, e Cappelle: così anche le Sentenze proferite dall' istesso Consiglio ne' casi di giudizio contenzioso in tal' assunto. Le Istruzioni date *Domino Lamberto de Limburgo nominato per Regiam Majestatem ad Abbatiam Vallis Dei, secundum quam instructionem ipse se, & Religiosos suos reformare tenebitur sub pœna destitutionis quantum ad se, & sub pœna translationis ad alium Monasterium reformatum, vel pœna CARCERIS QUANTUM AD RELIGIOSOS, si in his, quæ sequuntur, non obedierint*. Le *Lettere* scritte dal Consiglio segreto di Brusselles al Priore, e Religiosi di una certa Badìa della Provincia di Fiandra, per la riforma degli abusi, e de' disordini, che vi si erano introdotti, e che erano tali,

Che la memoria ancor se ne vergogna.

La *Sentenza* del Senato del Brabante contra l'Arcidiacono di Condroneo de' 10. Marzo 1700.

E la

E la *Sentenza* dell' istesso Senato *qua CASSATUR SENTENTIA LATA IN CURIA ROMANA* 13. *Decembris* 1700.

Ma quando non si voglia uscire dalla nostra Italia, si volgano gli occhi al Regno di Napoli, il più vicino allo Stato Ecclesiastico; ed o quali esempj di fortezza in sostegno de' Regj Diritti s' incontreranno così nell' Istorie date alle stampe, che ne' MSS. Giurisdizionali, e negli Archivj, e specialmente ne' Registri, o dell' abolito Collateral Consiglio, o in quelli della Suprema Real Camera, e della Delegazione della Giurisdizione, circa l' ingerenza del Principe negli affari dell' esterna Disciplina Ecclesiastica; così per l'osservanza di questa, che per la punizione de' Contravventori, o de' Refrattarj, e Contumaci a'comandi del Sovrano, o agli ordini de' suoi Magistrati, senza che mai siasi nè pur pensato dalla Potestà Spirituale di devenire all' irregolare, ed abusivo procedimento, che ora ha praticato per gli Stati del Principe di Parma. Egli è vero, che non sempre in detto Regno si è dimostrata la stessa costanza. La rozzezza de' primi Conquistatori Normani, e la necessità di giustificare le usurpazioni coll' ajuto della Religione: la persecuzione promossa da' Papi contro dell' Imperial Famiglia Stauffema di Svevia: la dipendenza de' Re Angioini dalla Corte di Roma: li torbidi suscitati da' Baroni contra gli Aragonesi: la

O infe-

infelice politica di Filippo II. la debolezza di alcuni de' suoi Successori, vi cagionarono sovente dell' alterazione, ed anche delle acerbissime piaghe a' diritti della Sovranità. Ma quando si è trovato alla testa degli affari Ministro ugualmente amante della gloria del proprio Monarca, e della Pubblica Utilità, non suscettibile di qualunque lusinghiera seduzione, intelligentissimo del diritto, e de' confini dell' una, e dell' altra Potestà, e versatissimo de' raggiri delle Corti, e degli vicendevoli Interessi de' Sovrani, la Real Giurisdizione vi si è veduta rifiorire in quasi tutta la sua legittima estensione, per quanto le circostanze hanno permesso: ora sollevandosi i Sudditi dall' estorsioni, che con lo specioso titolo di decime si praticavano: ora sequestrandosi gli spogli delle Chiese vacanti: sovente sostenendosi la libertà dell' Elezioni de' Superiori Regolari a norma delle loro Costituzioni contra qualunque dispensa: non poche volte costringendosi i Superiori Regolari per le doglianze della Comunità ad esibire lo stato delle rendite delle loro Case Religiose, ed a giustificarne gl' Introiti, e gli esiti innanzi al Delegato della Real Giurisdizione: molte altre prendendo conto da' Prelati su le querele de' Diocesani, e spessissimo impedendo il corso a' MOTI PROPRJ, pregiudiziali a' diritti de' Sudditi, o lesivi di quei del Principe: così anche riducendo le Chiese erette

te in Collegiate da Roma, o da' Vescovi in Visita alla primitiva loro natura di *Recettizie*, Numerate, o Innumerate, e secondo il primo stato di loro Fondazione.

Si dirà forse, chè Roma non si è opposta con pubbliche dimostrazioni agli Esempj allegati delle cose praticate nel Brabante, e nel Regno di Napoli, perchè sono state risoluzioni prese dal Governo Politico in alcuni casi particolari, e non già Leggi generali, e pubblici Editti, de' quali si è voluto far uso dal Governo di Parma. Questa risposta non è di verun peso, perchè se gli esempj delle cose altre volte giudicate hanno vigore di Legge da regolare in casi simili le future giudicature; qualora la pretesa Immunità, e Libertà Ecclesiastica ne venga pregiudicata, il pregiudizio ugualmente risulterà dalle iterate risoluzioni prese ne' casi particolari, che dà una Legge, con la quale generalmente ciò, come diritto, voglia arrogarsi.

Nè la Corte di Parma ha su di tal particolare pubblicata veruna Legge, o Editto; ma data un'*Istruzione* (come l'istessa Carta di Roma espressamente lo dice) a' suoi Magistrati, novellamente creati, circa le cose, su le quali doveano avere ispezione, e circa il modo, con cui doveano regolarsi per eseguirle, non bisognando intorno a ciò veruna Legge; perchè non si trattava di ravvivare diritti, de' quali i

Principi non fossero nel possesso, o che fosse d'uopo di rimetterli in osservanza. La ispezione, che hanno i Sovrani su l'Esterna Disciplina degli Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari, sorge dall'incontrastabile Diritto di *Tuizione*, che per obbligo di *corrispettività* debbono esercitare in difesa della Chiesa. Se gli Ecclesiastici stessi col *Ricorso al Principe* cercano di essere garantiti dalla violenza de' loro Superiori, e la ripulsazione di tal violenza non può ottenersi, se non per mezzo della *forza coattiva*, che risiede nella suprema Potestà del Principato, che per divino precetto è in obbligo di difendere gli oppressi; come si può sostenere, che i Principi non abbiano su gli Ecclesiastici alcuna giurisdizione, e non debbano avere ingerenza nè pure nell' Esterna loro Disciplina? Non sono sì poco frequenti i casi, ne' quali i Superiori Ecclesiastici abusano tirannicamente, in oppressione degl' inferiori, di loro autorità. Quella, che chiamasi da' Politici *Dominandi libido*, giunse a penetrare anche nel Santuario. Infiniti esempj ne somministra il Vecchio Testamento, e non meno di altrettanti ne addita la Storia Ecclesiastica, e la continua sperienza. Onde il dotto Cardinal Gaetano (1) giunse a dire, che *potest persona Papæ tyrannice guber-*

(1) *Lib.* 2. *q.* 39. *artic.* 1. & 6.

gubernare , *&* *tanto facilius* , *quanto potentior est*.

Or se in questi casi implorano gli Ecclesiastici la protezione della forza temporale de' Principi contro degli stessi Superiori Ecclesiastici, e da ciò non reputano venir lesa la pretesa Immunità reale, o personale dell' Ordine Gerarchico; non si sa vedere con che fronte si ardisca poi di chiamare abuso di Potestà, e violazione della Libertà della Chiesa la cura, che i Principi secolari vogliano prendere dell' Osservanza dell' Estrena Disciplina. L' esercizio della somma potestà de' Principi intorno al buon regolamento de' loro Stati, che non può andare scompagnato dalla osservanza della detta disciplina, dipenderà dunque dal volere, ed arbitrio del Sacerdozio? Queste sono cose, che cozzano oppostamente tra loro.

Egli è vero, che molti hanno impugnato e ripreso nell' Ordine Ecclesiastico il *Ricorso al Principe*. Ma fin da' primi Secoli della Chiesa, e ne' susseguenti, e fin a' tempi nostri l' abbiamo veduto praticato.

Il Pontefice S. Leone il Grande, ancorchè acerrimo sostenitore dell' autorità Ecclesiastica, riconobbe ne' Principi il diritto di *Tuizione*. S. Attanasio Vescovo di Alessandria, condannato ingiustamente da' Vescovi del Concilio adunato in Tiro, all' Imperador Costantino ebbe

 ricor-

ricorso. Perchè molti Preti e Monaci predicavano, che la Vergine Nostradonna era vera Madre di Dio, furono da Nestorio Vescovo di Costantinopoli interdetti dal predicare: implorarono costoro la protezione degl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano, chiedendo: *rogamus proinde, ut Magnificentissimi Præfecti novæ Romæ providentia compescantur ii, qui adversus Orthodoxos insurgunt*. Fatto radunare da Marciano, e Valentiniano il Concilio Calcedonense, negli Atti del medesimo non si vede altro, che Monaci, Preti, e Vescovi ricorrere a codesti Imperadori, ed implorare la loro protezione *adversus Judicum Ecclesiasticorum violentias*, dicendo: *Intentio, & propositum est Clementiæ vestræ, Universis quidem Subditis providere, & manum porrigere injuste oppressis, præcipue tamen FUNGENTIBUS SACERDOTIO*. (1) Eustazio Vescovo di Berito turbava la Chiesa di Tiro nell' esercizio di alcuni diritti, *tum in Ecclesiastica Administratione, tum in Ordinationibus*. Fozio Vescovo di quella Chiesa a'mentovati Imperadori, *Obsecro*, disse, *provolutus vestris pedibus, UT SANCIAT CÆLESTE VESTRUM IMPERIUM, che i Diritti della mia Chiesa mi siano mantenuti illesi*

(1) *Labbè Tom. 4. Col. 4.*

lesi (1). Bassiano Vescovo di Efeso scacciato da altri Vescovi dalla sua Sede Metropolitana, con le stesse espressioni del Vescovo di Berito implorò l' Imperial protezione (2). Li Capitolari di Carlo Magno sono ripieni delle provvidenze de' Principi intorno alla riforma delle Badie, de' Monisteri, e delle Chiese. Vi s'incontrano infinite volte quei MISSI DOMINICI, o siano Regj Visitatori, a'quali da'Sovrani si dava tal incarico; tutto per effetto di quell' insito diritto, ch' essi hanno. Onde il dotto Van-Espen nel suo Trattato di questa materia, (3) fondatamente assentò: *Neque enim exemptio Clericorum sic competit Ecclesiæ, quin Supremus Princeps, QUI EAM BENIGNE INDULSIT*, (Ecco che questo dotto Canonista ogni Immunità Ecclesiastica rifonde alle Concessioni de' Principi) *POSSIT EAMDEM RESTRINGERE, MUTARE, AC EJUSDEM LEGITIMUM USUM PRÆSCRIBERE, UBI COMMUNE BONUM EXIGERET, UTI ETIAM EOS NON RARO FECISSE CONSTAT. MANET ENIM SEMPER APUD ILLOS SUMMA POTESTAS ORDINANDI, STATUENDI, ET AGENDI, QUÆ AD SUBDITORUM, ET REI-*

 PU-

(1) *Act*. 4. *Col*. 541.
(2) *Act*. 11. *Col*. 685.
(3) *De Recurs. ad Princ.*

PUBLICÆ COMMODA, SECUNDUM DEUM, JUDICAVERINT EXPEDIRE. *

Ritroviamo, egli è vero, non poche Rimostranze fatte dal Clero di Francia su questo assunto; ma la Deliberazione dell' Assemblea de' 12. Decembre del 1726. con la quale si prescrisse, che ciascuna Diocesi della Monarchia avesse dovuto presentare a' Deputati Regj una Dichiarazione di tutt'i Benefizj, lor qualità, e natura: di tutt'i Beni Ecclesiastici, e del titolo, per cui si possedevano: delle rendite, e delle erogazioni di esse, così a riguardo del mantenimento degli Edifizj, e Poderi, che degli Individui addetti alle respettive Chiese, e Monisteri dell'uno, e dell'altro Sesso; fu confermata dalla solenne dichiarazione dell'oggidì Regnante Luigi XV. a' 17. Agosto del 1750., e fatta registrare negli Atti del Parlamento.

Dispiacerà forse a taluni, che prendendo conto i Magistrati Regj delle rendite delle Chiese, e de'Monisteri, e dell'uso che se ne fa, s'impedisca a' Rettori, e Superiori di quelle, e di questi il fare

---

* Lo stesso Pontefice Clemente XIII. conobbe il Diritto legislativo de' Sovrani sopra la polizia esteriore della Chiesa nella lettera Apostolica 5. Agosto 1758. scritta al Senato di Venezia, in cui gli ricercò per atto di grazia il ritiro del decreto 7. Settembre 1754. confessando, che la sola podestà legislativa del Principe poteva egualmente fare e togliere la legge fatta.

fare scorrere fiumi d' oro nel grande Abisso: ma debbono tollerarlo in pace, quando ciò risulta in utile delle Chiese, e de' Monisteri istessi, e di tutto lo Stato. Nè perchè ciò dispiaccia, si ha da battezzare per non buono, o per lesivo dell' Ecclesiastica Libertà. E' dell' interesse del Principe il sapere il numero de' Regolari, che s' introducono ne' Monisteri, e ne' Conventi del suo Stato, e delle Monache di ciascun Chiostro. Le doti di queste da' più dotti Canonisti sono riputate Simonie palpabili ed evidenti; e debbono dal Principe vietarsi, e modificarsi, perchè non riescano di rovina a' Sudditi. Ciascun Monistero di donne ha i suoi fondi, co' quali può mantenere un certo numero di Claustrali. La Monaca nuova, che vi si ammette, non dovrebbe contribuire se non quello, che importa il peso de' suoi alimenti, e fin' a tanto, che non subentri nel luogo di quella, che premuoja. Il far ingojar tante doti a' Monisteri, senza che si restituiscano dopo la morte delle Individue, riesce di grave danno a' Congiunti, che l' hanno erogate, e di rovina allo Stato, per effetto della perniciosa *ammortizazione*: come parimente l' istesso effetto in danno de' particolari partoriscono le spese esorbitanti nell' ingresso di quelle, e per le Feste, che nelle Chiese de' loro Monisteri si fanno. Il provvedere a questo disordine è proprio della Cura de' Sovrani, molto più quando con

l' es-

l' esperienza hanno conosciuto, che i Superiori Ecclesiastici, in vece d' impedirlo con pene Canoniche, lo promuovono, e lo sostengono.

Intorno poi a quello *QUOAD PAROCHORUM CONGRUAM*, che si vuol anche di privativa cognizione de' Giudici Ecclesiastici, bisogna distinguere. Non si niega, che attendendosi o il Diritto Comune (1), e la Clementina (2), o il disposto dal Concilio Tridentino (3), la cognizione e determinazione di ciò spetti al Giudice Ecclesiastico, Ordinario del luogo, anche *contra Exemptos*; ma dove la Consuetudine è in contrario, si attende questa, e non già la Disposizione del Diritto Comune. Antonio Fabbro, cotanto prevenuto per Roma, pure nel suo Commentario al Codice, (4) apertamente l' afferma: *Obtinuit tamen præsertim apud Gallos, & apud Nos*, cioè in Savoja, *ut de eo*, del debito della Congrua, *Judex Laicus incidenter saltem, & provisionaliter pronunciet. Neque id per usurpationem dumtaxat, & sine ratione, ut quidam calumniantur, sed ob id vel maxime, quod cum lis super petitorio coram Judice Ecclesiastico magnas plerumque moras secum*

(1) *Cap.* 1, *de Prabend. in* 6.
(2) *X. de Jure Patron.*
(3) *Sess.* 7. *c.* 7. & *sess.* 24. *c.* 13. *de Refor.*
(4) *De Jurisdict. omnium Judicum, definit.* 18.

cum trahat, permittendum non est, Curionem & Parochum laborare interim inopia, & alimentis destitutum necessariis, animarum sibi commissarum curam, salutemque deserere. Ideoque ad Principem, Principisque Magistratus ea cura pertinet, non solum si Parochus probet se esse in possessione, seu quasi percipiendæ Congruæ portionis (qui casus nullam haberet hæsitationem, cum etiam IN BENEFICIALIBUS possessorii cognitio ad Judicem Laicum spectet, ut sæpius diximus), sed etiamsi nulla possessionis ejusdem probatio adferatur. Ed appunto per queste dispendiose, e nojose lungherie introdotte ne' Tribunali Ecclesiastici, dice il Van-Espen, che *Causæ Civiles Clericorum ad Laicos Judices devolvi cœperunt, & Exemptio Clericorum quoad causas has ad arctissimos limites coarctari, ipsique Clerici coram Laicis Tribunalibus in causis Civilibus non tantum a Laicis citari, sed ultro hæc tribunalia expetere, & suos creditores, etiam Clericos convenire maluerunt: adeo ut in Belgio & Gallia de Exemptione Clericorum a Laicali Jurisdictione, quoad causas mere Civiles, vix aliquid superfit: quinimo, & plerasque Causas ECLESIASTICAS agitari coram Judicibus Regiis, titulo sequenti ostendetur.* Tutto ciò, che non è cosa spirituale, tutto è della ispezione del Sovrano, Moderatore di ogni Repubblica, a cui debbono tutti gli Ordini star soggetti. Lo Stato delle per-

sone

sone è di Diritto Pubblico, nè in guisa alcuna può distaccarsi dalla indipendente Potestà secolare. Quindi è, che la Chierisia, e 'l Monachismo, benchè per la solenne loro Consegrazione all' Altare siano in una certa maniera *Capite diminuti*; pur tuttavia, perchè vengono compresi, e formano parte della Società, debbono essere soggetti al Supremo Moderatore della medesima, anche per precetto Divino in tutte le cose, che nulla hanno di comune co' sacrosanti Misterj, e riguardano soltanto l' Esteriore Disciplina, che non bene osservata, può disturbare lo Stato.

CARTA DI ROMA.

Hinc autem factum est &c.

OSSERVAZIONE XV.

TUtto questo §., che abbiam tralasciato di trascrivere, perchè fondato sopra supposti, e non già sopra cose vere, ha solamente per oggetto il conciliar odiosità contro agli Esecutori di Leggi cotanto salutari, quanto abbiamo veduto, che sono le fin' ora esaminate. E ne rimarrà ognuno persuaso dal vedere, che gli Ecclesiastici dello Stato di Parma, lungi dall' aver prodotta veruna lagnanza, benedicono le provvidenze, ed ubbidiscono lieta-

men-

mente a' Magiſtrati deputati in queſta materia.

Per quanto in detto §. ſi procuri di dare un aſpetto caricato alle coſe contro de' Miniſtri Eſecutori degli Editti, ognuno ravviſa, che niente eccede la facoltà della Poteſtà Secolare, per l' oſſervanza de' Canoni, e della Diſciplina. L' adempimento de' Legati, ancorchè *ad Pias cauſas*, è d' intiéra iſpezione de' Magiſtrati Regj, perchè naſcente da un contratto meramente civile. Intorno poi alle parole *Epiſcoporum poteſtatem imminuerint*, *contempſerint*, *atque impedierint*, rimarranno queſte col carattere di ſemplice aſſertiva, non avendo il Pubblico, e non adducendoſi nel Breve niuna prueva delle doglianze de' Prelati di quello Stato; dove per contrario ſono ripieni i libri delle querele di tutto l' Ordine Epiſcopale contro di Roma. Confeſſa ogni buon Cattolico di doverſi riconoſcere ne' ſucceſſori di S. Pietro la riſpettabiliſſima dignità del Primato *ob bonum Unitatis Eccleſiæ*, e che queſta contenga non ſolamente la facoltà *Direttoria*, ma ben anche la *Legislativa*. Nella prima contenerſi il Diritto di non poterſi definire alcuna cauſa di gran momento ſenza l'intelligenza del Primo Veſcovo, centro, e vincolo dell' Unità: di ſpettare a lui la vigilanza ſovra tutte le Chieſe per l' oſſervanza de' Canoni, e per la conſervazione della Fede: Il procurare, che ſi man-

mantengano illesi i Riti essenziali nell' amministrazione de' Sagramenti, e 'l professarsi da tutti una vera, e soda, e non probabile morale. Nella seconda contenersi il Diritto di far leggi per lo regolamento della Chiesa Universale, della quale è capo per Divina Istituzione, ed anche per la difficoltà di potersi agevolmente congregare Concilj Generali. Spettare anche alla Sede Romana tutti quei privilegj e prerogative, che le vennero accordati da' PP. Calcedonesi, come a Sede Patriarcale di Occidente, siccome nell' istesso Canone 28. stimarono giusto 150. Vescovi di quel Concilio *novæ Romæ throno*, cioè a quella di Costantinopoli *æqualia privilegia tribuere*.

Questi diritti di Primazia, e di Patriareato aver goduto, e dover godere senza opposizione la Sede Romana, ma non già quelli di Monarchia assoluta. Esclàmano perciò i Vescovi di essere anch'eglino per Divina Istituzione successori degli Apostoli, e di ugual Giurisdizione Spirituale nelle proprie Diocesi. Che (1) *Episcopatus unus est, cujus a singulis insolidum pars tenetur*. Che il *quemcumque ligaveris* fu egualmente conceduto a S. Pietro, che agli altri Apostoli. Che il Vescovo così del luogo pic-

(1) *Gratian. causs.* 24. *q.* 1. *Can.* 16.

picciolo, che del grande (1) *ejusdem est meriti, ejusdem est Sacerdotii*. Avere S. Gregorio Magno detestato il titolo di (2) *Episcopus OEcumenicus*, arrogatosi dal Patriarca Costantinopolitano Giovanni, perchè (come poi scrisse ad Anastasio Vescovo di Antiochia) (3) *Si unus Episcopus vocatur Universalis, Universa corruit Ecclesia: Si Unus, UNIVERSITAS cadit; sed absit hæc stultitia, absit hæc levitas ab auribus meis*, onde, per opporsi coll'esempio a tal superbia, assunse codesto S. Pontefice l'intitolazione di *Servo de' Servi, &c.* ancorchè egli, li suoi Antecessori, e Successori fossero il Capo, e la persona più eminente di tutto l'Ordine Ecclesiastico. Ma esclamano in vano, poichè ben opposte sono state le massime de' tempi posteriori, specialmente dopo la pubblicazione de' falsi Canoni d'Isidoro Mercatore, o Peccatore. Gregorio IV. ove prima i Papi chiamavano i Vescovi Confratelli, disdegnò tal titolo datogli da' Prelati di Francia, (4) e la Sede Romana avere assunto un potere illimitato così nell'Elezioni, Ordinazioni, e in tutt'altro sovra de' Vescovi della Cristianità.

(1) *Div. Hieronym. advers. Jovinian.*
(2) *Epistolar. lib. 4. Epist.* 34.
(3) *Epistol. lib. 6. Epistol.* 24.
(4) *In Bibliothec. Patrum tom.* 14. *pag.* 315.

nità . Onde fu che i Prelati Francesi, e Spagnuoli zelarono sì grandemente nel Concilio Tridentino per la restituzione de' loro legittimi diritti; ma per opera del Gesuita Lainez , e de' ligj Italiani riuscì il tutto con leggiera e non essenziale riforma . Cosicchè rimasero in piedi le Regole di Cancellaria, le Riserve, l' Affezioni in Curia , l' Esenzioni de' Regolari , e tutt' altro di loro pregiudizio. Confessano per contrario i Vescovi, e parlano infiniti esempj , che essi in ogni rincontro per la preservazione de' loro diritti non hanno ritrovato , nè ritrovano altro asilo , che la protezione de' Principi ; tanto egli è lontano dal vero , che questi , e i loro Magistrati *Episcoporum potestatem imminuant , contemnant , atque impediant*.

CARTA DI ROMA.

Post hæc cum Nos Charitati nostræ diuturniori longanimitate indulgentes expectabamus ab Alto opportunam opem, &c.

OSSERVAZIONE XVI.

Con l' istesso spirito dell' antecedente è concepito quest' altro §., nel quale si fanno salire al Cielo le doglianze del S. Padre, ed il perchè, eccolo.

CAR-

CARTA DI ROMA.

In eo enim (cioè in un nuovo Editto de' 16. Gennaro del corrente anno 1768. si era prescritto) *ne Subditi Parmensis & Placentini, nec non Guastallæ Ducatuum, quicunque illi sint, Sæculares, aut Ecclesiastici, Universitates, Conventus, Religiosæ Domus, tam Virorum, quam Mulierum, nemine excepto, suas lites etiam Ecclesiasticas*, IN NULLO EXTERO TRIBUNALI, *quemadmodum ibidem expresse cavetur, ullo modo agere, vel tueri possint, nisi prius ab eadem Sæculari illegitima Potestate venia impetrata. Præterea omnibus prohibetur, ne apud externos Principes, Ditiones, ac Tribunalia, non excepta Apostolica Sede, (quasi externum illud Catholicis Tribunal sit) recursus ullus instituatur, neque etiam pro Beneficiis Ecclesiasticis, Pensionibus, Commendis, in iisdem Ducatibus sitis, nisi prius præfatæ Potestatis consensus præcesserit. Statuitur etiam Beneficia Ecclesiastica, etiam Concistorialia, Pensiones, Abbatias, Commendas, Dignitates, & munera Jurisdictionem adnexam habentia, quæcumque illa sint, & quacumque appellatione commemoranda forent*, NON AB ALIIS, PRÆTERQUAM A SUBDITIS CONSEQUI POSSE, ITA TAMEN, UT PRO

ILLIS ETIAM IDEM CONSENSUS, ET VENIA PRÆFATÆ POTESTATIS PRIUS INTERCEDAT.

OSSERVAZIONE XVII.

TRe' sono le cose, di che si duole S. S. L' una di essersi vietato a' Sudditi così secolari, che ecclesiastici di qualunque sorte, e niuno eccettuatone de' tre Stati di Parma, di Piacenza, e di Guastalla di potere promuovere liti, o di difenderle in qualunque Tribunale di Potenza straniera, senza prima ottenerne la sovrana permissione. L'altra, di essersi anche proibito, senza tal precedente licenza, il fare qualunque Ricorso a' Principi, Dominj, e Tribunali stranieri (inclusavi anche la S. Sede) per potere ottenere Benefizj Ecclesiastici, Pensioni, o Commende, i beni delle quali fossero siti nel Distretto e Giurisdizione de' tre Stati. La terza, di essersi prescritto, che tutti i Benefizj Ecclesiastici, anche Concistoriali, Pensioni, Badie, Commende, Dignità, ed Uffizj, che avessero annessa alcuna Giurisdizione, e di qualunque denominazione si appellassero, non potessero conseguirsi, se non da' Sudditi, e con precedente permissione, e consenso della sovrana Potestà. Prenderemo dunque a disaminare p[illegible]itamente ciascuno de' divisati tre punti, e speriamo di dimo-

dimostrare, che in ciascuno di essi riluce non meno una somma Civile Saviezza, che una somma giustizia, ed amore verso de' proprj Sudditi, senza che in modo alcuno ne risulti pregiudizio alla pretesa Immunità, e Libertà della Chiesa. L'obbietto del primo punto di questo Editto altro non sembra che sia, se non se che i Sudditi di Parma, Piacenza, e Guastalla non s' involgano in litigj fuori di quel distretto, e Giurisdizione, acciocchè non vengano ad impoverirsi con l' erogazione di molto danaio, e questo non esca dallo Stato. Per questo divieto non s' impedisce, che i Tribunali Ecclesiastici abbiano ad avere la cognizione delle cause, che loro competono, cosicchè ne risulti violazione di Diritto. Si vuol solamente, che non si vada a intentare litigj, o a sostenerli fuori. E' stata sempre una massima costante nell' antico Diritto, che li giudizj, li quali riguardano le persone tanto de' Chierici, quanto de' Laici, debbano rendersi nella propria Provincia di ciascuno, così in prima istanza, che in quella di appellazione. S. Cipriano, parlando de' Giudizj criminali (1) disse, che una tal legge era conforme alla giustizia, e all' equità. *Nam cum statutum sit omnibus* (sono sue parole) *nobis*, *& æ-*

(1) *In Epist.* 54.

& æquum sit pariter, ac justum, ut uniuscujusque causa illic audiatur, ubi est crimen admissum, oportet unumquemque agere illic causam suam, ubi & accusatores haberi, & testes sui criminis possint. Il Concilio Sardicense, che attribuì al Papa il diritto di fare rivedere le cause de' Vescovi; prescrisse nel tempo stesso, che queste dovessero rivedersi nella Provincia, e da' Vescovi o della medesima, o viciniori: ò se il Ricorrente implorasse dal Papa nuova revisione, potesse costui a suo arbitrio mandar nella Provincia uno, o più Giudici, che uniti a' Vescovi di quella, proferissero l' ultima finale decisione. Nel riferito Canone, che è il 3. di quel Concilio, varie sono le lezioni della versione di Erveto, d' Isidoro, di Graziano e del Codice Romano di Quenellio, ma la variazione è di lieve momento di alcune parole, non già nella sostanza, che appunto è quella dinanzi accennata, come si argomenta dal disposto del Canone 7. La Raccolta de' falsi Canoni d'Isidoro Mercatore, come dottamente notò Claudio Fleury, (1) fece credere, come di Tradizione Apostolica, e di diritto Divino, la cognizione di tutte le cause, anche in prima istanza competere a' Pontefici Romani, onde avvenne, che non solo per appellazione, ma

(1) *Inst. Jur. Canon. p. 3. c. 23.*

ma in qualunque parte del giudizio, ed anche per decreti interlocutorj, le cause si avvocassero in Roma: e non solamente *in causis majoribus*, come erano quelle della deposizione de' Vescovi, e delle scomuniche, ma ben anche *in causis levissimis*. Il Libro *de Consideratione* di S.Bernardo ad Eugenio III. è ripieno delle doglianze di questo gran Santo contro a tali abusi, e verso la fine (1) loda egli il detto Pontefice, perchè negava le appellazioni, e rimetteva le cause a' Giudici Ordinarj, *qui noscere citius possunt: ubi enim certior notio, ibi decisio tutior, expeditiorque esse potest*.

Negli ultimi tempi continuandosi l' abuso di tirarsi in Roma le cause degli Ecclesiastici anche in prima istanza, il Concilio di Basilea con suo decreto (2) lo tolse, ordinando, che ne' luoghi lontani quattro giornate da Roma tutte le cause, eccettuatene le maggiori comprese nel Corpo del diritto Canonico, si avessero a terminare avanti agli Ordinarj de' Luoghi, ed in grado di appellazione al Superiore immediato: *Statuit sancta Synodus, & decrevit, ut in partibus ultra quatuor dies a Romana Curia distantibus, omnes quaecumque causae, ma-*

(1) *Lib. 3. c. 2.*
(2) *Sess. 31.*

joribus exceptis, in Jure expresse numeratis..... apud illos Judices in partibus terminentur & finiantur. Et ne sub umbra appellationum, quae nimium leviter, & nonnumquam frivole, hactenus interponi visae sunt, materia favendis injustis vexationibus relinquatur, statuit eadem sancta Synodus, quod si quis offensus coram suo Judice habere non possit justitiae complementum ad IMMEDIATUM SUPERIOREM *per appellationem recursum habeat, nec ad quemcumque alium, etiam ad Papam, omisso medio.* Locchè fu anche posteriormente confermato dal Concilio Tridentino. (1) Francesco I. Re di Francia non si contentò di tanto, e nel suo Concordato con Leone X. volle, ed ottenne, che in ogni caso la S. Sede non potesse tirare a se le cause di qualunque sorte, ma dovesse delegare un Giudice *in partibus*; e qualora si appellasse dal giudizio di costui, si dovesse delegare altro Giudice nel luogo istesso, sino alle totale decisione delle cause.

La Corte di Parma con la divisata provvidenza per l' utile de' suoi Vassalli non solamente si è appoggiata alla disposizione dell'antico diritto Canonico, ed agli esempj di quasi tutti gli Stati ben regolati del Cristianesimo, ma ben anche nella Concessione di Paolo III., che

(1) *Sess. 25. de Reformat. cap. causae omnes.*

che per gli Stati di Parma e Piacenza appunto ciò prescrisse. Quanto però da noi finora si è osservato su questo punto potrebbe essere del tutto estraneo, mentre noi non vediamo vietate nè appellazioni, nè ricorsi in prima istanza, ma soltanto richiedersi la permissione del Sovrano per chiunque volesse intentare litigj in Tribunali fuori dello Stato. Or qual motivo di dolersi ha il Santo Padre, che un Principe voglia restar inteso di quel che si fa nel suo dominio? La Mente Regolatrice n' è il Principe; e questi è colui, che dee permettere, o impedire ciocchè è utile, o nocevole a' Particolari ed al Tutto.

Questo istesso, e con maggior fondamento di ragione, può dirsi intorno al secondo punto di essersi impedito, che niuno de' Sudditi da estera Potenza possa ottenere Benefizj Ecclesiastici, Pensioni, o Commende site ne' tre Stati anzidetti, senza precedente licenza del Sovrano. Questa provvidenza ha un fine politico molto giusto. E' dell' interesse del Principe, e della quiete dello Stato, che le collazioni delle Prelazie e de'Benefizj non cadano in Soggetti immeritevoli, come sovente avviene, o perchè sospetti al Sovrano, o perchè per l' ambizione di ottenere quei Benefizj, Pensioni, e Commende, non entrino a parte di qualche occulta cabala di Potenza straniera. Tutto ciò è uniforme al disposto de' Sagri Canoni ancora: tan

tovero che in virtù di una Bolla di Eugenio IV. a richiesta di Alfonso di Aragona furono espulsi dal Regno di Napoli molti Prelati Inconfidenti e sospetti allo Stato, con venirvi surrogati degli altri ben affetti a quel Sovrano. Il prevenire tali casi è maggior prudenza, che lo sperimentarli; onde non dee se non lodarsi la provvidenza dell' Editto di Parma, che per prevenire i disordini ha stabilito, che per conseguirsi le Prelature ed i Benefizj vi preceda la licenza del Principe. Nè ha motivo di eccitare il Breve odiosità con quella espressione, *non excepta Apostolica Sede*, *QUASI ILLUD CATHOLICIS EXTERNUM TRIBUNAL SIT*; poichè ognuno sa distinguere Sede Apostolica da Corte di Roma. Quella, ben si sa, e lo confessa ogni buon Credente, che sia la Conservatrice fedele della vera dottrina di Gesù Cristo, consegrata col sangue di due Apostoli, Metropoli di tutto l' Orbe Cattolico, Centro dell' Unità della Fede, ed alla quale li Principi, Re, Monarchi ed Imperadori volentieri inchinano il capo per la dovuta riverenza. La Corte Romana poi è cosa del tutto differente; e perciò viene riguardata come Potenza straniera ugualmente che ogni altra del Secolo.

Nel terzo punto, che contiene il non potersi ottenere Benefizj Ecclesiastici, anche Concistoriali, Pensioni, Badie, Commende, Dignità,

gnità, ed Uffizj con esercizio di Giurisdizione, ed ogni altra cosa di somigliante natura, comunque si appellino, se non se da'Sudditi di quello Stato, e con precedente licenza del Principe, si ravvisa il grande amore di quel Sovrano verso de' suoi Vassalli, e la saviezza in prevenire con tal determinazione ogni inconveniente. Che i Benefizj abbiano a conseguirsi da' Naturali de' luoghi, è cosa cotanto da' Valentuomini esaminata e discussa, che oramai non ammette esitazione. Basterà leggere quanto raccolse Gaetano Argenti, Presidente del Consiglio di Napoli nel suo Trattato *de Re Beneficiaria*. Fu proscritta, egli è vero, da Roma quest' opera, ma la proscrizione non giunse ad atterrare la verità. Rimase questa e rimarrà in piedi sempre. Che per conseguirsi tai Benefizj vi debba concorrere la precedente permissione del Principe, se n'è accennata pocanzi la ragionevolezza.

CARTA DI ROMA.

Tandem ne quælibet Scriptura, Mandatum, Epistola, Sententia, Decretum, Bulla, Breve, aut alia Provisio, quæ ab Apostolica Sede emanaverit, exequi nullo pacto possit in iisdem Ducatibus, nisi impetrato Exequatur, ut vocant, a sæculari Potestate.

OS-

OSSERVAZIONE XVIII.

QUesto diritto, che è la più salda base del Governo di qualunque Stato, è inseparabile dalla Sovranità, in guisa che, anche volendo, non può il Principe disfarsene. Agostino Emanuele nell'Istoria di Giovanni II. Re di Portogallo (1) racconta, che nel 1486. essendo stato codesto Monarcha richiesto da Papa Innocenzo VIII. a rinunciare all'uso costantemente in quel Regno osservato, di non darsi corso a Bolle, e Decreti, Brevi, e Rescritti di Roma di qualunque sorta, senza che prima il Cancelliere col Segretario del Regno l'esaminassero, vi si opposero i Grandi, e li Giureconsulti negando di potersi ciò fare dal Re senza il consenso di tutti gli Ordini, che certamente avrebbero dissentito in cosa di tanto pregiudizio alla pubblica tranquillità. Non è nostro proposito l'inserire quì una filza di Dottori, come fanno i Forensi, per prova del nostro Assunto, perchè sono tanti e tanti, che il volerli solamente noverare, empirebbe più di un foglio di carta inutile. Se ne vedranno citati moltissimi nell'opera intitolata *Jus Belgarum circa Bullarum Apostolicarum executionem*

(1) *Lib.* 4.

nem (1) , nel Van-Espen *de Placito Regio* (2), e negli trattati di Stokmans , ed in altri. Quel che senza esitazione può affermarsi, è appunto, che un tal diritto è fondato sopra saldissima base di ragione , esercitato da tutti i Principi dell' Europa Cattolica , osservato costantemente , e dell' osservanza del quale sono stati i Sovrani molto gelosi.

In quanto al fondamento di ragione , ella nasce dalla necessità indispensabile , in cui sono i Sovrani di mantenere l' osservanza delle Patrie Leggi , la tranquillità de' Sudditi , e la conservazione delle loro Regalie . Ragione conosciuta potentissima dal citato Van-Espen in detto suo Trattato con le seguenti parole : *Non mirum proinde quod, & passim omnes supremi Principes Catholici , TAMETSI ETIAM NEXU FEUDALI Sedi Apostolicæ obnoxii* (sembra, che avesse scritto appunto per lo Stato di Parma) , *utantur hoc jure , tamquam ex ipso jure Regali, & Coronæ proveniens. Nequaquam igitur pro asserendo hoc jure laborandum est de titulo Concessionis Pontificem inter & Principem , aut de titulo præscriptionis , vel speciali aliquo Privilegio Apostolico, quod illud jus Principibus fuisset indultum , quandoquidem Principes*

(1) *Cap.* 2. *n.* 18.
(2) *Part.* 2. *c.*3. §. 1.

pes soli Deo acceptum ferunt imperium suum, qui publicam tranquillitatem, & quæ ad eam auxilia necessaria sunt, in manu ipsorum collocavit. E da ciò va egli a dire poco appresso. (1) *Quapropter non immerito hunc usum Placiti*, (o sia dell' exequatur) *adscribendum passim censent Pragmatici Jurisgentium, utpote apud omnes passim Gentes ex Juris Naturalis instinctu probatum*.

Non possono i Pontefici occupati da infiniti affari e negozj rilevantissimi esaminare tutto, onde moltissimi ne commettono all' altrui fede, dalla quale sovente avviene, che sono ingannati. *Non potest Pontifex* (disse il Vittoria) (2) *examinare omnes causas obrutus gravissimis occupationibus, & necesse habet mandare aliis curam, a quibus sæpe falli potest*, *ETIAMSI ESSET SANCTUS GREGORIUS*. Da ciò deriva, che in moltissimi loro Brevi, Mandati, Rescritti, e Bolle scorrano delle cose del tutto opposte alle Leggi, Consuetudini, e Regalie de' respettivi Stati, ove debbono mandarsi ad effetto. Quindi è di precisa necessità, che prima di darsi loro il dovuto corso, abbiano a soggiacere alla disamina de' Regj Magistrati, senza che da ciò ne derivi alcun pregiu-

(1) §. 2.
(2) *De Potest. Papæ c. 14.*

giudizio all' autorità Spirituale della Sede Apostolica.

Che se gli stessi Pontefici si sono contentati, che si usasse una tal cautela e prevenzione nell' esecuzione de' Decreti, e de' Canoni, anche de' Concilj Generali; molto meno debbono avere a male, che si pratichi per le loro Costituzioni, Brevi, e Rescritti. Egli è ben noto quel, che avvenne tra Clemente VIII. ed Arrigo IV. Re di Francia. Tra le condizioni richieste dal detto Pontefice per riconciliarlo, come si supponea necessario, alla Chiesa, una si fu quella, di dover in Francia pubblicarsi il Concilio Tridentino, ancorchè se ne avessero ad eccettuare tutte quelle cose, che si fossero da' Regj Ministri giudicate pregiudiziali alla pubblica tranquillità. Non fa quì di mestieri di rapportare, quali furono le risposte date dal Parlamento, e dalle Corti di quel Regno a tali modificazioni, delle quali si contentava il Pontefice, poichè l' esito dell' affare è troppo noto. Soltanto da ciò crediamo ragionevolmente di poter dedurre, che se poteano mettersi alla disamina de' Regj Ministri le disposizioni Conciliari, prima che si fossero pubblicate per avere il dovuto effetto, ben deve lo stesso praticarsi per tutte l' altre Carte di Roma. Si sa parimenti, per non uscire dal soggetto del Concilio Tridentino, quanto si praticò per ordine di Filip-

po

po II. ne' Regni di Spagna, ed in quello di Napoli, e così anche in diversi altri Stati Cattolici.

Or che un tal Diritto sia stato da tutti i Principi con somma gelosia custodito, basterà addurre il memorando esempio di risentimento, che dimostrò Ferdinando il Cattolico in una sua lettera scritta al Vicerè di Napoli, riprendendolo agremente di non avere fatto afforcare un Commissario della Sede Apostolica, il quale avea avuto l' ardimento d' intimare in quel Regno un Breve di Roma, non munito del Regio *Exequatur*. Questa lettera vien rapportata da Stokmans, e dal Van-Espen, ove ragionano *de Placito Regio*. Guglielmo I. il Conquistatore, ancorchè si fosse impadronito del Regno d' Inghilterra con l' ajuto del Pontefice, pure dice il citato Stokmans, *tamen pati nolebat, quemquam in dominatione sua Romani Pontificis litteras, nisi primitus sibi ostensæ fuissent, ullo pacto suscipere*.

In Francia non si riceve e non ha corso veruna Bolla, se non se quando dopo di essersi esaminata, viene registrata per ordine del Parlamento; nè si registra se non quando si è veduto, che non pregiudica i diritti del Re, o della Chiesa Gallicana, e con le modificazioni, e clausole in preservazione di qualunque remoto pregiudizio.

In Ispagna si ottiene lo stesso con apparen-

za

za però di maggiore rispetto verso la S. Sede. Si accolgono riverentemente le Bolle, si espongono a disamina nel Consiglio del Re, e trovandovi cosa, per cui non debbano eseguirsi, si rappresenta con una specie di supplica al Papa, e frattanto rimangono le Bolle senza esecuzione, e senza effetto. Locchè forse è meglio delle appellazioni *tamquam ab Abusu*, e dell' anzidetta pratica della Francia. Nel regno di Napoli si presentano le Bolle al Regio Cappellan Maggiore. Questi col voto di un Regio Ministro fa la sua rappresentanza al Re se debbano, o no eseguirsi, allegandone i motivi. La rappresentanza vien rimessa alla Giunta Consultiva del Principe, che Real Camera si appella, e questa poi decide, *exequantur* nettamente, o con alcune clausole preservative: o pure impedisce loro il corso col *detineantur Bullæ*, perchè non abbiano effetto. Insomma in ogni Stato' Cattolico si conserva gelosamente questa base fondamentale di governo. *

Nè

* Il Regio Exequatur anco nella Repubblica di Venezia è antichissimo. Ma perchè il suo esercizio era caduto in qualche disordine, fu restituito ad esatta osservanza con più Leggi di quel Senato 1596. 17. Agosto, 1597. 2. Gennajo, 1606. 17. Aprile, 1613. 19. Ottobre, e 16. Novembre, 1614. 22. Marzo, e 18. Ottobre, 1623 24. Marzo, 1625. 10. e 13. Gennajo, 1633. 31. Agosto.

Nè dee recar meraviglia, che anche le Bolle continenti Indulgenze, o Giubbilei, o che prescrivono Digiuni, e cose simili meramente spirituali, debbano anche, prima di pubblicarsi, soggiacere all' istessa disamina de' Regj Ministri, ancorchè non vi si possa considerar motivo di offesa delle Regalie, o del diritto de' Particolari. Imperciocchè può darsi il caso, che la loro pubblicazione non convenga allo Stato, per esser tale la condizione de' tempi, che non debba permettersi unione di gente, per timor di contagio, o di qualche commozione popolare, o per altro. Ed oltreccið è necessaria una tal precedente disamina, per impedirsi qualche temeraria, o troppo avanzata formola della Cancellaria Romana, che direttamente, o pure obbliquamente vada a ferire la Real Giurisdizione, o ad estendere l' Ecclesiastica; come per esempio sarebbe, se in una Bolla di Giubbileo, o d'altro simile per Parma e Piacenza, si fosse fatto scorrere quell' *in Ducato nostro*, certamente una tal Bolla avrebbe dovuto impedirsi, ancorchè contenesse Indulgenza plenarissima per li vivi, e per li morti, passati, presenti, e futuri.

Essendo adunque inseparabile dalla Sovranità

---

sto, 1642. 28. Giugno, 1660. 26. Febbrajo, 1676. 23. Maggio, 1682. 7. Novembre, 1694. 16. Decembre, 1748. 9. Maggio, 1750. 14. Agosto, 1759. 24. Novembre.

tà il Diritto di non farsi correre ne' loro Stati qualunque Carta di Roma, senza che sia premunita dell' *exequatur*, o del *placet:* se tale è l' uso costante di tutte le Provincie della Cristianità, se il buon governo di ogni Stato così richiede di precisa necessità, se a quest' uso hanno condisceso i Pontefici, anche per li Canoni de' Concilj Generali, non sembra giusta la lagnanza del S. Padre, che ciò abbiasi voluto sostenere dal savissimo Governo di Parma; *Quandoquidem Principes* (ripetiamo le parole del Van-Espen) *SOLI DEO ACCEPTUM FERUNT IMPERIUM SUUM, QUI PUBLICAM TRANQUILLITATEM, ET QUÆ AD EAM NECESSARIA SUNT, IN MANU IPSORUM COLLOCAVIT*.

EPILOGO DEL CONTENUTO NEGLI EDITTI DI PARMA, E GIUSTIFICAZIONE DE' MEDESIMI.

I. CHe non si potesse da' Sudditi di Parma, Piacenza, e Guastalla lasciar beni mobili, e molto meno beni stabili alle Chiese e luoghi Ecclesiastici, fuorchè la vigesima del patrimonio di ciascuno in contante, e purchè non eccedesse la somma di ducati 300. di moneta di Parma. E fu di ciò con l' evidenza delle ragioni, con l' autorità de' SS. PP. e di dottissimi Canonisti, e con l' esempio di tutti

i Stati Cattolici, che tali leggi hanno promulgate, si è dimostrato, che niente viene a ledersi la Libertà, e Giurisdizione della Chiesa.

II. Che le rinunzie de' Regolari debbano essere *Abdicative* ed *Estintive*: e si è parimenti dimostrato, che così richiede la Regola di ciascun Istituto, questo importa il voto di povertà, tale esser stata sempre l' osservanza, e la consuetudine di quasi tutti gli Stati Cattolici, e che sia facoltà de' Principi il fare opportunamente delle leggi su tal assunto, come le han fatte.

III. Che i Beni in testa de' Laici, ancor chè avessero fatto passaggio, o fossero per passare in *mani morte*, dovessero rimaner soggetti a' pesi ordinarj, e straordinarj dello Stato. E si è dimostrato, che non v' ha Esenzione alcuna, la quale possa affacciarsi contro di quest' obbligo insito a qualunque fondo verso della Società.

IV. Che si siano destinati de' Magistrati per invigilare alla osservanza della esatta Disciplina esterna Ecclesiastica. E si è dimostrato, che a ciò sono tenuti i Sovrani, e perchè Depositarj della Potestà loro conceduta da Dio, e per l' obbligo di Tuizione loro sempre inculcato da' Sagri Canoni.

V. Che siasi ingionto l'obbligo a' Sudditi di Parma di non potere, senza Sovrana intelligenza e permissione, promuovere litigi presso

a' Tri-

a' Tribunali di ſtraniera Potenza, nè di potere, ſenza tal precedente requiſito, ottenere Benefizj, Penſioni, e Commende di ſorte alcuna. E ſi è dimoſtrato, che ſia uniforme agli antichi Canoni il terminarſi i litigj Eccleſiaſtici tra' confini di ciaſcuna Provincia, e dell' iſpezione de' Sovrani il vedere, che non cadano le provviſte de'Benefizj in perſone immeritevoli, ſoſpette, o mal affette allo Stato.

VI. Che non ſi poſsano ottenere ſe non da' Sudditi i Benefizj, Abadie, Commende, ed altro, ſite nel territorio dello Stato, e ſi è fatto vedere con la ragione, con l' autorità, e con gli eſempj, che queſta ſia una provvidenza, ſecondo il diritto Naturale, Civile, e Canonico.

VII. Che ſiaſi impoſto l' obbligo di dovere ogni Breve, Reſcritto, e Carta di Roma eſſere eſpoſti all'eſame de' Magiſtrati Laici, prima di avere il loro corſo. E ſi è dimoſtrato, che queſto è di preciſa neceſſità del Governo, e diritto conſervato ſempre illeſo da tutte le Potenze dell'Europa Cattolica.

Queſte in brieve ſono le coſe contenute ne' ſaviſſimi Editti di Parma, ed ognuno vede, e conoſce, che non ſi raggirano ſe non ſopra materie meramente temporali, e d' indubitato diritto della Poteſtà Secolare.

Niente in eſſi incontriamo, che abbia rapporto neppur da lungi ad alcun Dogma di

Q 2 Fede,

Fede, o di Religione: niente che riguardi riti, liturgie, elezioni de' Vescovi, amministrazione di Sagramenti, o checchessia spettante alla Potestà Ecclesiastica.

Or chi mai crederebbe, che ne' tempi illuminati, ne' quali siamo, e quando i diritti del Sacerdozio e dell' Impero sono stati pienamente conosciuti e distinti, siasi veduta uscir di Roma l' anzidetta Carta, in cui si producano le massime da gran tempo rigettate, e non mai ricevute nei Stati Cattolici.

CARTA DI ROMA.

Cum autem tum hæc postrema, tum præmissa omnia, nimium sane per Nos huc usque toleratas, LIBERTATEM, IMMUNITATEM, AC JURISDICTIONEM ECCLESIASTICAM hujus Sanctæ Apostolicæ Sedis jura, ac prærogativas, ipsas denique Sanctissimas Ecclesiæ leges, instituta, & potestatem manifeste læserint ac violaverint, ac lædant, & violent; tum etiam in ipsorum Magistratuum, Judicum, & Officialium, aliorumque tam mandantium, quam consulentium, exequentium, illisque favorem, & auxilium præstantium, aut approbantium, & quum possint, non impedientium, nec corrigentium, perniciem, ac propterea in scandalum plurimorum tendant, & Christi Fidelium animas (de quibus districtam Deo reddituri sumus ratio-

tio-

tionem) in graviora pericula conjecerint , & deplorandis malis involvere pergant . Hinc est , quod nos , qui ex commissi nobis divinitus Pastoralis muneris debito Ecclesiasticæ libertatis Vindices , necnon omnium Romanæ , aliisque inferioribus Ecclesiis , aut quibusvis PERSONIS ET BONIS ECCLESIASTICIS COMPETENTIUM JURIUM *assertores in Terris a Domino constituti sumus , omniumque Christi Fidelium curam , & sollicitudinem suprema dispositione gerimus , ne in tanta Ecclesiæ oppugnatione diutius silentes , otiosi ac desides , incumbenti Nobis Apostolicæ servitutis Officio deesse videamur , ac nimia longanimitate* PRODITÆ ECCLESIASTICÆ LIBERTATIS , DESERTÆQUE TURPITER DEI CAUSÆ , *nec non negligentiæ in tuendis , ac defendendis hujus Apostolicæ Sedis juribus Rei efficiamur &c.*

OSSERVAZIONE XIX.

CON questa pampinosa , e frondeggiante premessa ognuno crederebbe , che il Vaticano preparasse i suoi fulmini contra il *Tipo* di Costante , e l'*Enotico* di Zenone , o che si apparecchiasse a proscrivere gli errori d'Arrio , di Macedonio , di Eutiche , e d' altri simili , donde alle coscienze de'Fedeli scandalo , e danno ne provenisse ; quando per contrario negli Editti di Parma altro non si contiene , che il

 sollie-

sollievo de' Poveri, il giusto equilibrio degli utili, e de' pesi ne' Sudditi, l' osservanza della Disciplina Esterna Ecclesiastica, e l' esercizio de' diritti insiti al Principato, in conformità de' precetti del Vangelo, della predicazione degli Apostoli, e della Dottrina de' Padri, e de' puri Canoni della Chiesa, e della continuata pratica di tutti gli Stati Cattolici. Dove con l' anzidetta Carta di Roma altro non viene ad assumersi con lo specioso titolo di *Libertà* ed *Immunità* Ecclesiastica, se non se di sottrarre alla legittima autorità de' Sovrani gran parte de' Sudditi, con sostenersi, che gli Ecclesiastici siano indipendenti dalla Potestà Secolare, d'impoverire i Laici, con la pretensione di non potersi impedire a costoro di lasciar tutto a quelli. Di sempre più far crescere la rilassatezza ne' Regolari, con la facoltà di succedere i loro Monisteri a' diritti de' loro Monaci, contra l' espresso voto di povertà da costoro professata, di rovinare lo Stato, con esentarsi li beni Ecclesiastici da' pubblici pesi, e per fine, con somma Carità Evangelica, assumendosi, che quelli debbano andare tutti a carico delle Famiglie Laiche, sedotte con falsa larva di pietà ad impoverirsi. E tutto ciò si caratterizza *ex Pastoralis Muneris debito*: come pure obbligo di questa Cura Pastorale si asserisce, il rendere disubbidienti i Magistrati, ed i Sudditi alle leggi ed agli ordini del proprio

Sovra-

Sovrano, perchè si verificassero in caso opposto le parole ad altro oggetto proferito da Gesù Cristo, *non veni pacem mittere*, *sed bellum*.

CARTA DI ROMA.

Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum vestigiis ac exemplis insistentes, nec non Generalium Conciliorum Decretis, Sacrorum Canonum dispositionibus contra violatores Ecclesiasticæ Libertatis, & eorumdem Prædecessorum nostrorum Constitutionibus, ac præsertim IIS, QUÆ IN DIE COENÆ DOMINI legi & promulgari solent, FIRMITER INHÆRENTES &c.

OSSERVAZIONE XX.

GRazie a Dio, che ci siamo pur giunti. Se ne potea disbrigare il Distenditore del Breve in poche parole, e dire, si vuole rimettere in piedi la Monarchia Papale. L' oggetto delle Decretali *Clericis Laicos*, ed *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. quello della Bolla che *legi & publicari solet* (però solranto in Roma e non altrove) *in die Cœnæ Domini*, altro non fu, che di rendersi i Pontefici Monarchi Universali. Con le due prime si pretese di stabilire l' indipendenza della Chierisia

dal Principato Secolare, e che questo niun diritto aver potesse su le persone, e su li beni di quella; anzi che neppure potessero gli Ecclesiastici, *inconsulto Summo Pontifice*, pagar dazj, collette, e pesi straordinarj, anche per dono gratuito, alla Potestà Secolare. Con l' altra di Michele Ghisleri Domenicano, poi S. Pio V. si proccurò di sconvolgere da' fondamenti la legittima autorità de' Sovrani, sottoponendoli in tutto all' arbitrio di Roma. Era codesto Pontefice stato allievo di Paolo IV., e con le di lui massime nodrito. (1) Avea con sommo rigore disimpegnata la carica di Commessario del S. Officio, e pervenuto al Pontificato, fece bruciare Giulio Zoanneto, e Pietro Carnesecco, per intelligenza con li Riformatori di Germania, e per corrispondenza con Giulia Gonzaga, e con Vittoria Colonna, sospette di novità nella fede: nè diverso fine fece sortire all' eruditissimo Scrittore Aonio Paleario per la temeraria sua Orazione *in Romanos Pontifices & eorum asseclas*, e così anche fece afforcare Niccolò Franco per avere sparlato e scritto obbliquamente contro di lui, dimenticandosi del disposto dalla legge, *Si quis modestiæ nescius* (2): qual ultima esecuzio-

(1) *Tuan. histor. lib. 39.*
(2) *Cod. Just. lib. 9. tit. 7.*

cuzione riuscì di non lieve ostacolo alla sua Canonizzazione, che poi seguì sotto il Pontificato di Clemente XI. Or egli il Ghisleri in codesta sua Bolla, fra le molte cose prescrisse, che fossero scomunicati tutti i Fautori degli Eretici, per potersene nell' occasione dedurre, che i Principi Cattolici, per l' interesse de' loro Stati, facendo lega con gli Eterodossi, o con gl' Infedeli, dovessero aversi per tali. Si scomunicano gli Appellanti da' decreti del Papa al futuro Concilio, e tutte quelle Università, e Dottori particolari, che sostenessero ed insegnassero la Superiorità de' Concilj all' autorità Pontificia. Si scomunicano (si vuol più grossa) tutti i Principi e Monarchi, li quali accrescessero gli antichi, o imponessero nuovi dazj, senza licenza della Sede Apostolica, cosicchè saranno essi nell' obbligo di svelarle gli arcani dello Stato. Si fissa l' *Immunità* Ecclesiastica, come *de jure divino*, e non dipendente da privilegio de' Principi, ed in conseguenza si scomunicano costoro, e tutti i loro Magistrati, che la violassero, o impedissero la Giurisdizione Ecclesiastica *contra quoscumque*, onde è che si potranno, quando si voglia, tirare i Laici al Foro Episcopale. Si scomunicano parimenti quelli, che impedissero l' immissione di viveri nello Stato Romano, cosicchè ne sorge la conseguenza, che i Principi dovranno far perire di fame i loro Sudditi,

diti per alimentare gli Eſtranei . Alle ſteſſe Cenſure ſi ſottopongono anche tutti quei , che pretendeſſero eſaminare i Brevi , e Reſcritti di Roma , e non darvi la pronta e cieca eſecuzione , coſicchè ſi atterra il requiſito eſſenzialiſſimo di ogni Governo , che ſta riposto nel Regio *Exequatur*.

Ma qual è ſtato il ſucceſſo di queſte ſcandaloſe intrapreſe ? La Bolla *Clericis Laicos* fu rivocata dall' iſteſſo Bonifacio VIII. per le brighe inſorte tra lui e Filippo il Bello di Francia . (1) Poi diſguſtato nuovamente ſi moſſe ad interpretarla , apponendovi la condizione , che ſi doveſſero eſibire a lui l'antecedenti Conceſſioni Apoſtoliche , per eſaminarne la legittimità . Filippo ſe ne riſe , continuò nell' eſercizio de' ſuoi diritti , ed impedì fin anche al Clero di deſtinar perſona in Roma per trattare di tali controverſie col Papa . La Bolla *Unam Sanctam* fu riputata così ſtravagante , che non meritò neppure di eſſere commentata da' Gloſſatori delle Decretali , e così queſta , che le altre di ſomigliante indole furono rivocate ed annullate da Clemente V. con la Bolla *Meruit* . Anzi appunto queſte Decretali furono

(1) *Hiſtoir. de Philip. le Bel. Baillet. Demelès de Bonifac. avec. Philip. le Bel. Raynald. ad ann.* 1297. *Preuves des Libert. de l'Egliſ. Gallic. diſ.* 39. *n.* 15.

rono cagione, che si scuotessero i grandi ingegni ad esaminare i confini del Sacerdozio, e dell' Imperio, confusi dall' ignoranza de' Secoli. Il gran Filosofo, Teologo, e Poeta Dante a tal oggetto scrisse i tre suoi libri *de Monarchia*. Guglielmo Occamo, Frate Minore, di Nazione Inglese, e gran Professore nell' Università di Parigi sostenne dottamente i diritti de' Principi nel suo trattato *de Potestate Ecclesiastica & Saeculari*, e su tal assunto si distinsero ancora Pietro da Cugnieres contro al Cardinale Niccolò Bertand, Vescovo di Autun, Lupoldo di Bamberg, Raolfo di Prelles, Filippo Mensieres, Arnoldo da Villanova Catalano, ed Alvaro Pelagio Gagliego, Frate Minorita, ed altri molti, de' quali fece Raccolta Simone (1) Scardio, e poi più copiosamente Melchiorre (2) Goldasto. La Bolla *in Cœna Domini*, come quella, che tende unicamente ad abbattere il Principato, ed a sollevare i Sudditi contro de' proprj Sovrani, fu detestata, aborrita, e proscritta in tutti li Stati Cattolici. Anzi tutto il Clero e Chiesa Gallicana si rivolse a confutarla, e a sostenere le massime opposte. (3) Essendosi fissati e risoluti li seguenti Articoli:

I. Bea-

(1) *Syntagma Tractatuum de Imperiali Jurisdict.*
(2) *De Monarch. Imperii.*
(3) *Declaration de' l' Assemblée du Clerge du* 19. *Mar.* 1687. *sur la Puissance Ecclesiastique*.

I. Beato Petro, ejusque Successoribus Christi Vicariis, IPSIQUE ECCLESSÆ rerum Spiritualium tantum, & ad æternam salutem pertinentium, NON AUTEM CIVILIUM AC TEMPORALIUM a Deo traditam potestatem.

II. Sic autem inesse Apostolicæ Sedi, ac Petri Successoribus, Christi Vicariis, RERUM SPIRITUALIUM plenam potestatem, ut simul valeant, atque immota consistant Oecumenicæ Synodi decreta.

III. Hinc Apostolicæ Potestatis usum moderandum per Canones SPIRITU DEI conditos, & TOTIUS MUNDI REVERENTIA CONSECRATOS.

IV. In fidei quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes & singulas Ecclesias pertinere; NON TAMEN IRREFORMABILE ESSE JUDICIUM, NISI ECCLESIÆ CONSENSUS ACCESSERIT.

In questi Articoli diffusamente, e partitamente scrissero poi il dottissimo Ludovico Elliet Dupin, e 'l famoso Vescovo di Meaux Monsignor Bossuet facendo toccare con mano, che la Potestà della Chiesa è ristretta nelle sole materie Spirituali: che la Potestà de' Principi è indipendente da quella della Chiesa nelle materie temporali: che il Concilio Generale, che rappresenta la Chiesa Universale è superiore al Papa, il quale rimane obbligato all' osservanza de' decreti di quello: che la Pote-

stà

ſtà indiretta ſu le *Temporalità*, attribuita a' Pontefici, ſia una invenzione de'moderni Adulatori della Corte di Roma: che il Giudizio de' Papi non è infallibile, e che i loro decreti non obbligano, ſe non ſono legittimamente pubblicati, ed accettati da' Veſcovi, e dallo Stato.

Sentimenti non mai dalla Chieſa Gallicana mutati, coſicchè nel 1717. il Collegio Sorbonico quando il Czar Pietro il Grande vi ſi conduſſe, gli progettò delle condizioni per la riunione della Chieſa Ruſſa con la Romana, come coſa molto glorioſa per sì gran Monarca, e non difficile a riuſcire, perchè in quanto all' oppoſizione della autorità Pontificia troppo eccedente (1): *Gallorum erat doctrina, in univerſa Eccleſia, & ſuper ſingulos Eccleſiæ Paſtores in particulari auctoritatem non permiſſam eſſe arbitrio Romani Pontificis, aut hujus nutu & voluntate metienda, ſed ipſius uſum juxta ſacros Canones priorum ſæculorum reverentia conſecratos eſſe moderandum. Paſtorum Collegio conceſſam eſſe immediate a Chriſto Domino ſuperiorem poteſtatem, cui obedire tenetur* VEL IPSE PAPA . . . . . . *item tenemus judicium Romani Pontificis non eſſe* INFALLIBILEM *Fidei regulam, niſi acceſſerit*

(1) *Preuves de l'Hiſtorie de Pierre I. tom. 3.*

rit consentiens Universalis Ecclesiæ judicium. Potestati Papæ utpote MERE SPIRITUALI, *nullum a Christo concessum jus sive* DIRECTUM, *sive* INDIRECTUM *in temporalia regna*, &c. E con queste ed altre ragioni s' ingegnavano quei grandi Teologi di persuadere l' Imperador delle Russie ad estinguere lo Scisma, di cui era stato Autore il Patriarcha Michele Cerulario.

Or da ciò può vedersi (per tralasciare altri infiniti esempj della Germania, delle Fiandre, della Spagna, del Portogallo, e della stessa nostra Italia) qual accettazione ed osservanza conseguirono le Bolle antecedenti, e quella *in Cœna Domini* presso tutte le Nazioni Cattoliche, e trarne la conseguenza, che se in questa recente Carta di Roma si dice francamente d' insisterſi sul disposto di tutte le mentovate Bolle, deve Ella ugualmente riportare in tutti gli Stati Cattolici l' istesso destino di essere universalmente riputata abusiva, e di rimanere abolita, e proscritta. Vi si dica pure, di appoggiarsi anch' ella ne' Decreti de' Concilj Generali, e nelle Disposizioni de' Sagri Canoni: *Nec non Generalium Conciliorum Decretis*, *&* *Sacrorum Canonum dispositionibus*, che sempre riporterà la medesima risposta: cioè, che non possono aver vigore nè Canoni, nè disposizioni de' Concilj direttamente o indirettamente sovra materie *Temporali*. Che

al

al *visum est Spiritui Sancto & Nobis* inchina il capo ogni Fedele, e si sottopone, qualora si decidano materie *Spirituali*, sia intorno al Dogma di Fede, sia intorno alla Morale Evangelica, sia intorno all' interna Disciplina Ecclesiastica. Ma in tutt', altro, che è estraneo, e fuori della Potestà della Chiesa, crede, o creder deve ogni Fedele, che affatto non possano nè Canoni, nè Concilj, nè Papi deciderlo. Cosicchè essendo la pretesa *Libertà*, o *Immuità*, e *Giurisdizione* degli Ecclesiastici effetto non di Diritto Divino, ma di Concessione della Potestà Secolare, su di quanto vi ha rapporto, non possono esserne Giudici gli Ecclesiastici, che sostenendo il particolare loro interesse, diverrebbero in un tempo istesso Giudici, e Parte: cosa ripugnantissima non che alle leggi, ma al senso comune. Questo ci suggerisce esser carico di chi contende il proporre, e pretendere, esser carico del Giudice l' esaminare e decidere; e quindi non potersi dall' istessa persona affermare, e conoscere: dar l'assenso e sospenderlo: far la lite e risolverla. Molto più conoscersi tal implicanza dall' ostacolo nell' esecuzione. Non avendo l' Uomo *Impero ed esecuzione* contro di se medesimo, o nell'uguale, perchè *Imperium superioris est*, e niuno, ad un tempo, è superiore ed inferiore a se stesso; l' esecuzione del giudicato non può dedur-

dursi in atto, ripugnando *actio & passio in eodem subjecto*, al dire delle Scuole: quindi è, che *Judicium in propria causa actum TAMQUAM NATURÆ IPSIUS REPUGNANS, & quia fieri per naturalem rationem id non potest*, *IPSO JURE NULLUM EST*.

Oltracciò, vien tal giudizio ad esser nullo, per lo fondato sospetto di quella Φιλαυτία, o sia amor proprio, da cui sedotti, sogliono gli Uomini travvedere. Onde Sallustio (1), *neque enim cuiquam injuriæ suæ parvæ videntur*, e Terenzio nell'Andria (2), *omnes sibi malle melius esse, quam alteri*. E perciò gli Imperadori Valente, Graziano, e Valentiniano rotondamente decisero (3), *Generali lege decernimus neminem sibi esse Judicem, vel jus sibi dicere debere*: *IN RE ENIM PROPRIA INIQUUM ADMODUM EST, LICENTIAM TRIBUERE SENTENTIÆ*.

La Indipendenza, l'Immunità, la Giurisdizione interessano pur troppo gli Ecclesiastici, e l'amor proprio li può fare, come in effetto li ha fatti, travvedere. Non possono adunque essi in tal materia esser Giudici, come in verità non lo furono, nè pretesero di esserlo per undici Secoli.

Ma

(1) *Sallust. de Bell. Catilinar.*
(2) *Terent. in Andr. act. 2. scen. 5.*
(3) *Cod. Just. lib. 3. tit. 5. L. 1.*

Ma forse diranno, che da ciò ne nascerebbe l'assurdo, di restar sempre la controversia indecisa, perchè se non possono essi inalzarsi a far da Giudici, neppur i Laici possono assumere un tal Carattere, perchè ugualmente per l'interesse proprio possono travvedere. No: l'argomento non è reciproco, o *ad convertentiam*, come dicono i Rettorici: perchè essendo a sentimento di Optato Milvetano la Chiesa nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa, la Civile Potestà fin da' principj del Mondo, per così dire, godeva il diritto e'l possesso d'esercitare Giurisdizione, e di far leggi in tutto ciò, che riguarda il regolamento della Società. E siccome la Potestà Secolare non può esser Giudice delle cose *spirituali*, perchè di Diritto inerente al Ministero Sacerdotale, così la Potestà Ecclesiastica non può esser Giudice delle cose *temporali*, perchè di Diritto inerente al Sommo Impero Secolare.

Per quello adunque, che riguarda *Temporalità*, non hanno vigore nè Canoni, nè Concilj, e rimane intieramente soggetto alla disposizione della Potestà Civile. Dal che, precedente matura deliberazione del suo Consiglio, si mosse a prescrivere Carlo V. (1) nel 1540.

R per

(1) *Edict. Flandr. part.* 1. *lib.* 3. *Rubr.* 1.

per le Fiandre, che gli Ecclesiastici si astenessero dalle Censure contro a' Ministri Regj in materie Giurisdizionali. E Filippo II. (1) ordinò, che tali controversie si decidessero nel Supremo Consiglio di Stato.

Or chi mai potrà tacere in vista delle false massime, ove si fonda la recente Carta di Roma, con la quale al S. Padre si fa assumere un potere incompetente di annullare, cassare, ed abolire, quanto l'infante Duca di Parma ha ordinato in materie di mera Temporalità ne' suoi Stati?

Non si regolò così il Pontefice S. Gregorio Magno coll'Imperador Maurizio. Avea costui fatta una Legge, con la quale vietava di non riceversi ne' Monisteri coloro, che aveano maneggiato la pecunia pubblica, e coloro, che erano segnati nella mano, come ascritti alla milizia, prima di compire il tempo del loro servizio. Volle, che questa Legge si facesse dal Pontefice S. Gregorio pubblicare in Roma. Egli prontamente ubbidì, ma perchè gli parve, benchè a torto, di essere quella impeditiva del servizio di Dio, gli scrisse, pregandolo, a rivocarla, usando anche la sopraffina delicatezza, di non far presentare pubblicamen-

(1) *In Synod. Camer c. art.* 16.

camente una tal sua lettera al Principe, ma di acchiuderla segretamente in un' altra, da lui scritta a Teodoro Medico, e Confidente dell'Imperadore, e sono degne di eterna memoria le parole di questo Santo Pontefice, che disse, di aver egli soddisfatto al suo doppio dovere (1), *quia Imperatori obedientiam præstiti, & quod sensi, minime tacui*. Nè pensò già, a titolo d'indiretta Potestà, di cassare, annullare ed abrogare quanto avea stimato quel Principe di ordinare, e molto meno di valersi di Monitori, e di Censure, e di rincorare i Sudditi a disfarsi dalla necessaria dovuta ubbidienza alla legittima autorità del Principe. Quest' esempio di suggezione del Pontefice agli Ordini della Potestà Secolare è dispiaciuta al Baronio (2), al Suarez, ed al Santarelli, Difensori della Potestà indiretta de' Pontefici, ma non hanno saputo che rispondere. Se il S. Padre si fosse ricordato di tali esempj, certamente non si sarebbe mosso a proibire a' Sudditi di Parma di ubbidire al proprio Sovrano, nè sarebbe trascorso fin anche a dichiarare incorsi nelle Censure contenute ne' Sagri Canoni, ne' Decreti de' Concilj Generali, nelle Costituzioni Apostoliche, e nomina-

R 2 ta-

(1) *Apud de Marc. de Conc. S. & Imp.*
(2) *Baron. ad ann. 593. num. 8. & seqq. Annal. Tom. X.*

tamente nella Bolla *in Cœna Domini*, tutti coloro, che hanno pubblicati, promulgati, protetti, e fatti eseguire i mentovati Editti, e fattone Atto, e i loro Fautori e Aderenti. Quelli ancora, che hanno riconosciuto, e riconoscono la Potestà illegale de' Magistrati, Giudici, Officiali, Conservatori ed altri sopra le Persone, e Beni Ecclesiastici, e generalmente tutti coloro, che ne sono stati partecipi, siano pure indicati, o no, ed anche quelli, de' quali sarebbe di mestieri il farsene espressa menzione: che siano decaduti da tutti i loro Privilegj, e che non possano conseguire l' assoluzione fin tanto, che le cose non siano rimesse nell' antico stato, e data una soddisfazione convenevole alla Chiesa ed alla S. Sede.

Cœlo tonantem credidimus Jovem Regnare.

Questi fulmini del Vaticano han fatto del gran rumore, ma sono andati a cadere in un mucchio di paglia bagnata. Li Sudditi Laici, i Magistrati, il Clero, ed i Prelati del Dominio di S. A. R., l' Infante Duca di Parma, per quanto grande sia la loro venerazione verso la S. Sede, si sono creduti nell' obbligo, e si fanno una gloria di ubbidire al proprio Sovrano, in conformità de' precetti del Vangelo, della predicazione degli Apostoli, e della dottrina de' Padri. Non hanno sposati gl' interessi della Corte di Roma, e le mire altrui, ma l' util proprio, compreso nell' utile dell' intiero Stato.

Han

Han confessato e confessano la giustizia degli Editti, e la necessità, che v'era d'emanarli. Sapeano essi, come ben sanno, che in virtù di Bolla di Paolo III. il Giudice delle Cause Ecclesiastiche di quello Stato in prima istanza è l'Arciprete della Cattedrale di Parma, ed in seconda e terza istanza, fino alla totale decisione, è il Vescovo della stessa Città, come Delegato della S. Sede. Sapeano parimenti, siccome sanno, le approvazioni di Adriano VI. di Clemente VII. e del mentovato Polo III. alli Catasti di quel Ducato, per fissare l'Epoca delle contribuzioni degli Ecclesiastici per li acquisti futuri, cose tutte delle quali la *Carta di Roma* non si fa carico. Non era loro ignoto d'essersi in essa dissimulate e passate in silenzio, non che le vere particolarità, intercedute nel Negoziato tra le due Corti, e li veri motivi, per li quali fu nella necessità S. A. R. l'Infante Duca di devenire alla pubblicazione degli Editti; ma di essere stata alterata la sostanza de' medesimi, ne'quali riluce la saviezza, l'amore del Ben Pubblico, e l'impegno nell'osservanza della Esterna Disciplina Ecclesiastica per maggior gloria del Sommo Iddio. E perciò ragionevolmente hanno creduto e credono, che (1) *si quis* NON RECTO JUDI-

R 3 CIO

(1) *Graziano cons.* 24. *q.* 3. *Can.* 4.

CIO EORUM, QUI PRÆSUNT ECCLESIÆ DEPELLATUR, & foras mittatur, si ipse non exit, hoc est, si non ita egit, UT MERETUR EXIRE; NIHIL LÆDITUR IN EO, QUOD NON RECTO JUDICIO ab hominibus videatur expulsus. E che al dir di Papa Gelasio. *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vana erit, SED SI INJUSTA EST, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum & Ecclesiam ejus, neminem potest unquam gravare sententia. ITA ERGO EA SE NON ABSOLVI RESITERET, QUA SE NULLATENUS PERSPICIT OBLIGATUM.*

Sanno bene gli Ecclesiastici e li Secolari dello Stato di Parma, che l' affissione *ad valvas Ecclesiæ Lateranensis, & Basilicæ Principis Apostolorum*, e la pubblicazione delle Bolle *in Monte Pitatorio, & in Acie Pampi Floræ* è una novità d' invenzione recente, come è quella delle scomuniche *latæ sententiæ*, ignote a tutta l'antichità. Sanno, che per incorrersi nelle censure, vi dee precedere la *triplice monizione*, o almeno la doppia, secondo il Tridentino. Che per esser questa legittima e legale, fa d'uopo designarsi *nominatim* coloro, che si citano. Che la Scomunica è rimedio, *ut monitus resipiscat*, e non pena. Che l' oggetto non è la trasgressione, ma la contumacia di chi ammonito persiste nell' errore, onde anche quando si proceda *in vim notorii*, vi

vi debbono precedere le *monizioni*, a tenore del prescritto da' Canoni, e specialmente dal Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. *Prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti MONITIONE PRÆMISSA, ET PRÆSENTIBUS PERSONIS IDONEIS, per quas, si necesse fuerit, possit probari monitio, promulgare præsumat*. E di tal sentimento sono stati tutti i Canonisti, (1) ed altri rapportati da Barbosa. (2) Cosicchè, quando ciò non si pratichi, le carte affisse in Roma restano come i cartelli del Lotto, ed hanno quel vigore ne' Stati altrui, che ha avuto ed ha la Bolla in *Cœna Domini*, ancorche ogni anno in tal dì si legga pubblicamente nelle Chiese Romane.

Ma l' attendersi questi insanabili difetti di ordine, farebbe in un certo modo dubitare, che la giustizia fosse dal canto della Carta di Roma; onde è, che non dobbiamo su di questi difetti dilungarci, e soltanto dobbiamo fermarci su di quanto finora si è divisato, intorno all' intrinseca ragionevolezza degli Editti, contro de' quali il procedere della Corte di Roma deve riputarsi attentato, e sorpresa abu-

R 4

(1. *Covar. in cap. Alma* §. 9. *Suarez de Censuris Disp.* 12. *num.* 3. *Vittoria in summa de Excomm. n.* 6.

(2) *In Collect. ad cap.* 48. *num.* 5. *de Senten.Excom.*

busiva di una Potestà inlegittima ed incompetente. Onde è che fondatamente si è mossa la Francia, e la Spagna a risentirsene, non meno per li vincoli del Sangue, che le stringono a S. A. R. l'Infante Duca, che per la causa comune di tutti i Sovrani, i diritti de' quali vengono direttamente attaccati. Ma non è senza merito di riflessione la carità dimostrata, in astenersi di esporre qualche Infelice a soggiacere a quel tanto, che Ferdinando il Cattolico volea, come altrove si è accennato, che fosse soggiaciuto quel Cursore, e Commissario, che avea pubblicato nel Regno di Napoli un ordine di Roma non munito di regio *exequatur*. Ma con una tal carità bisognava anche accoppiare l' avvedutezza di non mentovare quell'*in Acie Campi Floræ*, dove si è prescritto di affiggersi e pubblicarsi: Quel *Campo di Fiore*, presso i Romani di oggidì, dovrebbe equivalere a quell' *infelix Allia nomen* de' Romani antichi, perchè siccome questo fiume *Allia* fu memorando per la loro strage ivi seguita, così quel *Campo di Fiore* dovrebbe essere indelebile nella memoria de' Romani di nostra età, perchè ivi furono nel 1527. condotti, e minacciati *di forca* gli Ostaggi dati dal prigioniero Clemente VII. alle truppe, comandate dal gran Contestabile di Borbone.

Risponderà taluno con la riflessione fatta su di ciò da molti Segretarj del Gabinetto di Dio,

che

che appunto il Borbone, il Moncada, e 'l Principe di Oranges, che v'ebber parte, sortirono esito troppo infelice. Morto il primo a piè delle mura di Roma, il secondo in una battaglia navale, ed il terzo in un conflitto nella Campagna di Toscana. Che non si voglia approvare l'oprato da costoro, ognuno vi concorre, ma ridicola è la conseguenza, che si trae dalla lor morte. Gli uomini di Guerra, e gli Eroi non si presume, che abbiano a terminare i loro giorni di dissenteria. L' ordinario fine, e la loro maggior gloria è il cadere nel letto di Onore. Alla superstizione de' Gentili debbono lasciarsi le riflessioni, che de' Saccheggiatori del Tempio di Giunone Lacinia niuno ritornò vivo a casa, e l'adagio in caso simile di *aurum Tolosanum possidere*. Noi Cristiani dobbiamo rigettare, come fallaci, somiglianti giudizj; tanto più che possono facilmente smentirsi con esempj opposti, come può osservarsi nella Risposta del Cardinal Gotti al Predicante di Coira.

APO-

APOSTROFE SUPPLICHEVOLE

A L

SANTO PADRE.

VOi, Beatiſſimo Padre Santo, che già nella Prelatura di Padova daſte ſaggio di moderazione, di carità, di ſavieżza, e di ogni virtù: Voi che aſceſo al Pontificato Maſſimo, in mezzo agli applauſi univerſali, avete finora governata la Nave del Capo degli Apoſtoli con ſomma circoſpezione: Voi che ſiete figlio di una Repubblica, quanto invitta, altrettanto ſaggia, e mercè la quale ſi è ſperimentato,

. . . . „ *che l'antico valore*
„ *Negli Italici cor non è ancor morto*:

Voi sì, Voi Padre Santiſſimo, con abolire l'infauſta Carta, che vi ha eſtorta l'altrui circonvenzione, e malizia, allontanate dalla S. Sede, e dalla povera Italia quel nero turbine, che può partorire a queſta graviſſimi danni, ed a quella non leggiera tempeſta. Riflettete co' lumi ſuperiori della voſtra gran mente a quello, che può avvenire. Conſiderate, che i Pontefici voſtri Anteceſſori, quando ebbero troppo a cuore gl' Intereſſi *Temporali*, creduti erroneamente inſeparabili da' diritti *Spirituali*, furono

rono amariſſima, e funeſta cagione di quei gran mali, che non andarono a terminare, ſe non dopo lo ſpargimento d' infinito ſangue battezzato. Che le circoſtanze delle gare, e diſſenſioni de' Principi, dalle quali penſarono di trarre profitto, non concorrono in queſti tempi. Che il Cielo iſteſſo dimoſtrò di non approvare le loro intrapreſe, o con fare queſte ſoggiacere ad eſito poco fortunato, o con far eſſi morire fuori della lor Sede. Leone IX. fu prigioniero de' Normanni, Gregorio VII. morì in Salerno: ſa ognuno li torbidi, e la fine di Bonifacio VIII. Fu coſtretto Aleſſandro III. di rifuggiarſi in Venezia, Gregorio IX., per le brighe con Federigo, terminò i ſuoi giorni di cordoglio, Innocenzo IV. ebbe la ſteſſa ventura in Napoli, Aleſſandro IV. in Viterbo, Urbano anche IV. in Perugia, e Clemente VII. è rimaſto celebre all' altrui memoria per le ſventure, non meno a ſe cagionate, che alla Chieſa Romana. L' altrui adulazione al dir di Gerſone (1) avea ſuggerito a codeſti Pontefici di eſſere la Poteſtà Secolare un nulla a confronto della Pontificale: che ſiccome a Criſto fu dato ogni potere così in Cielo, che in Terra, egli avea queſto iſteſſo conceduto a S. Pietro, e a' di lui ſucceſſori; che, quanto diede Coſtantino

tino

(1) *In Tract. de Poteſt. Eccleſ. tom. 2. pag. 246.*

tino a Silvestro, non fu un dono, ma restituzione: che come ogni Potestà vien da Dio, così non ve n'è alcuna o Temporale, o Ecclesiastica, o Regia, o Imperiale, che non provenga dal Papa, ne' di cui lombi da Cristo si impresse *Rex Regum*, *& Dominus Dominantium*, e della di cui autorità il solo voler disputare, è una specie di sacrilegio, perchè al Papa non può dirsi, *cur ita facis?* ancorchè mutasse, distraesse, e dissipasse le cose Temporali, l'Ecclesiastiche, e i Governi, e gli Stati. Locchè facilmente fu da alcuni Pontefici creduto, perchè

„ *nihil est, quod credere de se*
Non possit, cum laudatur Diis æqua Potestas.

Ma Voi, Padre Santissimo, adorno di Evangelica Umiltà, e che non affettate, ma proccurate di meritare l' intitolazione di *Servus Servorum Dei* nel tempo stesso, che siete il Personaggio più rispettabile sopra la Terra, il Vicario di Cristo, il Successore di Pietro, ed il Capo Visibile della Chiesa, Voi dico, ben potrete distinguere l' adulazione dalla sincerità, l'illusione dalla realità, la verità dalla menzogna. E quindi ben conoscerete, che siccome la vostra Potestà è somma, ed indipendente in tuttociò, che riguarda l'indrizza-

re

re le anime all' eterna ſalvezza, e nell' amminiſtrazione delle coſe ſpirituali, parte cotanto più nobile, quanto è più nobile lo ſpirito, che il corpo; così Indipendente, e Somma è la Poteſtà de' Principi in tutto ciò, che riguarda il proccurare la Civile Felicità de' Sudditi, e l' amminiſtrazione delle coſe temporali, parte cotanto neceſsaria alla Società, quanto maggiore è il biſogno, che ha il Corpo di queſte, che di quelle. Voi sì, ben conoſcerete, che la *Libertà* della Chieſa conſiſte nel non doverle eſsere impedito l' eſercizio de' ſuoi diritti Spirituali, e che l' Immunità, e Giuriſdizione è coſa del tutto eſtranea, e dipendente da Conceſsioni della Poteſtà Civile, che ſecondo il biſogno dello Stato può moderarle, e toglierle anche del tutto. Che l' ingerenza de' Principi nell' eſterna Diſciplina Eccleſiaſtica è un effetto del diritto di Protezione, che eſsi devono avere per la Chieſa, ed anche a riguardo della reciproca relazione, che ha quella col regolamento della Società Secolare. Così parimenti, che l' intelligenza de' Sovrani di quanto ſi fa nel proprio Stato, è d' intrinſeca neceſsità per lo buon governo e conſervazione di eſso.

Il voſtro ſublime Carattere, il voſtro zelo per l' onor di Dio, per la pubblica tranquillità, e per la quiete della Chieſa vi devono ren-

rendere ſuperiore a' riſpetti umani. Il mutar conſiglio, è proprio di chi molto prevede, ed è parto della prudenza. Non ſiete Voi il primo Pontefice, che circonvenuto, ſiaſi ingannato, o che abbia rivocate, non che le Coſtituzioni degli Anteceſsori, ma le ſue proprie. Celeſtino deciſe con una ſua Decretale, (1) che qualora uno de' Conjugati diveniſſe Eretico, poteſse l'altro rimaritarſi; ma Innocenzo III. (2) preſcriſse il contrario. Innocenzo IV. (3) deciſe, che vi erano alcune forme di Sagramento, inventate dopo gli Apoſtoli; ed Eugenio IV. con la comune de' Teologi riprovò tal ſentimento. Niccolò III. (4) ſoſtenne, che l'abdicazione di qualunque proprietà, e dominio, per la vita perfetta, era ſtata inſegnata da Gesù Criſto con le parole, e con l'eſempio, e chi credea il contrario, foſse ſtato ſcomunicato; Giovanni XXII. all'oppoſto dichiarò una tal dottrina (5) peſtifera, erronea, ed ere-

(1) *In gloſſ. de converſ. conjugatorum.*
(2) *In cap. quando de divortiis.*
(3) *In Capite Presbyter.*
(4) *In Decretali exiit.*
(5) *Decretal. cum inter & in Extravag. quia quorumdam.*

ereticale, anatematizzando chiunque la sostenesse. Papa Vittore scomunicò gli Asiatici per una quistione di Disciplina, non ancor decisa, ed ammonito da S. Ireneo, e d'altri Vescovi; si ritrattò. Liberio, circonvenuto dagli Arriani, condannò S. Attanasio, e fu poi nella necessità di concorrere a dichiararlo innocente. Ma che addurre altri esempj, quando l'istesso Capo degli Apostoli conobbe di essersi ingannato nell'uso della Circoncisione, allorchè fu ammonito da Polo.

Non dovrete aver dunque Voi, Beatissimo Padre, ripugnanza di seguire l'esempio (quando non di altri) almeno di quel grande Apostolo, Pietra fondamentale della Chiesa, di cui siete Successore, ed alla quale degnamente presiedete. Così resteranno confusi coloro, che vi hanno circonvenuto, così i Principi vi attesteranno sempreppiù la loro filiale ubbidienza, così i Popoli continueranno le lodi dell'adorabile Pontefice Clemente XIII. così il Cielo ricolmerà Voi, e la vostra Famiglia di benedizioni.

Si chiuderà la bocca a' maledici con far loro conoscere, che zelo di Religione, e non già stimolo d'interesse, o di ambizione hanno partorito l'enunciata Carta: che non si cerca di arricchire il Sacerdozio su le spoglie de' Laici: che si distinguono le due Potestà: e

che

che lungi dall'arrogarvi quel, che è del Principato, ne' Stati altrui, rimanete contento di esercitare i diritti sublimi, incontrastabili, ed inerenti al Carattere del vostro Primato in tutta l'estensione della Chiesa Cattolica.

A R-

PROVVIDENZE

DI MOLTE

CORTI CATTOLICHE

SU TAL DIPENDENZA.

ARRESTO DEL PARLAMENTO DI PARIGI

Tradotto dal Franceſe.

Ritirateſi le Genti del Re, e letta la ſtampa intitolata *SS. D. N. Clementis PP. XIII. Littera in forma Brevis, quibus abrogantur, & caſſantur, ac nulla & irrita declarantur nonnulla edicta in Ducatu Parmenſi & Placentino edita* &c. contenente 8. pagine in picciol foglio, che comincia da queſte parole: *Alias ad Apoſtolatus noſtri notitiam*, e che finiſce: *Datum Romæ apud S. Mariam Majorem ſub annulo Piſcatoris die 30. Januarii* 1768. *Pontificatus Noſtri anno* Decimo; ſottoſcritto A. *Cardinalis Nigronus*, e ſotto l' atteſtato dell' affiggimento, e pubblicazione fatta il primo Febbrajo 1768. in varj luoghi di Roma. Concluſioni del Procuratore Generale del Re. Udita la Relazione del Signor Luigi Paſquier Conſigliere, e tutto conſiderato:

Il Parlamento in piena adunanza di tutte le Camere ha ordinato, ed ordina, che la ſtampa ſia, e reſti ſoppreſſa. Vieta a qualunque perſona, di qualſiaſi ſtato, dignità, e qualità, Laica, o Eccleſiaſtica, Secolare, o Regolare, agli Stampatori, Librai, Vendileggende, ed altri di far imprimere, diſtribuire, vendere, o pubblicare detta Stampa in alcuna altra maniera, ſotto pena di eſſere ſtraordinariamente puniti come ribelli del Re, e rei di leſa Maeſtà: ingiugne a tutti coloro, che ne aveſſero Copie, di portarle alla Cancellaria del Parlamento, affinchè ſiano ſoppreſſe: ordina, che le Leggi, e Ordini del Regno, i Decreti, e Regolamenti del Parlamento, e in particolare i Decreti dei 4. Ottobre 1580. e dei 18. Settembre 1641. ſieno eſeguiti giuſta la loro forma, e tenore; e in conſeguenza proibiſce a tutti gli Arciveſcovi, Veſcovi, Uffiziali, ed altri, come alle perſone tutte di qualunque qualità, e condizione di ricevere, far leggere, pubblicare, ſtampare, nè mandare ad affetto in altra maniera alcuna delle Bolle, Brevi, Reſcritti, Decreti, Mandati, Provviſioni, Segnature, che ſervano di Provviſioni, o altri Diſpaccj della Corte di Roma, anche

appartenenti ai soli Particolari; eccettuati tuttavia i Brevi di Penitenzieria pel foro interiore solamente, prima di essere stati presentati al Parlamento, veduti, e visitati da esso, sotto pena di nullità de' citati Dispaccj, e di quanto fusse seguito in conseguenza. Ordina inoltre che il presente Decreto sia mandato dal Procurator Generale del Re agli Arcivescovi, e a i Vescovi della Giurisdizione di questo Tribunale, e a di lui istanza venga comunicato, riguardo a questa Capitale di Parigi, al Rettore, e a i Reggenti dell'Università, al Decano, e a i Sindaci della Facoltà di Teologia; come pure che a richiesta del surriferito Procurator Generale, e per mezzo della vigilanza de' suoi sostituti ne' respettivi luoghi passi a notizia de i Rettori, e Reggenti dell' altre Università, de' Decani, e Sindaci delle Facoltà di Teologia di questa Giurisdizione, affinchè il presente Decreto sia inserito negli Atti delle suddette Università, e Facoltà di Teologia; e che, quanto alle altre Comunità Secolari, e Regolari, e ad ogni altro, s' intenda significato il presente Decreto coll'essere affisso; ordinando ad ognuno di uniformarvisi sotto le pene corrispondenti. Comanda che il presente Decreto sia stampato, pubblicato, ed affisso in tutt'i luoghi soliti; e ne siano spedite copie autentiche ne i Baliaggi, e Siniscalcati della Giurisdizione, perchè vi sia letto, pubblicato, e registrato. Impone a i Sostituti del Procurator Generale del Re di vegliare, perchè sia noto, e di produrre gli attestati della notorietà di esso al Parlamento entro un mese. Decreta inoltre che sia incombenza del Primo Presidente di recare al Re il presente Decreto, e di supplicarlo umilmente, perchè si degni di prendere le misure, che gli verranno suggerite dalla sua prudenza, onde rendere uniformi nel suo Regno le formalità da osservarsi nell' esecuzione delle spedizioni, procedenti dalla Corte di Roma, a tenore delle Leggi, e Massime del Regno. Fatto nel Parlamento, tutte le Camere adunate, il ventisei Febbrajo mille settecento sessantotto.

Sottoscritto YSABEAU

FER-

Ferdinando per la grazia di Dio Infante di Spagna, Duca di Parma, di Piacenza, di Guastalla, ec.

SULLE rimostranze, e conclusioni del nostro Avvocato Fiscale essendosi eccitato il zelo de' Supremi Nostri Tribunali di Giurisdizione, e del Magistrato a rappresentarci il grave recente attentato intrapreso dalla Corte di Roma colla pubblicazione di Lettere Apostoliche in forma di Breve, seguita nel primo dello scorso Febbrajo col titolo = *Sanctissimi Domini Nostri Clementis PP. XIII. Litteræ in forma Brevis, quibus abrogantur, & cassantur, ac nulla, & irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmensi, & Placentino edita, libertati, immunitati, & jurisdictioni Ecclesiasticæ præjudicialia* = *Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ* =, con averci ad un tempo stesso fatto comprendere, che il suddetto Breve, oltre i difetti dell' intrinseca sua nullità, non può, nè deve per alcun conto attribuirsi alla determinata volontà del Santo Padre, come direttamente opposte alle massime della sua pietà, e rettitudine, da importune suggestioni sorpresa; e che se la Corte di Roma avesse con tale atto soltanto attaccata la Nostra Potestà Legislativa nelle Leggi, e Provvidenze, che in esso Breve si condannano, non avrebbe questo a riguardarsi se non in aspetto di non curanza, giacchè le stesse Leggi non mirando che ad oggetti di temporale Governo, e di esteriore polizia, sono del tutto aliene dalle ingerenze della Potestà Ecclesiastica, limitate alla sola Spiritualità: ma che vedendosi inoltrato il sorprendente coraggio degli Autori, e Promotori del Breve ad espressioni, che attaccano gl' incontrastabili titoli, e diritti del nostro legittimo Dominio in questi Ducati, non è perciò da dissimularsi l' offesa, che viene irrogata alla Sovranità Nostra: e coll' esporci inoltre, che tra le altre disposizioni, da eseguirsi ad opportuna riparazione su di questo medesimo interessante assunto, convenga per ora di ordinare la soppressione del Breve anzidetto.

 Quin-

Quindi trovando Noi conveniente, ed uniforme al sostegno dei Sovrani Nostri Diritti il sentimento degli accennati Tribunali, di moto proprio, di certa scienza, e colla piena, ed assoluta Nostra Potestà dichiariamo proscritto da tutti i Nostri Stati il riferito Breve, per modo che non possa da qualsiasi Persona di qualunque stato, grado, condizione, e dignità, tanto Secolare, che Ecclesiastica, compresi anche i Regolari, introdursi in alcuna parte del Nostro Dominio, nè introdotto ritenersi, o comunicarsi per qualsivoglia pretesto, e nemmeno parlarsene, o farne disputa in alcuna maniera; essendo anzi Nostro preciso volere, che chiunque ne avesse copia, debba tosto rassegnarla, o trasmetterla al Nostro Presidente della R. Giunta di Giurisdizione; imponendo Noi ai trasgressori di questo nostro assoluto comando di essere considerati, trattati, e puniti colla severità delle pene dalle Leggi prescritte contra i ribelli di Stato, e di lesa Maestà.

Dato dal Palazzo di Nostra Reale Residenza di Parma questo giorno tredici del Mese di Marzo dell'anno mille settecento sessantotto.

FERDINANDO

Guglielmo du Tillot.

Editto tradotto dal Portoghese di D. Giuseppe per la Grazia di Dio Re di Portogallo, e di Alcarve ec.

FO sapere a tutti quelli, che vedranno questa mia legge, che per mezzo di una consulta del Supremo Tribunale di Palazzo, in seguela di rappresentanza fattaci dal Procuratore della mia Corona, sono stato informato, che in questa Città, e nelle Provincie de' miei Regni si andavano spargendo alcuni Esemplari stampati di lettere, che in forma di Breve si erano pubblicate in Roma nel dì 30. Gennajo del corrente anno, che hanno per titolo = *SS. Domini Nostri Clementis Papæ XIII. literæ in forma Brevis, quibus abrogantur, & cassantur, ac nulla,*

la, & irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmensi, & Placentino edita, libertati, immunitati, & Jurisdictioni Ecclesiastica prajudicialia.

Mi ha nel tempo stesso il Supremo Tribunale rappresentato, che quantunque tali lettere sembrino dirette ad un Principe straniero, ed a' suoi Ministri, contuttociò essendo fondate nella Bolla chiamata della Cena del Signore, e comprendendo nella identità delle sue ragioni i diritti più sagri, ed impreteribili di tutte le altre Potenze, che nel temporale non riconoscono Superiore in terra, e specialmente quelli della mia Corona stabiliti in leggi, costumi, e concordati, che per molti Secoli sono stati nella piena osservanza in questi Regni, ed essendo concepite in termini, i quali, per il mio Real silenzio, in una materia sì grave, e sì delicata, potrebbero nel decorso del tempo venire ad essere abusivamente interpetrati nel senso di avervi acconsentito, lo che è incompatibile colla mia Regia dignità, cogl'inviolabili diritti della mia Corona, e colla tranquillità pubblica de' miei fedeli Vassalli, lo stesso Supremo Tribunale, ed il Procuratore della mia Corona ci hanno supplicato, che per la necessaria indispensabile difesa di quei diritti, leggi, costumi, e concordati de'miei Regni, e per la conservazione della pubblica tranquillità provedessi a questo caso con un rimedio così efficace, e opportuno, che in vigore del mio giusto Real potere fossero aboliti, e scacciati da' miei Regni li sopraddetti esemplari, e con essi la memoria di attentati così chimerici, vani, ed alieni dallo spirito paternale del S. Padre Clemente XIII., come son quelli, che si contengono nel riferito Breve, i quali come incompatibili colla libertà, e indipendenza del mio Real Trono, furono sempre costantemente, e successivamente richiamati, e rigettati dai Re miei Predecessori.

Ed essendo io servito di conformarmi al parere del Supremo Tribunale, e di altri molti Ministri del mio Consiglio, tutti zelanti per lo servizio di Dio, e mio, al costume de' miei Regni in tutti i casi di questa natura, ed agli replicati esempj di molti Monarchi di Europa esemplarmente cattolici, e pii: Dichiaro le dette lettere orrettizie, e sorrettizie, sediziose, dolose, perturbatrici della pace, e della pubblica tranquillità, ed offensive

della libertà, e indipendenza del mio Real Trono, e come tali *ipso facto*, *& ipso jure nullas*, incompatibili collo Spirito Apostolico del S. Padre Clemente XIII, e diametralmente opposte alle sue paterne, e pie intenzioni, ed alla sua Santissima volontà; E comando, che se ne sopprimano gli esemplari, e che incorrano nel delitto di lesa Maestà coloro, che li spargessero, stampassero, ritenessero, o di nuovo gl'introducessero nelle Terre de' miei Regni, e Dominj.

E questa si eseguisca intieramente in tutto il suo contenuto. Al qual effetto comando al Supremo Tribunale di Palazzo, al Reggitore della Casa di suppliche, al Governatore della Relazione, e Casa del Porto, al Tribunale d' Inconfidenza, a' Consiglieri della mia Reale Azienda, e de' miei Dominj oltremare, alla Mensa di Coscienza, e Ordini, al Presidente del Senato della Camera, alla Mensa de' Reali Censori, ed altri Consiglieri, Correggitori, Uditori, Giudici, e ogni altro officiale di Giustizia, a quali apparterrà la cognizione della medesima, che la osservino, ed eseguiscano; la facciano eseguire, ed osservare a tenore del contenuto in essa senza dubbio, o impedimento alcuno; e non ostante qualunque legge, regolamento, *alvarà*, disposizione, o stile in contrario, che tutti, e tutte ho per derogati, come se di essi, o esse facessi quì speciale, ed espressa menzione, per il riferito effetto solamente, rimanendo per il di più nell'antico vigore. E a D. Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Consigliere del Supremo Tribunale di Palazzo, e Cancelliere Maggiore di questi miei Regni, ordino che la faccia pubblicare in Cancellaria, e che ne rimetta copie a tutti i Tribunali, e Capi di Comarche, e Terre di questi Regni e Dominj, tenendosene registro nel detto Supremo Tribunale, in quello della Inconfidenza, e negli altri, ne' quali è costume registrarsi simili leggi, rimettendosene l'Originale nella Torre di Tombo.

Lisbona 30. Aprile 1768.

IL RE.

Fra

Pro Memoria presentata dall' Eccellentissimo Ambasciador Veneto al Papa.

LA Repubblica di Venezia; che sente un vivo interno rincrescimento, dacchè vide indotta Sua Santità a recare ai Principi, strettamente uniti di sangue, e di amicizia col Duca di Parma, occasione e motivo di reclamare rispettivamente offesa la propria nella di lui potestà temporale col Breve 30. passato Gennajo, e rilasciato contro agli Editti di quel Principe semplicemente preservativi della medesima potestà; ora che dalla perseveranza nel rifiutare alle replicate rimostranze, e proteste la richiesta soddisfazione, vede li Principi stessi determinati a difenderla, e vindicarla, crederebbe mancare essenzialmente ai riguardi, che deve alla S. Sede, non meno che alle indicate Corti, ed a se stessa, se rimanesse tuttavia nel silenzio, e nella indifferenza.

Quanto ingenui siano i voti della Repubblica per la tranquilità della S. Sede, S. Santità può ben riconoscerlo e nella venerazione, e filiale attaccamento professato sempre verso di essa, e nel suo costante, e puro zelo per la Religione, ed in quel naturale sentimento, che per rapporto, in cui trovasi con la Patria nostra la venerata persona del S. Padre, c'interessa particolarmente nella sua gloria, e prosperità.

Dobbiamo però a noi stessi l'impegno di contribuire ad una adeguata conciliazione, essendo il diritto temporale fra tutti i Principi comune, non men che il dovere di scambievolmente mantenerlo integro, ed indipendente; e quindi non si possiamo dispensare di continuare pure dal canto nostro anche nelle gravi insorgenze, di cui si tratta, a prender cura di una facoltà trasfusa da Dio, Signore de' Sovrani per il buon Governo dei Stati.

E siccome la Repubblica riconosce unico mezzo, per riparare la ingrata combinazione, quello di rimovere prontamente la causa; essa perciò col maggior fervore del suo cuore prega S. Santità a voler considerare con la sola esimia prudenza sua, e con quel vero Apostolico zelo, che la distingue, che la rivocazione del Breve, che se le ricerca, è indispensabile, niente meno, che a garantire

dalle

dalle estremità, che porterebbe il giustificato risentimento de' Principi, che vi hanno parte, non solo l' interesse della S. Sede, ma il bene ancora della Religione istessa.

Niuno più quanto la Repubblica ardentemente lo desidera, e sinceramente sarà per esultare, che il S. Padre piuttosto che assentire ai danni, che si annunziano, vorrà, preferendo il bene che ridonderà da una condiscendenza usata in quei modi, che vedrà più convenevoli, spiegare un nuovo, e più grande esempio, che il mondo attende dalle sue egregie virtù, come per l' altra parte sarà oltre modo addolorata nel veder verificarsi, nella perseveranza del rifiuto, le gravi conseguenze, che si preparano.

Lungi però dal temere l' avvenimento di tali estremità, si conforta la Repubblica nel presentimento, che il S. Padre con un atto di giustizia, e di zelo prevenendolo vorrà confermare la venerazione, che devesi alla sua Sacra Persona, ed accrescere la gloria del suo Pontificato.

DELLA CORTE DI NAPOLI.

S. R. M.

SIGNORE

HA dato la spinta a questa Nostra rispettosa rappresentanza non meno il zelo del Delegato di Vostra Real Giurisdizione, che quello, che anima tutti i Vostri Ministri, e specialmente quei che compongono questa Vostra Real Camera, ove si tratta di serbare illesi i diritti della Vostra Sovranità. Il Breve dell' odierno Pontefice contro agli Editti pubblicati dal Governo di Parma, contiene esorbitanze tali in pregiudizio della legittima Potestà de' Monarchi e de' Principi, che non dà luogo a potersi dissimulare: perchè sebbene a prima vista sembri di non avere altro rapporto, se non se a quella straniera Potenza; pur tuttavia, perchè nel mentovato Breve si vogliono risvegliare massime opposte a quelle del Vangelo, che avendo sempre inculcata la dovuta sog-

ezione

gezione di ogni ordine di persone alla indipendente autorità del Principato Secolare, istituito da Dio; si contrasta a questo l'autorità di far leggi, che risguardano mere temporalità, e si spargono sentimenti sediziosi da rimuovere i Sudditi dalla necessaria dovuta obbedienza a' proprj Sovrani, con le minaccie di Censure, altrettanto insussistenti, quanto capaci di fare impressione su gli animi deboli. Si crederà difficilmente, che in un secolo cotanto illuminato, ed in cui i diritti della Potestà Secolare sono così evidentemente posti in chiaro, ed universalmente rispettati, siasi dalla Potestà Spirituale potuto trascorrere ad un passo cotanto avanzato, ed irregolare.

Sarebbe far un credere, che si dubitasse de'legittimi diritti de' Sovrani su questa materia, se volessimo trattenerci ad esporre alla M. V. gli assurdi, che detto Breve contiene, e a discifrarvi i principj, donde codesti assurdi derivano: giacchè i diritti de' Sovrani stano appoggiati a tante verità primitive, che l'interesse dell' Ecclesiastica Potestà ha preteso, egli è vero, di combattere con infinite sorprese nell' ignoranza de' secoli, o in occasione delle gare, e delle guerre tra' Principi Secolari; ma non mai, per qualunque ascendente abbia la Religione su l' altrui credulità, ha potuto non che distruggere, ma neppure far vacillare. Verità egualmente antiche, che la Chiesa, da cui ne' secoli, ne'quali non regnò l'interesse, furono conosciute, e confessate. Verità egualmente distese, che li Stati dell'Orbe Cattolico, ed ugualmente costanti, che la stessa Nostra Sagrosanta Religione; cosicchè dopo tante precedenti disamine de' primi Valentuomini, e non Eterodossi, non hanno più bisogno di pruove.

Ma quello, che principalmente ha mossa questa Sua Real Camera a venire a questa umile rassegnata rappresentanza, si è l'essersi veduto nel Breve dell' odierno Pontefice l'impegno di far risorgere non meno il disposto, e prescritto nelle antecedenti Decretali di molti Pontefici, per fondare una Monarchia assoluta, così nello Spirituale (come negli ultimi Secoli si è con qualche successo tentato, usurpando ai Vescovi la nativa loro autorità) che nel Temporale, confondendo le due Potestà, che Cristo Signor Nostro co' precetti, e con gl'esempj

volle

volle tra loro disgiunte, ma benanche richiamando le massime sediziose contenute nella Bolla; che dicesi *in Cœna Domini*, con cui altro non si è preteso, che di atterrare in tutto la legittima Potestà de' Sovrani, giacchè in essa vengono a dichiararsi scomunicati tutti i fautori degli Eretici; con che obbliquamente si fa rimanere in arbitrio del Papa lo scomunicare anche i Principi Cattolici, qualora la necessità portasse; che facessero lega con le Potenze Riformate, e con gl' Infedeli. Si scomunicano tutti gli Appellanti al futuro Concilio da' Decreti, e dalle sentenze Pontificie, e nelle stesse Censure si fanno incorrere tutte le Università, o Particolari, che sostenessero la Superiorità de' Concilj al Papa: quando quelli, e non questo rappresentano la Chiesa Universale, nella quale, per la promessa di Gesù Cristo, risiede l' Infallibilità nelle materie di Fede. Si scomunicano parimente tutti i Principi, che imponessero nuovi Dazj, o accrescessero gli antichi, senza la licenza della Santa Sede Apostolica, cosicchè in ogni occorrenza bisognerebbe, che i Principi dovessero a straniera Potenza palesare i bisogni, e l' arcano de' loro Stati. Si stabilisce l' Immunità Ecclesiastica, come *de Jure Divino*, e non per concessione de' Principi, e quindi si scomunicano tutt' i Tribunali, Giudici, e Magistrati Secolari, che impedissero agli Ecclesiastici l' esercizio di loro giurisdizione, anche contro de' laici. Alla stessa scomunica si soggettano tutti coloro, che impediscono l' estrazione de' viveri da' proprj Stati, quando abbiano a servire per l' Annona dello Stato Pontificio; cosicchè i Principi dovranno permettere, che i proprj Sudditi restino vittima della fame, e della carestia, perchè non manchi a' Sudditi Pontificj da alimentarsi con li sudori, e co' frutti delle Terre altrui. Nè diversa pena viene comminata a tutti coloro, che impedissero l' esecuzione di qualunque Breve, Decreto, o Rescritto di Roma; cosicchè i Principi verrebbero a rimanere spogliati della principale Regalia, e fondamento di ogni governo ben regolato, qual' è il Regio *Exequatur*, che fu di quelli, dopo la conveniente disamina, deve interporsi, per poter aver vigore.

Dichiarandosi adunque nel Breve Apostolico contro agli Editti di Parma di voler camminare sulle stesse orme dell' additate decretali, e specialmente su di quanto si contiene

in

in detta Bolla *in Cœna Domini*; ogn'un vede che la causa del Duca di Parma diviene causa comune di tutti i Sovrani, che al mentovato Breve debbano risolutamente opporsi.

Quindi la Real Camera su la ben fondata istanza del Delegato della Giurisdizione ha stimato, che basti a manifestare al Mondo tutto i suoi sentimenti circa l'enunciata Carta con l'Editto, di cui si dà la gloria di umiliare alla M. V. il borrone, acciocchè venendo approvato, si possa pubblicare. Ma quando con la sua illuminatissima mente creda convenire una più circostanziata scrittura, potrà degnarsi osservare anche l'acchiuso borrone della istanza da esso Delegato fatta in questa Real Camera, su di che attendiamo il Vostro Sovrano oracolo; affinchè la dissimulazione, e silenzio del Supremo governo di questi Regni non facciano presumere approvazione dell'irregolare procedere della Corte di Roma.

Il Signor Iddio feliciti per sempre la M. V. a seconda de' voti de' suoi amantissimi Popoli.

Dalla Real Camera 28. Maggio 1768.

Umilissimi Vassalli.

Baldassare Cito Presidente. Francesco Antonio Perelli, Francesco Vargas Macciucca. Domenico Salomone,

Salvatore Spiriti Segretario.

FERDINANDO IV,

Per la grazia di Dio Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana, ec. ec.

DALLA Suprema Real Camera di S. Chiara è stato esposto alla Nostra Sovrana intelligenza d'essersi introdotta ne'Nostri Dominj una Carta di Roma col seguente

te Titolo: *Littera in forma Brevis , quibus abrogantur , & cassantur , ac nulla & irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmensi , & Placentino edita , libertati , Immunitati , & Jurisdictioni Ecclesiastica prajudicialia: Roma* 1768. *ex Typographia Rev. Camera Apostolica .*

Che venuta questa sotto gli occhi del Delegato di Nostra Real Giurisdizione , e dalla novità del titolo indicante un'abusiva autorità della Corte Romana , spinto ad esaminarla , ha stimato suo dovere il far presente ad essa Real Camera, che tutto quello , che direttamente , o indirettamente può ledere i diritti di tutte le Cattoliche Sovranità , e tutto quello infine , che riguarda la pubblica tranquillità, dovea animare il suo zelo , e la sua vigilanza. Ed avendo egli osservato , che quanto si contiene nella mentovata Carta, non solamente va a ferire i diritti de' Sovrani, ma tende a rovesciare da' fondamenti quella indipendente autorità , della quale il Sommo Iddio ha fatto depositarj li Monarchi, in guisa che dell'uso , ed esercizio di essa a lui soltanto devono render conto; non avea egli voluto trascurare di additarne le perniciose conseguenze , alle quali per l'obbligo della sua carica dovea costantemente opporsi.

Rappresenta adunque alla Real Camera, che anche volendosi attendere il caricato aspetto dato dalla Carta di Roma agli Editti emanati dal Governo di Parma , nulla in essi contenevasi , che alla pretesa immunità , e libertà della Chiesa fosse contrario; riguardando mere temporalità , sulle quali per le massime del Vangelo , per la predicazione degli Apostoli, per l'insegnamento de' PP., e per lo prescritto dell'antica purità de' Canoni, l'assoluto Dominio, e disposizione spetta a' Sovrani, a' quali da Dio è stata commessa la cura de' Sudditi , e 'l provvedere a tutto ciò, che la pubblica utilità richiede.

Che l' abusiva facoltà arrogatasi dalla Carta di Roma evidentemente risultava dal vedersi chiamare in campo le false massime dei secoli tenebrosi e facinorosi , le quali (benchè adottate nelli sconcerti delle Nazioni da qualche Pontefice, rigettate poi da i Successori , e dal consenso della Chiesa Universale , dimostrato costantemente nella Storia della Chiesa di Francia) non ebbero vigore in veruno Stato Cattolico; e soprattutto dal pretendersi espres-

pressamente, che debba risorgere il disposto della Bolla, comunemente chiamata *in Cœna Domini*, della quale sono notorie le proibizioni fattene da tutte le Potenze Ortodosse, e particolarmente da i gloriosi nostri Predecessori Carlo e Filippo II. suo figlio, Carlo II. e Carlo III. amatissimo Nostro Padre Re delle Spagne, e dell'Indie, ora felicemente regnante, che non solamente non vollero in conto alcuno ricevere, ma fecero sperimentare gli effetti così dell'ordinaria, che dell'economica autorità Sovrana a tutti coloro, li quali ebbero ardimento di volerne far uso.

Che questa appunto era quella Bolla, che nella nuova Carta di Roma si riproduce con dirsi: *Prædecessorum Nostrorum vestigiis, & exemplis insistentes, atque eorumdem Constitutionibus, ac præsertim iis, quæ in die Cœnæ Domini legi, & promulgari solent, firmiter inhærentes*: Ed in virtù di essa si è preteso di contrastare al Principe Sovrano di Parma tutto ciò, che appartiene all'esercizio della Potestà temporale.

Da ciò mosso adunque il Delegato di Nostra Real Giurisdizione, perchè la Causa del Nostro amatissimo Cugino Real Infante Duca di Parma è comune a tutti i Sovrani; e con particolarità interessa Noi per li vincoli del sangue, ha stimato di far istanza in essa Nostra Real Camera, perchè si avessero a prendere gli opportuni provvedimenti contra l'anzidetta Carta di Roma, che altre volte si sono presi, per non recarsi alcun pregiudizio alli Diritti del Principato, chiedendo, che da essa Nostra Real Camera il tutto a Noi si rappresentasse, acciocchè per gli canali corrispondenti si faccia sentire a tutti i Prelati, Capitoli, Vicarj, ed Abati, che quantunque Noi dovessimo appagarci, che siasi conosciuta abusiva la divisata Carta; ad ogni modo avessimo a comandare d'intendersi caduti nella perdita di ogni temporalità, di ogni diritto di Cittadinanza, di ogni capacità di Beneficj, e di qualunque vantaggio, che può seco portare la qualità di Naturale del Regno, ed incorsi nella perdita della Nostra Real Grazia, e nella pena, che meritano i Rei di Stato, tutti quelli, che ardissero di tenerla, disseminarla, o di difendere quanto in quella si assume e sostiene.

Una tale istanza si è maturamente, e con diligente disa-

famina in tutte le sue parti ponderata dalla Nostra Real Camera di S. Chiara, con aver anche tenuto presente il tenore della Carta di Roma, ed ha concluso non solamente di approvar l'istanza fatta da esso Delegato, ma di essere indispensabile suo dovere di passarla alla nostra Sovrana intelligenza con sua distinta rappresentanza de' 28. Maggio del corrente anno coll' aggiunta di altre considerazioni, facendoci riflettere, che la Curia Romana ha voluto rinnovare la memoria già spenta in tutte le Monarchie, Regni, e Stati Cattolici, della Bolla *in Cœna Domini*, abborrita, riprovata, e proscritta, che tende unicamente ad abbattere il Principato, a confondere le giurisdizioni, e ad introdurre il disordine, e la confusione, donde risulterebbero irreparabili danni allo Stato.

Per le quali cose (che Noi certamente supponiamo essere state sottratte alla considerazione del Papa, circonvenuto, e sorpreso ad autorizzarle), abbiamo creduto di non poterci dispensare dall'emanazione del presente Editto, con cui protestando la più religiosa filiale venerazione alla Chiesa Cattolica, e al primo Vescovo, centro e vincolo della medesima; in preservazione della Nostra Sovrana potestà, che riconosciamo solamente da Dio, uniformandoci al parere della Nostra Real Camera di Santa Chiara, Vogliamo, Ordiniamo, e Comandiamo, che qualunque persona di qualsisia stato, grado, o condizione, che abbia presso di se esemplari della detta Carta di Roma, e della Bolla detta *in Cœna Domini*, in questa Città debba precisamente fra il termine di giorni quattro esibirli al Delegato della Real Giurisdizione; e nelle Provincie, a' Presidi delle medesime, ovvero a' Governadori locali, da cui si dovrà avere il carico di rimetterli ad esso Delegato; e che niuno stampatore, o libraio possa imprimere, detenere, o fare spaccio, così della Carta di Roma, come della Bolla detta *in Cœna Domini*: sotto pena a' controventori di essere riputati, e trattati come rei di delitto di Stato, e puniti dalla Giunta stessa di Stato, e da quella degli Abusi secondo le circostanze.

Ed affinchè il presente Editto venga a notizia di tutti, ordiniamo, che il medesimo da Noi sottoscritto, e munito col Nostro Real Suggello, riconosciuto dal Nostro Primo Segretario di Stato, e visto dal Presidente del S. R. C. Viceprotonotario, e dal Segretario della Real Ca-

Camera di S. Chiara, sia pubblicato nelle forme consuete in tutti li luoghi soliti di questa Nostra fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno. Napoli 4. Giugno.

FERDINANDO

Bernardo Tanucci.

Vidit Citus Praes. Vice-Proton.
Dominus Rex mandavit mihi
Salvatori Spiriti a Secretis.

A dì 14. Giugno 1768. Io Carlo Castellano Lettore de' Regj Bandi dico di avere pubblicato il soprascritto Editto con li Trombetti Reali ne' Luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli.

Carlo Castellano.

Real Provvisione de' Signori del Consiglio di Sua Maestà.

DOn Carlo per la Grazia di Dio Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenzia, di Galizia, di Maiorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murzia, di Gaena, Signore di Viscaia, e di Molina ec. A tutti li Correggitori, Assistenti, Governatori, Alcaidi Maggiori, e Ordinarj, ed altri Giudici, e Tribunali di tutte le Città, Territorj, e Luoghi di questi nostri Regni, a' quali il contenuto in questa nostra lettera spetterà, e sarà presentata, a ciascuno, ed a tutti voi ne' nostri Luoghi, Distretti, e Giurisdizioni, Salute, e Grazia.

Dovete sapere, che Don Pietro Rodriguez Campomanes, e Don Giuseppe Mognino, nostri Fiscali, presentarono al nostro Consiglio nel dì quattordici di questo Mese una Supplica, il di cui tenore è il seguente.

Dicono i Fiscali, che non essendo stati impediti dalle necessarie faccende del loro impiego, molto prima avrebbero ricorso a questo supremo Tribunale, reclamando con-

tro un esempio cotanto pernicioso, e pregiudiziale alla Regalia di questa Corona, come quello che voleva introdurre il Breve emanato dalla Curia di Roma sotto il dì trenta di Gennajo di questo corrente anno, con cui si ardisce in Roma di fulminare Censure contro un Principe Sovrano, e indipendente, quale è il Signor Infante Duca di Parma, che non altro ha fatto, che l'usare del suo jus sopra materie in gran parte simili ad altre già stabilite, e praticate dalle Leggi, Costumi, e Tribunali di Spagna.

I Fiscali conoscendo pur troppo essere diretta questa tentativa ad iscoprire il come è ricevuta dagli Stati Sovrani dell'Europa, per poter appresso attaccare le Regalie, non solamente più bene stabilite da i medesimi Stati in materie di Disciplina esterna, ma anche di quelle, che sono fondate nelle Bolle, e concordati fatti con Roma, non possono, senza offesa del proprio onore, e senza essere responsabili al Re, ed alla Patria, guardare il silenzio in detta materia.

Osservano che nel sopraccitato Breve non si fa menzione della Bolla di Paolo III. concessa al Vescovato di Parma per potere proseguire, ed ultimare le cause in seconda istanza, e forse più; e ciò da i Giudici delegati dall' Arciprete di quella Cattedrale.

Osservano di più che nè meno si fa memoria delle approvazioni, che i Sommi Pontefici Adriano VI. Clemente VII. e Paolo III. concedettero ai Catastiri di quel Ducato per determinare l'Epoca delle contribuzioni da farsi dagli Ecclesiastici nei Beni acquisiti posteriormente.

Vedono finalmente artifiziosamente soppressa la vera serie delle negoziazioni, che precedettero, e diedero il necessario impulso alle ultime determinazioni del Signore Infante Duca; e di più alterata la sostanza de'suoi Editti.

E che non deve supporsi, e temere contro le regalie Spagnuole, se un Breve di simil natura si tollera, e si lascia introdurre, e divulgare, come si è tentato di fare?

Resterà forse più sicuro il diritto, che gode la Spagna per giudicare, ed ultimare le Istanze Ecclesiastiche nell' India in vigore del Breve di Gregorio XIII. dell'ultimo di Febbrajo del mille cinquecento settant' otto, e ricevuto per la legge 10. tit. 9. lib. 1. della Recop. delle Indie?

Re-

Resteranno più immuni li nostri Concordati sopra le contribuzioni, e provvisioni Ecclesiastiche, sapendo li Fiscali per notizie segrete, che poco fa si cercava con gran diligenza in Roma istromenti, ed arbitrj, per annullare, se fosse possibile, quello del mille settecento cinquanta tre?

Neppure debbono sofferire li Fiscali, che il Papa si chiami Sovrano d'uno Stato temporale, quale è quello di Parma, il quale per il diritto di successione, e di conquista, e di altri più solenni trattati uniti a quello di Aquisgrana, si ritrova nella regnante Famiglia di Parma. Questo solo fatto, ed usurpazione chiaramente fa vedere la poca prudenza, e provvisione, con cui s'intentò sorprendere l'animo di Sua Santità per indurlo a pubblicare le Monitoriali sottoscritte dal Cardinal Negroni, sapendo li Fiscali con certezza essere questo Purpurato il medesimo, che contribuì nella Curia di Roma all'impedimento delle Negoziazioni della Corte di Parma, quando questa per lo spazio di molti anni, con ammirabile sofferenza, e moderazione amichevolmente domandava quanto poteva operare da per se in vigore della sua Regalia.

Tutto questo o si altera, o si tace nel suddetto Monitorio, e ciò basta per chiaramente conoscere li vizj dell' orrezione, e surrezione, co' quali è stato concepito, e formato, e la simulazione ancora colla quale hanno i Curiali dipinto a modo suo li fatti a fine di mover l'animo di Sua Santità ad una dimostrazione, non solamente strepitosa, ma ancora di scandalo e alla Chiesa, e agli Stati: Cosa assai lontana dalle intenzioni del S. Padre, se pienamente, e con rettitudine venisse informato dell' affare.

Gli stessi Fiscali hanno inoltre ragioni gravissime per dire, che la molla muovente di questa Macchina è il Dominio de' Regolari della Compagnia, e l' influsso de' parziali, che in quella Curia secondano le loro massime, credendo per questo mezzo indiretto involger la propria causa colle pretensioni di Roma, e perturbare l'invariabili provvidenze che li Sovrani dell'Augusta Casa di Borbone saviamente hanno preso per espellere da i suoi Dominj una Società cotanto perniciosa al Governo, ed alla pubblica tranquillità,

Con questo sistema di Monitorj li suddetti Curiali di

 Roma

Roma mai produssero frutto alcuno in vantaggio della nostra Religione: e neppure si deve permettere, che con tali Monitorj si limiti la Potestà indipendente, che nel temporale ha Iddio Omnipotente depositato nelle mani de' Sovrani; dal quale immediatamente derivano, e a cui unicamente saranno responsabili delle loro Azioni.

Dichiarandosi dunque Sua Santità nel suddetto Breve col titolo di Sovrano di Parma, facilmente da questo principio può inferire questo Consiglio non solamente lo spirito con cui fu concepito, ma ancora la necessità in cui si ritrova di farlo ritirare, riflettendo agli stretti vincoli, e garanzia che gode Parma dalla Spagna, in virtù de' pubblici trattati, per cui Sua Maestà si trova impegnata a favor del Signore Infante D. Ferdinando suo Nipote: molto più perchè non deve dar un esempio cotanto pernicioso di assentire ad una usurpazione manifesta de' diritti di un Principe del Real sangue, e Famiglia di Spagna.

E quando anche si potesse passare (il che non si può) sopra un impegno tanto solenne; vi è l'interesse di cui si è fatta menzione, che costringe ad impugnarlo: mentre in esso Monitorio si prendono come un giusto motivo di pubblicarlo gli Editti di Parma: e con questo pretesto vengono a ricevere una grave offesa le Leggi, Costumi, e Regalie di questa Corona, ed anche di tutte l' altre dell' Europa.

Riguardo poi alla materia delle Mani morte ch' è l' oggetto di alcuni de' suddetti Editti proscritti dal Breve, e riguardano molti articoli, e casi di abilitazione che moderano il rigore apparente, e riducono la materia alla Equità; vengono in esso offese le Leggi del Regno, che provano l' esercizio di questa Sovranità: e queste sono la Legge 55. tit. 6. par. 1. la 212. e 231. dell' Estilo la 17. tit. 15. lib. 9. della Recopilazione di questo Regno, e l'Atto 2. e 3. tit. 10. lib. 5. oltre la Legge 12. tit. 2. lib. 4. del Foro Jusgo. E circa quelle dell' Indie sono terminanti al medesimo fine la Legge 10. tit. 12. del lib. 4. della Recopilazione di quegli Dominj, e la remissione 4. tit. 1. lib. 4. Il medesimo affermano le Leggi di Valenzia, di Majorca, li Fori di Sepulveda, di Cuenca, di Caceres, di Cordova, di Serviglia, di Poblazione, di Granata, e delle altre Corti generali di Nagera, di Benavente, ed il Foro antico di Castiglia.

La

La stessa cosa si osserva per un' antica, e moderna consuetudine in altri Stati Sovrani incluso quello della Repubblica di Venezia, la quale non ostante il Monitorio di Paolo V. conservò la sua Regalia temporale, e dimostrò la incompetenza del Giudice in affari simili, la quale soltanto serve a disturbare i Principi dall' uso della loro legittima Autorità.

Nel punto delle contribuzioni dei beni, che passano alle Manimorte, la quale è una delle Causali del Monitorio, sono terminanti le Leggi 53., e 55. tit. 6. part. 1. la Legge 11. tit. 3. lib. 1. della Recopilazione, la Legge 11. tit. 10. lib. 5. e la Legge 2. tit. 4. lib. 1. con innumerabili altre, che provano la Regalia nel punto di contribuzioni rispetto agli Ecclesiastici; oltre il consenso Pontificio di Adriano VI. Clemente VII., e Paolo III. il quale, come si è detto, favorisce in tutto li Signori Duchi di Parma. E questa dichiarazione sendo cotanto sostanziale, si omette artifiziosamente nel Breve dei trenta di Gennajo.

Si prende ancora per pretesto del Breve, l' aver toccato il diritto di successione a i Preti secolari in favor de' suoi Parenti laici, senza riflettere, che questa si ritrova autorizzata quasi generalmente come lo dimostra la Legge 13. tit. 8. lib. 5. della Recopil.

Si fa inoltre gran rumore circa la nominazione di un Tribunale, che difenda la Reale Giurisdizione, e attenda alla protezione de' Canoni, ed invigili sopra la polizia esterna delle cose Ecclesiastiche; quando questo è il medesimo, che la Legge 62. cap. 2. tit. 4. lib. 2. della Recopilazione raccomanda alla prima Sala del Governo; essendo allusive a questa molte altre Leggi sopra funerali, e suoi diritti, Messe e spese di Sepultura, come si vede nella Legge 30. di Toro, e sopra l' approvazione delle Confraternite con autorità Reale, reduzione di Ospedali, osservanza del Concilio, ed altre cose, nelle quali per concessione de' Canoni, invigila il Magistrato secolare, ad effetto di conciliare l' Impero, ed il Sacerdozio; senza che questa protezione induca, o supponga giurisdizione propria, ma solamente un ajuto dato alla Giurisdizione spirituale, essendo anche raccomandata dal Concilio di Trento ai Principi la protezione delle Chiese, e suoi Ministri come cosa indispensabile: ed in questa maniera

niera parlando con tutti i Sovrani, parla eziandio col Signore Infante Duca di Parma, sendo che la Chiesa esiste ancora in quello Stato.

Tutti quegli Editti godevano una quieta, e pacifica osservanza, con utilità, e consenso del Popolo, e del Clero: questa reciproca accettazione sendo materia di Regalia temporale, chiaramente fa vedere quale perturbazione si induce col suddetto Breve Pontificio dei trenta Gennajo, nel quale si pretende disputare al Sovrano di Parma quelle Regalie, che sotto gli occhi della S. Sede esercitano gli altri Sovrani anche nell' Italia stessa, e nel medesimo caso si trovano al presente gli Stati di Milano, di Modena, di Genova, ed in particolare la Repubblica di Lucca, a quali si lascia vivere in tranquillità; e perciò si fa molto più odioso un tale procedere contro il Sovrano di Parma.

Si adducono ancora nel surriferito Monitorio li punti del Decreto de' sedici Gennajo, col quale si proibiscono tutti li ricorsi ai Tribunali forestieri senza il beneplacito del Sovrano. Si sa molto bene quanto le Chiese di Africa, ed altre sin da i principj della Chiesa hanno trattato sopra i ricorsi ai Tribunali oltramarini: ed in Parma concorre uno special Indulto di Paolo III. dell' Anno mille cinquecento cinquanta sette, nel quale espressamente si concede, che dentro di quelli medesimi Stati siena terminate le Cause de' Sudditi, colla delegazione dell' Arciprete, come già si è riferito, per evitare le maggiori spese a i Vassalli. E da ciò apertamente si vede la mutilazione, ed alterazione con cui si espongono i fatti, che vengono addotti nel Monitorio Pontificio per così incalorire più l'animo di sua Santità, mentre nel medesimo Breve si suppone, essere in virtù degli Editti proibito il ricorso alla S. Sede, quando in conseguenza di una Bolla, e delegazione della medesima giudica detto Arciprete, e solamente si proibisce l'esito ai Tribunali forestieri.

Tiene Spagna legge particolare in virtù di un Breve Apostolico, acciò i Sudditi Spagnuoli non siano costretti di litigare avanti Giudici fuori del Regno, come si vede nell' Atto accordato 2. tit. 8. lib. 11. della Recopil. Questo privilegio resta offeso col Monitorio suddetto, e nè meno sarà sicuro il Breve delle Indie, di cui si è fatta menzione.

Un

Un altro punto è questo, che i Beneficj Ecclesiastici si conferiscano solamente a i Nazionali di quei Paesi; come già dal tempo di Errigo II. è stato determinato da i nostri Re per propria autorità loro, come apparisce dalla legge 14. ed in quelle che sieguono, tit. 3. lib. 1. della Recop. la qual cosa è ben di ragione, e di equità, che restino questi emolumenti a i Nazionali, ed il beneplacito del Principe, quando da una mano forestiera vengono conferiti detti Beneficj, ha per fine, che non entrino nello Stato Ecclesiastici, che possono rendersi sospetti; e principalmente in Parma per le pretensioni temporali de i Papi a quella Regalia,

Oltre di che la intervenzione del Sovrano come Capo della Repubblica è conforme alla più antica, e ricevuta disciplina; mentre gli stessi Apostoli per eleggere i Diaconi chiedevano il consiglio del Popolo, e del Clero che componeva la Chiesa.

Circa la presentazione delle Bolle, ch'è uno de' motivi del Decreto de' sedici di Gennajo, è tanto chiara la Regalia principalmente nella Spagna, e nei Paesi Cattolici, ogni volta, che ai medesimi Principi parve conveniente, che ora sarebbe dare incomodo discorrere di questo particolare, il quale dai Fiscali si è trattato, e difeso nella causa del Reverendo Vescovo di Cuenca, e confermato dal Consiglio pieno nella consulta dell' Anno mille settecento sessant'uno.

Sendo questi i pretesi aggravj, ed offese dell' immunità occorsi in Parma, si deduce chiaramente che quei Sovrani, la di cui pietà è ben nota a tutti, altra cosa non hanno fatto, che usare del loro diritto nella pubblicazione di questi Editti, diretti all'utilità, e felicità de' suoi Vassalli; ed in conseguenza non v' è offesa d' immunità, nè di esattezza nel racconto de i fatti: in somma non vi è materia sopra di cui possa cadere Censura.

In tali Circostanze sendo la potestà Civile capace, e sufficiente da se medesima di sostentare le proprie Regalie, ed autorità, non può nè deve permettere che si pubblichino simili Monitorj, scandalosi ai Popoli, e tendenti, come il presente, a liberarli dall' obbligo di ubbidire al suo Sovrano; anzi disponendoli ad una sollevazione; esemplo de' più perniciosi, che mai possansi trovare.

Da

Da questo principio deriva la dottrina, e massima fondamentale, che li Principi, e Magistrati non devono essere sottoposti alle Censure, nè agl' Interdetti, e che quando queste vengono imposte dentro del Regno, si applichi il rimedio della forza; e quando fulminate dalla Curia Romana, si applichi quello della ritenzione: poichè secondo la dottrina del Padre Vittoria, Cano, e di altri, che comunemente seguitano questa opinione, il Principe temporale ha diritto di resistere alla potestà Spirituale, quando questa perturbi le sue Regalie: o pure induca i Popoli alla sollevazione: due massime proprie di quelli, che sotto mano stimolano i Popoli a questo passo, tanto lontano dalla naturale pietà di Clemente XIII. e dalle rette intenzioni, che dal medesimo si devono sperare.

Per questo motivo hanno i Principi supplicato, e proibito l'uso delle Censure *in Cœna Domini*, la qual Bolla non fu ammessa in Spagna, anzi gli reclamò contro il Re Don Carlo primo (1): e suo Figlio Filippo II. non solamente si oppose alla medesima colla supplica presentata specificamente per mezzo del Commendatore Maggiore di Leone Don Luigi di Requesens a S. Pio V., e del Marchese di Las Navas a Gregorio XIII. ma ancora impose gravi pene, proibendo il pubblicarla, e servirsene, non ostante la premura, e diligenza, che facevano i Nunzj, perchè fusse pubblicata, e per supprimere le Regalie: la quale pretensione della Curia Romana fu eziandio rifiutata dalle Corti di Spagna nell'anno mille cinquecento novantatre, come si vede nella Legge 80. tit. 2. contestando li nostri Scrittori, e particolarmente Don Giovanni Luigi, Lopez, e Don Giuseppe di Ledesma in trattati particolari il gran numero di Scritture pubblicate allo-

(1) Carlo V. Imperadore, o sia Carlo I. di Spagna era da più anni morto prima dell' emanazione della Bolla *in Cœna Domini*. Ma come questa fu in qualche parte una rinnovazione di quella di Giulio II. registrata dalla Francia, e dalla Spagna, per ciò si dice, che Carlo V. si oppose al contenuto della Bolla *in Cœna Domini*.

allora per confutare l'abuso di citare, e voler eseguire le pretese Censure minacciate dalla Bolla *in Cœna Domini*; avendo ottenuto i Tribunali di Navarra sotto il Re Don Carlo II. giustizia contro di essa. Il medesimo si praticò nella Consulta del Consiglio e Camera dal R.D. Filippo V. in simili controversie di Pamplona, ed Huesca dichiarandosi essere le scomuniche sospese, e mai ammesse nel Regno. E da sua Maestà si vede dichiarato lo stesso nella consulta del Consiglio dell' Azienda contro il Provvisore di Malaga, in un caso della Puebla di Alfarnate.

Dal che ne siegue, che fondandosi l' autorità del Monitorio nelle medesime Censure *in Cœna Domini*, e offendendo l'autorità Sovrana nei principj della Legislazione, ed in altri diritti, non si può, nè si deve amettere in Spagna, per evitare, che col tacere resti autorizzato un tale esempio, le di cui perniciosissime conseguenze sarebbero di molto pregiudizio alla Regalia, dovendosi considerare come un tentativo della Curia Romana, per poi passare ad altre pretensioni maggiori, se non venisse in tempo represso, e ribattuto.

Or siccome le cause, che giustificano la soppressione de' Brevi di Roma, sogliono essere le seguenti, cioè lo scandalo, il pregiudizio del terzo, il pernicioso esempio, e l' alterazione sostanziale de' fatti citati, che fa variare l' idea che si deve formare di essi; ed inoltre la mancanza di esortazione che dimostra essere stato con orrezione indotto il S. Padre ad una tale deliberazione; e di più trovandosi questi motivi congionti nel presente Breve; l'incompetenza della sola potestà Spirituale in ciò che riguarda le materie temporali; per scansare tutti questi inconvenienti, e prevenire quelli, che possono succedere in avvenire; supplicano i Fiscali, che il Consiglio con Provvisione circolare comandi la soppressione, e che si portino ai Giudici Regj tutte le copie, ed esemplari impressi, o manoscritti del sopraccitato Breve emanato il dì trenta Gennajo del presente anno, e che siano trasmesse al Consiglio; e lo stesso di qualunque Decreto, o Rescritto, che possa offendere, o le Regalie, o altra provvidenza del Governo, e la pubblica tranquillità: proibendo che si possano imprimere, vendere, o di essere distribuite senza licenza del Consiglio, sotto pena di essere li trasgressori castigati a tenore della Legge 25. tit. 1. della

della Recopilazione, e che si rimettano Copie di questa determinazione a' Prelati Ecclesiastici, ed a i Superiori Regolari per loro regola, ed osservanza: avvertendoli con seria raccomandazione, che una materia tanto grave non ammette negligenza.

Il tenore della Legge 25. tit.1.lib.1. della Recopilazione citata da i nostri Fiscali, è come siegue „ Dai Procurato-
„ ri delle Città, Terre, e Luoghi di questi nostri Re-
„ gni, e per parte de' Grandi, Cavalieri, e Nobili, e di
„ tutti li Stati presenti in queste Corti, convocate in
„ questa Terra di Madrid, ci vengono presentate molte
„ querele degli aggravj, che ogni giorno ricevono dalle
„ provvisioni che si spediscono nella Corte di Roma, contro
„ questi nostri Regni in derogazione delle loro premi-
„ nenze, e delle costumanze immemorabili; supplican-
„ doci del rimedio. E perchè la nostra intenzione è,
„ come è stata, e sarà, che li comandi di sua Santità,
„ e della Santa Sede, e de' suoi Ministri sieno ubbiditi,
„ e soddisfatti con tutto il dovuto rispetto, com'l' abbia-
„ mo comandato, e lo comandiamo colla presente agli
„ Arcivescovi, Vescovi, ed a tutti li Capitoli, Abbati,
„ Priori, Arcipreti di questi nostri Regni, a' loro Giu-
„ dici, e Ufficiali, che così lo eseguiscano; e che tutte
„ le lettere Apostoliche che verranno da Roma, sendo
„ di cose giuste, e ragionevoli, e senza pregiudizio si
„ potranno tollerare, e siano ricevute, ubbidite, e le
„ faciano eseguire in tutto, e per tutto senza il minimo
„ impedimento, nè dilazione alcuna, non essendo del
„ nostro piacere il contrario: anzi ordiniamo che con
„ tutto il rigore si proceda contro quelli, che saranno
„ inobbedienti. Così però come è giusto provvedere
„ a quanto resta detto, è di dovere ancora che si provveda
„ quanto con giustizia e ragione a noi viene supplicato
„ per parte de i nostri Regni: cioè che si osservi, e
„ si dia alla esecuzione quanto dalli Pontefici passati è stato
„ concesso a Noi, a i Re nostri predecessori di gloriosa me-
„ moria, ed a i nostri Regni; che si osservi quanto dall'imme-
„ morabile tempo a questa parte si è sempre praticato, e pre-
„ sentemente si pratica, e che non sia trascurato quanto le
„ Leggi, e Prammatiche di questi Regni determina-
„ no rispetto al medesimo antico Costume, affinchè
„ si conservi nel suo vigore la preminenza del nostro

„ Real

„ Real Patronato, ed insieme del Patronato de' Laici, tanto ereditario, come acquisito; che nessuno forestiere possa ottenere Beneficj, o Pensioni de' medesimi in questi Regni, nè anche i Naturali per diritto concessogli da' forestieri; nè meno in ciò che appartiene ai Canonicati, Dottorali, e Magistrali delle Chiese Cattedrali di questi Regni; e ai Beneficj patrimoniali che sono ne i Vescovati: perchè se qualche cosa delle sopraddette fusse concessa da sua Santità, o da' suoi Ministri in derogazione del surriferito, sarebbe motivo di grandi, e notabili inconvenienti, da i quali potrebbero nascere scandali, e conseguenze, che non fossero del servizio di Dio nostro Signore, e contrarie alla nostra quiete, e di questi Regni, e de' suoi Naturali. E perciò comandiamo ai detti Prelati, Decani, e Capitoli, Abbati, Priori, Arcipreti, e a' suoi Visitatori, Provvisori, Vicarj, ed a tutti gli altri Officiali, e persone laiche, quando mai alcuna provvista, o Breve venga da Roma in derogazione delle cose soprariferite, o di alcuna di esse in particolare, per modo di interdetto, o cessazione a divinis in esecuzione di dette provviste, non sieno da loro ricevute nè date all' esecuzione, e non permettano, nè diano consenso acciocchè da altri vengano ricevute, ed eseguite; che anzi le devono trasmettere alla nostra presenza, o al nostro Consiglio affinchè si possa comandare, e provvedere quanto sarà più giusto, e convenevole sopra la detta Materia. Il contrario facendo, sarete sottoposti alle pene da noi arbitrate: ed i Prelati, e Persone Ecclesiastiche per un tal delitto (senza essere necessaria altra dichiarazione che questa) perderanno tutte le temporalità, e diritto di Nazionalità, che in questi nostri Regni averanno; e già fin da adesso li dichiariamo come alienati, e non sudditi, restando incapaci di ottenere, e goder Beneficj, Dignità, o altra cosa di cui sono capaci, e possono, e devono godere i Naturali secondo le Leggi, e Prammatiche di questi nostri Regni, da i quali comandiamo, che in tal caso sieno finalmente espulsi: ed i laici che in questo delitto incorreranno in qualche maniera intentando pubblicarle o aconsentendo, che i suddetti Brevi, o provviste,

„ sieno

„ sieno introdotte, e date all' esecuzione sotto qualunque pretesto, o cercheranno di ottenerle, o gli daranno qualche sorta di ajuto, se sarano Notarj, e Procuratori incorrano la pena di Morte, e perdita de'suoi beni; e gli altri laici nella perdita ancora di tutti i suoi beni, i quali applichiamo fin da adesso alla nostra Camera, e Fisco, restando il delinquente soggetto alle pene che da noi gli saranno imposte. E comandiamo a tutti del nostro Consiglio, Presidente, Uditori delle nostre Udienze, alli Alcaidi della nostra Corte, e Casa, alle Cancellerie, ed a tutti li Correggitori, Assistenti, Governatori, Alcaidi, Giudici, Officiali, ed alle nostre altre Giustizie di tutte le Città, Terre, e Luoghi de' nostri Regni e Signorie, a tutti ed a ciascuno in particolare ne'suoi luoghi, e Giurisdizione, che così lo intendano, e lo eseguiscano senza contraddizione alcuna, nè permettano il contrario in tempo veruno, nè che con verun pretesto si possa opporre al nostro Decreto.

Ed essendo ciò considerato dal nostro Consiglio pieno, nel Atto, che si tenne ai quindeci di questo Mese, fra l'altre cose si determinò espedire questo nostro Ordine, col quale comandiamo a tutti, e ad ognuno di voi ne i nostri Luoghi, e Giurisdizioni, che subito, che da voi sarà questo Decreto ricevuto, ritiriate tutte le Copie, o Esemplari impressi, o manoscritti del sopraddetto Breve spedito dalla Curia Romana nel dì trenta Gennajo di questo anno, contro il Ministero di Parma; ed il medesimo farete di qualche altra lettera, o Rescritti della Curia Romana, che possano offendere le nostre Regalie, o qualche altra provvidenza del Governo, o che siano contro la pubblica tranquillità; e tutti gli Originali li trasmetterete al nostro Consiglio cogli atti, e diligenze fatte a questo fine, ed anche le farete consegnare a Don Ignazio Stefano de Higareda nostro Segretario, Scrivano della Camera più antico, e del Governo del medesimo Consiglio. E proibiamo che s'imprimano, vendano, o distribuiscano simiglianti Brevi, o Rescritti della Curia Romana già espediti, o da espedirsi, senza licenza del nostro Consiglio, sotto pena che i Trasgressori, che otterranno o notificheranno, o distribuiranno, o imprimeranno li sopraddetti Brevi, Monitorj, o Rescritti, saranno irremissi-

missibilmente castigati colle medesime pene stabilite nella Legge 25. tit. 3. lib. 1. della Recopilazione, che resta inserita. E raccomandiamo alli Reverendi Arcivescovi, Vescovi, e Superiori Regolari, che per parte sua con tutto il zelo faciano osservare esattamente quanto si è proposto, e propongono i nostri Fiscali, dando sì gli uni, che gli altri senza dilazione ragguaglio al nostro Consiglio di quanto succederà in questa materia. Ed acciocchè il sopraddetto, ed insiememente quanto da i nostri Fiscali viene supplicato abbia esecuzione, e puntuale effetto, si doveranno fare li atti, e diligenze necessarie colla imposizione delle pene, e di altro che corrisponda alla puntuale esecuzione; per il che diamo, e concediamo la necessaria commissione di poterlo fare a voi soprariferite Giustizie, perchè così è conveniente al nostro servizio, al bene de' nostri Regni, ed è nostra intenzione. E comandiamo altresì che a ciascuna Copia impressa di questo nostro ordine sottoscritto da Don Ignazio Stefano de Higareda nostro Segretario, ed Escrivano della Camera più antico, e del governo del nostro Consiglio, gli sia data la medesima fede che all' Originale. Data in Madrid ai sedeci di Marzo del mille settecento sessantotto. Il Conte di Aranda. Don Rodrigo della Torre. Don Giacinto di Tudò. D. Giovanni di Lerin Bracamonte. Don Agostino da Leyza e Eraso. Io Don Ignazio Stefano di Higareda, Segretario del Re nostro Signore, e suo Scrivano della Camera l' ho fatta scrivere per di lui comando col consenso del suo Consiglio. Registrata Don Niccola Verdugo, Tenente del gran Cancelliere, D. Niccola Verdugo.

E' la Copia della Regia Provvisione originale, il che certifico, ed attesto.

Don Ignazio Stefano di Higareda.

Correttore il M. R. Sig. D. Giovanni Michieletti.

Si vende Lire 5. Veneziane.

Nota

cavata dalle loro Costitutioni ed altri Titoli della Società, esposta da un celebre Consigliere del Parlamento di Parigi. 8. L. 1.

L'usato Giuocolino di sue Riverenze. O sia lettera sparse per l'Italia da' Gesuiti nel tempo dell'attentato contro la vita del Re di Portogallo, con la risposta alle medesime. 8. S. 15.

Origine dell' universale discacciamento che van facendo da loro Stati le Corone Cattoliche de'Gesuiti. 8. L. 1.

Terribile e vero Ritratto de'Gesuiti esposto alli Plenipotenziarj delle Repubbliche, e Sovrani ec. eç. 8. L. 15.

I Gesuiti del Paraguai documento autentico dedicato al P. Zaccaria. 8. L. 2.